Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 241 del 15 ottobre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. (70%) - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 210

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1997 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1997.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1997, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1998.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1997 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
585.		
17 novembre 1994, Roma		
Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per il trasferimento della proprietà delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio di ausilio alla navigazione e di controllo di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone - Italia	4 febbraio 1997	9
586.		
15 dicembre 1995, Maputo		
Accordo tra Italia e Mozambico per la cancellazione del debito ai sensi della legge italiana del 28 marzo 1991, n. 106, con due Annessi	29 aprile 1997	15
587.		
5 marzo 1996, Islamabad		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Pakistan per l'attuazione di un progetto di cooperazione nel campo della biologia molecolare avanzata	9 luglio 1997	23
588.		
17 aprile 1996, Amman		
Accordo tra Italia e Giordania sul consolidamento del debito della Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994) con Allegati	26 agosto 1996	31
589.		
15 maggio 1996, Roma		
Protocollo di consultazioni tra il Ministro degli Affari Esteri italiano ed il Ministro degli Affari Esteri della Georgia	15 maggio 1996	43
590.		
15 maggio 1996, Roma		
Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra Italia e Georgia	15 maggio 1996	47
591.		
7 giugno 1996, Pechino		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina concernente il progetto di cooperazione sanitaria su «Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana», con Annesso	11 luglio 1997	53

Segue: TABELLA N. 1

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
599.		
6 febbraio 1997, Varsavia		
Scambio di Note costituenti un Accordo di modifica del punto 2 dell'Accordo tra Italia e Polonia per l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno, così come modificato con Scambio di Note del 14 luglio 1992	13 febbraio 1997	243
600.		
17 aprile 1997, Roma		
Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri di Italia e Romania sul partenariato strategico italo-romeno	17 aprile 1997	251
601.		
10-30 aprile 1997, Vaticano-Roma		
Scambio di Note con Allegati 1 e 2 tra Italia e Santa Sede costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984	30 aprile 1997	257
602.		
23 aprile - 7 maggio 1997, Roma		
Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra Italia e Francia previsto dalla riserva francese all'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 per il caso del cittadino marocchino Nour Eddine Hanine	7 maggio 1997	281
603.		
7 maggio 1997, Vienna		
Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) per il progetto in Egitto «Unità per la promozione degli investimenti Italia/UNIDO» con Allegato	7 maggio 1997	285
604.		
14 maggio 1997, New York		
Memorandum d'Intesa tra le Nazioni Unite e l'Italia relativo ai contributi al sistema degli accordi di *Standby* delle Nazioni Unite, con Annesso	14 maggio 1997	295
605.		
15 maggio 1997, Roma		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Georgia sulla cooperazione tecnica bilaterale per gli anni 1997-1998	15 maggio 1997	305

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
606.		
23 maggio 1997, Roma Accordo tra Italia e Perù di consolidamento del debito del Perù (Club di Parigi del 20 luglio 1996)	16 luglio 1997	311
607.		
26 maggio 1997, Roma *Memorandum* d'Intesa tra Italia e Vietnam sui termini e le condizioni relative all'attuazione del programma di cooperazione italiana	26 maggio 1997	323
608.		
5 giugno 1997, Pechino Scambio di Note costituente un Accordo tra Italia e Cina relativo allo status del Consolato Generale d'Italia in Hong Kong dopo il 1° luglio 1997	1° luglio 1997	333
609.		
30 aprile - 11 giugno 1997, Bonn Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e UNV (United Nations Volunteers) modificativo dell'Accordo del 19 dicembre 1995	23 maggio 1997	357
610.		
4-19 giugno 1997, Berna Scambio di Note costituente un Accordo tra Italia e Svizzera in materia di procedure agevolate nel traffico aereo per i velivoli in servizio di Stato e di Governo ed in materia di traffico da e per Lugano-Agno	21 luglio 1997	363

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati delle Comunità Europee, con Processo verbale (Dublino 15 giugno 1990 Vedi legge 23 dicembre 1992, n. 523 nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993.	1° settembre 1997
Memorandum d'Intesa tra Italia e Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970 - modifica art. 10 (Roma 29 settembre 1990) Vedi legge 6 marzo 1996, n. 139 nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.	16 aprile 1997 *G.U.* n. 124 del 30 maggio 1997
Convenzione tra Italia e Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago maggiore e sul lago di Lugano, con due Allegati (Lago maggiore, 2 dicembre 1992) Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 19 nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997.	1° giugno 1997 *G.U.* n. 104 del 12 febbraio 1997
Accordo tra Italia e Oman per la promozione e protezione degli investimenti con Protocollo (Roma 23 giugno 1993) Vedi legge 5 novembre 1996, n. 594 nel supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.	23 gennaio 1997 *G.U.* n. 50 del 1° marzo 1997
Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e l'Italia (Bruxelles 19 dicembre 1994) Vedi legge 7 aprile 1997, n. 11 nel supplemento ordinario n. 92/L alla *Gazzetta Ufficiale* 100 del 2 maggio 1997.	26 giugno 1997 *G.U.* n. 190 del 16 agosto 1997
Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (Abu Dhabi 22 gennaio 1995). Vedi legge 3 febbraio 1997, n. 32 nel supplemento ordinario n. 44/L alla *Gazzetta Ufficiale* 51 del 3 marzo 1997.	29 aprile 1997 *G.U.* n. 133 del 10 giugno 1997
Scambio di Note tra Italia e ONU riguardante il trasferimento della sede dell'Istituto interregionale per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) da Roma a Torino (Roma/Vienna 16 maggio 1995). Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 17 nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* 35 del 12 febbraio 1997.	4 febbraio 1997
Accordo tra Italia e Organizzazione Mondiale della Sanità (Roma 28 giugno, 4 luglio, 17 luglio 1995). Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 18 nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* 35 del 12 febbraio 1997.	1° aprile 1997 *G.U.* n. 81 dell'8 aprile 1997

Segue: TABELLA N. 2

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo di sede tra Italia e Lega degli Stati Arabi (Roma 9 agosto 1995). Vedi legge 3 novembre 1996, n. 595 nel supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.	24 gennaio 1997 *G. U.* n. 50 del 1° marzo 1997
Accordo tra Italia e Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (Bridgetown 25 ottobre 1995). Vedi legge 7 aprile 1997, n. 107 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1997.	21 luglio 1997 *G. U.* n. 196 del 23 agosto 1997

585.

Roma, 17 novembre 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il trasferimento della proprietà delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio di ausilio alla navigazione e di controllo di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, con Annessi [1]

(Entrata in vigore: 4 febbraio 1997)

[1] Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE STAZIONI RADIO TRASMITTENTI A LUNGO RAGGIO DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE E DI CONTROLLO DI LAMPEDUSA, SELLIA MARINA E CROTONE, ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America di seguito denominati Parti Contraenti;

Visto che il Governo degli Stati Uniti d'America ha manifestato l'intenzione di recedere dagli Accordi stipulati tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia relativi alla creazione di un sistema di stazioni radio a lungo raggio, e dotazioni connesse, di aiuto alla navigazione;

Considerato che il Governo degli Stati Uniti d'America cesserà, alla mezzanotte del 31 dicembre 1994 le operazioni di trasmissione e di controllo del Sistema Radio a Lungo Raggio di Aiuto alla Navigazione (Loran-C) nelle Stazioni di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia;

Considerato che la Guardia Costiera degli Stati Uniti d'America ed il Ministero della Marina Mercantile italiano hanno firmato il 7 maggio 1993 un Memorandum di Intesa per la graduale immissione di personale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - italiane nelle Stazioni trasmittenti Loran-C di Lampedusa e Sellia Marina e la Stazione di controllo di Crotone in Italia (in seguito denominato "MOI");

Nel riaffermare l'intenzione di mantenere un efficiente sistema di radio navigazione indispensabile per la sicurezza della navigazione in tutto il mondo e,

tenendo conto che per il raggiungimento degli scopi di cui sopra è necessario mantenere in funzione tre stazioni Loran-C operanti nel Mediterraneo,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo degli Stati Uniti d'America trasferirà, al Governo della Repubblica Italiana senza oneri per entrambi i Governi, il 1 gennaio 1995, ogni e qualsiasi diritto per l'uso, il controllo, la manutenzione, e le operazioni delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia; e trasferirà tutti i beni non amovibili degli Stati Uniti d'America installati con fondi americani o con fondi congiunti italo-americani sulle aree messe a disposizione dal Governo italiano i quali diventeranno proprietà del Governo italiano.

Il 1 gennaio 1995 il Governo della Repubblica Italiana assumerà la proprietà ed il possesso, senza costi per entrambi i Governi, dei beni mobili, manufatti e dotazioni delle suddette stazioni e di ogni altro bene non amovibile di proprietà degli Stati Uniti d'America, ivi compresi i radiotelefoni HF a banda laterale unica e tutte le dotazioni elettroniche di ciascuna stazione. Tutti i materiali di consumo e le parti di ricambio presenti in ciascuna stazione saranno considerati proprietà del Governo italiano.

Il numero ed il tipo delle attrezzature di ciascuna stazione sono elencati nell'annesso 1, in lingua inglese, al presente accordo.

ARTICOLO II

Il 1 gennaio 1995 il personale del Governo degli Stati Uniti d'America presente a Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, sarà ritirato e cesserà la sua responsabilità.

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica Italiana esonererà il Governo degli Stati Uniti d'America dalle pretese di terzi e da procedimenti legali in conseguenza dell'uso delle infrastrutture, costruzioni, attrezzature di collegamento ed impianti forniti dal Governo italiano per le operazioni condotte fino alla mezzanotte

del 31 dicembre 1994 nelle Stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia.

Tutte le altre azioni, reclami o spese che potrebbero sorgere per danni conseguenti alla gestione delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America prima del 1 gennaio 1995, saranno regolate in conformità dell'articolo VIII dell'Accordo tra le Parti del Trattato Nord Atlantico riguardanti lo Stato delle Loro Forze firmato a Londra il 19 giugno 1951.

Il Governo della Repubblica Italiana non avanzerà reclami o instaurerà procedimenti legali contro il Governo degli Stati Uniti d'America, ogni sua Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente per:

a) danni alla proprietà, sia reale che personale, inclusi ma non limitati quelli economici e/o ambientali, trasferita al Governo della Repubblica Italiana in conseguenza del presente Accordo;

b) morte o ferimento di personale dipendente dal Governo della Repubblica Italiana o di cittadini italiani, causati dal trasferimento di proprietà delle stazioni Loran-C;

c) morte o ferimento di personale dipendente dal Governo della Repubblica Italiana o di cittadini italiani, causati dal successivo uso e dalle operazioni delle stazioni Loran-C da parte del Governo della Repubblica Italiana.

Il Governo degli Stati Uniti d'America e ogni Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente, non sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi azione, reclamo, o spese che potranno sorgere dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1994, in connessione con il trasferimento della proprietà, l'uso e le operazioni delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, da parte del Governo della Repubblica Italiana, eccetto le obbligazioni e le responsabilità dovute a fatti od atti verificatisi prima del 1 gennaio 1995.

Il Governo della Repubblica Italiana rinuncia ad ogni rivendicazione nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America, di ogni sua Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente per danni causati ad ogni proprietà sia reale che personale inclusi ma non limitati quelli economici e/o ambientali, e per la morte o il ferimento di qualunque dipendente o cittadino in conseguenza del trasferimento della proprietà, del successivo uso e delle operazioni condotte dal Governo della Repubblica Italiana nelle stazioni Loran-C, a partire del 1 gennaio 1995.

ARTICOLO IV

Un sopralluogo congiunto sarà effettuato anteriormente al trasferimento della gestione delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, al Coverno della Repubblica Italiana, il 1 gennaio 1995.

I risultati di questo sopralluogo, come concordato tra le Parti, verificheranno le condizioni delle predette stazioni e saranno notificati attraverso uno scambio di Note diplomatiche che farà parte integrante del presente Accordo.

Il Governo italiano accetterà il risultato del sopralluogo che attesterà le condizioni di ciascuna stazione.

ARTICOLO V

In accordo con il MOI, firmato a Roma il 7 maggio 1993, anteriormente alla data effettiva di trasferimento il Governo degli Stati Uniti d'America addestrerà il personale designato dal Governo italiano nella gestione delle apparecchiature elettroniche installate nelle suddette stazioni Loran-C.

Il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà, inoltre, gli elementi tecnici necessari per il funzionamento delle Stazioni.

Gli oneri economici e le provvidenze per il personale italiano in addestramento ed utilizzato nella gestione delle stazioni saranno a carico del Governo italiano.

Il Governo della Repubblica Italiana si assumerà gli obblighi derivanti dalle azioni attribuibili al suo personale in addestramento.

ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti notificheranno, all'International Frequency Registration Board (IFRB) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) che, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'elenco delle frequenze internazionali dovrà essere modificato, cancellando qualsiasi riferimento agli "Stati Uniti d'America" e inserendo la "Repubblica Italiana" in associazione con le frequenze di radionavigazione Loran-C emesse dalle stazioni.

ARTICOLO VII

Ciascuna delle Parti Contraenti, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere consultazioni al fine di emendare il presente Accordo.

Gli emendamenti concordati a seguito delle consultazioni in parola saranno formalizzati attraverso uno scambio di note diplomatiche.
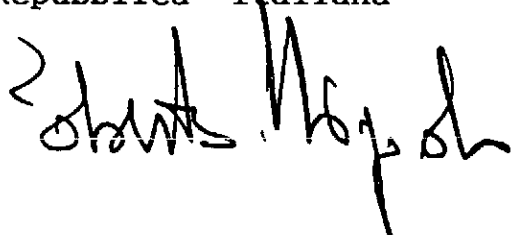
ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate con uno scambio di Note diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 novembre 1994 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo degli Stati Uniti d'America

586.

Maputo, 15 dicembre 1995

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la cancellazione del debito ai sensi della legge italiana del 28 marzo 1991, n. 106, con due Annessi [1]

(Entrata in vigore: 29 aprile 1997)

[1] Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

The Government of the Italian Republic and the Government of Mozambique - hereinafter referred to as "the parties" - in the spirit of friendship and economic cooperation between the two Countries;

- in order to reduce the foreign debt of Mozambique and facilitate its service;
- taking account of the provisions of the Italian Law n. 106 of 28.3.1991;

have agreed upon the following:

Article 1

As regards the amounts disbursed within 31 December 1992, the instalments in principal and interest falling due at that date and not paid, as well as those falling due thereafter, relating to the following soft loans, are cancelled:

- soft loan of US$ 22.500.000 for the import of Italian goods and services related to the following developmental projects: Corumana Dam, Los Pequenos Libombos Dam, pork meat processing plant and construction material producing factory, referred to in the Financial Convention between Medio' 'edito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 9.7.1982;

- soft loan of US$ 7.600.000 for the supply of Italian goods and services for the Maputo Harbour, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 11.1.1983;

- soft loan of US$ 1.300.000 for the supply of Italian goods and services for the re-building of factories of construction ceramic ware in Pemba and Beira and for two slaughterhouses in Beira and Nampula, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 25.10.1983;

- soft loan of US$ 33.800.000 for a Balance of Payments support programme referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 24.10.1983;

- soft loan of US$ 1.134.385 for the supply of Italian goods and services for the enlargement of the container terminal in Maputo Harbour, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 5.8.1985;

- soft loan of US$ 125.019 for the supply of telephone wires for the enlargement of the Maputo Harbour Terminal, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 5.8.1985;

- soft loan of US$ 11.108.842 for the completion of the electrification project of the northern and central lines as well as for the completion of the ceramic ware factories in Pemba, Beira and

Quelimane, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 24.2.1986;

- soft loan of US$ 15.251.205,70 for the supply of Italian goods and services for a telecommunication project referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 24.2.1986;

- soft loan of ECU 35.479.556 for the supply of Italian goods and services for a telecommunication project referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 24.2.1986;

- soft loan of US$ 14.913.218 for the supply of Italian goods and services for the rehabilitation of the Beira-Moatize railroad, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and Banco de Moçambique signed in Rome on 5.2.1986;

- soft loan of DM 8.666.367 for the supply of Italian goods and services for the completion of an electrification project of the Mocuba-Alto Molocue-Nampula, signed in Rome on 8.4.1987.

The cancelled instalments of the above mentioned soft loan are listed in the Annex 1 of the present Agreement.

Article 2

The instalments in principal and interest, falling due before 31.12.1992 and not paid, as well as those falling due after that date, related to the following debt consolidation agreements, are cancelled:

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique, implementing the Agreed Minutes of the October 25, 1984 "Paris Club" meeting;

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique implementing the Agreed Minutes of the June 16, 1987 "Paris Club" meeting;

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique implementing the agreed minutes of the June 14, 1990 "Paris Club" meeting;

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique implementing the agreed minutes of the March 23, 1993 "Paris Club" meeting;

- Bilateral Exchange of Letters between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique extending up to June 30, 1995 - as per the relevant decision of the Paris Club of the October 24, 1994 - the provisions of the Bilateral Agreement of debt consolidation implementing the agreed minutes of the March 23, 1993 "Paris Club" meeting.

The cancelled instalments of the above mentioned consolidation agreements are listed in the Annex 2 of the present Agreement.

Article 3

The above mentioned cancellation does not concern the following amounts disbursed after 31.12.1992. Therefore, they will have to be repaid when they fall due:

- US$ 299.916,01, concerning the soft loan of US$ 33.800.000;
- US$ 2.803.296,77, concerning the soft loan of US$ 11.108.842;
- ECU 1.048.111,81, concerning the soft loan of ECU 35.479.556.

Article 4

The Government of the Republic of Mozambique is committed to repay, when they fall due, the amounts and the credits which have not been cancelled under article 1 and 2 of the present Agreement.

Article 5

The present Agreement will enter into force when the parties will have notified to each other the completion of their internal constitutional procedures.

In witness whereof, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in Maputo on 15.12.1995 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

For the Government of Italy

Ugo Gabriele de Mohr
Ambassador of Italy

For the Government of Mozambique

Adriano Afonso Maleiane
Governor of the Bank of Mozambique

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico - qui di seguito denominati "le parti" - nello spirito di amicizia e collaborazione fra i due Paesi,

- allo scopo di ridurre il debito del Mozambico ed agevolarne il servizio;
- tenendo conto delle disposizioni della Legge italiana n. 106 del 28.3.1991,

hanno conccrdato quanto segue:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli importi corrisposti entro il 31 dicembre 1992, saranno cancellate le rate di capitale e interessi con scadenza in quella data e non corrisposte, come pure quelle con scadenza posteriore, relative ai seguenti prestiti agevolati:

- prestito agevolato di 22.500.000 dollari USA per l'importazione di beni e servizi italiani per i seguenti progetti di sviluppo: Diga di Corumana, Diga di Los Pequenos Libombos, fabbrica per la lavorazione della carne suina e fabbrica per la produzione di materiali da costruzione, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 9.7.1982;
- prestito agevolato di 7.600.000 dollari USA per la fornitura di beni e servizi per il Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma l'11.1.1983;
- prestito agevolato di 1.300.000 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per la ricostruzione delle fabbriche di ceramiche da costruzione di Pemba e Beira e per due macelli a Beira e Nampula, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 25.10.1983;

- prestito agevolato di 33.800.000 dollari USA per un programma di sostegno alla bilancia dei pagamenti, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 24.10.1983;

- prestito agevolato di 1.134.385 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per l'ampliamento del terminal per container nel Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 5.8.1985;

- prestito agevolato di 125.019 dollari USA per la fornitura di cavi telefonici per l'ampliamento del Terminal del Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 5.8.1985;

- prestito agevolato di 11.108.842 dollari USA per completare il progetto di elettrificazione delle linee centrali e settentrionali, nonché per completare le fabbriche di ceramica di Pemba, Beira e Quelimane, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 24.2.1986;

- prestito agevolato di 15.251.205,70 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per un progetto di telecomunicazioni, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 24.2.1986;

- prestito agevolato di 35.479.556 ECU per la fornitura di beni e servizi italiani per un progetto di telecomunicazioni di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 24.2.1986;

- prestito agevolato di 14.913.218 dollari USA per la fornitura di beni e servizi per la ricostruzione della ferrovia Beira-Moatize, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Moçambique, firmata a Roma il 5.2.1986;

- prestito agevolato di 8.666.367 marchi tedeschi per la fornitura di beni e servizi italiani per completare il progetto di elettrificazione di Mocuba-Alto Molocue-Nampula, firmato a Roma l'8.4.1987.

Le rate cancellate dei prestiti agevolati di cui sopra figurano all'Allegato 1 del presente Accordo.

Articolo 2

Saranno cancellate le rate di capitale ed interessi con scadenza anteriore al 31.12.1992 e non corrisposte, nonché quelle con scadenza posteriore a detta dat-, relative ai seguenti accordi di consolidamento del debito:

- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 25 ottobre 1984;

- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 16 giugno 1987;

- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 14 giugno 1990;

- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 23 marzo 1993;

- Scambio di Lettere bilaterale fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico di proroga, fino al 30 giugno 1995 - in base alla relativa decisione del Club di Parigi del 24 ottobre 1994 - delle disposizioni dell'Accordo Bilaterale di consolidamento del debito, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 23 marzo 1993.

Le rate cancellate degli accordi di consolidamento di cui sopra figurano all'Allegato 2 del presente Accordo.

Articolo 3

La cancellazione di cui sopra non riguarda i seguenti importi, corrisposti successivamente al 31.12.1992, che dovranno di conseguenza essere versati a scadenza:

- 299.916,01 dollari USA, relativi al prestito agevolato di 33 800.000 dollari USA;

- 2.803.296,77 dollari USA, relativi al prestito agevolato di 11.108.842;

- 1.048.111,81 ECU relativi al prestito agevolato di 35.479.556 ECU.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica di Mozambico si impegna a corrispondere, alla data di scadenza, gli importi dei crediti che non sono stati cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo.

Articolo 5

Il presente Accordo entererà in vigore quando le parti avranno notificato l'una all'altra di aver completato le relative procedure costituzionali interne.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 15.12.1995 in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano

Ugo Gabriele de Mohr
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo di Mozambico

Adriano Afonso Maleiane
Governatore della Banca di Mozambico

587.

Islamabad, 5 marzo 1996

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per l'attuazione di un progetto di cooperazione nel campo della biologia molecolare avanzata.

(Entrata in vigore: 9 luglio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY FOR THE IMPLEMENTATION OF A COOPERATION PROJECT IN THE FIELD OF ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY

The Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of Italy
- in view of supporting the Post Graduate Study Programme of the National Excellence Centre for Advanced Molecular Biology, University of Punjab, Lahore
- within the framework of the bilateral "Agreement on Scientific and Technical Cooperation" signed in Islambad on August 20, 1975
- taken into consideration the outcome of the Joint Commission held on February 18, 1987 and subsequently confirmed by the Joint Commission of July 24, 1991
- and on the basis of the technical appraisal acquired through different missions by experts of both sides in august 1992 and in November 1994

agree

to undersign the present Memorandum of Understanding for the implementation of an assistance project to be realized by a group of Italian Academic highly qualified institutions in favour of the said Centre for Advanced Molecular Biology in Lahore under the auspices of the Ministry of Finance and Economic Affairs of Pakistan and the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Cooperation to Development, of Italy.

The two Parties therefore stipulate as follows:

Art. 1

The activities envisaged by the present Memorandum will focus on the five following areas:
1. embriology with reference to sheep and cattle,
2. genetic deseases and namely thalassemia,
3. tecnologies related to the DNA sequencing and its forensic applications,
4. biological control of plants parasites,
5. dangerous effects of sun radiations on human health.

Art. 2

The project will be carried out for the Italian side by the Directorate General of the Ministry of Foreign Affairs in Rome and for the Pakistani side by the Center for Advanced Molecular Biology in Lahore.

The following Italian academic and research institutions will cooperate in each of the above-mentioned fields of work:
1. Istituto Zootecnico-Caseario per la Serdegna,
2. Istituto di Clinica e Biologia dell Eta' Evolutiva - Universita' di Cagliari,
3. Istituto di Medicina Sperimentale - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma,
4. Dipartimento di Genetica e Microbiologia - Universita' di Pavia,
5. Istituto di Genetica Biochimica ed Evoluzionistica - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia.

Art. 3

The Italian side will finance the project with a total amount of 1,950 million Liras providing the following facilities:
- experts from the various Italian istitutions responsible for each sector will elaborate the programmes of work with their counterparts at the Center for Advanced Molecular Biology and will monitor the achievement of the settled goals through a general coordination of the structures involved, the transfer of appropriate technologies and short seminars;
- 15 Pakistani fellows will be trained in Italy by the above-mentioned Universitites and Research Centers for a period of one year each;
- equipments for the laboratories of the Center for Advanced Molecular Biology;
- the Pakistani project leaders will go to Italy at the expenses of the Italian Government to assess the performance of the personnel attending the training, to discuss the implementation of the project and to exchange views and experiences within the scientific environment.

Art. 4

The Pakistani side untertakes as follows:
- guarantee all facilities and services locally needed in connection with the project operations,
- provide the necessary space to install within its premises the equipment offered by the Italian side,
- assist in finalizing the procedure related to the purchase, delivery and positioning of the equipments,
- identify the candidates to be trained in Italy,
- cooperate with the Italian experts during their stay at the Center in Lahore.

Art. 5

The Government of the Islamic Republic of Pakistan will allow the duty free import of the necessary equipment or the tax free purchase of local equipment, depending the case, if so needed for the implementation of the project.

Art. 6

All matters related to custom formalities, import duties, visa procedures and any other issue concerning the Italian assistance will be delt with in accordance with the existing bilateral agreements.

Art. 7

The present Memorandum shall enter into force as from the date in which the two contracting Parties notify each other that their respective constitutional requirements have been fulfilled and will remain valid untill completion of the activities therein included.

The present Memorandum might be amended with the mutual consent of the parties involved through an exchange of letters.

Any dispute arising about the implementation of the present Memorandum will be settled amicably by consultation and/or negotiations between the two Governments.

In witness whereof the undersigned Representatives, being duly authorized have signed the present Memorandum.

Done in Islamabad on 5 March 1996 in two originals, both in English language.

for the Government of the Islamic Republic of Pakistan

Rashid Mahmood Ansari, Joint Secretary
Ministry of Finance, E.A.D.

for the Government of the Republic of Italy

Pietro Rinaldi
Ambassador of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER
L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA

Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ed il Governo italiano

al fine di promuovere il Programma di Studi post-universitario del Centro Nazionale di Eccellenza per la Biologia Molecolare Avanzata dell'Università di Punjab, Lahore;

nell'ambito dell'"Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica e Scientifica" firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975;

tenuto conto degli esiti della Commissione Mista che si è riunita il 18 febbraio 1987, confermati in seguito dalla Commissione Mista del 24 luglio 1991;

e sulla base delle valutazioni tecniche acquisite in varie missioni di esperti delle due parti nell'agosto 1992 e nel novembre 1994

concordano

di firmare il presente Memorandum d'Intesa, al fine di attuare un progetto di assistenza da realizzare tramite un gruppo di istituti accademici italiani altamente qualificati a favore del summenzionato Centro di Biologia Molecolare Avanzata di Lahore, sotto gli auspici del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici del Pakistan e del Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Le due parti stipulano pertanto quanto segue:

Articolo 1

Le attività previste dal presente memorandum si incentreranno sui cinque settori seguenti:

1. embriologia, con riferimento ad ovini e bovini;
2. malattie genetiche, ed in particolare la talassemia;
3. tecnologie collegate alla catena del DNA e sue applicazioni legali;
4. controllo biologico dei parassiti delle piante;
5. effetti pericolosi delle radiazioni solari sulla salute dell'uomo.

Articolo 2

Il progetto sarà gestito per la parte italiana dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri di Roma, e per la parte pakistana dal Centro di Biologia Molecolare Avanzata di Lahore.
A ciascuno dei settori di lavoro precedentemente menzionati collaboreranno i seguenti istituti accademici e di ricerca italiani:

1. Istituto Zootecnico-Caseario per la Sardegna;
2. Istituto di Clinica e Biologia dell'Età Evolutiva - Università di Cagliari;
3. Istituto di Medicina Sperimentale - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma;
4. Dipartimento di Genetica e Microbiologia - Università di Pavia;
5. Istituto di Genetica, Biochimica ed Evoluzionistica - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia.

Articolo 3

La parte italiana finanzierà il progetto per un totale di 1.950 milioni di lire, fornendo le strutture seguenti:

- esperti dei vari istituti italiani responsabili di ciascun settore elaboreranno il programma di lavoro con le controparti presso il Centro di Biologia Molecolare Avanzata e controlleranno che vengano conseguiti gli obiettivi preposti, coordinando in generale le strutture coinvolte, trasferendo le tecnologie adeguate e tenendo brevi seminari;

precedentemente menzionati per un periodo di un anno ciascuno;
- attrezzature per i laboratori del Centro di Biologia Molecolare Avanzata;
- i direttori dei progetti pakistani si recheranno in Italia a spese del Governo italiano per valutare le prestazioni del personale che partecipa alla formazione, discutere l'attuazione del progetto e scambiare opinioni ed esperienze con l'ambiente scientifico.

Articolo 4

La parte pakistana si impegna a:

- garantire la disponibilità di tutti gli impianti ed i servizi necessari alle operazioni del progetto;
- fornire gli spazi necessari per installare nei suoi locali le attrezzature offerte dalla parte italiana;
- contribuire a finalizzare la procedura relativa all'acquisto, la consegna ed il collocamento delle attrezzature;
- individuare i candidati che riceveranno la formazione in Italia;
- collaborare con gli esperti italiani durante la loro permanenza al Centro di Lahore.

Articolo 5

Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concederà l'importazione in esenzione dai dazi doganali per le attrezzature necessarie, ovvero l'acquisto in esenzione da imposte di attrezzature locali, a seconda dei casi, se si renderà necessario per dare attuazione al progetto.

Articolo 6

Tutte le pratiche relative alle formalità doganali, ai dazi sulle importazioni, alle procedure per i visti e tutte le altre questioni attinenti all'assistenza italiana saranno trattate in conformità con gli accordi bilaterali esistenti.

Articolo 7

Il presente Memorandum entrerà in vigore dalla data in cui le due parti contraenti notificheranno l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali e resterà in vigore fino al completamento delle attività in esso previste.
Il presente Memorandum potrà essere emendato con il consenso reciproco delle parti interessate tramite scambio di lettere.
Le eventuali divergenze sull'attuazione del presente memorandum saranno composte amichevolmente tramite consultazioni e/o negoziati fra i due Governi.

In fede di ciò i rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto ad Islamabad il 5 marzo 1996 in due originali, entrambi in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Rashid Mahmood Ansari,
Segretario Aggiunto,
Ministero delle Finanze, E.A.D.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Pietro Rinaldi,
Amabsciatore d'Italia

588.

Amman, 17 aprile 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania sul consolidamento del debito del Regno Hashemita di Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994) con Allegati. [1]

(Entrata in vigore: 26 agosto 1996)

[1] Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on June 28, 1994 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) commercial and financial debts, for both principal and contractual interest, due, within the period July 1, 1994 - May 31, 1997 inclusive and not paid, from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan or from its public sector or covered by a guarantee of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan or of its public sector related to contracts as well as to financial conventions concluded before January 1, 1989 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

b) debts described in paragraph a) above, for both principal and contractual interest, due as at June 30, 1994 inclusive and not paid;

c) debts, for both principal and interest, due, within the period July 1, 1994 - May 31, 1997 inclusive and not paid, to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated July 19, 1989;

d) debts, for both principal and contractual interest, due, within the period July 1, 1994 - May 31, 1997 inclusive and not paid, related to Government Loans as per financial conventions between the Hashemite Kingdom of Jordan and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before January 1, 1989;

e) debts described in paragraph d) above, for both principal and contractual interest, due as at June 30, 1994 inclusive and not paid;

f) debts, for both principal and interest, due, within the period July 1, 1994 - May 31, 1997 inclusive and not paid, to the MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated July 19, 1989;

g) debts, for interest, due, within the period July 1, 1994 - June 30, 1995 inclusive and not paid, to the "SACE" from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated February 28,1992;

h) debts, for interest, due, within the period July 1, 1994 - June 30, 1995 inclusive and not paid, to the MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated February 28,1992.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, a), b), and c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereinafter referred to as "Government") to the "SACE", as follows:

- 0.53% on June 30,1999; - 0.65% on December 31,1999;
- 0.77% on June 30,2000; - 0.89% on December 31,2000;
- 1.03% on June 30,2001; - 1.17% on December 31,2001;
- 1.32% on June 30,2002; - 1.47% on December 31,2002;
- 1.64% on June 30,2003; - 1.81% on December 31,2003;
- 1.99% on June 30,2004; - 2.18% on December 31,2004;
- 2.38% on June 30,2005; - 2.59% on December 31,2005;
- 2.81% on June 30,2006; - 3.04% on December 31,2006;
- 3.28% on June 30,2007; - 3.53% on December 31,2007;
- 3.80% on June 30,2008; - 4.07% on December 31,2008;
- 4.38% on June 30,2009; - 4.67% on December 31,2009;
- 4.98% on June 30,2010; - 5.31% on December 31,2010;
- 5.66% on June 30,2011; - 6.02% on December 31,2011;
- 6.40% on June 30,2012; - 6.79% on December 31,2012;
- 7.21% on June 30,2013; - 7.65% on December 31,2013.

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, d), e) and f) will be transferred - in the currencies established in the financial conventions - by the "Government" to the MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 equal and successive semi-annual payments, the first payment to be made on June 30, 2006 and the final payment to be made on December 31, 2015.

ARTICLE IV

The debts referred to in the previous Article I, g) and h) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "Government" to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE, respectively, in 10 equal and successive semi-annual payments, the first payment to be made on December 31, 1997 and the final payment to be made on June 30, 2002.

ARTICLE V

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE, respectively, interest on debts covered by the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity until the full settlement of the debts and shall be calculated as follows:

i) for debts referred to in previous Article I, a), b), c), and g) at the rate of 6.585% p.a., as regards debts denominated in US Dollars;

ii) for debts referred to in previous Article I, d), e), f) and h) at the rate of 2.25 % p.a. and 1.75 % p.a., as regards debts denominated in US Dollars and in Italian Lire.

3) The said interest shall be transferred -- in the currencies established in the contracts or in the financial conventions -- in semi-annual payments (June 30 - December 31) starting on June 30, 1996.

ARTICLE VI

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE, respectively, as soon as possible and in any case not later than April 30, 1996 all the amounts due as at June 28, 1994 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE related to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VII

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV and V, the "Government" shall pay and transfer interest calculated as follows:
- for debts due to "SACE", at the annual rate envisaged in previous Article V paragraph 2) i), increased by 1 percentage point;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 3% p.a..

ARTICLE VIII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE IX

The provisions of the present Agreement will apply for the period from July 1, 1995 up to June 30, 1996 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3. b) of the Agreed Minute signed in Paris on June 28, 1994, have been fulfilled.

ARTICLE X

The provisions of the present Agreement will apply for the period from July 1, 1996 up to May 31, 1997 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3. c) of the Agreed Minute signed in Paris on June 28, 1994, have been fulfilled.
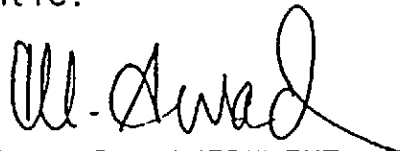
ARTICLE XI

The present Agreement shall come into force as from the date on which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Done in Amman (Hashemite Kingdom of Jordan)
on April 17, 1996 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC
Ambassador of Italy
Francesco Cerulli

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Minister of Finance
Marwan Awad

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994 dai pasi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei:

(a) debiti commerciali e finanziari per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, dal Governo del Regno Hashemita di Giordania o dal suo settore pubblico, o coperti da garanzia del Governo del Regno Hashemita di Giordania o del suo settore pubblico, relativi a contratti e convenzioni finanziarie concluse precedentemente al 1 gennaio 1989 - con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;

(b) debiti di cui al precedente paragrafo (a) per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e non regolati;

(c) debiti per il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo compreso fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata SACE) dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di

Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 19 luglio 1989;

(d) debiti per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, relativi a Presititi Governativi, come da convenzioni finanziarie fra il Regno Hashemita di Giordania e MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al 1 gennaio 1989;

(e) debiti di cui al precedente paragrafo (d) per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e non regolati;

(f) debiti per il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 19 luglio 1989;

(g) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 compresi, e non regolati, alla SACE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 28 febbraio 1992;

(h) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 compresi, e non regolati, al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 28 febbraio 1992;

I debiti di cui sopra sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo del Regno Hashemita di Giordania (qui di seguito denominato il "Governo") alla SACE come segue:

lo 0,53% il 30 giugno 1999	- lo 0,65% il 31 dicembre 1999
lo 0,77% il 30 giugno 2000	- lo 0,89% il 31 dicembre 2000
l'1,03% il 30 giugno 2001	- l'1,17% il 31 dicembre 2001
l'1,32% il 30 giugno 2002	- l'1,47% il 31 dicembre 2002
l'1,64% il 30 giugno 2003	- l'1,81% il 31 dicembre 2003
l'1,99% il 30 giugno 2004	- il 2,18% il 31 dicembre 2004
il 2,38% il 30 giugno 2005	- il 2,59% il 31 dicembre 2005
il 2,81% il 30 giugno 2006	- il 3,04% il 31 dicembre 2006
il 3,28% il 30 giugno 2007	- il 3,53% il 31 dicembre 2007
il 3,80% il 30 giugno 2008	- il 4,07% il 31 dicembre 2008
il 4,38% il 30 giugno 2009	- il 4,67% il 31 dicembre 2009
il 4,98% il 30 giugno 2010	- il 5,31% il 31 dicembre 2010
il 5,66% il 30 giugno 2011	- il 6,02% il 31 dicembre 2011
il 6,40% il 30 giugno 2012	- il 6,79% il 31 dicembre 2012
il 7,21% il 30 giugno 2013	- il 7,65% il 31 dicembre 2013

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo al MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate semestrali uguali e consecutive, la prima da corrispondere il 30 giugno 2006 e l'ultima il 31 dicembre 2015.

ARTICOLO IV

I debiti di cui al precedente Articolo I (g) e (h) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima da corrispondere il 31 dicembre 1997 e l'ultima il 30 giugno 2002.

ARTICOLO V

1) Il Governo si impegna a corrispondere ed a versare rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui al presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue:

i) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (a), (b), (c) e (g) al tasso del 6,585% annuo, per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA;

ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (d), (e), (f) e (h) al tasso del 2,25% annuo e dell'1,75% annuo, per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA ed in lire italiane;

3) Detti interessi saranno corrisposti semestralmente (il 30 giugno ed il 31 dicembre), nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, a partire dal 30 giugno 1996.

ARTICOLO VI

Il Governo si impegna a corrispondere rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE al più presto ed in ogni caso non oltre il 30 aprile 1996 tutti gli importi dovuti al 28 giugno 1994, e non ancora regolati, alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti che non figurano nel presente Accordo.
Gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati su tali importi.

ARTICOLO VII

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, IV e V, il Governo corrisponderà e verserà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla SACE, al tasso annuo previsto al precedente Articolo V, paragrafo 2) i), incrementato di 1 punto percentuale;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 3% annuo.

ARTICOLO VIII

Tranne nel caso in cui appositamente revisto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. b) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994.

ARTICOLO X

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 maggio 1997, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. c) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le due Parti contraenti avranno notificato l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Fatto ad Amman (Regno Hashemita di Giordania) il 17 aprile 1996 in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore d'Italia
Francesco Cerulli

PER IL GOVERNO DEL
REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA

Il Ministro delle Finanze
Marwan Awad

589.

Roma, 15 maggio 1996

Protocollo di consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Georgia

(Entrata in vigore: 15 maggio 1996)

PROTOCOLLO

di consultazioni tra il Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il
Ministero degli Affari Esteri della Georgia

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Georgia denominati qui di seguito "Le Parti",

animati dal desiderio di approfondire e di diversificare i rapporti tra la Repubblica Italiana e la Georgia,

volendo favorire lo sviluppo delle relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due Stati in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e di altri Documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa,

rilevando l'importanza dello scambio di informazioni e di consultazioni tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi a vari livelli sui problemi di interesse comune,

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti collaboreranno per la preparazione e la realizzazione delle visite ufficiali, di lavoro, di colloqui a tutti i livelli ivi compresi gli scambi di delegazioni parlamentari.

ARTICOLO 2

Le Parti si consulteranno periodicamente per facilitare lo sviluppo delle relazioni italo-georgiane, la creazione di un quadro giuridico di collaborazione in vari settori, la soluzione di problemi internazionali di interesse comune.

Gli obiettivi delle consultazioni saranno:

- l'approfondimento e l'estensione della collaborazione nei settori politico, economico, tecnico e scientifico, culturale ed umanitario,
- la collaborazione tra le delegazioni e le missioni diplomatiche dei due Paesi nei Paesi terzi, nonché nell'ambito dell'ONU, dell'OSCE e di altre Organizzazioni e forum internazionali,
- la collaborazione nel settore delle relazioni consolari allo scopo di facilitare i viaggi e gli scambi tra cittadini dei due Paesi,
- la soluzione di problemi di interesse comune.

ARTICOLO 3

Le Parti effettueranno, in base al principio di reciprocità, scambi di informazioni sull'attività dei Parlamenti e dei Governi dei loro Paesi, su temi importanti della politica estera ed interna dei loro Stati nonché sui possibili modi per risolvere i problemi centrali dell'attualità internazionale.

ARTICOLO 4

Gli incontri tra Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi e i loro rappresentanti si svolgeranno almeno una volta all'anno alternativamente in un Paese o nell'altro o secondo le possibilità offerte da vari incontri internazionali ed europei.

Le Parti procederanno alle consultazioni tra le direzioni e le sezioni rispettive e, nel caso, costituiranno gruppi ad hoc di esperti e di lavoro.

ARTICOLO 5

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi specializzate nella ricerca e nella formazione nel campo della diplomazia e delle relazioni internazionali.
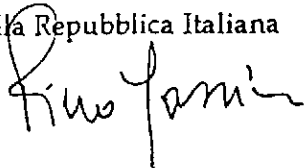
ARTICOLO 6

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma e rimane valido per un periodo di due anni. Il Protocollo verrà prorogato automaticamente ogni volta per un eguale periodo di due anni, salvo il caso in cui una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, sei mesi prima della scadenza, la sua decisione di denunziare il Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ROMA il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Georgia

590.

Roma, 15 maggio 1996

Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Georgia

(Entrata in vigore: 15 maggio 1996)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA

La Repubblica Italiana e la Georgia, d'ora innanzi dette le Parti,

convinte della necessità di sviluppare le relazioni tra gli Stati sulla base dei principi della democrazia, della libertà, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani,

decise a contribuire al consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità in Europa e nel mondo,

determinate a sviluppare stretti rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due popoli,

determinate a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite,

riaffermando il loro attaccamento alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, dei documenti finali dei Vertici di Budapest e Lisbona e degli altri documenti dell'OSCE,

hanno convenuto quanto segue.

1. Le Parti seguiranno nelle loro relazioni i principi dell'uguaglianza sovrana tra gli Stati, dell'inviolabilità delle frontiere, del rispetto dell'integrità territoriale, della composizione pacifica delle controversie, della non ingerenza negli affari interni, dell'osservanza in buona fede degli impegni assunti conformemente al diritto internazionale.

Le Parti esprimono la loro piena adesione alla Dichiarazione sul modello comune e globale di sicurezza per l'Europa del XXI secolo adottato dal Vertice dell'OSCE di Lisbona.

Le Parti attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali, dei principi democratici e delle libertà fondamentali.

2. Le Parti ritengono che i cambiamenti politici, economici e sociali intervenuti nelle relazioni internazionali debbano accompagnarsi ad una collaborazione più stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi della sicurezza e del disarmo, per assicurare a tutti i popoli pace, stabilità, progresso e benessere economico e sociale.

Le Parti si impegnano a disporre delle proprie forze armate solo per scopi difensivi o per operazioni internazionali di mantenimento o ristabilimento della pace. Le Parti si impegnano a mantenere il comando, il controllo e la gestione delle forze armate nel quadro dei principi democratici e nel rispetto del principio di legalità.

Le Parti sono convinte che la pace e la sicurezza internazionale sono indissolubilmente legate all'affermazione e all'approfondimento dei cambiamenti democratici in Europa e nel mondo, nel rispetto del diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze esterne.

Le Parti attribuiscono la più alta importanza al mantenimento della stabilità e della sicurezza internazionali in questo periodo di profonda trasformazione in Europa. Esse fanno stato del loro impegno per la soluzione pacifica dei conflitti tramite l'uso di mezzi politici ed attraverso il dialogo.

3. Le Parti non appoggeranno quei Paesi che minacciano o violano il diritto internazionale, che attentano all'integrità territoriale o all'indipendenza politica di un altro Stato, che perseguono forme di separatismo aggressivo e politiche di genocidio e di pulizia etnica.

Esse riconoscono il diritto imprescrittibile di qualsiasi Stato di scegliere o liberamente cambiare il proprio sistema di sicurezza a condizione che il consolidamento della propria sicurezza non sia a detrimento di altri Stati.

Le Parti convengono sulla grande importanza di una soluzione della crisi in Abkhazia nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti.

4. Le Parti considerano che un elemento della sicurezza e della cooperazione europea sia costituito dal coinvolgimento della Repubblica Italiana e della Georgia nelle regioni del Mar Nero e del Mar Caspio da una parte e dal processo di sviluppo economico e politico della regione del Mediterraneo dall'altra.

Le Parti salutano i progressi nella composizione di alcuni conflitti nella regione dei Balcani ed esprimono preoccupazione per la mancata soluzione di altri

conflitti che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

5. Le Parti si pronunciano fermamente a favore di un rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e dell'adozione di efficaci misure intese a prevenire la proliferazione di tutti gli armamenti di distruzione di massa.

6. Le Parti avranno consultazioni su questioni afferenti le relazioni bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse.

I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica Italiana e la Georgia collaboreranno nelle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte conferendosi un reciproco appoggio in particolare nel quadro dell'ONU, dell'OSCE, e di altre Organizzazioni.

Le Parti ribadiscono il loro sostegno alle iniziative di cooperazione regionale che considerano essere uno strumento di rafforzamento della stabilità continentale e intendono consultarsi sugli sviluppi in seno alle forme di cooperazione regionale di cui fanno rispettivamente parte.

La Repubblica Italiana saluta l'aspirazione della Georgia a diventare membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e le fornirà il suo appoggio a tal fine.

La Repubblica Italiana continuerà ad appoggiare lo sviluppo di stretti legami tra l'Unione Europea e la Georgia.

Le Parti dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti interparlamentari e promuoveranno uno scambio di esperienze nella preparazione e nell'applicazione di provvedimenti normativi.

Esse favoriranno altresì i contatti diretti tra i loro cittadini e promuoveranno i gemellaggi e lo sviluppo dei rapporti tra le regioni e le città dei due Paesi.

7. Le Parti sono convinte che il loro futuro e il futuro del continente europeo dipenderanno in modo decisivo da uno sviluppo economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni per sviluppare nuove forme di collaborazione reciprocamente vantaggiosa in diversi settori, in particolare nei campi dell'energia ed in particolare di quella petrolifera e del suo trasporto, dell'industria leggera, di quella tessile, dell'agricoltura e specificamente della vitivinicoltura, del turismo e delle

telecomunicazioni, dei trasporti, delle infrastrutture, della tecnologia moderna e della formazione professionale.

Ognuna delle Parti incoraggerà l'attività sul proprio territorio degli imprenditori dell'altra Parte e favorirà la collaborazione tra le ditte italiane e georgiane. Le Parti si dichiarano altresì convinte che la creazione di un adeguato quadro giuridico per gli investimenti stranieri favorirà lo sviluppo della presenza delle imprese italiane in Georgia.

La Repubblica Italiana è disposta a fornire alla Georgia tutta l'esperienza di cui dispone nei campi del diritto, della politica, dell'economia, dell'insegnamento, della cultura e della sanità per favorire un avvicinamento tra i popoli e le società dei due Paesi.

Le Parti adotteranno misure per la creazione delle necessarie condizioni politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento e lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori.

La Repubblica Italiana saluta gli sforzi e i progressi effettuati dalla Georgia nella promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella costruzione di istituzioni democratiche e fondate sulla supremazia della legge e nella transizione verso un'economia di mercato.

Le Parti sono convinte che la progressiva integrazione della Georgia nel sistema economico mondiale incoraggera gli investimenti privati, stimolerà il commercio e lo sviluppo delle risorse interne.

La Repubblica Italiana appoggia la richiesta georgiana per uno sviluppo degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale ed altre istituzioni economiche internazionali.

8. Le Parti ritengono che la Terra sia un bene comune di tutta l'umanità e che la preservazione e il miglioramento della vita su di essa debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i governi. Le Parti convengono che la Comunità internazionale debba cooperare attivamente per ridurre i pericoli esistenti per l'ambiente ed adottare appropriate misure per favorire gli equilibri ecologici, rafforzando i controlli internazionali. Le Parti svilupperanno la loro collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie.

9. Attribuendo grande importanza alla cultura quale strumento prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra l'altro nei settori dell'educazione, della scienza e della conservazione del patrimonio culturale.

Le Parti incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Accademie e gli organismi scientifici, le Università, gli altri istituti di istruzione superiore, anche attraverso l'eventuale scambio di ricercatori, insegnanti e borsisti.

Le Parti favoriranno gli scambi giovanili nel settore culturale e in altri campi.

Le Parti si forniranno, qualora richieste, reciproca assistenza per il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che risultassero trafugati o illegittimamente esportati.

10. Le due Parti ritengono il traffico illegale di droga, la criminalità organizzata e il terrorismo calamità che travalicano le frontiere nazionali e possono essere combattute soltanto attraverso una efficace collaborazione internazionale.

Le Parti coopereranno, per quanto possibile, nella prevenzione e nella repressione delle suddette attività illecite sia su base bilaterale che multilaterale, anche attraverso la creazione di strutture e la ricerca di forme di armonizzazione delle legislazioni nazionali.

11. Le Parti confermano che la presente dichiarazione non è diretta contro alcuno stato terzo e che non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti derivanti da altri Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali di cui esse sono già parte.

La presente Dichiarazione congiunta entra in vigore il giorno della sua firma.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente Dichiarazione congiunta.

Fatta a ROMA il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Georgia

591.

Pechino, 7 giugno 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il progetto di cooperazione sanitaria su «Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana», con Annesso

(Entrata in vigore: 11 luglio 1997)

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Concerning the Health cooperation project named:
"SUPPORT TO THE EMERGENCY AND FIRST-AID MEDICINE IN THE TIBETAN AUTONOMOUS REGION"

The government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS,

and

The Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation,

- Wishing to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical cooperation on human development particularly related to health and social welfare;
- Within the framework of the Protocol of Understanding between the Parties, signed in Rome on October 16, 1991 and the Protocol of Understanding signed in Rome on July 13, 1995;
- Considering the results of technical meetings held in June 1993 between DGCS (technical) experts and the Preparatory Group for the First-Aid Centre in the Tibetan Autonomous Region;
- Considering the consensus reached on the preliminary Project Outline proposal examined by the Parties;

- Expressing their desire to implement the project named "Support to the Emergency and First-Aid Medicine in the Tibetan Autonomous Region", henceforth referred to as "the Project";

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I
Basis of the relationship

The Parties, in accordance with laws and regulations in force in each Country, and in the respect of existing international Agreements recognize that the "Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Italian Republic", signed in Rome on October 6, 1978 , and the subsequent bilateral Agreements, constitute the basis for relationships between the Parties in the present Memorandum.

All the obligations and entitlements of the Parties, as defined in the present memorandum, have to be interpreted in the spirit and the letter of the Agreements above mentioned.

Article II
Area of intervention

The Lhasa Municipality and the Districts of Lin Chi, Shen Na, Shigatze, Na Qu. In the municipality of Lhasa a pilot area corresponding to one or more counties will be selected for in depth operational research and for implementation of selected activities.

Article III
Project objectives

General objectives:

- To reduce the mortality and the morbidity rate in the Tibetan Autonomous Region through an intervention which aims to prevent and attenuate the consequences of accidents and natural disasters;
- To improve the capability to give health assistance to the emergency cases both at the level of the peripheral health structures as well as in hospitals of greater complexity.

Specific objectives:

- To reinforce the Emergency Department of the First People's Hospital of Lhasa and of four district hospitals through the training of personnel assigned to the emergency departments and the provision of the selected equipment;
- To improve case management through the revision of the guidelines for diagnosis, treatment and referral of acute patients;
- To train medical personnel involved in first-aid services at different levels through courses in China and in Italy;
- To promote the emergency prevention and response at community level;
- To reinforce local capacity in the management, use and maintenance of medical equipment, through training courses.

Article IV
Project strategy

The Project strategy will aim at the overall improvement of the health delivery system in the Project area, promoting efficiency and access to the services.

The transfer of technology, aimed at an overall improvement of quality of care, will take into account the integration with the existing equipment and the opportunities offered by the local market.

The Project will attempt to combine improved health planning and health services organization with user information and prevention of prevailing risk factors for acute conditions.

Article V
Plan of operation

The Project Plan of Operation is the synthetic English version of the Project Proposal approved and financed by D.G.C.S. (Annex 1), to be considered as an integral part of the present Memorandum.

Within the framework of the global Plan of Operation, subsequent detailed plans of action covering a period of six months will be drawn up and implemented.

Activities not included in the Plan of Operation or expenditures exceeding the amounts established in the Project budget will be implemented only after written consent of the Parties.

Article VI
Project management

The Project will be realized under the responsibility and guidance of the Chinese Government .

The Chinese Government entrusts the implementation of Project activities to the Preparatory Group for the First-Aid Centre in the Tibetan Autonomous Region, under the authority of the Ministry of Public Health.

The DGCS entrusts the realization of activities described in the Plan of Operation to the NGO CISP-MOVIMONDO that will operate under the responsibility of Italian Government and in collaboration with the above mentioned Chinese institutions. The relationships between DGCS and the above mentioned NGO are regulated by the Italian laws.

A Programme Adviser nominated by the Chinese Government, based at the Ministry of Public Health in Beijing shall be in charge of technical support and local supervision on Project implementation.

A Technical Programme Adviser, nominated by the DGCS and based at the Italian Embassy in Beijing, shall be also in charge of technical support and local supervision on Project implementation and on the Italian NGO performance.

A Project Director will be nominated and sent to Lhasa by CISP-MOVIMONDO and will operate in close collaboration with the Project Director nominated by the Preparatory Group for the First-Aid Centre in the Tibetan Autonomous Region.

Periodic reviews of Project activities will be carried out every six months and a Project final evaluation will be made during the last three months of the Project

The official correspondence concerning Project implementation should be addressed by the Parties to the Regional Health Bureau in Lhasa and to the Italian Embassy in Beijing.

Article VII
Joint Committees

In order to coordinate and supervise the Project activities a "Steering Committee" will be established and will be composed as follows, on both parts:

- a Chairman
- a Programme Adviser
- a Project Director

Upon invitation of the Chairman, other officials could participate, as observers, to the works of the Steering Committee. The Steering Committee will meet twice a year, and/or at the request of the Project Directors, with the purpose of:

a) defining guidelines for the planning of Project's activities and approve the periodic plans of action;
b) providing advice to the Project Directors and solutions for problems encountered in Project implementation;
c) reviewing and evaluating Project progress reports;
d) approving the selection of the local candidates for scholarships and visits in Italy;
e) supervising the selection of medical equipment and machinery, before shipment to Lhasa, in accordance with the proposals jointly formulated by the Project Directors;
f) defining the composition of the evaluation team, examining and approving the work plan for the Project final evaluation.

A "Management Committee" composed by the Project Directors, a Representative of the Preparatory Group for the First-Aid Centre in Tibetan Autonomous Region and the Italian Project staff will be responsible for overall Project implementation. Moreover the Management Committee will be responsible for:

a) the formulation of periodic Plans of Action covering a period of six months to be submitted for approval to the Steering Committee;
b) the selection of local candidates to be proposed for scholarships and visits in Italy;
c) the redaction, every six months, of Project progress reports to be transmitted to the Steering Committee;
d) the formulation of the evaluation work plan to be submitted to the approval of the Steering Committee;
e) the selection of medical equipment and machinery, to be submitted to the approval of the Steering Committee.

Article VIII
Commitments of the Chinese Government

The Chinese Government undertakes to provide the following:

a - Personnel

- Appointment of Officers to act permanently as Technical programme Adviser and Project Director;
- Appointment of technical, administrative and support staff adequate to Project implementation;

- Assurance of collaboration from the health staff in service in the health network of the Project area;

The Chinese staff will be paid for by the Chinese Party.

b - Premises and facilities

- Free of charge office space for Project management, equipped with independent telephonic connections;
- Assistance to the Italian personnel in finding low cost and suitable accommodation for the length of their stay in Project area;
- Building construction and civil works needed for equipment installation;
- Contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

c - Other

- The Chinese Government will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS;
- The Chinese Government will bear the cost of utilization and maintenance of biomedical equipment donated by the Italian Government during and beyond Project implementation;
- The Chinese Government will exempt from taxes and custom duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation;
- Upon arrival in China the Chinese Government will cover the costs and insurance for safe and quick transportation of goods and equipment to their final destination according to the expected date of installation;
- Property of goods and equipment donated by DGCS, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese Health Authorities. The utilization of the above mentioned equipment will take place after the completion of installation, preliminary tests and start-up procedures. The Chinese Government will assure appropriate utilization and maintenance of goods donated by the Italian Government;
- The Chinese Government will also guarantee to the Italian technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese Government recognizes to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies;

- The Chinese Government will timely review and approve the curricula of Italian candidates for the post of Project staff that will be submitted through the Italian Embassy in Beijing.

Article IX
Commitments of the Italian Government

The Italian Government commits itself, within the limitations of the budget assigned to the Project, amounting to Italian Liras 3,818,240,000, to provide the following:

a) Personnel

Italian personnel:

- 1 Italian Project Director, with extensive experience in health planning and project management, for a period of 36/person/months - Staff;

- 1 Italian Assistant to the Project Director, with extensive experience in health planning and project management, for a period of 36/person/months - Staff;
- Consultants - Italian professionals with qualifications and experience in different clinical specializations and in public health related fields, for a total period of 29/person/months including the evaluation mission.

Local personnel and consultants:

- for project and office support (secretary, driver, bookkeeper, etc.);
- for professional services such as translations, training, elaboration of information and didactic materials, operational research, statistical data elaboration and analysis, equipment repair and maintenance for a total period of 60/person/months.

b) Biomedical and other equipment

- The list of the equipment, and related technical specifications, contained in the Plan of Operations will be submitted to a thorough review at the beginning of the Project implementation. The final list that will satisfy the criteria of sustainability, local availability of technical assistance and spare parts, best quality/cost ratio and consistency with the financial resources allocated for this item, will be formally approved by both Parties;
- The equipment will be shipped to the nearest port in China and its property transferred to the Chinese Government upon arrival. Part of the equipment (office equipment and vehicles) will be directly utilized by the Italian Project staff who will be responsible for appropriate utilization and maintenance;
- The cost for installation, preliminary tests and start-up of the equipment will be met by DGCS.

c)Financial resources for local services

- A fund will meet the local cost for project management including logistics, communications, training courses, purchase and elaboration of training materials, publications, etc., as described in the Project Plan of Operations. A detailed proposal of utilization of the available resources will be provided in the Plans of Action to be elaborated during Project implementation;
- A special management fund will cover local expenses for the work of Italian personnel, managed directly by the Italian Project Director.

d) Scientific and technical support in Italy

- Professional services will be contracted in Italy in order to provide technical support to the Project staff, to organize both the training of Chinese professionals in Italy and the visit to Italian health institutions of the Chinese Delegation coming from Tibetan Autonomous Region.

e) Scholarships and visit to Italian health institutions

- In the framework of the above mentioned training activities, the DGCS will provide three-month fellowships for 5 health professionals coming from hospitals of the Project area and involved in project activities who will be sent to specialized health institutions and hospitals in Italy. Those who will attend the training courses in Italy should have good knowledge of English or Italian languages and have professional qualifications adequate to the training courses.
- A twelve-day visit to Italian health institutions of a local delegation composed by four health managers from health institutions of the Project area will be realized.

Article X
Other provisions

The present Memorandum shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed and will remain valid for a period of 3 (three) years.

The present Memorandum may be amended at any time and its validity may be extended with mutual consent of the Parties through an Exchange of Letters. It may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on 7th of June, 1996, in two originals in the English language

For the Government of the Italian Republic

ALESSANDRO QUARONI
Ambassador
Italian Embassy to the
People's Republic of China

For the Government of the People's Republic of China

YIN HONG
Director General
Foreign Financing Administration
MOFTEC

ANNEX 1

1. TITLE OF THE PROGRAMME
"Support to the Emergency and First-Aid medicine in the Tibetan Autonomous Region".

2. DURATION
36 (thirty six) months.

3. COUNTERPARTS
MOFTEC (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation)
Regional Health Bureau of the Tibetan Autonomous Region
Preparatory Group for the Tibet First-Aid Centre

4. PROGRAMME AREAS
The municipality of Lhasa (in particular a pilot zone extended at least as one county) and the Regional Hospital (First People's Hospital) which will be at the centre of a network in liaison with other district hospitals and which will be responsible for the coordination of training activities.
The districts of Lin Chi, Shen Nan, Shigatze, Na Qu, through the support of the emergency services of the district hospitals.

5. OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
General Objectives:
- To reduce the mortality and morbility rate in the Tibetan region through an intervention which aims to prevent and attenuate the consequences of accidents and natural disasters.
- To improve the capability to give health assistance to the emergency cases both at the level of the peripheral health structures as well as in hospitals of greater complexity.

Specific Objectives:
- To reinforce the emergency department of the First People's Hospital of Lhasa and of four district hospitals through the training of personnel assigned to the emergency departments and the prevision of selected equipment.
- To improve case management through the revision of treatment and referral protocols for acute patients.
- To train health personnel in first aid services of different levels, through training and refresher courses in China and in Italy.
- To promote emergency prevention and response at community level.
- To reinforce local capacity in management, use and maintenance of medical equipment, through training courses.

6. GENERAL METHODOLOGY OF THE PROGRAMME

The project will pay particular attention to the introduction of new technology within a broader framework of the reorganization of the emergency health service, placing emphasis also on prevention with the aim of reducing mortality for accidental causes. The most useful type of equipment will be selected, not only on the basis of local needs, but also keeping into account the equipment that already exists in the different health structure, the equipment that is available on the local market, the technical compatibility with the Chinese equipment.

The contribution of external cooperation will consist in a real interchange of experience aimed to define a strategy in the sector of the emergency medicine which attempts to combine an improved level of efficiency with a wider access to the service itself.

6.1 Management Methodology

In the first phase of joint elaboration of the project, the two parties, Chinese and Italian, have defined in general the features and the activities of the programme.

The operative, technical and organizational aspects of the activities will be detailed in the first months of the programme, when a general assessment of the local situation will be made and the plan of activities will be drawn up, according to the local situation.

At the end of this period, that is supposed to last no more than three months, a detailed plan of activities will be drawn up, including the definitive list of equipment to be supplied, the training plans and the didactic material to elaborate.

The drawing up of the plan of activities, and the further periodic evaluations, will be realized with the participation of a mixed advisory committee composed by representatives chosen from different institutions such as the Regional Health Bureau, the Preparatory Group for the First Aid Centre, the Health School of Lhasa, the County Health Bureau.

On the basis of the experience of the first months of the programme, it will be possible to choose from within the Municipality of Lhasa an adequate area to test all the activities at the grass roots level.

At this level a local management committee with consultative functions will also be formed which will participate in the planning and management of activities. The committee will be composed by representatives from the local institutions, local communities and grass roots associations of the area.

7. DESCRIPTION OF ACTIONS TO BE UNDERTAKEN

7.1. Mapping of the incidence of cases of medical and surgical emergencies

With the support of the epidemiological centre of Lhasa it will become possible to determine the incidence of medical and surgical emergency cases, their causes, the consequent mortality and inability rates and their geographical distribution. This map will be initially drawn up in an experimental area of the Municipality of Lhasa and subsequently, once verified, could be applied to the rest of the region.

By the comparison of the geographical map of the emergency cases in the experimental zone with the map of the existing health services in the area, it will be possible to determine the kind of emergency service to be undertaken at each level and the corresponding level for hospitalization.

Studies on mortality data and utilization of health services will be also carried out. Once the causes of the emergencies have been determined, the most suitable methods of prevention to reduce the incidence of these cases will be studied.

7.2 Definition of therapeutic and patients transfer protocols

On the basis of the results of the above mentioned mapping and studies, adequate therapeutic and patients transfer protocols will be defined, in order to improve the local first-aid network services. For each type of health structure (health post, county hospital, district hospital), the types of emergency which can be treated at that level will be identified. The type of treatment to be carried out before and during transport and the precautions to be adopted will also be indicated.

7.3. Organization of accidents prevention campaigns.

Based on the mapping of the causes of medical and surgical emergency cases in the experimental area, prevention campaigns and activities could be promoted about: road education, domestic accidents prevention and alcoholic beverage abuses.

With this purpose, audiovisual materials, radio programmes and schools campaigns, in cooperation with the local Ministry of Education, could be realized.

Such actions, initially experimented at a local level in the experimental area of the Municipality of Lhasa, could be further repeated by the local government in other areas of the region.

7.4. Training courses

The planned training courses are: courses for specialists; courses for health personnel from the emergency department of the district hospitals and courses for community health workers and health personnel working in the county hospitals.

The first involve 15 medical doctors coming from the regional hospital and the district hospitals selected for their ability and professional experience, with the objective of training specialist personnel in the different disciplines involved in emergency medical and surgical treatment.

The second will be refresher courses for all the rest of the personnel of the emergency departments of the district hospitals.

As regards the training of village doctors and personnel of the county hospitals, the project is confined to training only those personnel within the experimental area, and with the production of didactic material. The Regional Health Bureau will be in charge of prosecution and extension of the training activity.

7.4.1. Training for specialist medical personnel

The local counterpart requested specialization courses in the sectors of neurosurgery, orthopedia, abdominal surgery and thoracic surgery.

The training needs will be evaluated by an Italian expert in emergency surgery in the course of a 2 month mission, to be carried out at the beginning of the programme.

Once those needs are defined, the training will be subdivided into three phases:

a) At the outset the possibility of whether the training, or at least a part of it, may be taken on by Chinese health institutions (hospitals, universities, etc.) will be carefully verified.
b) Subsequently, experts capable of teaching the necessary courses will be provided and sent from Italy. The aim of this would be to train five emergency surgeons (with particular reference to abdominal and thoracic

surgery) and five orthopedics, one for each of the district hospitals and one for the First People's Hospital. As regards neurosurgery on the other hand, it is anticipated that a base of emergency neurosurgery will be supplied to at least one surgeon for each of the district hospitals and one for the First People's Hospital. To this end it is anticipated that the following experts will be sent from Italy: an expert in emergency surgery for two months, an orthopedic for two months, and a neurosurgeon for two months.

c) For some of the trainees it is anticipated that, at the end of these training courses, they will undertake a period of training practice in Italy. To achieve this aim, five 3-month scholarships in Italy are planned to be carried out within public establishments particularly qualified. Most likely scholarships will be offered to 1 medical doctor coming from each of the 5 hospitals involved in the programme (four district hospitals and the First People's Hospital of Lhasa). These training stages for emergency surgeons will take place in Italian health services (hospitals and other health structures) highly specialized in emergency surgery and in first-aid medicine.

Jointly with these Italian structures, adequate training and refreshing programmes will be defined with the local Tibetan health structures and with the medical doctors that will benefit of the scholarships.

The training stages will include seminars, conferences, short courses, as well as on-the-job-training activities. To this end the Italian host institutions will make available their own structures for the Tibetan doctors, encouraging their participation to the normal activity of the service. The Italian institutions will provide the Tibetan doctors with a tutor that will attend the trainees for all the time of the stage.

Possible Italian institutions adequate to host such training stages are:

- the Local Health Unit n.16 of Modena, with its 4 hospitals among which the Polyclinic where the Emergency Department and other structures specialized in emergency medicine are located;
- the Local Health Unit n. 1 of Trieste, particularly the hospital of Cattinara (for neurosurgery and abdominal and thoracic surgery) and the hospital Maggiore (for emergency surgery and orthopedia/traumatology).

The training stage could be realized in the above mentioned institutions or in other institutions of equal level.

To encourage an interchange of experience about the planning and organization of first-aid and emergency services in the territory, a visit to Italy by a local delegation is foreseen, consisting of 4 health managers of health institutions and/or establishments of the Project area, accompanied by an interpreter.

The visit will last 12 days during which the delegation will visit some of the more advanced Italian health structures for what concerns the decentralization and organization of the emergency services network in the territory, and will make contact with national and local managers of the public health system.

The general outline of the above mentioned training activities has been discussed and agreed in the course of the meetings held in June 93 in Lhasa among the Italian experts and the local health authorities.

7.4.2. Refresher courses for personnel of the emergency departments of the district hospitals and of the First People's Hospital.

The courses will be organized in cooperation with the First People's Hospital of Lhasa, that - under the supervision of the Regional Health Bureau - it is planned to become the referring centre for the training of the districts health personnel. The courses will be lead by local expert personnel, with the supervision, if necessary, of Italian experts.

A group of local experts will be formed within the First People's Hospital, which the Regional Health Bureau will use for the permanent training of personnel at the intermediate level and for the supervision of the activities of the district emergency centres, including continuing education and on the job training activities also after the project has ended.

Medical and nursing personnel for a total of about 60 persons are expected to attend the courses, for a total number of 70 training days, equivalent to about 2,000 days/person training.

This activity will also serve to strengthen the links between the Regional Hospital and the district hospitals, thereby guaranteeing a distribution of information and know-how which otherwise could remain the patrimony of a limited number of specialists.

7.4.3 Training in techniques of first aid and emergency treatment for personnel at the intermediate level and community doctors

In the experimental area of the Municipality of Lhasa the training needs of each level of health personnel will be identified, and experimental training courses in first aid techniques for personnel at the intermediate level will be organized. Text and didactic material will be prepared which once properly tested and found correct, could be distributed throughout the whole region.

The format of the whole courses will serve to bring personnel up to date and to train other personnel coming from other districts. This activity of periodic training should become permanent and be in charge of the Regional Health Bureau.

To achieve this aim, equipment and material will be supplied (see following point 7.5) to the First People's Hospital and to the Health School of Lhasa who at present provide training to health personnel at different levels.

It is planned to carry out a series of short courses about emergency treatments and patients transport.

Courses will be held in Lhasa, both in the First People's Hospital and in the Training School for the village doctors of the Regional Bureau of Health.

Health personnel from the county hospitals and village doctors from the experimental area selected, for a total of about 120 persons , are expected to attend the courses, for a total number of 100 training days, equivalent to about 3,000 days/ person training.

7.5. Constitution of a centre for the production of didactic material

A small centre for the production of didactic and informative material on emergency health will be constituted. The centre- equipped with a system for Tibetan language text reproduction- will be initially managed by the Project which will use it for the production of didactic material for training activities, and will subsequently

remain at disposal of the Regional Health Bureau. Local personnel will be trained to manage autonomously the production of didactic material.

In addition to texts, the centre could produce audiovisual materials to be utilized either in prevention campaigns (see the above point 7.3), either for the health personnel training activities.

7.6. Supply of equipment to the first-aid and emergency centres of the four district hospitals and the First People's Hospital of Lhasa

A list of equipment has been drawn up on the basis of what was requested by the Chinese counterpart, in which the technical characteristics of each equipment are indicated. (see Annex A).

From within the above mentioned list of requested equipment, the actual equipment to be acquired will be selected, on the basis of the study carried out by the Italian expert in the first few months of the project, according to the criteria of priority, sustainability and in accordance with the financial resources of the Project.

On the basis of adequate marketing research, models and brands of the equipment will be selected, with preference for those considered consistent with the equipment already existent in the local health structures, and for which local technical, maintenance and repairing services, as well as, availability of consumable and spare parts exist.

The final list of the equipment to be acquired, complete with all the specifications of brand, model and price, will be submitted to the relevant bodies of the Italian General-Directorate for Development Cooperation for proper approval.

Installation and testing of all the equipment will be carried out by the supplier, with the eventual supervision by Italian technicians.

Where necessary, the supplier will be requested to present training courses relevant to the use and maintenance of the equipment supplied.

Basic spare parts and consumable sets for the initial functioning of the equipment will be supplied, being understood that all operation expenses for the equipment supplied will be covered by the health structures that will receive the equipment.

7.7. Training of technical personnel for the maintenance and repair of biomedical equipment

Training courses will be organized for the technicians responsible for the maintenance and repair of medical equipment.

The courses, made by Italian technicians or clinical engineers, will train 10 persons, two from each of the four district hospitals plus two from the Regional Hospital, for a total number of 60 training days, equivalent to about 600 days/ person training.

In the first year of the Project, a propedeutical course will be organized for the above mentioned trainees, given by local personnel.

7.8 Prevention and treatment of poisoning and intoxication

Given the particular frequency of the incidence of poisoning and in particular the accidental ingestion of pesticides, this theme will form part of the training courses for health personnel. The subject of poisoning will also be introduced into the sphere of the campaigns for health education and prevention.

7.9 Preparation and response to natural or man-induced emergencies

In the framework of the training activities for the health personnel from the district hospitals, past responses to natural disasters given by health services, as well as by the population involved and by local authorities will be studied. To this end, a community at-risk could be selected and risk maps and emergency plans could be experimented with a participatory approach.

In the framework of the training activities, meetings with local authorities could be organized to study appropriate first prevention measures and response plans in case of disaster.

Training in this field is aimed to enable the district hospitals to organize health first aid intervention plans in case of disasters. The medical and health personnel will be trained to respond to such emergencies.

8. EXPATRIATE ITALIAN HUMAN RESOURCES

Project Director, with experience in health project management and in public health, for a total period of 36 person /months

Assistant of the Italian Project Director, with experience in health project management and in public health, for a total period of 24 person/ months

Consultants - Italian professionals with qualifications and experience in different clinical specialties, in public health related fields and in social communication techniques, for a total period of 29 person/months, including CISP evaluation missions.

PROVISIONAL TIME SCHEDULE

A provisional time schedule of the main Project activities is shown in the following page.

The first three months of activities will be devoted to the general preliminary organization of the activities and to the installation of the necessary logistic and administrative structures.

In this period the Italian Project Director and the Italian Assistant of the Project Director will be on site and the first short missions of one expert in emergency surgery and one expert in biomedical equipment will be carried out.

In the course of such missions the training programmes for the local personnel will be defined, as well as the marketing researches for the definition of the final list of health equipment to supply will be carried out.

In the meantime, jointly with the local counterparts the general plan of activities- that could also include some changes in the present provisional time schedule - will be defined.

ANNEX A: LISTS OF BIOMEDICAL AND OTHER EQUIPMENT AND MATERIALS

A.1. List of biomedical equipment

What follows is the list of biomedical equipment required as of first priority by the Chinese counterpart.

From within such a list of requested equipment, the actual equipment to be acquired will be selected- in collaboration with the local health authorities- on the basis of the study carried out by the Italian expert in the first few months of the project, according to sustainability and priority criteria and in accordance with the financial resources of the Project.

On the basis of adequate marketing research, models and brands of the equipment will be selected, with preference for those considered consistent with the equipment already existent in the local health structures, and for which local technical, maintenance and repairing services, as well as, availability of consumable and spare parts exits.

The final list of the equipment to be acquired, complete with all the specifications of the brand, model and price, will be submitted to the relevant bodies of the Italian General Directorate for Development Cooperation for proper approval.

Equipment	Quantity
Respiratory machine (Pulmonary ventilator)	6
Echograph (Ultrasound system for general diagnostic)	5
Hearth monitor	4
Surgical aspirator	2
Aspirator/ Gastric lavage machine	1
Anaesthetic machine	1
Mobile x-ray unit	4
Blood gas analyzer	4
Standard Ambulance (4 WD)	5
Resuscitating ambulance (4WD) with Defibrillator	4
Oxygen maker for medical purpose	4
Surgical Table	1
Spectrophotometer with printer	4
Fax machine	5

A.2. Other equipment and materials for the office and for the project management

- 3 personal computers with accessories
- 1 desktop publishing system with laser printer and scanner
- 1 modem-fax
- 2 photocopiers
- 2 cameras with lens
- 2 TV color
- 2 videorecorder
- 2 videocameras
- 2 slide projectors
- 2 Cars 4WD
- various office furnitures

PROVISIONAL TIME SCHEDULE OF MAIN PROJECT ACTIVITIES

Months	FIRST YEAR												SECOND YEAR												THIRD YEAR											
ACTIVITIES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Preliminary surveys and detailed drawing up of the plan of activities	X	X	X																																	
Mapping of the incidence of cases of medical emergencies			X	X																																
Definition of theurapeutic and patient transfer protocols					X																															
Organization of the centre for the production of didactic material				X	X	X																														
Refresher courses for personnel from the district hospitals					X								X					X				X						X			X			X		
Training courses for country and village doctors						X					X				X			X	X		X			X			X			X	X		X			X
Training courses emergency surgery							X	X						X	X					X	X															
Scholarships in Italy for surgeons																											X	X	X							
Visit in Italy of a local delegation																															X					
Training courses for biomedical equipment technicians						X							X	X											X	X										
Supply of biomedical equipment									X	X	X	X						X	X	X	X				X	X										

PROJECT BUDGET (Italian Liras x 1.000)

DESCRIPTION	FIRST YEAR	SECOND YEAR	THIRD YEAR	TOTAL
1.1. Expatriate italian personnel selection/training	4,000	4,000		8,000
TOTAL 1	**4,000**	**4,000**		8,000
2. Expatriate italian personnel				
2.1. Economic treatment	281,520	293,338	135,861	710,719
2.2 Management costs	13,200	13,200	6,800	33,200
TOTAL 2	**294,720**	**306,538**	**142,661**	743,919
3. Other expenses				
3.1. Consultants in Italy	34,560	34,560	34,560	103,680
3.2. Other personnel in Italy	24,024	24,024	24,024	72,072
3.3 Training courses in Italy for 5 surgeons			103,625	103,625
3.4. Visit in Italy of a local delegation			47,300	47,300
3.5 Information and documentation in Italy	7,000	7,000	8,000	22,000
3.6 Local personnel	15,300	15,300	15,300	45,900
3.7 Local personnel (consultants)	30,000	30,000	30,000	90,000
3.8. Equipment and materials (health equipment, cars, computers etc.)	721,850	697,600	63,600	1,483,050
3.9 Transports, insurances, market studies	80,000	90,000	30,000	200,000
3.10. Local training in emergency surgery	5,500	11,000		16,500
3.11. Local training for personnel of the emergency departments of the district hospitals and of the First People's Hospital	7,700	17,700	17,700	43,100
3.12. Local training for personnel at the intermediate level and community doctors	10,200	23,400	23,400	57,000
3.13. Local training of technical personnel for the maintenance and repair of biomedical equipment	3,400	12,300	4,800	20,500
3.14. Rents	12,000	12,000	12,000	36,000
3.15. Stationary, consumable and consumptions for the centre of production of didactic and information material	15,000	15,000	15,000	45,000
3.16. Communications (mail, telephone, fax, modem, etc.)	12,000	12,000	12,000	36,000
3.17. Internal displacements	12,000	12,000	12,000	36,000
3.18. Production of didactic and information material	10,000	15,000	15,000	40,000
3.19. NGO evaluation missions	21,508	21,508	21,508	64,524
Subtotal 3	**1,022,042**	**1,050,392**	**489,817**	2,562,251
Global cost (Total 1+Total 2+Subtotal 3)	**1,320,762**	**1,360,930**	**632,478**	3,314,170
3.20. Preliminary studies (2% on Global cost)	66,283			66,283
3.21. Organization costs in Italy (10% on subtotal 3)	102,204	105,039	48,982	256,225
3.22. Local organization costs (3% on subtotal 3)	30,661	31,512	14,695	76,868
3.23 Bank guarantee	40,000			40,000
3.24 Inflation (4.2% on Subtotal 3)		44,118	20,575	64,693
Total 3.20.......3.24	**239,148**	**180,669**	**84,252**	504,069
TOTAL 3	**1,261,190**	**1,231,061**	**574,069**	3,066,320
GRAND TOTAL (Total 1 + Total 2+ Total 3)	**1,559,910**	**1,541,599**	**716,730**	**3,818,240**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato:

"SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E SANITARIA E PRONTO SOCCORSO NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA"

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito designato "il Governo Italiano" rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, di seguito designata DGCS,

e

Il Governo della Repubblica Popolare di Cina, di seguito designato "il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica,

- desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il nuovo impegno di cooperazione tecnica per lo sviluppo umano in particolare per quanto riguarda la sanità e l'assistenza sociale;
- nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra le Parti firmato a Roma il 13 luglio 1995;
- considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel giugno 1993 tra gli esperti (tecnici) della DGCS ed i rappresentanti dell'Ufficio Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana;
- considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti.
- Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato "Sviluppo della medicina d'urgenza e sanitaria e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana", di seguito designato "il Progetto",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo I
Base della relazione

In conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti riconoscono che l'"Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi bilaterali, costituiscono la base della relazione tra le Parti nel presente Memorandum.

Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati.

Articolo II
Zona d'intervento

Il Comune di Lhasa ed i distretti di Lin Chi, Shen Na, Shigatze, Na Qu. Nel Comune di Lhasa sarà selezionata una zona-pilota corrispondente ad una o più contee per una ricerca operativa approfondita e la realizzazione delle attività selezionate.

Articolo III
Obiettivi del Progetto

Obiettivi generali

- ridurre il tasso di mortalità e di patologia nella Regione Autonoma Tibetana mediante interventi volti a prevenire e mitigare le conseguenze degli incidenti e delle calamità naturali;
- Potenziare il dispositivo di erogazione di assistenza sanitaria per i casi di emergenza sia a livello delle strutture sanitarie periferiche sia in ospedali di maggiore complessità.

Obiettivi specifici:

- Rafforzare il Dipartimento Emergenza del Primo Ospedale Popolare di Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali mediante la formazione del personale assegnato ai settori di emergenza e la fornitura di attrezzature selezionate;
- migliorare la gestione dei casi grazie ad un riesame delle direttive per le diagnosi, il trattamento e lo smistamento dei pazienti gravi;
- addestrare il personale medico preposto ai servizi di pronto soccorso a vari livelli mediante corsi in Cina ed in Italia;
- promuovere la prevenzione per i casi di emergenza e la partecipazione a livello della comunità;
- rafforzare la capacità locale in materia di gestione, uso e manutenzione di attrezzature mediche mediante corsi di formazione.

Articolo IV
Strategia del Progetto

La strategia del Progetto mira a conseguire un miglioramento generale dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nella zona del Progetto, promuovendo l'efficienza e l'accesso ai servizi.

Il trasferimento di tecnologia inteso ad un miglioramento generale della qualità delle cure dovrà tener conto di un' integrazione con le attrezzature esistenti e le possibilità offerte dal mercato locale.

Il Progetto si sforzerà di abbinare ad una migliore pianificazione sanitaria e organizzazione dei servizi sanitari l'informazione agli utenti e la prevenzione di fattori a rischio prevalenti per stati patologici di rilevante gravità.

Articolo V
Piano Operativo

Il Piano Operativo del Progetto é la versione inglese sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata dalla D.G.CS. (Annesso 1), da considerare come parte integrante del presente Memorandum

Nel quadro del Piano Operativo globale sara successivamente elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo semestrale.

Le attività non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti gli importi stabiliti nel bilancio preventivo del Progetto saranno effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti.

Articolo VI
Gestione del Progetto

Il Progetto sarà realizzato sotto la responsabilità e la guida del Governo cinese.

Il Governo cinese affida la realizzazione delle attività del Progetto al Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, sotto la direzione del Ministero della Sanità.

La DSCS affida la realizzazione della attività illustrate nel Piano Operativo alla ONG CISP- MOVIMONDO che opererà sotto la responsabilità del Governo italiano ed in collaborazione con le sopracitate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e la sopra menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane.

Un consigliere per il programma, nominato dal Governo cinese e basato presso il Ministero della Sanità a Pechino, sarà incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto.

Un consigliere tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS e basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sarà ugualmente incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana.

Un direttore del Progetto sarà nominato ed inviato a Lhasa da CISP-MOVIMONDO ed operera in stretta collaborazione con il direttore del Progetto nominato dal gruppo preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, Governo cinese.

Saranno effettuate ogni sei mesi revisioni periodiche delle attività del Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto.

La corrispondenza ufficiale relativa alla realizzazione del Progetto dovrà essere indirizzata dalle Parti all'Ufficio d'Igiene Regionale a Lhasa ed all'Ambasciata Italiana a Pechino.

Articolo VII
Comitati misti

Per coordinare e sovrintendere le attività del Progetto, sarà istituito un " Comitato direttivo" composto come segue, per entrambe le Parti:

- un presidente
- un consigliere al Programma
- un direttore del Progetto

Su invito del presidente, altri funzionari potrebbero partecipare in quanto osservatori, ai lavori del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo si riunirà due volte l'anno e/o su richiesta dei direttori del Progetto, allo scopo di:

a) definire le direttive per la pianificazione delle attività del Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza ai direttori del Progetto e soluzioni per i problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto,
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite in Italia;
e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima che siano spediti a Lhasa, in conformità con le proposte formulate di comune accordo dai direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto.

Un "Comitato di gestione " composto dai direttori del Progetto, da un rappresentante del gruppo preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, e dagli addetti italiani al Progetto sarà responsabile della realizzazione globale del Progetto.Inoltre, il Comitato di gestione sarà incaricato:

a) della formulazione di Piani d'Azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
b) della selezione dei candidati locali da proporre per borse di studio e visite in Italia;

c) della stesura , ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato direttivo;
d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione, da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione.

Articolo VIII
Impegni del Governo cinese

Il Governo cinese si impegna a fornire quanto segue:

a - Personale
- Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente come consigliere tecnico per il Programma e direttore del Progetto;
- sarà designato il personale tecnico, amministrativo e di supporto secondo le esigenze della realizzazione del Progetto;
- é garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio nella rete di unità sanitarie della zona del Progetto;

Il personale cinese sarà retribuito dalla Parte cinese.

b- Locali e strutture
- uno spazio-ufficio gratuito sarà riservato alla direzione del Progetto, munito di connessioni telefoniche indipendenti;
- sara fornita assistenza al personale italiano per reperire adeguate sistemazioni a basso costo per la durata della loro permanenza nella zona del Progetto;
- saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili necessarie per l'installazione dei macchinari;
- sarà contribuito alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci, i materiali 'informazione e didattici.

c-Varie
- Il Governo cinese si farà carico dei costi relativi alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attività del Progetto facilitando l'accesso agli stessi, ed inoltre di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS;
- il Governo cinese si farà carico del costo dell'utilizzazione e della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto;
- il Governo cinese esonererà da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione del Progetto;
- al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascerà il nulla osta doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprirà i costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro alla loro destinazione finale in conformità alla data prevista di installazione;

- la proprietà delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo il loro arrivo a destinazione, sarà trasferita alle autorità sanitarie locali cinesi. L'utilizzazione di dette attrezzature avverrà dopo che l'installazione sarà terminata, e successivamente alle prove preliminari ed alle procedure di avviamento. Il Governo cinese si accerterà che l'utilizzazione e la manutenzione delle merci donate dal Governo italiano siano adeguate;
- il Governo cinese garantirà inoltre al personale tecnico italiano preposto al Progetto il trattamento più favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati da Istituzioni internazionali;
- il Governo cinese esaminerà ed approverà in tempo utile i curricula dei candidati italiani per gli incarichi nell'organico del Progetto che verranno presentati attraverso l'Ambasciata italiana a Pechino.

Articolo IX
Impegni del Governo italiano

Il Governo italiano s'impegna, nell'ambito delle limitazioni del bilancio preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire 3.818.240.000, a fornire quanto segue:

a) Personale italiano :
- 1 direttore italiano del Progetto, con un'ampia esperienza in pianificazione sanitaria e direzione di progetti, per un periodo di 36 mesi/persona- membro dell'organico
- 1 assistente italiano al direttore del Progetto, con un'ampia esperienza in pianificazione sanitaria e direzione di progetti per un periodo di 36 mesi/persona - membro dell'organico;
- consulenti - professionisti italiani con qualifiche ed esperienza in varie specializzazioni cliniche ed in settori connessi con la sanità pubblica, per un periodo totale di 29 mesi/persona , comprese le missioni di valutazione.

Personale locale e consulenti
- personale d'ufficio e di supporto al progetto (segretario, autista, contabile ecc.)
- per servizi professionali come traduzioni, formazione professionale, elaborazione di informazioni e di materiale didattico, ricerca operativa, elaborazione ed analisi di dati statistici, riparazione di attrezzature e manutenzione per un periodo totale di 60 mesi/persona.

b) Attrezzature biomediche e di altro genere:
- La lista delle attrezzature (con le specifiche tecniche connesse) contenuta nel Piano Operativo, sarà oggetto di un esame completo all'inizio della realizzazione del Progetto. La lista finale che dovrà essere conforme a criteri di sostenibilità, di disponibilità locale di assistenza tecnica e di parti d'uso, e del tasso di rendimento (qualità-costo) più efficace, nonché di compatibilità con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo in questione, sarà formalmente approvata da entrambe le Parti;

- le attrezzature saranno spedite nel più vicino porto in Cina e all'arrivo la loro proprietà sara trasferita al Governo Cinese. Una parte delle attrezzature (mobilia d'ufficio e autoveicoli) potrà essere direttamente utilizzata dal personale italiano del Progetto che sarà responsabile del loro uso appropriato e della loro manutenzione per tutta la durata del Progetto;
- I costi relativi all'installazione, alle prove preliminari ed all' entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico della DGCS.

c) Risorse finanziarie per servizi locali
- Vi sarà un fondo per far fronte ai costi locali per la direzione del Progetto compreso il supporto logistico, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di formazione, le pubblicazioni ecc. come specificato nel Piano Operativo del Progetto. I Piani d'Azione elaborati durante la realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per l'uso delle risorse disponibili.
- Uno speciale fondo di gestione coprirà le spese locali inerenti al lavoro del personale italiano e sarà gestito direttamente dal direttore italiano del Progetto.

d) Supporto scientifico e tecnico in Italia
- I servizi professionali miranti a fornire un supporto tecnico all'organico del Progetto, saranno oggetto di contratti in Italia in vista di organizzare sia la formazione di professionisti cinesi in Italia sia la visita, ad istituzioni sanitarie italiane, di una delegazione cinese proveniente dalla Regione Autonoma Tibetana.

e) Borse di studio e visita alle istituzioni sanitarie italiane
- Nel quadro delle sopracitate attività di formazione professionale la DGCS fornirà borse di studio di tre mesi per 5 professionisti sanitari provenienti da ospedali della zona del Progetto e partecipanti alle attività del Progetto, i quali saranno inviati in istituzioni sanitarie specializzate ed in ospedali in Italia. Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua inglese o italiana e le qualificazioni professionali richieste per i corsi di formazione professionale.
- Una delegazione locale composta da quattro direttori sanitari di istituzioni sanitarie del Progetto effettuerà una visita di dodici giorni alle istituzioni sanitarie italiane.

Articolo X
Altre disposizioni

Il presente Memorandum diverrà effettivo alla data alla quale le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali ed esso rimarra in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

Il presente Memorandum potrà essere emendato in qualsiasi momento e la sua validità potrà essere prorogata con il consenso reciproco delle Parti mediante uno scambio di Lettere. Ciascuna delle Parti potrà porvi fine mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 7 Giugno 1996, in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

ALESSANDRO QUARONI
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia presso la Repubblica Popolare di Cina

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

YIN HONG
Direttore Generale
Amministrazione per i Finanziamenti Esteri
MOFTEC

ANNESSO 1

1.TITOLO DEL PROGRAMMA
" Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana"

2.DURATA
36 (trentasei) mesi

3. CONTROPARTI
MOFTEC (Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica)
Ufficio d'Igiene Regionale della Regione Autonoma Tibetana
Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso del Tibet

4. ZONE DEL PROGRAMMA

Il Comune di Lhasa (in particolare una zona pilota estesa ad almeno una Contea) e l'ospedale regionale (Primo Ospedale del Popolo), i quali saranno al centro della rete collegata con gli altri ospedali distrettuali ed avranno la responsabilità di coordinare le attività di formazione

I distretti di Lin Chi, Shen Nan, Shigatze, Na Qu, tramite il supporto dei settori d'urgenza degli ospedali Distrettuali.

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Obiettivi Generali :

- ridurre il tasso di mortalità e di patologia nella regione tibetana mediante un intervento volto a prevenire e mitigare le conseguenze degli incidenti e delle calamità naturali;
- migliorare la capacità di erogare assistenza sanitaria nei casi di emergenza, a livello sia delle strutture sanitarie periferiche sia degli ospedali di maggiore complessità

Obiettivi specifici:

- potenziare il settore d'urgenza del Primo Ospedale del Popolo di Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali mediante la formazione del personale addetto ai settori d'urgenza e la fornitura di attrezzature selezionate;
- migliorare la gestione dei casi mediante un riesame dei protocolli terapeutici e di smistamento dei pazienti;
- addestrare il personale sanitario preposto ai servizi di pronto soccorso a vari livelli, mediante corsi di formazione e di aggiornamento in Cina ed in Italia;
- promuovere la prevenzione delle emergenze e la partecipazione a livello della comunità;
- rafforzare la capacità locale in materia di gestione, di uso e di manutenzione delle attrezzature sanitarie, mediante corsi di formazione.

6. METODOLOGIA GENERALE DEL PROGRAMMA.

Il progetto verte sull'introduzione di nuove tecnologie nel quadro più vasto della riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza, con particolare riguardo alla prevenzione intesa a ridurre la mortalità dovuta a cause accidentali. Saranno selezionati i modelli di attrezzature più utili non solo sulla base dei fabbisogni locali, ma tenendo conto delle attrezzature già esistenti in altre strutture sanitarie, di quelle reperibili sul mercato locale e della compatibilità tecnica con le attrezzature cinesi.

Il contributo della cooperazione esterna consisterà in un interscambio effettivo di esperienze volto a definire, nel settore della medicina d'urgenza, una strategia che abbini un migliore livello di efficienza ad un accesso più ampio ai servizi .

6.1 Metodologia della Gestione

Nella prima fase dell' elaborazione comune del progetto, le due parti, cinese ed italiana, hanno definito in linea di massima gli aspetti e le attività del programma.

Gli aspetti operativi, tecnici ed organizzativi delle attività, saranno specificati nei primi mesi del programma quando sarà stata effettuata una valutazione generale della situazione locale e sara stato elaborato un piano di attività in armonia con la situazione locale.

Al termine di questo periodo che non dovrebbe durare più di tre mesi, sara elaborato un piano di attività dettagliato, comprendente una lista definitiva delle attrezzature da fornire, dei piani di formazione e del materiale didattico da elaborare.

L'elaborazione del piano di attività - e le successive valutazioni periodiche -, saranno effettuate con la partecipazione di un Comitato consultivo misto costituito da rappresentanti selezionati in vari istituzioni come l'Ufficio d'Igiene regionale, il Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso, la Scuola sanitaria di Lhasa, l'Ufficio d'Igiene della Contea.

In base all'esperienza acquisita nei primi mesi del programma, sara possibile selezionare , nell'ambito del Comune di Lhasa, una zona appropriata per saggiare tutte le associazioni a livello popolare.

A questo livello, sara ugualmente costituito un Comitato di gestione locale con funzioni consultive, il quale parteciperà alla pianificazione ed alla gestione delle attività. Il Comitato sara composto da rappresentanti delle istituzioni locali, delle comunità locali e delle associazioni popolari della zona.

4. — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 241.

7. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

7.1. Elaborazione di una mappa indicante l'incidenza dei casi d'urgenza patologici e chirurgici.

Grazie al supporto del centro epidemiologico di Lhasa e stato possibile determinare l'incidenza dei casi di emergenza patologica e chirurgica, le loro cause, il tasso di mortalità e d'invalidità che ne deriva, e la loro distribuzione geografica. Questa mappa saro inizialmente tracciata per una zona sperimentale del Comune di Lhasa e successivamente, dopo essere stata controllata, potrebbe essere applicata al resto della regione.

Grazie ad un confronto tra la mappa geografica dei casi di emergenza nella zona sperimentale, e la mappa dei servizi sanitari esistenti nella zona, sarà possibile stabilire il tipo di servizio di emergenza da praticare a ciascun livello ed il livello corrispondente per il ricovero.

Saranno altresì effettuati studi sui dati relativi alla mortalità ed all'uso dei servizi sanitari. Dopo che le cause delle emergenze saranno state definite , saranno esaminati i metodi di prevenzione piu adeguati per ridurne l'incidenza.

7.2 Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti.

Sulla base dei risultati delle mappe e degli studi sopra menzionati, saranno definite i protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti, in modo da migliorare i servizi della rete locale di pronto soccorso. Per ciascun tipo di struttura sanitaria (posto sanitario, ospedale di contea, ospedale distrettuale) saranno individuati i tipi di emergenze che possono essere trattati a quel livello. Sarà altresì indicato il tipo di trattamento da applicare prima e durante il trasporto nonché le avvertenze da osservare.

7. 3 Organizzazione di campagne di prevenzione degli incidenti

In base alle mappe che indicano le cause delle patologie d'urgenza e chirurgiche nella zona sperimentale, potrebbero essere sponsorizzate campagne ed attività su: il rispetto delle regole di circolazione stradale, la prevenzione degli incidenti domestici e gli abusi di bevande alcoliche.

A questo fine potrebbero essere realizzati materiali audiovisivi, programmi radiofonici e campagne scolastiche in cooperazione con il Ministero dell'Istruzione locale.

Tali azioni, inzialmente sperimentate a livello locale nella zona sperimentale del Comune di Lhasa, potrebbero essere ulteriormente ripetute dal governo locale in altre zone della regione.

7.4 Corsi di formazione

I corsi di formazione previsti sono: corsi per specialisti, corsi per il personale sanitario del dipartimento di emergenza degli ospedali distrettuali e corsi per i lavoratori sanitari delal comunità ed il personale sanitario in servizio negli ospedali della contea.

Nel primo corso, 15 medici provenienti dall'ospedale regionale e dagli ospedali distrettuali, selezionati per la loro abilità ed esperienza professionale, avranno il compito di impartire a dei specialisti una formazione nelle varie discipline implicate nel trattamento delle patologie e degli interventi chirurgici d'urgenza.

Il secondo corso consiste in un aggiornamento per tutto il rimanente personale dei settori di emergenza degli ospedali distrettuali.

Per quanto concerne la formazione dei medici dei villaggi e del personale degli ospedali della contea, il progetto é limitato all'ambito della zona sperimentale con la produzione di materiale didattico. L'Ufficio d'Igiene regionale sarà incaricato del prosieguo e dell'eventuale prolungamento dell'attività di formazione.

7.4.1 Formazione per i medici specialisti

La controparte locale chiede dei corsi di specializzazione nei settori della chirurgia neurochirurgica, dell'ortopedia, della chirurgia addominale e della chirurgia toracica.

I bisogni di formazione saranno valutati da un esperto italiano in chirurgia di emergenza durante una missione di 2 mesi, da effettuare all'inizio del programma.

Dopo che i bisogni saranno stati definiti, la formazione sara suddivisa in tre fasi:

a) Per cominciare, si esaminera attentamente la possibilità che la formazione possa essere svolta, almeno in parte, dalle istituzioni sanitarie cinesi (ospedali, università ecc.)

b) Successivamente, saranno reperiti e inviati dall'Italia gli esperti abilitati a tenere i corsi richiesti. Ciò al fine di addestrare cinque chirurghi d'urgenza (con particolare riferimento alla chirurgia addominale e toracica) e cinque ortopedici per ciascuno degli ospedali distrettuali, ed uno per il Primo Ospedale del Popolo. Per quanto riguarda la neurochirurgia, saranno impartiti ad almeno un chirurgo per ciascuno degli ospedali distrettuali e ad un chirurgo del Primo ospedale del Popolo, gli elementi di base della neuro-chirurgia d'urgenza. A tal fine dovrebbero essere inviati dall'Italia i seguenti esperti: un esperto in chirurgia d'urgenza per due mesi, un ortopedico per due mesi, ed un neurochirurgo per due mesi.

c) Alla fine dei questi corsi di formazione, alcuni apprendisti potranno effettuare un periodo di apprendistato a livello pratico in Italia. A tal fine potranno essere concesse 5 borse di studio di 3 mesi in Italia nell'ambito di istituzioni pubbliche specialmente qualificate. In tutti i casi, saranno offerte delle borse di studio ad un medico proveniente da ciascuno dei 5 ospedali partecipanti al programma (quattro ospedali distrettuali ed il Primo Ospedale Popolare di Lhasa). Questi corsi di formazione per chirurghi d'urgenza si svolgeranno nei servizi sanitari italiani (ospedali ed altre strutture sanitarie) altamente specializzati in chirurgia d'urgenza ed in medicina di pronto soccorso.

Di comune accordo con le strutture italiane di cui sopra, saranno definiti assieme alle strutture sanitarie locali tibetane ed ai medici che usufruiscono di borse di studio, altri programmi appropriati di formazione e di aggiornamento.

I corsi di formazione includeranno seminari, conferenze, corsi brevi, nonché attività di formazione sul posto di lavoro. A tal fine le istituzioni italiane ospitanti metteranno le loro strutture a disposizione dei medici tibetani, incoraggiando la loro partecipazione alle normali attività del servizio. Le istituzioni italiane forniranno ai medici tibetani un insegnante che li seguira nella loro formazione per tutta la durata del corso.

Le istituzioni italiane che sarebbero adatte per lo svolgimento di tali corsi di formazione sono le seguenti:

- Unità Sanitaria Locale n. 16 di Modena con i suoi 4 ospedali, tra cui il Policlinico, dove sono situati il settore d'urgenza e le altre strutture specializzate in medicina d'urgenza;

- l'Unità Sanitaria Locale n. 1 di Trieste, in particolare l'ospedale di Cattinara (per la neurochirurgia e la chirurgia addominale e toracica) e l'ospedale Maggiore (per la chirurgia d'urgenza e la traumatologia/ ortopedia).

Il corso di formazione potrebbe essere realizzato nelle sopra menzionate istituzioni o in altre istituzioni di pari livello.

Per incoraggiare l'inter-scambio di esperienze sulla pianificazione e l'organizzazione di servizi d'urgenza e di pronto soccorso sul territorio, e prevista la visita in Italia di una delegazione locale di 4 direttori sanitari di istituzioni sanitarie e/o istituti nella zona del Progetto, accompagnati da un interprete.

La durata della visita sarà di 12 giorni, durante i quali la delegazione visiterà alcune tra le più avanzate strutture sanitarie italiane per quanto riguarda la decentralizzazione e l'organizzazione della rete di servizi di emergenza nel territorio, e stabilirà dei contatti con i dirigenti nazionali e locali della Sanità Pubblica .

Gli elementi principali delle sopra menzionate attività di formazione sono stati dibattuti e concordati durante le riunioni, che si sono svolte nel giugno 93 a Lhasa, tra gli esperti italiani e le autorità sanitarie locali.

7.4.2 Corsi di aggiornamento per il personale dei settori d'urgenza degli ospedali distrettuali e del Primo Ospedale del Popolo.

I corsi saranno organizzati in cooperazione con il Primo Ospedale del Popolo di Lhasa, che, come stabilito, diverrà, sotto la supervisione dell'Ufficio d'Igiene regionale - il centro di riferimento per la formazione del personale sanitario distrettuale. I corsi saranno tenuti da esperti locali (nell'ambito del personale sanitario) sotto la supervisione, se del caso, di esperti italiani.

Un gruppo di esperti locali sara costituito nell'ambito del Primo Ospedale del Popolo, che sarà utilizzato dall'Ufficio d'Igiene regionale per la formazione permanente del personale a livello intermedio e la supervisione delle attività dei centri distrettuali di emergenza, ivi compresa un'istruzione continuativa ed attività di formazione sul posto di lavoro, anche dopo la fine del progetto.

I corsi dovrebbero essere frequentato dal personale medico e infermieristico per un totale di circa 60 persone, con un numero totale di 70 giorni di formazione, equivalente ad una formazione di circa 2.000 giorni/persona.

La presente attività servira a rafforzare i legami tra l'Ospedale Regionale e gli ospedali distrettuali, contribuendo in tal modo a divulgare le informazioni ed il know-how, che diversamente rimarrebbero di proprietà di un numero ristretto di specialisti.

7.4.3. Formazione in tecniche di pronto soccorso e trattamenti d'urgenza, destinata al personale di livello intermedio ed ai medici della comunità

Nella zona sperimentale del Comune di Lhasa saranno individuati i bisogni di formazione per ciascun profilo del personale sanitario, e, per il personale di livello intermedio, saranno organizzati dei corsi sperimentali di formazione sulle tecniche di pronto soccorso . Saranno elaborati dei testi e del materiale didattico, che, dopo essere stati adeguatamenti passati al vaglio e giudicati corretti, potrebbero essere distribuiti in tutta la regione.

L'organizzazione dei corsi mira ad aggiornare il personale e a dare una formazione professionale all'altro personale proveniente da diversi distretti. Quest'attività di formazione periodica dovrebbe divenire permanente e concernere anche l'Ufficio d'Igiene regionale.

Ai fini del conseguimento di questo scopo, saranno fornite delle attrezzature e del materiale (ved. punto seguente 7.5) al Primo Ospedale del Popolo ed alla Scuola Sanitaria di Lhasa, che attualmente impartiscono formazione professionale a vari livelli di personale sanitario. 7

Si prevede di tenere una serie di brevi corsi sui trattamenti di emergenza ed il trasporto dei pazienti.

I corsi avranno luogo a Lhasa, sia nel Primo Ospedale del Popolo sia nella Scuola di formazione per i medici dei villaggi dell'Ufficio d'Igiene regionale.

Si prevede che i corsi siano frequentati dal personale sanitario degli ospedali delle contee e dai medici dei villaggi della zona sperimentale selezionata, per un totale di circa 120 persone, e con un numero totale di 100 giorni di formazione equivalente all'incirca ad una formazione di 3.000 giorni.

7.5 Costituzione di un centro per la produzione di materiale didattico.

Sarà istituito un piccolo centro per la produzione di materiale didattico e informativo . Il centro - equipaggiato con un sistema per la riproduzione di testi di lingua tibetani - sara inizialmente gestito dal Progetto che lo utilizzerà per la produzione del materiale didattico per attività di formazione, e successivamente rimarra a disposizione dell'Ufficio d'Igiene locale. Il personale locale ricevera una formazione professionale in modo da gestire autonomamente la produzione del materiale didattico.

Oltre ai testi, il Centro potrebbe produrre del materiale audiovisivo da utilizzare sia nelle campagne di prevenzione (vedere punto 7.3 sopracitato) sia per le attività di formazione del personale sanitario.

7.6. Fornitura di attrezzature ai centri di pronto soccorso e di urgenza dei quattro ospedali distrettuali e dell'Ospedale del Popolo di Lhasa.

E' stata elaborata una lista di attrezzature sulla base di quanto richiesto dalla controparte cinese, nella quale sono indicate le caratteristiche tecniche di ciascuna attrezzatura (ved. Annesso A).

Le attrezzature da acquistare dovranno essere selezionate nella lista sopra menzionata di attrezzature richieste, sulla base degli studi effettuati dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto, secondo criteri di priorità e di durevolezza ed in conformità con le risorse finanziarie del Progetto.

In base ad un'adeguata ricerca di mercato, saranno selezionati modelli e marche di attrezzature, con una preferenza per quelle considerate compatibili con le attrezzature gia esistenti nelle strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale, dei servizi tecnici, di manutenzione e di riparazione nonché la disponibilità di parti d'uso e di ricambio.

La lista finale delle attrezzature da acquistare, completa di tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara presentata agli organi competenti della Direzione Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per approvazione conforme.

L'installazione e la prova di tutte le attrezzature sara effettuata dal fornitore, eventualmente sotto la supervisione dei tecnici italiani.

Se necessario, il fornitore potrà essere richiesto di presentare i corsi di formazione relativi all'uso ed alla manutenzione delle attrezzature fornite.

Dovranno esser fornite le parti di ricambio di base e le serie d'uso per il funzionamento iniziale delle attrezzature, con l'intesa che tutte le spese di funzionamento delle attrezzature fornite saranno a carico delle strutture sanitarie destinatarie delle stesse.

7.7. Formazione di personale tecnico per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature bio-mediche.

Saranno organizzati dei corsi di formazione per i tecnici responsabili della manutenzione e della riparazione delle attrezzature mediche.

I corsi, tenuti da tecnici italiani o da ingegneri clinici, imprtiranno formazione professionale a 10 persone, due per ciascuno dei quattro ospedali distrettuali più due dell'Ospedale Regionale, per un numero totale di 60 giorni di formazione, corrispondente a circa 600 giorni di formazione/persona.

Nel primo anno del Progetto, sara organizzato un corso propedeutico per i sopra menzionati apprendisti, tenuto da personale locale.

7.8. Prevenzione e trattamento degli avvelenamenti e delle intossicazioni

Data la particolare frequenza dell'incidenza di avvelenamenti e soprattutto dell'ingestione accidentale di pesticidi, tale argomento sara incluso nei corsi di formazione per il personale sanitario. Il tema dell'avvelenamento sarà anche compreso nel programma delle campagne di istruzione sanitaria e di prevenzione.

7.9 Preparazione ed interventi per le situazioni di emergenza naturali o indotte dall'uomo.

Nell'ambito delle attività di formazione per il personale sanitario, impartite dagli ospedali distrettuali, saranno esaminate le misure d'intervento adottate in passato dai servizi sanitari per far fronte alle calamità naturali, nonché le azioni intraprese dalla popolazione interessata e dalle autorità locali. A tal fine si potrebbe selezionare una comunità a rischio e delle mappe dei siti a rischio e piani di emergenza potrebbero essere sperimentati sulla base di un approccio preparatorio.

Nell'ambito delle attività di formazione, potrebbero essere organizzate delle riunioni con le autorità locali per esaminare le prime adeguate misure di prevenzione ed i piani d'intervento in caso di calamità.

In questo campo la formazione mira a consentire agli osepdali distrettuali di organizzare piani d'intervento sanitario (pronto soccorso) in casi di calamità. Il personale medico e sanitario dovrà essere addestrato a far fronte a queste emergenze.

8. PERSONALE ITALIANO ESPATRIATO

Il direttore del Progetto, con esperienza in gestione di progetti sanitari ed in sanità pubblica, per un totale di 36 mesi/persona.

Un assistente del direttore italiano del Progetto, avente esperienza in gestione di progetti sanitari ed in sanità pubblica, per un periodo totale di 24 mesi/persona.

Consulenti - professionisti italiani aventi qualificazioni ed esperienze in varie specializzazioni cliniche, nei settori connessi alla sanità pubblica e in tecniche di comunicazioni sociali, per un periodo totale di 29 mesi/persona, comprese le missioni di valutazione CISP.

SCADENZARIO PROVVISORIO

Uno scadenzario provvisorio delle attività principali del Progetto figura nella pagina seguente.

I primi tre mesi delle attività saranno consacrati all'organizzazione generale preliminare delle attività ed all'installazione delle strutture necessarie, logistiche ed amministrative.

In questo periodo, il direttore italiano del Progetto e l'assistente italiano del direttore del Progetto dovranno essere in situ ed avranno luogo le prime brevi missioni di un esperto in chirurgia d'urgenza e di un esperto in attrezzature bio-mediche.

Durante queste missioni, saranno definiti i programmi di formazione per il personale locale come pure le ricerche di mercato per la definizione della lista finale delle attrezzatrue sanitarie da fornire.

Nel frattempo, di comune accordo con le controparti locali, sarà definito il piano generale di attività che potrebbe eventualmente comportare alcuni cambiamenti nell'attuale scadenzario provvisorio.

ANNESSO A: Lista delle attrezzature e di altri materiali biomedici

A.1 Lista delle attrezzature bio-mediche

Quanto segue é la lista delle attrezzature bio-mediche richieste a titolo prioritario dalla controparte cinese.

Le attrezzature da acquistare dovranno essere selezionate nella lista sopra menzionata di attrezzature richieste, sulla base degli studi effettuati dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto, secondo criteri di priorità e di durevolezza ed in conformità con le risorse finanziarie del Progetto.

In base ad un'adeguata ricerca di mercato, saranno selezionati modelli e marche di attrezzature, con una preferenza per quelle considerate compatibili con le attrezzature già esistenti nelle strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale, dei servizi tecnici, di manutenzione e di riparazione nonché la disponibilità di parti d'uso e di ricambio.

La lista finale delle attrezzature da acquistare, completa di tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara presentata agli organi competenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, per approvazione conforme.

Attrezzature	Quantità
Macchina respiratoria polmonare	6
Ecografo per diagnosi generali	5
Monitor cardiaco	4
Aspiratore chirurgico	2
Aspiratore/Apparecchiatura per lavanda gastrica	1
Apparecchiatura per anestesia	1
Unità mobile a raggi X	4
Analizzatore gas del sangue	4
Ambulanza Standard (4WD)	5
Ambulanza per rianimazione (4WD) con Defibrillatore	4
Produzione di ossigeno per scopi medici	4
Tavolo operatorio	1
Spettrometro con stampante	4
Apparecchiatura fax	5

A.2 Altre attrezzature e materiali d'ufficio per la gestione del progetto.

- 3 personal computer con accessori
- 1 sistema di edizione da scrivania con stampante laser e scanner
- 1 fax-modem
- 2 macchine fotocopiatrici
- 2 telecamere con obiettivi
- 2 televisioni a colori
- 2 video registratori
- 2 video camera
- 2 proiettori per diapositive
- 2 autoveicoli 4WD
- mobilia d'ufficio

SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO

I Anno

Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATTIVITA'												
Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attività	X	X	X									
Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d'emergenza			X	X								
Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti					X							
Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico				X	X	X						
Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali					X							
Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi						X					X	
Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza								X	X			
Borse di studio in Italia per i chirurghi												
Visita in Italia di una delegazione locale												
Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche							X					
Fornitura di attrezzature bio-mediche												

SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO

II Anno

ATTIVITA'	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attività												
Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d' emergenza												
Definizione dei protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti												
Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico												
Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali	X					X				X		
Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi			X			X	X		X			X
Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza		X	X					X	X			
Borse di studio in Italia per i chirurghi												
Visita in Italia di una delegazione locale												
Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche	X	X										
Fornitura di attrezzature bio-mediche						X	X	X	X			

SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO
III Anno

ATTIVITA'	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attività												
Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d' emergenza												
Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti												
Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico												
Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali				X			X			X		
Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi			X			X	X		X			X
Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza												
Borse di studio in Italia per i chirurghi			X	X	X							
Visita in Italia di una delegazione locale							X					
Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche	X	X										
Fornitura di attrezzature bio-mediche	X	X										

BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO (Lire Italiane X 1.000)

Voce				
1.1.Selezione/formazione del personale italiano espatriato	4,000	4,000		8,000
TOTALE 1	**4,000**	**4,000**		**8,000**
2. Personale italiano espatriato				
2.1.Trattamento economico	281,520	293,338	135,861	710,719
2.2 Costi di gestione	13,200	13,200	6,800	33,200
TOTALE 2	**294,720**	**306,538**	**142,661**	**743,919**
3. Altre spese				
3.1. Consulenti in Italia	34,560	34,560	34,560	103,680
3.2. Altro personale in Italia	24,024	24,024	24,024	72,072
3.3. Corsi di formazione in Italia per 5 chirurghi			103,625	103,625
3.4. Visita in Italia di una delegazione locale			47,300	47,300
3.5 Informazione e documentazione in Italia	7,000	7,000	8,000	22,000
3.6. Personale locale	15,300	15,300	15,300	45,900
3.7. Personale locale(consulenti)	30,000	30,000	30,000	90,000
3.8. Attrezzature e materiali (sanitari, autoveicoli, computer, ecc.)	721,850	697,600	63,600	1,483,050
3.9.Trasporti, assicurazioni, studi di mercato	80,000	90,000	30,000	200,000
3.10.Formazione locale in chirurgia d'urgenza	5,500	11,000		16,500
3.11.Formazione locale per il personale dei settori di urgenza degli ospedali distrettuali e del Primo Ospedale del Popolo	7,700	17,700	17,700	43,100
3.12.Formazione locale per il personale a livello intermedio ed i medici della comunità	10,200	23,400	23,400	57,000
3.13.Formazione locale del personale tecnico per la manutenzione e le riparazioni delle attrezzature bio-mediche	3,400	12,300	4,800	20,500
3.14.Affitti	12,000	12,000	12,000	36,000
3.15. Cancelleria, articoli di consumo e consumi per il centro di produzione di materiale didattico e di informazione	15,000	15,000	15,000	45,000
3.16.Comunicazioni (posta, telefono, fax, modem, ecc.)	12,000	12,000	12,000	36,000
3.17.Spostamenti all'interno	12,000	12,000	12,000	36,000
3.18.Produzione di materiale didattico e d'informazione	10,000	15,000	15,000	40,000
3.19.Missioni di valutazione ONG	21,508	21,508	21,508	64,524

(segue)

DESCRIZIONE	1°Anno	2°Anno	3°Anno	TOTALE
Sub-totale 3	**1,022,042**	**1,050,392**	**489,817**	2,562,251
Costo Globale (Totale 1+ Totale 2+ Subtotale 3)	**1,320,762**	**1,360,930**	**632,478**	**3,314,170**
3.20 Studi preliminari (2% del costo globale)	66,283			66,283
3.21 Costi organizzativi in Italia (10% del sub totale 3)	102,204	105,039	48,982	256,225
3.22 Costi di organizzazione locali (3% del sub-totale 3)	30,661	31,512	14,695	76,868
3.23 Garanzie bancarie	40,000			40,000
3.24 Inflazione (4.2% del Subtotale 3)		44,118	20,575	64,693
Totale 3.20.....3.24	**239,148**	**180,669**	**84,252**	504,069
TOTALE 3	**1,261,190**	**1,231,061**	**574,069**	**3,066,320**
Totale generale (Totale 1+ Totale 2+ Subtotale 3)	**1,559,910**	**1,541,599**	**716,730**	**3,818,240**

592.

Pechino, 7 giugno 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il progetto di cooperazione sanitaria su «Rafforzamento dei servizi sanitari per la prevenzione e cura delle patologie d'urgenza presso l'Ospedale di Pechino», con Annesso.

(Entrata in vigore: 11 luglio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Concerning the Health cooperation project named :
"IMPROVEMENT OF THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE BEIJING HOSPITAL"

The government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS,

and

The Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation,

- Wishing to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical cooperation on human development particularly related to health and social welfare;
- Within the framework of the Protocol of Understanding between the Parties , signed in Rome on July 13, 1995;
- Considering the results of technical meetings held in June 1993 between DGCS (technical) experts and the Representatives of the Beijing Hospital;
- Considering the consensus reached on the preliminary Project Outline proposal examined by the Parties;

- Expressing their desire to implement the project named "Improvement of the Emergency Department of the Beijing Hospital"

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I
Basis of the relationship

The Parties, in accordance with laws and regulations in force in each Country, and in the respect of existing international Agreements, recognize that the "Scientific and Technological Cooperation Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Italian Republic", signed in Rome on October 6, 1978, and the subsequent bilateral Agreements, constitute the basis for relationships between the Parties in the present Memorandum.

All the obligations and entitlements of the Parties, as defined in the present Memorandum, have to be interpreted in the spirit and the letter of the Agreements above mentioned.

Article II
Area of intervention

The Beijing Metropolitan area referring patients for emergency care to the Beijing Hospital (Dongcheng District).

Article III
Project objectives

Global aim:

The project aims to reduce mortality and disability of the Dongcheng District population through the improvement of the health system capacity for the prevention and treatment of acute medical conditions.

Objectives:

- to improve the quality of care at the Emergency Department at the Beijing Hospital;
- to upgrade epidemiological surveillance on acute medical conditions and related risk factors in the project area;
- to increase the coordination of the Emergency Department of the Beijing Hospital with other hospital services and other structures in the Project area;
- to improve the health personnel performance through training stages in People's Republic of China and Italy;
- to strengthen hospital management.

Article IV
Project strategy

The Project strategy will aim at the overall improvement of the quality of care at the Emergency Department of the Beijing Hospital. In particular the Project will

attempt the following:

- promotion of health planning capacity at local level
- focus on most relevant health problems
- integration between prevention and care
- health promotion through community participation

Article V
Plan of operation

The Project Plan of Operation is the synthetic English version of the Project Proposal approved and financed by DGCS (Annex 1), to be considered as an integral part of the present Memorandum.

Within the framework of the global Plan of Operation, subsequent detailed plan of action covering a period of six months will be drawn up and implemented.

Activities not included in the Plan of Operation or expenditures exceeding the amounts established in the Project budget will be implemented only after written consent of the Parties.

Article VI
Project management

The Project will be realized under the responsibility and guidance of the Chinese Government .

The Chinese Government entrusts the implementation of Project activities to the Direction of the Beijing Hospital that will rely for Project implementation on the Beijing Municipal Health Bureau.

The DGCS entrusts the realization of activities described in the Plan of Operation to the NGO "FOCSIV - Comunità Promozione Sviluppo (CPS)" that will operate under the responsibility of Italian Government and in collaboration with the above mentioned Chinese institutions. The relationships between DGCS and the above mentioned NGO are regulated by the Italian laws.

A Programme Adviser nominated by the Chinese Government, based at the Ministry of Public Health in Beijing shall be in charge of technical support and local supervision on Project implementation.

A Technical Programme Adviser, nominated by the DGCS and based at the Italian Embassy in Beijing, shall be also in charge of technical support and local supervision on Project implementation and on the Italian NGO performance.

A Project Director will be nominated and sent to Beijing by NGO FOCSIV - CPS and will operate in close collaboration with the Project Director nominated by the Chinese Government.

Periodic reviews of Project activities will be carried out every six months and a Project final evaluation will be made during the last three months of the Project implementation. The composition of the evaluation team and its work plan will be jointly defined.

The official correspondence concerning Project implementation should be addressed by the Parties to the Direction of the Beijing Hospital and to the Italian Embassy in Beijing.

Article VII
Joint committees

In order to coordinate and supervise the Project activities a "Steering Committee" will be established and will be composed as follows, on both parts:

- a Chairman
- a Programme Adviser
- a Project Director

Upon invitation of the Chairman, other officials could participate, as observers, to the works of the Steering Committee. The Steering Committee will meet twice a year, and/or at the request of the Project Directors, with the purpose of:

a) defining guidelines for the planning of Project's activities and approve the periodic plans of action;
b) providing advice to the Project Directors and solutions for problems encountered in Project implementation;
c) reviewing and evaluating Project progress reports;
d) approving the selection of the local candidates for scholarships and visits in Italy;
e) supervising the selection of medical equipment and machinery, before shipment to China, in accordance with the proposals jointly formulated by the Project Directors;
f) defining the composition of the evaluation team, examining and approving the work plan for the Project final evaluation.

A "Management Committee" composed by the Project Directors, a Representative of the Beijing Municipal Health Bureau and the Italian Project staff will be responsible for overall Project implementation. Moreover the Management Committee will be responsible for:

a) the formulation of periodic Plans of Action covering a period of six months to be submitted for approval to the Steering Committee;
b) the selection of local candidates to be proposed for study travels in Italy;
c) the redaction, every six months, of Project progress reports to be transmitted to the Steering Committee;
d) the formulation of the evaluation work plan to be submitted to the approval of the Steering Committee;
e) the selection of medical equipment and machinery, to be submitted to the approval of the Steering Committee.

Article VIII
Commitments of the Chinese Government

The Chinese Government undertakes to provide the following:

a - Personnel

- Appointment of Officers to act permanently as Technical programme Adviser and Project Director;
- Appointment of technical, administrative and support staff adequate to Project implementation;
- Assurance of collaboration from the health staff in service in the health network of the Project area;

The Chinese staff will be paid for by the Chinese Party.

b - Premises and facilities
- Free of charge office space for Project management;
- Provision of a proper solution for the accommodation of the Italian Project staff and short term consultants;
- Building construction and civil works needed for equipment installation with particular reference to the Emergency Department of the Beijing Hospital;
- Contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

c - Other
- The Chinese Government will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS;
- The Chinese Government will bear the cost of utilization and maintenance of biomedical equipment donated by the Italian Government during and beyond Project implementation;
- The Chinese Government will exempt from taxes and customs duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation;
- Upon arrival in China the Chinese Government will provide customs and document clearance of goods and equipment, and will cover the cost and insurance for safe and quick transportation to their final destination according to the expected date of installation;
- Property of goods and equipment donated by DGCS, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese Health Authorities. The utilization of the above mentioned equipment will take place after the completion of installation, preliminary tests and start-up procedures. The Chinese Government will assure appropriate utilization and maintenance of goods donated by the Italian Government;
- The Chinese Government will also guarantee to the Italian technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese Government recognizes to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies;
- The Chinese Government will timely review and approve the curricula of Italian candidates for the posts of Project staff that will be submitted through the Italian Embassy in Beijing.

Article IX

Commitments of the Italian Government

The Italian Government commits itself, within the limitations of the budget assigned to the Project, amounting to Italian Liras 3.086.478.000, to provide the following:

a) Personnel
- One Italian Medical Doctor, with a post graduated Specialization in Public Health and extensive experience in health planning and/or Hospital and project management, for a period of 36/person/months - Staff and project Director-
- One Italian Administrative Officer, with extensive experience in project management, for a period of 23/person/months - Staff -
- Consultants - Italian professionals with qualifications and experience in biomedical engineering and clinical specialization, for a total period of 11/person/months.

Fixed term local personnel and consultants:
- 1 administrative officer for project and office support
- 1 secretary
- consultants for elaboration of teaching materials
- teachers for training courses
- 1 driver
- 1 interpreter.

b) Biomedical and other equipment
- The list of the equipment, and related technical specifications, contained in the Plan of Operations will be submitted to a thorough review at the beginning of the Project implementation. The final list that will satisfy the criteria of sustainability, local availability of technical assistance and spare parts, best quality/cost ratio and consistency with the financial resources allocated for this item, will be formally approved by both Parties;
- The equipment will be shipped to the nearest port in China and its property transferred to the Chinese Government upon arrival. Part of the equipment (office equipment and vehicles) will be directly utilized by the Italian Project staff who will be responsible for appropriate utilization and maintenance for the duration of the Project;
- The cost for installation, preliminary tests and start-up of the equipment will be met by DGCS.

c)Financial resources for local services
- This fund will meet the local cost for project management including logistics, communications, training courses, purchase and elaboration of training materials, publications, etc., as described in the Project Plan of Operations. A detailed proposal of utilization of the available resources will be provided in the Plans of Action to be elaborated during Project implementation;

d) Scientific and technical support in Italy
- Professional services will be contracted in Italy to provide technical support to the Project staff, to organize both the training of Chinese professionals in Italy and the visit to Italian health institutions of the Chinese Delegation coming from the Beijing area.

e) Scholarships
- The DGCS will provide fellowships (covering the cost of travel, accommodation and training) for 9 health professionals coming from the Beijing Hospital and other health units in the Project area who will be sent to Cardarelli Hospital in Naples, Italy. Those who will attend the training courses in Italy should have good knowledge of English or Italian languages and have adequate professional qualifications.

Article X

Other provisions

The present Memorandum shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed and shall remain valid for a period of 3 (three) years.

The present Memorandum may be amended at any time and its validity may be
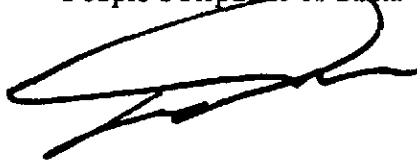
extended with mutual consent of the Parties through an Exchange of Letters. It may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Government, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on 7th of June, 1996, in two originals in the English language
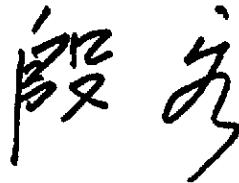
For the Government of the Italian Republic

ALESSANDRO QUARONI
Ambassador
Italian Embassy to the
People's Republic of China

For the Government of the People's Republic of China

YIN HONG
Director General
Foreign Financing Administration
MOFTEC

ANNEX 1

TITLE: "Improvement of the Emergency Department of the Beijing Hospital"

AREA: Beijing, Dongcheng District

IMPLEMENTING AGENCY: NGO FOCSIV- Comunita' Promozione Sviluppo (CPS)

PROJECT DURATION: 3 years

PROJECT COST: Liras 3,086,478,000

FINANCING AGENCY: Italian Ministry of Foreign Affairs
DGCS- Directorate General for Development Cooperation

General Objectives

The project is part of the plan of political cooperation between Italy and China. China being one of the priority countries for development projects.

We can summarize the general objectives of this project as follows:

a) Reduction of the mortality and morbility rate of the population of the Dongcheng District, to which the Hospital belongs (see specific objectives 1-2-4).
b) Reduction of the mortality and disability rate in the population referring to the Emergency Department of Beijing Hospital (see Specific objectives 1,2,3,4).
c) Improvement of the Hospital management (see Specific objectives 4-5).

Specific objectives and related activities

Within the General objectives, the following goals and connected activities have been identified:

Objective 1

Strengthening the Emergency Department of the Beijing Hospital through the improvement of its structures and the supply of some equipment needed for its proper functioning.

This objective will be achieved through the following activities:

- To verify and control the existing equipment assessing the work load.
- To evaluate the equipment adequacy to the type of investigation or therapeutic usage required by the recurrent pathology.
- To verify the need of purchasing the equipment as described in the list prepared during the first mission.
- To purchase and install the new equipment;
- To assess the proper use of the equipment and make a cost-benefit analysis starting from their installation.

During the project feasibility study, considerable differences were noted in the electrical alimentation system at the Beijing Hospital, comparing it to the Western standards.

It is then necessary to make a study of technical compatibility of each equipment to supply, taking into consideration the climatic, structural and power

conditions of the Hospital, with the aim of protecting them from common damage due to incompatibility.

Therefore, in the preliminary phase and during the first few months of equipment use, it will be necessary to make accurate studies of clinical engineering.

For this purpose specialized personnel will be operating to supervise the installation and good functioning of equipment.

Objective 2:

Epidemiological control of the main diseases and related risk factors in the Beijing Hospital area and of the patients referring to the Emergency Department.

This objective will be achieved through the following activities.

- First of all, an analysis of the actual system used for survey, recording and monitoring the information and data concerning diseases referred to MEC, will be made.
- Following, epidemiological methods will be applied to point out the main needs of the population.
- Next, risk maps related to the most common diseases and those which would better respond to the prevention activities will be drawn up.
- The collected data will then be fed into a data bank.
- These data, mostly concerning the common diseases referring to the Hospital and the functioning of the Hospital itself, will be published in a half yearly bulletin. This material will be used to facilitate the debate within the Hospital concerning its re-organization.
- The above mentioned bulletin will be sent to local and foreign structures operating in the region to publicize the Hospital activities and to direct proper prevention activities. The organizations principally concerned will be those present in the area of Dongcheng; the bulletin will also be sent to all other Health Authorities of the Municipality.
- An informal group will be formed within the Hospital in order to analyze collected data, point out diseases, consider prevention activities and relate with local organizations working in the health prevention.

Objective 3:

Coordination of the Emergency Department of the Beijing Hospital with other hospitals services and other structures in the area.

The activities foreseen to achieve this objective are as follows:

- In phase 1 there will be a gathering of information and data concerning all medical structures present in the Dongcheng District and those active in the referring area of the Beijing Hospital's MEC.
- Next, all medical outposts will be marked out on a map and "routes" chosen in case of emergency.
- Meetings will be held with the people in charge of periphetic structures in order to jointly formulate a set of procedures on how to cope with an emergency arising in the area.
- Next, the primary needs of these structures will be identified with the aim to adequate them to cope with emergency procedures.
- A list of concerned structures (schools, movements etc.) who can be involved in information and prevention activities, will be made.

- Finally a coordination of all these structures will be activated for the transmission of data and outcome of epidemiological surveying activities and functioning of the Beijing Hospital in order to commence prevention activities.

Objective 4: Personnel Training

For the achievement of this objective the following activities will be undertaken:

- A survey of personnel education needs, related to the improved functioning of the Hospital management and the introduction of the new technology.
- Based on those needs the following will be identified:
  - relevant subjects in the field of hospital management;
  - local settings for training courses.
- Together with representatives of the Beijing Hospital, personnel will be selected to take part in training courses. The selection criteria will consider their specialization, experience and role in the structure.
- Location where to conduct stages, seminars or meetings concerning the project will be chosen together with the counterpart and in collaboration with other Italian NGO's working in China.
- The registration for participation to training programmes by selected personnel will continue throughout the Project duration.
- The Hospital personnel, duly trained, will form the "training team". This team will transmit to the other hospital workers and peripheral structures involved in the project their acquainted knowledge about first aid emergency procedures as well as correct patients referral/ transportation to the Hospital.
- Seminars will also be organized to encourage the involvement of all hospital and related structures personnel connected with emergency, on issue of major interest, or on innovations in the organizational field.
- The formulation and reproduction of teaching material will be proposed on better developed subjects e.g. therapeutic protocols and diagnostic procedures in emergency cases, and improved use of equipment.
- According to the main subjects which will emerge during the training stages and the internal seminars and because of the use of the new equipment, it will be considered to organize and offer one scholarship to one technician at an Asian college.
- Moreover, training stages will be held at the Cardarelli Hospital at USL 40 in Italy according to an agreement with the local emergency department.
- The Cardarelli Hospital is the largest one in Southern Italy. It is the referral point for all emergencies of the region. Therefore it is a structure that, because of its catchment area and index of frequency of diseases, offers an optional comparison. Besides, the Cardarelli Hospital often hosts seminars and meetings on emergency and hospital administration topics.
- Each stage will last 30 days every year and the three participants, jointly selected, will be accompanied by an interpreter during the following activities:
- With the staff of Cardarelli Hospital, discuss about the organizational system in emergency cases.
- Compare the main diagnostic and emergency procedure models.
- Training on the best utilization of the more sophisticated equipment supplied by the Project.
- Participation in seminars and periodical meetings organized by the Cardarelli Hospital.

- Lastly, with the purpose of obtaining an education stemming from the exchange of experiences between the two Hospitals, two workshops will be organized at the Beijing Hospital. The workshop will last 30 days and will include the presence of three Italian moderators with long experience in the field of hospital emergency procedures or hospital management and good knowledge of the English language. During the workshops, with the help of an Italian collaborator - and - the representatives of the local counterpart, the following activities will be done:
  - report on specific themes pointed out by the hospital management;
  - take part in the analysis of the emergency operative system of Beijing Hospital looking for eventual solutions;
  - participate in seminars held at the Beijing Hospital and in the Chinese structures involved in the training programmes;
  - identify points of common consideration for the two Hospitals systems in the field of emergency and hospital management. These will be used for a debate both within the NGO and within the Beijing Hospital for further analysis and action.
- Concerning the most sophisticated equipment supplied, specific training courses will be undertaken. These courses are meant for a very sophisticated number of participants appointed to be in charge of the equipment. For the best use of this training period it is possible to foresee the attendance to some course at the Cardarelli Hospital for particular sections of this education.

Objective 5:

Strengthening the data collection system and introduction of electronic devices for the Hospital management.

- First there will be a collection of data regarding hospital management and a deeper knowledge of the Chinese health system, especially concerning the accounts department.
- On the basis of the data obtained, there will be an evaluation of the aspects susceptible of improvement, taking into account the sharing of costs and the impact of new equipment supplied by the Project.
- Next, centres of activities related to costs vs responsibility will be singled out, and unity of measure of the various centre's activities will be identified.
- With the aid of a computer, a system of accounts will be introduced aiming to speed up the analysis of some managerial aspects and eventually substitute the present control system with a more effective one if compatible with the Chinese culture.
- Data emerging from this procedure will be spread over and amendments will be proposed within the Steering Committee.
- Finally there will be an overall evaluation of these procedures by comparing standards which allow the control of the final balance-sheet.
- A liason with international organizations, i.e. UNICEF and World Bank, will be established, to point out, in the light of collected data, all the possible interventions to ensure access to the structure to all layers of the population and to strengthen the health basic system.

Intervention strategy

To obtain the above objectives it will be inevitable to go through a requalification of the Hospital structure hosting the Project; such requalification will

necessarily entail a structural adjustment through the introduction of new equipment and diagnostic methods, a re-organization of services within the Hospital, an upgrading of techniques of managerial analysis and training of the personnel involved both in the new techniques, emergency and managerial issues.

A proper inclusion of the Beijing Hospital in Dongcheng District will allow a better functioning of this structure. The link with all health centres is vital for a correct referral of the patients, with the knowledge of the procedures and paths to follow according to the disease and situation.

A correct distinction between emergency and urgency and the adequate referral of the patients brings advantages both for the functioning of the Hospital and for the solution of the health problems of the patients.

The contact and exchange of information with the peripheral health workers will lead to the definition of the Hospital role in the territory. It will, then, be important to maintain a constant flow of information on activities and problems solutions between the peripheral health centres and the Hospital.

These same "dislocated" health operators will assume an important role in singling out the needs of the population belonging to the catchment area of the Beijing Hospital. Through them it will be possible to plan a "route" of access to the Hospital available for the largest part of the population. For this reason all health workers of the catchment area will be involved.

Another important point of this project's strategy will be the involvement of all public structures, both health and otherwise, activating processes of health promotion. A sensibilization of the territorial institutions capable of formulating and transmitting health messages will be carried out using the epidemiological data and the half yearly bulletin which reports on activities and problems of the Hospital.

With the participation of all these public structures, it will be possible to define a better strategy for prevention activities and to have well trained personnel for their proper application.

Finally, the involvement of these structures will assure the best publicization of the health care activities and will lead the Hospital to its best performance.

General Methodology

During the Project, intervention methodology will focus on the constant dialogue with the local partners.

To run and manage the programme, and for the coordination of activities, two committees have been envisaged:

- a Steering Committee composed on both parts by a Chairman, a Programme Adviser and a Project Director;
- a Management Committee composed by the Project Directors, a representative of the Emergency Department of the Beijing Hospital and the Italian Project staff.

The Steering Committee will meet twice a year and/or at the request of the Project Directors, with the purpose of:

a) defining guidelines for the planning of the Project's activities and approving the periodic plans of action;
b) providing technical advice to the Project Directors in order to guarantee optimal Project implementation;
c) reviewing and evaluating Project progress reports;
d) approving the selection of the Chinese candidates for scholarships and visits to Italy,

e) supervising the selection of medical equipment and machinery, before shipment to China, in accordance with the proposals jointly formulated by the Project Directors;
f) defining the composition of the evaluation team, examining and approving the workplan for the Project final evaluation.

The Management Committee will be responsible for:

a) the formulation of periodic Plans of Action covering a period of six months to be submitted for the approval of the Steering Committee;
b) the selection of local candidates to be proposed for scholarships and visits in Italy;
c) the redaction, every half year, of Project progress reports to be transmitted to the Steering Committee;
d) the formulation of the evaluation workplan to be submitted to the approval of the Steering Committee;
e) the selection of medical equipment and machinery, to be submitted to the approval of the Steering Committee.

Benefits foreseen

The technical modernization of the MEC will assure the best quality of services and the best education of the physicians both in the technical and administrative sectors.

The hospital personnel will benefit from the training courses and from a better structure both at a technical and managerial level.

Furthermore, the project success will ensure a new management model, capable to contribute in the process of defining the new health structure in China.

Stages of different activities foreseen

The project will have a total duration of three years, divided in three stages:

- a first stage, lasting six months, necessary for the analysis and the identification of needs, which will allow to define the training contents for managerial sector;
- a second stage, lasting 27 months, foresees the elaboration and the realization of the six defined meetings, three in China and three in Italy, to promote an international relationship, the equipment installation and the technical knowledge for their use and maintenance;
- in the third stage, lasting three months, there will be a final evaluation of the intervention (s. the annex provisional time table).

Personnel

For the project's activities the presence of two Italian experts is foreseen: a Physician for all the project duration and an Administrative Assistant for 23 months.

Experts in short mission are foreseen for the installation and the start up of the Project's equipment and the training programmes of local personnel. Five short missions lasting 30 days will be carried out. Italian consultants are also foreseen.

Local personnel with various functions (executive personnel and consultants) is contemplated.

Italian staff

The project requires the presence of an Italian Responsible and an Administrative Assistant who will live in Beijing and will take care of the co-ordination and administrative side of the Project.

Both will work together with the local counterpart and will use the accommodation provided by the Chinese Authorities.

According to the Project needs, they will have technical capacities to ensure a competent intervention activity in the social/medical sector.

The Responsible will be a medical doctor with an extensive experience in public health planning and/or in hospital and project management, with good knowledge of the English language. He will undertake the following activities:

- coordinate the different stages of the Project;
- ensure good relationship with Italian diplomats;
- ensure that all activities described in the Project concerning the medical aspect are carried out;
- write six-monthly reports and activity's proposals;
- ensure the secretarial coverage for the meeting and education activities;
- compile the epidemiological bulletin.

The Administrative Assistant will undertake the following duties:

- ensure the co-ordination of the project with the Italian NGO;
- manage the bureaucratic and administrative activities of the Project;
- ensure good relations with local institutions.

Local Personnel

Local personnel is foreseen for the Project with different functions:

- an assistant who will work under the supervision of the responsible of the Project with the following duties:
- ensure the relationship between the Project and the Hospital;
- ensure the relationship between the Project and the local institutions;
- undertake the administrative and logistic functions.

The candidates will be chosen by the Project's responsible and the following qualification will be required: 5 years experience in the sector and good knowledge in English language.

- a secretary in charge of all ordinary or extraordinary secretarial work
- consultants for the elaboration of teaching material
- tutors for the education of the Hospital personnel
- a driver
- an interpreter.

Equipment

With the present Project a structure strengthening of the Beijing Hospital is foreseen through the purchase of equipment for the operating theatre, the Intensive Care Unit, the first aid room, diagnostic and laboratory equipment, and two ambulances. The list of the equipment proposed by the counterpart (according to the Record of meetings signed on June 93 and annexes) will be discussed and revised within the first six-month of activities of the project, verifying the sustainability, the compatibility and its functionality.

Equipment for ICU:
- N. 1 - component monitor
- N. 6 - ECG monitor unit
- N. 1 - volume ventilator
- N. 2 - non- invasive pacemaker/defibrilator
- N. 1 - reanimation system
- N. 4 - aspirator for removing fluids
- N. 3 - infusion pump
- N. 3 - syringe pump

Equipment for operating room:
- N. 1-C- Arm X-ray
- N. 1- ventilator
- N. 1- ECG monitoring unit
- N. 1- monitor/defibrilator system
- N. 1- scialytic lamp
- N. 1- operating bed
- N. 1- anaesthesia machine
- N. 1- high frequency electric scalpel

Equipment for rescue work
- N. 1- ventilator
- N. 3 - instrument chair
- N. 1 rescue table
- N. 2 - defibrilator

Equipment for diagnosis and laboratory:
- N. 1 - ecodoppler ultrasound system
- N. 1 - three - channel EGC machine
- N. 1. - haemogasanalyzer
- N. 1 - multianalyzer
- N. 1 - haematic analyzer
- N. 1 - urina analyzer
- N. 2 - microscope
- N. 1 - photographic system, camera and lenses
- N. 1 - spectrophotometric analyzer
- N. 1 - refrigerated centrifuge
- N. 1 - coagulatingmeter
- N. 1 - spectrophotometer

Ambulances:
- N. 2 - equipped ambulances

Equipment for Hospital management:
- computer and software for hospital management

Equipment for Project activities:
- personal computer with printer
- car for project staff
- communicating equipment.

Evaluation

The project will use a continuous evaluation system, in accordance with the methodology, four missions will take place with the presence of an Italian supervisor in the co-ordination with the local authorities and the representatives of the Local Technical Unit.

The evaluation system will be defined in accordance with the Chinese methodology. A Chinese expert will work in accordance with the priorities defined by the plan of cooperation between Italy and China and by local medical plans.

Two of these evaluation missions will take place at the same time of the education training in China, these missions will have to assess the progress of the training stages, the management , the maintenance and the use of the equipment given to the Hospital, and the evaluation of the progress of the activities.

The other missions will take place in complementary way, trying to ensure two evaluation missions every year.

PROVISIONAL TIME TABLE

	I Year												II Year												III Year											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data collection on the Chinese reality	X	X	X	X	X	X																														
Knowledge of present managerial system	X	X	X	X	X	X																														
Evaluation of real needs	X	X	X	X	X	X																														
Evaluation of equipment needs	X	X	X	X	X	X																														
Census of territorial structures			X	X	X	X																														
Census of local training courses and conferences			X	X	X	X																														
Evaluation with the counterpart of the data collection and needs			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Co-ordination with other territorial structures			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Participation of local personnel at local training courses									X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Purchase of equipment								X	X	X	X	X																					X			
Installation of a permanent evaluation system						X	X	X	X																											
Specification of new possible prevention activities						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Equipment installation and working										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Training in China and in Italy									X											X			X						X		X					
Prevention activities									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Standard evaluation of equipment working															X	X	X								X	X	X								X	
Training for equipment utilization												X	X	X	X								X	X	X	X										X
Evaluation of managerial activities															X	X	X									X	X	X								
Global evaluation of activities																																		X	X	X

ANNEX 2 - PROVISIONAL BUDGET (Italian liras x 1.000)

EXPENSES	I YEAR	II YEAR	III YEAR	TOTAL
Expatriate staff training	4.000	2.000	0	6.000
TOTAL 1	**4.000**	**2.000**	**0**	**6.000**
Expatriate staff				
Long mission	146.480	130.471	56.884	333.835
Short mission	32.632	21.754	0	54.387
		0	0	
Training in China	0	25.225	25.225	50.450
Italian experts management	9.600	9.200	4.800	23.600
TOTAL 2	**188.712**	**186.650**	**86.909**	**462.272**
Italian personnel				
Italian consultants	36.000	21.000	8.000	65.000
Other Italian personnel	6.000	6.000	6.000	18.000
Local personnel				
Administrative personnel	11.040	11.040	11.040	33.120
Consultants	3.500	5.500	5.500	14.500
Health and project				
Equipment	1.194.732	548.532	16.000	1.759.264
Shipment	58.000	27.000	0	85.000
Training				
Training courses in China	18.000	16.000	16.000	50.000
Training for equipment utilization	12.000	9.000	9.000	30.000
Stages in Italy	35.710	35.710	35.710	107.130
Production of didactic materials	6.000	6.000	3.000	15.000
Production of information materials	0	0	10.000	10.000
	0	0	0	
NGO's evaluation missions	16.016	8.008	16.016	40.041
Sub total 3	**1.396.998**	**693.790**	**136.266**	**2.227.055**
TOTAL COST				
(tot. 1+ tot. 2+ sub tot. 3)	**1.589.710**	**882.440**	**223.175**	**2.695.327**
Feasibility study				
1.7% of total cost	50.000	0	0	50.000
Organizational structure in Italy				
10% of sub total 3	139.750	69.379	13.626	222.755
Organizational structure in China				
3% of subtotal 3	41.910	20.814	4.088	66.812
Bank insurance warranty	20.000	10.000	0	30.000
Inflation				
2.6% of sub total 3	0	18.039	3.543	21.582
TOTAL 3	**1.648.658**	**812.022**	**157.523**	**2.618.204**
TOTAL	**1.841.373**	**1.000.673**	**244.432**	**3.086.478**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato:

"MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DI MEDICINA D'URGENZA DELL'OSPEDALE DI PECHINO".

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito designato "il Governo Italiano" rappresentato dalla "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" del Ministero degli Affari Esteri, di seguito designata DGCS,

e

Il Governo della Repubblica Popolare di Cina di seguito designato "il Governo Cinese" rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica,

- Desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il nuovo impegno di cooperazione tecnica per lo sviluppo umano in particolare per quanto riguarda la sanità e l'assistenza sociale;
- Nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra le Parti firmato a Roma il 13 luglio 1995;
- Considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel giugno 1993 tra gli esperti (tecnici) della DGCS ed i Rappresentanti dell'Ospedale di Pechino;
- Considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti;
- Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato "Miglioramento del settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino".

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo I
Base della relazione

In conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti riconoscono che l'" Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi bilaterali, costituiscono la base delle relazioni tra le Parti nel presente Memorandum.

Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati.

Articolo II
Zona d'intervento

Nell'ambito della zona metropolitana di Pechino, i pazienti sottoposti a cure d'urgenza nell'Ospedale di Pechino (Distretto Dongcheng).

Articolo III
Obiettivi dei progetti

Obiettivo globale:
Il progetto mira a rafforzare la capacità del sistema sanitario di ridurre la mortalità e l'invalidità tra la popolazione del Distretto di Dongcheng mediante il miglioramento della capacità del sistema sanitario per la prevenzione ed il trattamento di patologie d'urgenza..

Obiettivi:

- migliorare la qualità delle cure nel settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino;
- aggiornare la sorveglianza epidemiologica degli stati patologici gravi e dei fattori di rischio connessi nella zona del progetto;
- incrementare il coordinamento tra il settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino e gli altri servizi ospedalieri ed altre strutture nella zona del Progetto;
- migliorare le prestazioni del personale sanitario mediante corsi di formazione nella Repubblica Popolare di Cina e in Italia;
- rafforzare la gestione dell'ospedale.

Articolo IV
Strategia del Progetto

La strategia del Progetto mira a conseguire un miglioramento generale della qualità delle cure nel settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino. In particolare, il Progetto si propone quanto segue:

- promozione di una capacità di pianificazione sanataria a livello locale
- evidenziare i problemi sanitari più importanti
- integrazione tra prevenzione e cure
- promozione sanitaria mediante la partecipazione della comunità.

Articolo V
Piano Operativo

Il Piano Operativo del Progetto e la versione inglese sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata dalla DGCS. (Annesso 1), da considerare come parte integrante del presente Memorandum

Nel quadro del Piano Operativo globale sara successivamente elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo semestrale.

Le . attività non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti gli importi stabiliti nel bilancio preventivo del Progetto saranno effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti.

Articolo VI
Gestione del Progetto

Il Progetto sara realizzato sotto la responsabilità e la guida del Governo Cinese.

Il Governo Cinese affida la realizzazione delle attività del Progetto alla Direzione dell'Ospedale di Pechino che si affiderà per la realizzazione del Progetto all'Ufficio d'Igiene comunale di Pechino.

La DGCS affida la realizzazione delle attività illustrate nel Piano operativo alla ONG FOCSIV - Comunità Promozione Sviluppo (CPS) che operera sotto la responsabilità del Governo Italiano ed in collaborazione con le sopra citate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e la sopra menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane.

Un Consigliere per il Programma, nominato dal Governo Cinese e basato presso il Ministero della Sanità a Pechino, sara incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto.

Un Consigliere Tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS e basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sarà ugualmente incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana.

Un Direttore del Progetto sarà nominato ed inviato a Pechino dalla ONG FOCSIV-CPS ed opererà in stretta collaborazione con il Direttore del Progetto nominato dal Governo Cinese.

Saranno effettuate ogni sei mesi revisioni periodiche delle attività del Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto.

La formazione della squadra di valutazione ed il suo piano operativo dovranno essere definiti di comune accordo.

La corrispondenza ufficiale relativa alla realizzazione del Progetto dovrà essere indirizzata dalle Parti alla Direzione dell'Ospedale di Pechino ed all'Ambasciata Italiana a Pechino.

Articolo VII
Comitati misti

Per coordinare e sovrintendere le attività del Progetto, sarà istituito un " Comitato Direttivo" composto come segue, per entrambe le Parti:

- un Presidente
- un Consigliere per il Programma
- un Direttore del Progetto

Su invito del Presidente, altri funzionari potrebbero partecipare in quanto osservatori, ai lavori del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunirà due volte l'anno e/o su richiesta dei Direttori del Progetto, allo scopo di:

a) definire le direttive per la pianificazione delle attività del Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza ai Direttori del Progetto e soluzioni per i problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto,
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite in Italia;
e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima della loro spedizione in Cina, in conformità con le proposte formulate di comune accordo dai Direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto.

Un "Comitato di Gestione " composto dai Direttori del Progetto, da un Rappresentante dell'Ufficio d'Igiene comunale di Pechino e dagli addetti italiani al Progetto sarà responsabile della realizzazione globale del Progetto.Inoltre, il Comitato di gestione sarà incaricato:

a) della formulazione di Piani d'Azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
b) della selezione dei candidati locali da proporre per viaggi di studio in Italia;

c) della stesura , ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato Direttivo;
d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione.

Articolo VIII
Impegni del Governo Cinese

Il Governo Cinese si impegna a fornire quanto segue:

a - Personale
- Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente come Consigliere Tecnico del programma e Direttore del Progetto;
- sarà designato il personale tecnico, amministrativo e di supporto secondo le esigenze della realizzazione del Progetto;
- é garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio nella rete di unità sanitarie della zona del Progetto;

Il personale cinese sarà pagato dalla Parte Cinese.

b- Locali e strutture
- uno spazio-ufficio gratuito sara riservato alla Direzione del Progetto;
- saranno reperite soluzioni soddisfacenti per la sistemazione del personale del Progetto Italiano e degli esperti a breve termine;
- saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili necessarie per l'installazione dei macchinari con riferimento in particolare al settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino;
- sara fornito un contributo alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci, i materiali d'informazione e didattici.

c-Varie
- Il Governo Cinese si farà carico dei costi relativi alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attività del Progetto, facilitando l'accesso agli stessi ed inoltre di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS;
- il Governo Cinese si farà carico del costo dell'utilizzazione e della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo Italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto;
- il Governo Cinese esonerera da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione del Progetto;

- al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascerà il nulla osta doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprirà i costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro alla loro destinazione finale in conformità alla data prevista di installazione;
- la proprietà delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo il loro arrivo a destinazione, sarà trasferita alle Autorità sanitarie locali cinesi. L'utilizzazione di dette attrezzature avverrà dopo che l'installazione sarà terminata, e successivamente alle prove preliminari ed alle procedure di avviamento. Il Governo Cinese si accerterà che l'utilizzazione e la manutenzione delle merci donate dal Governo italiano siano adeguate;
- il Governo cinese garantirà inoltre al personale tecnico italiano preposto al Progetto il trattamento più favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati da Istituzioni internazionali;
- il Governo cinese esaminerà ed approverà in tempo utile i curricula dei candidati italiani agli incarichi nell'organico del Progetto che verranno presentati attraverso l'Ambasciata Italiana a Pechino.

Articolo IX
Impegni del Governo italiano

Il Governo Italiano s'impegna, nell'ambito delle limitazioni del bilancio preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire 3.086.478.000, a fornire quanto segue:

a) Personale italiano :
- Un medico italiano con una specializzazione post-laurea in sanità pubblica ed una vasta esperienza in materia di pianificazione sanitaria e/o gestione di progetti e ospedaliera, per un periodo di 36 mesi/persona - il quale sarà Direttore del Progetto e del Personale;
- un funzionario amministrativo italiano con un'ampia esperienza in gestione di progetti per un periodo di 24 mesi/persona - il quale sarà membro dell'organico;
- consulenti - professionisti italiani con qualificazioni ed esperienza in ricerca biomedica e con una specializzazione clinica, per un periodo totale di 11 mesi/persona , comprese le missioni di valutazione.

Personale locale e consulenti a tempo determinato:
- 1 funzionario amministrativo per le attività d'ufficio relative al progetto
- 1 segretario (a)
- insegnanti per corsi di formazione
- 1 autista
- 1 interprete

b) Attrezzature biomediche e di altro genere:
- La lista delle attrezzature e le specifiche tecniche connesse, contenuta nel Piano Operativo, sarà oggetto di un esame completo all'inizio della realizzazione del Progetto. La lista finale che dovrà essere conforme a criteri di durevolezza, di disponibilità locale, di assistenza tecnica, di pezzi di ricambio, e al tasso di rendimento (qualità-costo) più efficace, nonché di compatibilità con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo in questione, sarà formalmente approvata da entrambe le Parti;
- le attrezzature saranno spedite nel più vicino porto in Cina e all'arrivo la loro proprietà sarà trasferita al Governo Cinese. Una parte delle attrezzature (mobilia d'ufficio e autoveicoli) potrà essere direttamente utilizzata dal personale italiano del Progetto che sarà responsabile del loro uso appropriato e della loro manutenzione per tutta la durata del Progetto;

I costi relativi all'installazione, alle prove preliminari ed all'entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico della DGCS.

c) Risorse finanziarie per servizi locali
- Vi sarà un fondo per far fronte ai costi locali per la Direzione del Progetto compreso il supporto logistico, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di formazione, le pubblicazioni ecc. come specificato nel Piano Operativo del Progetto. I Piani d'Azione elaborati durante la realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per l'uso delle risorse disponibili.

d) Supporto scientifico e tecnico in Italia
- Servizi professionali in Italia saranno impiegati per fornire supporto tecnico al personale addetto al Progetto e per organizzare sia la formazione di professionisti cinesi in Italia sia la visita ad istituzioni sanitarie italiane della Delegazione cinese proveniente dalla zona di Pechino.

e) Borse di studio
- La DGCS fornirà borse di studio per laureati (ivi comprese le spese di viaggio, di sistemazione e di formazione) per 9 professionisti sanitari provenienti dall'Ospedale di Pechino e da altre unità sanitarie della zona del Progetto, i quali saranno inviati all'Ospedale Cardarelli di Napoli (Italia). Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua inglese o italiana e qualificazioni professionali adeguate.

Articolo X
Altre disposizioni

Il presente Memorandum diverrà effettivo alla data alla quale le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali ed esso rimarrà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

Il presente Memorandum potrà essere emendato in qualsiasi momento e la sua validità potrà essere prorogata con il consenso reciproco delle Parti mediante uno Scambio di Lettere. Ciascuna delle Parti potrà porvi fine mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 7 Giugno 1996, in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

ALESSANDRO QUARONI
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia presso la Repubblica Popolare di Cina

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

YIN HONG
Direttore Generale
Amministrazione per i Finanziamenti Esteri
MOFTEC

ANNESSO 1

Titolo: " Miglioramento del settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino"

Zona: Pechino, distretto di Dong cheng

Agenzia operativa: ONG FOCSIV - Comunità promozione sviluppo (CPS)

Durata del progetto: 3 anni

Costo del Progetto: Lire 3.086.478.000

Agenzia finanziatrice:
MINISTERO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
DGCS. - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Obiettivi generali

Il progetto fa parte del piano di cooperazione politica fra l'Italia e la Cina, la Cina essendo uno dei paesi prioritari per i progetti di sviluppo.

Possiamo riassumere come segue gli obiettivi generali del presente progetto :

a) riduzione del tasso di mortalità e di patologia tra la popolazione del distretto di Dongchen, al quale l'ospedale appartiene (vedere obiettivi specifici 1-2-4);
b) riduzione del tasso di mortalità e di invalidità tra la popolazione che fa capo al settore di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pechino (vedere obiettivi specifici 1-2-3-4);
c) miglioramento della gestione dell'ospedale (vedere obiettivi specifici 4-5).

Obiettivi specifici ed attività connesse

Nell'ambito degli obiettivi generali, sono stati definiti i seguenti scopi ed attività connesse:

Obiettivo 1

Rafforzare il settore di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pechino mediante il miglioramento delle sue strutture e la fornitura di alcune attrezzature necessarie per il suo buon funzionamento.

Il presente obiettivo sara conseguito mediante le seguenti attività:

- Verifica e controllo delle attrezzature esistenti
- Valutazione dell'adeguatezza delle attrezzature al tipo di analisi o all'uso terapeutico richiesto dalle patologie ricorrenti
- Accertare la necessità di acquistare le attrezzature indicate nella lista elaborata nel corso della prima missione
- Acquisto ed installazione di nuove attrezzature
- Valutare se le attrezzature sono correttamente utilizzate ed effettuare un'analisi di rendimento dal momento della loro installazione.

Durante lo studio di fattibilità del progetto sono emerse considerevoli divergenze rispetto agli standard occidentali nel sistema di alimentazione elettrica dell'ospedale di Pechino

Occorrerà quindi procedere ad uno studio della compatibilità tecnica di ciascuna attrezzatura con l'energia elettrica erogata, tenendo conto anche delle condizioni climatiche e strutturali dell'ospedale e del sistema di approvvigionamento di energia elettrica, al fine di proteggere le attrezzature da eventuali danni dovuti ad incompatibilità.

Pertanto, nella fase preliminare e durante i primi mesi di utilizzazione delle attrezzature sara necessario effettuare un accurato studio della progettazione dell'ospedale.

A tal fine, del personale specializzato controllerà l'installazione ed il buon funzionamento delle attrezzature.

Obiettivo 2

Controllo epidemiologico delle principali malattie e fattori a rischio connessi, nella zona dell'ospedale di Pechino e fra i pazienti trattati nel settore di medicina d'urgenza.

Il presente obiettivo sara conseguito mediante le seguenti attività:

- Innanzitutto, si dovrà procedere ad un'analisi del sistema attualmente utilizzato per le rilevazioni, la registrazione ed il monitoraggio delle informazioni e dei dati relativi alle malattie trattate nel MEC.
- In secondo luogo, saranno applicati metodi epidemiologici per evidenziare i principali bisogni della popolazione.
- Infine, saranno elaborate mappe a rischio relative alle malattie piu comuni ed a quelle che meglio reagiscono alle attività di prevenzione.
- I dati raccolti saranno quindi introdotti in una banca dati.
- Tali dati, concernenti per la maggior parte le malattie comunemente trattate nell'ospedale ed il funzionamento dello stesso ospedale, saranno pubblicati in un bollettino semestrale. Questo materiale potrà essere utilizzato per facilitare il dibattito nell'ambito dell'ospedale relativamente alla riorganizzazione dello stesso.
- Il bollettino in oggetto sara inviato alle strutture locali e straniere che operano nella regione al fine di pubblicizzare le attività dell'ospedale e guidare le attività preventive appropriate. Le organizzazioni principalmente interessate sono quelle presenti nella zona di Dongcheng; il bollettino sarà anche inviato a tutte le autorità sanitarie del Comune.
- Un gruppo informale sara costituito nell'ambito dell'ospedale per analizzare i dati raccolti, evidenziare le malattie, esaminare le attività di prevenzione e collegarsi con le organizzazioni locali che operano nel settore della prevenzione sanitaria.

Obiettivo 3:

Coordinamento del settore di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pechino con gli altri servizi dell'ospedale ed altre strutture nella zona.

Le attività previste per conseguire il presente obiettivo sono le seguenti:

- nella fase 1 e prevista una raccolta di informazioni e di dati concernenti tutte le strutture sanitarie esistenti nel distretto di Dongchen e quelle in funzione nella zona di riferimento del MEC dell'Ospedale di Pechino ;
- tutti gli avamposti sanitari saranno segnalati su una mappa e saranno selezionati dei percorsi per i casi di emergenza.
- Si terranno delle riunioni con le persone preposte alle strutture periferiche al fine di formulare di comune accordo una serie di metodologie per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza nella zona.
- Successivamente, saranno individuati i bisogni primari di queste strutture affinché possano far fronte in maniera appropriata a procedure di emergenza.
- Sarà elaborata una lista delle strutture (scuole, gruppi, ecc,) che potrebbero partecipare alle attività d'informazione e di prevenzione.
- Infine, sara attivato il coordinamento di tutte queste strutture in vista della trasmissione dei dati e delle risultanze delle rilevazioni epidemiologiche nonché del funzionamento dell'ospedale di Pechino, in modo da poter iniziare le attività di prevenzione.

Obiettivo 4: Formazione del personale

Il presente obiettivo sara conseguito mediante le seguenti attività:

- Un'analisi dei fabbisogni del personale in materia d'istruzione, in funzione di una migliore gestione dell'ospedale e dell'introduzione delle nuove tecnologie.
- In base a tali fabbisogni saranno individuati:
  argomenti pertinenti in materia di gestione ospedaliera;
  ambienti locali per i corsi di formazione.
- Assieme ai rappresentanti dell'ospedale di Pechino, sara selezionato il personale che dovrà frequentare i corsi di formazione. I criteri di selezione terranno conto della loro specializzazione, esperienza e ruolo nella struttura.
- I locali dove avranno luogo i corsi, i seminari o le riunioni concernenti il progetto saranno selezionati di comune accordo con la controparte ed in collaborazione con le altre ONG italiane che lavorano in Cina.
- La registrazione per la partecipazione del personale selezionato ai corsi di formazione rimarrà aperta per tutta la durata del Progetto.
- Il personale dell'ospedale, debitamente addestrato, costituirà la "squadra di formazione". Questa squadra comunicherà agli altri lavoranti ospedalieri ed alle strutture periferiche implicate nel progetto nozioni aggiornate circa le procedure di pronto soccorso in situazioni di emergenza, ed un adeguato trattamento/trasporto dei pazienti in ospedale.

- Saranno inoltre organizzati dei seminari su questioni di rilevante interesse o innovazioni nel campo organizzativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di tutto il personale ospedaliero e dei gruppi affini che prestano servizio nelle situazioni di emergenza.
- Si propone la redazione e la riproduzione di materiale didattico sugli argomenti che sono stati sviluppati piu compiutamente, come le cartelle terapeutiche e le metodologie di diagnosi in casi di emergenza, nonché l'uso appropriato delle attrezzature.
- Sulla base dei principali argomenti che emergeranno durante i corsi di formazione ed i seminari interni, ed in vista dell'uso delle nuove attrezzature, sarà organizzata e offerta una borsa di studio ad un tecnico in un collegio asiatico.
- Inoltre, avranno luogo all'Ospedale Cardarelli nella USL 40 in Italia dei corsi di formazione, secondo un accordo con il locale settore di medicina d'urgenza .
- L'ospedale Cardarelli e l'ospedale più importante nel Meridione, e punto di riferimento per tutti i casi d'urgenza della zona. Si tratta di una struttura che, a causa del suo bacino di utenza e dell'indice di frequenza delle malattie, può offrire vari modelli opzionali per dei confronti. Inoltre l'ospedale Cardarelli ospita spesso seminari e riunioni su questioni di emergenza e di amministrazione ospedaliera.
- Ogni corso avra una durata di 30 giorni ogni anno ed i tre partecipanti selezionati di comune accordo saranno accompagnati da un interprete durante le seguenti attività:
- Dibattito con il personale dell'ospedale Cardarelli, sul sistema organizzativo nei casi di emergenza.
- Raffronto tra i principali tipi di diagnosi e procedure di emergenza.
- Formazione professionale per l'uso ottimale delle attrezzature piu sofisticate fornite dal Progetto.
- Partecipazione ai seminari ed alle riunioni periodiche organizzate dall'ospedale Cardarelli.
- Infine, allo scopo di estrapolare elementi d'istruzione dallo scambio di esperienze tra i due ospedali, saranno organizzati due laboratori all'ospedale di Pechino. Il laboratorio avrà una durata di 30 giorni ed includerà la partecipazione di tre moderatori italiani aventi un'esperienza di lunga data nel campo delle procedure cliniche d'urgenza o della gestione ospedaliera, ed una buona conoscenza della lingua inglese.
- Nel corso dei laboratori, con l'aiuto di un collaboratore italiano e la partecipazione dei rappresentanti della controparte locale, saranno effettuate le seguenti attività:
- presentazione di rapporti su temi specifici segnalati dalla direzione dell'ospedale ;
- partecipazione all'analisi del sistema operativo di emergenza dell'ospedale di Pechino, in vista di reperire eventuali soluzioni;
- partecipazione a seminari che si svolgono nell'ospedale di Pechino ed in strutture cinesi implicate nei programmi di formazione;
- individuazione di punti di comune interesse per i sistemi dei due ospedali nel campo dell'emergenza e della gestione dell'ospedale, che saranno oggetto di un dibattito nell'ambito sia dell'ONG, sia dell'ospedale di Pechino per ulteriori analisi e provvedimenti.

- In considerazione delle attrezzature altamente sofisticate che saranno fornite, saranno intrapresi dei corsi specifici di formazione, riservati ad un numero eletto di partecipanti preposti alle attrezzature. In vista di ottimizzare il periodo di formazione, é prevista la possibilità per alcune classi del corso d'istruzione, di frequentare dei corsi all'ospedale Cardarelli.

Obiettivo 5

Rafforzamento del sistema di raccolta dati ed introduzione di mezzi elettronici per la gestione dell'ospedale.

- E' prevista innanzitutto una raccolta di dati relativa alla gestione dell'ospedale ed un aggiornamento approfondito sul sistema sanitario cinese, in particolare per quanto riguarda il settore della contabilità.
- In base ai dati ottenuti, vi sarà una valutazione degli aspetti suscettibili di miglioramento, in considerazione della ripartizione dei costi e dell'impatto delle nuove attrezzature fornite dal Progetto.
- Successivamente, saranno selezionati dei centri di attività sulla base del criterio "costi versus responsabilità" e sarà precisata l'unità di misura delle attività dei vari centri.
- Con l'aiuto di un computer sarà introdotto un sistema di contabilità volto ad accelerare l'analisi di alcuni aspetti manageriali e in definitiva sostituire l'attuale sistema di gestione con un sistema più efficace a condizione che sia compatibile con la cultura cinese.
- I dati emergenti da questa procedura saranno pubblicizzati e le eventuali modifiche saranno proposte nell'ambito del Comitato direttivo.
- Infine si procederà ad una valutazione globale di tali procedure mediante una comparazione dei criteri che presiedono al controllo del bilancio di esercizio finale .
- Sarà istituito un collegamento con le organizzazioni internazionali, i.e. l'UNICEF e la Banca Mondiale, per segnalare, alla luce dei dati raccolti, tutti gli interventi possibili per garantire a tutti gli strati della popolazione l'accesso alla struttura ospedaliera e rafforzare il sistema sanitario di base.

Strategia d'intervento

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra e indispensabile procedere ad una riqualificazione della struttura dell'ospedale che accoglie il Progetto; questa riqualificazione comporterà necessariamente un aggiustamento strutturale mediante l'introduzione di nuove attrezzature e metodi diagnostici, la riorganizzazione di servizi nell'ambito dell'ospedale, l'aggiornamento delle tecniche di analisi manageriale e la formazione del personale chiamato a trattare nuove tecnologie, questioni di emergenza e problemi manageriali.

L'inserimento adeguato dell'ospedale di Pechino nel distretto di Dongcheng consentirà un migliore funzionamento della sua struttura. Il collegamento con tutti i centri sanitari e essenziale per un buon trattamento dei pazienti, assieme alla conoscenza delle procedure ed delle vie da seguire a seconda della malattia e della situazione.

Un'adeguata distinzione tra " situazioni di emergenza" e " casi d'urgenza" nonché il buon trattamento dei pazienti risulteranno vantaggiosi sia per il funzionamento dell'ospedale sia per la soluzione dei problemi sanitari dei pazienti.

I contatti e lo scambio di informazioni con i lavoratori sanitari periferici daranno luogo alla definizione del ruolo dell'ospedale sul territorio. Sarà quindi importante mantenere un flusso costante d'informazioni per quanto riguarda le attività e le soluzioni dei problemi tra i centri periferici sanitari e l'ospedale.

In quanto agli operatori sanitari "decentralizzati", essi potranno avere un ruolo importante nell'individuazione dei bisogni della popolazione appartenente al bacino d'utenza dell'Ospedale di Pechino, sulla base dei quali pianificare un "percorso" di accesso all'ospedale utilizzabile dalla maggior parte della popolazione. In ragione di ciò tutti gli operatori sanitari del bacino d'utenza saranno coinvolti.

Un altro punto della strategia di questo progetto consiste nella partecipazione di tutte le strutture pubbliche, sanitarie o di altro tipo, che possono attivare i processi di promozione sanitaria. Sarà svolta una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni territoriali che sono in grado di formulare e di trasmettere messaggi sanitari, inviando loro i dati epidemiologici ed il bollettino semestrale che riporta le attività ed i problemi dell'ospedale.

Grazie alla partecipazione di queste strutture pubbliche, sarà possibile definire una migliore strategia per le attività di prevenzione ed ottenere del personale adeguatamente addestrato ed in grado di applicare correttamente dette metodologie.

Infine,la partecipazione di queste strutture garantirà una migliore pubblicizzazione delle attività sanitarie, e consentirà all'ospedale di fornire prestazioni ottimali.

Metodologia generale

Durante il Progetto, la metodologia d'intervento sarà focalizzata su un dialogo costante con i partners locali.

Per gestire ed attuare la programmazione, e coordinare le attività, sono stati previsti due comitati:

- un Comitato direttivo composto , per entrambe le Parti, da un presidente, un consigliere per il Programma ed un direttore del Progetto;
- un Comitato di gestione composto dai direttori del Progetto, da un rappresentante del settore di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pechino e dal personale italiano del Progetto;

Il Comitato direttivo si riunirà due volte l'anno e/o su richiesta dei direttori del Progetto, allo scopo di:

a) definire le direttive per la pianificazione delle attività del Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza tecnica ai direttori del Progetto in vista di garantire la realizzazione ottimale del Progetto;
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;

d) approvare la selezione di candidati cinesi per borse di studio e visite in Italia;
e) sovrintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari, prima della loro spedizione in Cina, in conformità con le proposte formulate di comune accordo dai direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto.

Il Comitato di gestione sarà incaricato:
a) della formulazione di Piani d'Azione periodici per un periodo semestrale, da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
b) della selezione di candidati locali da proporre per borse di studio e visite in Italia;
c) della stesura , ogni sei mesi, di rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato direttivo;
d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione, da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione.

Benefici previsti

L'ammodernamento tecnico del MEC garantirà la qualità ottimale dei servizi e l' istruzione dei medici nel settore sia tecnico sia amministrativo.

Il personale dell'ospedale beneficierà di corsi di formazione e di una migliore struttura a livello sia tecnico sia manageriale.

Inoltre,il buon esito del progetto garantirà un nuovo modello di gestione capace di contribuire al processo di definizione della nuova struttura sanitaria in Cina.

Fasi delle varie azioni da realizzare e loro articolazione

IL progetto avra una durata totale di tre anni, ripartita in tre fasi:
- una prima fase - che durerà sei mesi - volta ad analizzare ed individuare i bisogni, che consentirà di definire il contenuto della formazione per il settore manageriale;
- una seconda fase - che durerà 27 mesi- e che prevede l'elaborazione e la realizzazione di sei riunioni prestabilite, tre in Cina e tre in Italia, per promuovere lo scambio internazionale, l'installazione di attrezzature e le conoscenze tecnologiche per l'uso e la manutenzione delle stesse.
- nella terza fase, che durerà tre mesi, vi sara una valutazione definitiva dell'intervento (Ved. scadenzario provvisorio allegato)

Personale

Per le attività del progetto si prevede la presenza di due esperti italiani: un medico per tutta la durata del progetto ed un assistente amministrativo per 23 mesi.

Per l'installazione e l'avviamento delle attrezzature del Progetto, nonché per i programmi di formazione del personale locale sono previsti degli esperti in missione breve. Saranno effettuate cinque missioni brevi, di durata di 30 giorni ciascuna. Sono inoltre previsti dei consulenti italiani.

Si prevede altresì del personale locale con svariate funzioni (personale esecutivo e consulenti).

Personale italiano

Il progetto prevede la presenza di un responsabile italiano e di un assistente amministrativo che vivranno a Pechino e che si occuperanno del coordinamento e degli aspetti amministrativi del Progetto.

Entrambi lavoreranno assieme alla controparte locale ed potranno utilizzare la sistemazione prevista dalle Autorità cinesi.

Essi avranno le capacità tecniche richieste, in base alle esigenze del Progetto, per garantire un'attività d'intervento competente nel settore sociale/medico.

Il responsabile dovrà essere un medico con un'ampia esperienza in pianificazione della sanità pubblica e/o in gestione ospedaliera e di progetto, con una buona conoscenza della lingua inglese. Egli dovrà intraprendere le seguenti attività:
- coordinare le varie fasi del Progetto
- assicurare buone relazioni con i diplomatici italiani
- garantire che siano effettuate tutte le attività illustrate nel Progetto;
- redigere rapporti semestrali e proposte di attività;
- provvedere ai servizi di segretariato per le riunioni e le attività d'istruzione;
- compilare il bollettino epidemiologico.

L'assistente amministrativo avra le seguenti mansioni:
- provvedere al coordinamento del progetto con la ONG italiana;
- gestire le attività burocratiche ed amministrative del Progetto;
- mantenere buone relazioni con le istituzioni locali

Personale Locale

Nell'ambito del Progetto e previsto del personale locale con svariate funzioni:

- un assistente che lavorerà sotto la supervisione del responsabile del Progetto con le seguenti mansioni:
- mantenere i collegamenti tra il Progetto e l'ospedale;
- mantenere i collegamenti tra il Progetto e le istituzioni locali;
- effettuare mansioni amministrative e logistiche.

I candidati saranno selezionati dal responsabile del Progetto; essi dovranno essere in possesso delle seguenti qualificazioni: 5 anni di esperienza nel settore ed una buona conoscenza della lingua inglese;
- un segretario(a) incaricato(a) di tutto il lavoro di segretariato di ordinaria amministrazione o straordinario;
- consulenti per l'elaborazione del materiale didattico
- insegnanti-formatori per l'istruzione del personale d'ospedale
- un autista
- un interprete

ATTREZZATURE

Con il presente Progetto si prevede il potenziamento della struttura dell'ospedale di Pechino mediante l'acquisto di attrezzature per la sala operatoria, l'Unità Sanitaria Intensiva, e la sala di pronto soccorso, di attrezzature diagnostiche e di laboratorio e due ambulanze. La lista delle attrezzature proposte dalla controparte (in conformità al verbale delle riunioni firmato nel giugno 93 ed annessi) sarà discussa e revisionata entro i primi sei mesi delle attività del progetto, controllandone la durevolezza, la compatibilità e la funzionalita'.

Attrezzature per l'Unità Sanitaria Intensiva:
- N. 1 - Componente monitor
- N. 6 - unità di Monitor ECG
- N. 1 - apparecchio respiratorio polmonare
- N. 2 - pacemaker/defibrillatore non invasivo
- N. 1 - sistema di rianimazione
- N. 4 - aspiratori per la rimozione dei fluidi
- N. 3 - pompe per trasfusione
- N. 4 - pompe a siringa

Attrezzature per la sala operatoria
- N. 1 -apparecchio radiologico (C Arm)
- N. 1 - apparecchio respiratorio polmonare
- N. 1 - unità di monitoraggio ECG
- N. 1 -sistema di monitor /defibrillatore
--N. 1 - lampada scialitica
- N. 1 - lettino operatorio
- N. 1 - macchina per anestesia
- N.1 1- bisturi elettrico ad alta frequenza

Attrezzature di pronto soccorso
- N. 1 - apparecchio respiratorio polmonare
- N. 3 - sedie strumentali
- N. 1 - tavolo di soccorso
- N. 2 - defibrillatori

Attrezzature diagnostiche e di laboratorio:
- N.1 - sistema ecografico doppler
- N.1 - apparecchiatura EGC a tre canali
- N.1- analizzatore gas del sangue
- N.1 - multianalizzatore
- N.1 - analizzatore ematico
- N.1 - analizzatore urina
- N.2 - microscopio
- N.1 - apparecchiature fotografiche, telecamera e obiettivi
- N.1 - analizzatore spettrofotometrico
- N.1 - centrifuga refrigerata
- N.1 - apparecchio di misura della coagulazione
- N.1 - spettrofotometro

Ambulanze :

- N.2 ambulanze attrezzate

Attrezzature per la gestione ospedaliera
- computer e software per la gestione ospedaliera

Attrezzature per le attività del progetto :
- "personal computer" con stampante
- automobile per il personale del Progetto
- mezzi di comunicazione

Valutazione

Il progetto prevede un sistema di valutazione costante; in conformità con quanto stabilito, quattro missioni si svolgeranno con la presenza di un sovrintendente italiano in coordinamento con le autorità locali ed il rappresentante dell'Unità Tecnica Locale.

Il sistema di valutazione sara definito in conformità con la metodologia cinese. Un esperto cinese lavorerà in conformità con le priorità definite dal piano di cooperazione tra l'Italia e la Cina e dai piani sanitari locali.

Due di queste missioni di valutazione saranno effettuate nello stesso tempo della formazione professionale in Cina, e saranno intese a valutare l'avanzamento dei corsi di formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso delle attrezzature donate all'Ospedale, nonché l'avanzamento delle attività.

Le altre missioni saranno effettuate a titolo complementare; in ogni caso si cercherà di effettuare due missioni di valutazione ogni anno.

SCADENZARIO PROVVISORIO

I Anno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Raccolta di dati sulla realtà cinese	X	X	X	X	X	X						
Conoscenza dell'attuale sistema manageriale	X	X	X	X	X	X						
Valutazione dei bisogni effettivi	X	X	X	X	X	X						
Valutazione del bisogno di attrezzature	X	X	X	X	X	X						
Censimento delle strutture territoriali			X	X	X	X						
Censimento dei corsi di formazione e conferenze locali			X	X	X	X						
Valutazione con la controparte della raccolta di dati e dei bisogni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coordinamento con le altre strutture territoriali			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partecipazione del personale locale ai corsi di formazione locali									X	X	X	X
Acquisto di attrezzature								X	X	X	X	X
Installazione di un sistema di valutazione permanente						X	X	X	X			
Specificazione di nuove possibili attività di prevenzione					X	X	X	X	X	X	X	X
Installazione delle attrezzature e funzionamento										X	X	X
Formazione professionale in Cina ed in Italia									X			
Attività di prevenzione									X	X	X	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valutazione standard del funzionamento delle attrezzature												
Formazione per l'uso delle attrezzature												X
Valutazione delle attività manageriali												
Valutazione globale delle attività												

SCADENZARIO PROVVISORIO

II Anno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Partecipazione del personale locale ai corsi di formazione locali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Specificazione di nuove possibili attività di prevenzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Installazione delle attrezzature e funzionamento X X X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formazione professionale in Cina ed in Italia									X			X	
Attività di prevenzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Valutazione standard del funzionamento delle attrezzature			X	X	X								
Formazione per l'uso delle attrezzature	X	X	X								X	X	
Valutazione delle attività manageriali		X	X	X									
Valutazione globale delle attività													

III Anno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Partecipazione del personale locale ai corsi di formazione locali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Acquisto di attrezzature										X		
Installazione delle attrezzature e funzionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formazione professionale in Cina ed in Italia						X	X					
Attività di prevenzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Valutazione standard del funzionamento delle attrezzature			X	X	X						X	
Formazione per l'uso delle attrezzature	X	X										X
Valutazione delle attività manageriali		X	X	X								
Valutazione globale delle attività										X	X	X

ANNESSO 2- BILANCIO PREVENTIVO (Lire Italiane X 1.000)

SPESE	**1° Anno**	**2° Anno**	**3°Anno**	**TOTALE**
Formazione del personale espatriato	4,000	2,000	0	6,000
TOTALE 1	**4,000**	**2,000**	**0**	**6,000**
Personale espatriato				
Missioni lunghe	146.480	130.471	56.884	333.835
Missioni brevi	32.632	21.754	0	54.387
		0	0	
Formazione in Cina	0	25.225	25.225	50.450
Gestione di esperti italiani	9.600	9.200	4.800	23.600
TOTALE 2	**188.712**	**186.650**	**86.909**	**462.272**
Personale italiano				
Consulenti italiani	36.000	21.000	8.000	65.000
Altro personale Italiano	6.000	6.000	6.000	18.000
Personale locale				
Personale amministrativo	11.040	11.040	11.040	33.120
Consulenti	3.500	5.500	5.500	14.500
Sanità e progetto				
Attrezzature	1.194.732	548.532	16.000	1.759.264
Spedizione	58.000	27.000	0	85.000
Formazione				
Corsi di formazione in Cina	18.000	16.000	16.000	50.000
Formazione per l'uso delle attrezzature	12.000	9.000	9.000	30.000
Stages in Italia	35.710	35.710	35.710	107.130
Produzione di materiali didattici	6.000	6.000	3.000	15.000
Produzione di materiali informativi	0	0	10.000	10.000
	0	0	0	
Missioni di valutazione ONG	16.016	8.008	16.016	40.041
Sub-totale 3	**1.396.998**	**693.790**	**136.266**	**2.227.055**
Costo Totale (tot. 1 + tot.2 + Sub tot 3)	**1.589.710**	**882.440**	**223.175**	**2.695.327**

(segue)

ANNESSO 2 - BILANCIO PREVENTIVO (Lire Italiane X 1.000)

SPESE	**1° Anno**	**2° Anno**	**3°Anno**	**TOTALE**
Studio di fattibilità				
1.7% del costo totale	50.000	0	0	50.000
Struttura organizzativa in Italia				
10% del sub totale 3	139.750	69.379	13.626	222.755
Struttura organizzativa in Cina				
3% del sub totale 3	41.910	20.814	4.088	66.812
Garanzia assicurativa bancaria	20.000	10.000	0	30.000
Inflazione				
2.6% del sub totale 3	0	18.039	3.543	21.582
TOTALE 3	**1.648.658**	**812.022**	**157.523**	**2.618.204**
TOTALE	**1.841.373**	**1.000.673**	**244.432**	**3.086.478**

593.

Pechino, 7 giugno 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese concernente il progetto di cooperazione sanitaria su «Potenziamento delle strutture sanitarie per il trattamento e la prevenzione delle patologie d'urgenza nella Regione di Daxinganling», con Annesso.

(Entrata in vigore: 11 luglio 1997)

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Concerning the Health cooperation project named:
"STRENGTHENING OF HEALTH SYSTEM IN DAXINGANLING REGION FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF ACUTE MEDICAL CONDITIONS"

The government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS,

and

The Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation,

- Wishing to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical cooperation on human development particularly related to health and social welfare;
- Within the framework of the Protocol of Understanding between the Parties, signed in Rome on July 13, 1995;
- Considering the results of technical meetings held in June 1993 between DGCS (technical) experts and the Representatives of the Preparatory Office for Establishing the Daxinganling (D.A.L.) First Aid Centre;
- Considering the consensus reached on the preliminary Project Outline proposal examined by the Parties;

Expressing their desire to implement the project named "Strengthening of Health System in D.A.L. Region for the prevention and management of acute medical conditions", henceforth referred to as "the Project";

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I
Basis of the relationship

The Parties, in accordance with laws and regulations in force in each Country, and in the respect of existing international Agreements, recognize that the "Scientific and Technological Cooperation Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Italian Republic", signed in Rome on October 6, 1978 , and the subsequent bilateral Agreements, constitute the basis for relationships between the Parties in the present Memorandum.

All the obligations and entitlements of the Parties, as defined in the present Memorandum, have to be interpreted in the spirit and the letter of the Agreements above mentioned.

Article II
Area of intervention

The Da Xing An Ling Region, the Districts of Jagedaqi, Xinlin, Huzong and the Counties of Tahe, Mohe, Huma. The Project activities, which aim to improve the network among the different health institutions, will be implemented in D.A.L. Medical Emergency Centre in Jagedaqi and in five medical first-aid stations (Xinlin, Huzong, Tahe, Mohe, Huma).

Article III
Projects objectives

Global aim:

The project aims to reinforce the capacity of the health system to reduce mortality and disability in the population of the D.A.L. Region through the prevention and management of acute medical conditions.

Objectives:

- To strengthen the organization and coordination of the regional health care network for the prevention and management of traumas, intoxications and acute medical and surgical conditions
- To identify the risk factors and high risk areas for the above conditions and promote specific preventive measures
- To carry out identified preventive measures in the selected pilot areas
- To upgrade the capacity of the health and technical staff in the prevention and management of acute conditions

Article IV
Project strategy

The Project strategy will aim at the overall improvement of the health delivery system in the Project area. In particular the Project will attempt the following:

Participation: the Project activities will be based on the widest possible involvement of the regional and local authorities and community members in the identification of risks and problems and in the proposal of appropriate solutions.

Integration: the Project will simultaneously take into consideration environmental, social and behavioral risk factors for health.

Coordination: reinforcing the links within the different levels of the health system and among the health system and other relevant sectors as defined by the WHO concept of local health system.

Appropriateness and sustainability: equipment provided through the Project will be jointly identified in line with national standards and based on the assessment of local priorities and on the local capacity

Cultural exchange: occasions for the reciprocal study of Italian and Chinese experiences related to the Project activities.

Article V

Plan of operation

The Project Plan of Operation is the synthetic English version of the Project Proposal approved and financed by D.G.C.S. (Annex 1), to be considered as an integral part of the present Memorandum.

Within the framework of the global Plan of Operation, subsequent detailed plan of action covering a period of six months will be drawn up and implemented.

Activities not included in the Plan of Operation or expenditures exceeding the amounts established in the Project budget will be implemented only after written consent of the Parties.

Article VI

Project management

The Project will be realized under the responsibility and guidance of the Chinese Government .

The Chinese Government entrusts the implementation of Project activities to the Public Health Bureau of Da Xin An Ling Region and the Preparatory Office for Establishing D.A.L. Medical First-Aid Centre.

The DGCS entrusts the realization of activities described in the Plan of Operation to the NGO FOCSIV - Gruppo Laici Terzo Mondo (L.T.M.) that will operate under the responsibility of Italian Government and in collaboration with the above mentioned Chinese institutions. The relationships between DGCS and the above mentioned NGO are regulated by the Italian laws.

A Programme Adviser nominated by the Chinese Government, based at the Ministry of Public Health in Beijing shall be in charge of technical support and local supervision on Project implementation.

A Technical Programme Adviser, nominated by the DGCS and based at the Italian Embassy in Beijing, shall be also in charge of technical support and local supervision on Project implementation and on the Italian NGO performance.

A Project Director will be nominated and sent to D.A.L. Region by FOCSIV - LTM and will operate in close collaboration with the Project Director nominated by the Chinese Government.

Periodic reviews of Project activities will be carried out every six months and a Project final evaluation will be made during the last three months of the Project

implementation. The composition of the evaluation team and its work plan will be jointly defined.

The official correspondence concerning Project implementation should be addressed by the Parties to the Public Health Bureau of Da Xing An Ling Region and to the Italian Embassy in Beijing.

Article VII
Joint committees

In order to coordinate and supervise the Project activities a "Steering Committee" will be established and will be composed as follows, on both parts:

- a Chairman
- a Programme Adviser
- a Project Director

Upon invitation of the Chairman, other officials could participate, as observers, to the works of the Steering Committee.

The Steering Committee will meet twice a year, and/or at the request of the Project Directors, with the purpose of:

a) defining guidelines for the planning of Project's activities and approve the periodic plans of action;
b) providing advice to the Project Directors and solutions for problems encountered in Project implementation;
c) reviewing and evaluating Project progress reports;
d) approving the selection of the local candidates for scholarships and visits in Italy;
e) supervising the selection of medical equipment and machinery, before shipment to D.A.L. Region, in accordance with the proposals jointly formulated by the Project Directors;
f) defining the composition of the evaluation team, examining and approving the work plan for the Project final evaluation.

A "Management Committee" composed by the Project Directors, a Representative of the D.A.L. Medical Emergency Centre in Jagedaqi and the Italian Project staff will be responsible for overall Project implementation. Moreover the Management Committee will be responsible for:

a) the formulation of periodic Plans of Action covering a period of six months to be submitted for approval to the Steering Committee;
b) the selection of local candidates to be proposed for scholarships and visits in Italy;
c) the redaction, every six months, of Project progress reports to be transmitted to the Steering Committee;
d) the formulation of the evaluation work plan to be submitted to the approval of the Steering Committee.
e) the selection of medical equipment and machinery, to be submitted to the approval of the Steering Committee;

Article VIII
Commitments of the Chinese Government

The Chinese Government undertakes to provide the following:

a - Personnel

- Appointment of Officers to act permanently as Technical programme Adviser and Project Director;

- Appointment of technical, administrative and support staff adequate to Project implementation;
- Assurance of collaboration from the health staff in service in the health network of the Project area;

  The Chinese staff will be paid for by the Chinese Party.

b - Premises and facilities
- Free of charge office space for Project management, equipped with independent telephonic connections;
- Provision of a proper solution for the accommodation of the Italian Project staff and short term consultants;
- Building construction and civil works needed for equipment installation with particular reference to the D.A.L. Medical Emergency Centre in Jagedaqi;
- Contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

c - Other
- The Chinese Government will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS;
- The Chinese Government will bear the cost of utilization and maintenance of biomedical equipment donated by the Italian Government during and beyond Project implementation;
- The Chinese Government will exempt from taxes and custom duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation;
- Upon arrival in China the Chinese Government will provide customs and document clearance of goods and equipment, and will cover the costs and insurance for safe and quick transportation to their final destination according to the expected date of installation;
- Property of goods and equipment donated by DGCS, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese Health Authorities. The utilization of the above mentioned equipment will take place after the completion of installation, preliminary tests and start-up procedures. The Chinese Government will assure appropriate utilization and maintenance of goods donated by the Italian Government;
- The Chinese Government will also guarantee to the Italian technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese Government recognizes to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies;
- The Chinese Government will timely review and approve the curricula of Italian candidates for the posts of Project staff that will be submitted through the Italian Embassy in Beijing.

Article IX

Commitments of the Italian Government

The Italian Government commits itself, within the limitations of the budget assigned to the Project, amounting to Italian Liras 3.888.347.000, to provide the

following:

a) Personnel

Italian personnel:

- One Italian Medical Doctor, with a postgraduate specialization in Public Health and extensive experience in health planning and/or Hospital and project management, for a period of 36/person/months - Staff and Project Director;
- One Italian Administrative Officer, with extensive experience in project management, for a period of 24/person/months - Staff;
- Consultants - Italian professionals with qualifications and experience in different clinical specializations and in public health related fields, for a total period of 25/person/months including the evaluation missions.

Fixed term local personnel and consultants:

- for project and office support (secretary, driver, bookkeeper, etc.) for a total period of 125/person/months;
- for professional services such as translations, training, elaboration of information and didactic materials, operational research, statistical data elaboration and analysis, equipment repair and maintenance for a total period of 126/person/months.

b) Biomedical and other equipment

- The list of the equipment, and related technical specifications, contained in the Plan of Operations will be submitted to a thorough review at the beginning of the Project implementation. The final list that will satisfy the criteria of sustainability, local availability of technical assistance and spare parts, best quality/cost ratio and consistency with the financial resources allocated for this item, will be formally approved by both Parties;
- The equipment will be shipped to the nearest port in China and its property transferred to the Chinese Government upon arrival. Part of the equipment (office equipment and vehicles) will be directly utilized by the Italian Project staff who will be responsible for appropriate utilization and maintenance for the duration of the Project;
- The cost for installation, preliminary tests and start-up of the equipment will be met by DGCS.

c) Financial resources for local services

- A fund will meet the local cost for project management including logistics, communications, training courses, purchase and elaboration of training materials, publications, etc., as described in the Project Plan of Operations. A detailed proposal of utilization of the available resources will be provided in the Plans of Action to be elaborated during Project implementation;

d) Scientific and technical support in Italy

- Professional services will be contracted in Italy in order to provide technical support to the Project staff, to organize both the training of Chinese professionals in Italy and the visit to Italian health institutions of the Chinese Delegation coming from D.A.L. Region.

e) Scholarships and visit to Italian health institutions

- In the framework of the above mentioned training activities, the DGCS will provide fellowships (covering the cost of travel, accommodation and training) for 6 health professionals coming from hospitals of the Project area and involved in project activities who will be sent to specialized health institutions and hospitals in

Italy. Those who will attend the training courses in Italy should have good knowledge of English or Italian languages and have professional qualifications adequate to the training courses.
A ten-day visit to Italian health institutions of a local delegation composed by five health managers from health institutions of the Project area will be carried out.

Article X
Other provisions

The present Memorandum shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed and shall remain valid for a period of 3 (three) years.

The present Memorandum may be amended at any time and its validity may be extended with mutual consent of the Parties through an Exchange of Letters. It may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on 7th of June, 1996, in two originals in the English language

For the Government of the Italian Republic	**For the Government of the People's Republic of China**
ALESSANDRO QUARONI Ambassador Italian Embassy to the People's Republic of China	YIN HONG Director General Foreign Financing Administration MOFTEC

ANNEX 1

Title: "STRENGTHENING OF HEALTH SYSTEM IN DAXINGANLING REGION FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF ACUTE MEDICAL CONDITIONS"

Areas: JAGEDAQI, TAHE, MOHE, HUMA, XINLIN AND HUZON AREAS

Implementing agency: NGO FOCSIV - GRUPPO LAICI TERZO MONDO (LTM)

Project duration: 3 years

Project cost: Liras 3,888,347,000

Financing agency:
ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
D.G.C.S - DIRECTORATE GENERAL FOR DEVELOPMENT COOPERATION

General objectives

General objectives fall within the framework of a Sino- Italian co-operation policy viewed as a priority. Objectives essentially envisage the improvement of health systems, existing potentials and capabilities, strengthening of interchange relations, thus providing the necessary support to integrate existing structures and adjusting them to needs and requirements.

Furthermore, the project stands as a unique opportunity to favour and improve relations and communications geared to increase the value of common experiences and to allow a comparison of cultural and social aspects of particular interests.

Due to the requirements of the present intervention, general objectives are as follows:

- To decrease mortality and disability rates due to trauma, lesions, intoxication and to acute medical/surgical conditions (today accounting for 32% of cases in peripheral areas and for 20% of cases in the Jagedaqi hospital) by improving the emergency service existing in the region.
- To decrease the risk of mortality and morbidity in DAL Region population through prevention actions geared to prevent consequences due to accidents, natural disasters and acute medical/ surgical conditions.

Specific objectives

1. To organize the health system at regional level allowing it to rapidly and effectively respond to and meet emergency needs.
2. To identify risk areas and organize at a regional level measures and actions in case of natural or man-made disasters.
3. To identify and suggest prevention measures for major acute medical conditions.
4. To update the medical staff in charge of health emergencies and acute medical conditions.

Strategy and general methodology of the programme

Given the particular intervention area, and in the absence of other helpful elements provided by other previous experiences, the importance of Sino-Italian co-operation programme is due to the fact that while still meeting the requirements of plans, priorities and needs, the programme will be carried out on the basis of continuing comparison and dialogue with the Chinese partner.

The programme's strategy will be geared to facing the problem of health emergencies and acute medical conditions considered as part of an integrated system within which different factors are helpful in establishing the disability and mortality risks (e.g. territorial, environmental, cultural and health related factors).

According to the above mentioned system the community is the expression of needs and the user of services. Thus, the different actions and measures envisaged by the programme will be preliminarily assessed in agreement with the community through the regional and district departments of the Health Ministry, the Ministry of Internal affairs, the Ministry of Environment and the Ministry of Education.

Due to the high specificity of the project the implementing NGO will benefit from the Italian university collaboration with reference to the project's two main aspects

- emergency medicine service;
- promotio of prevention actions for pathologies and medical conditions treated by local health structures.
- Another methodology -related aspect resides in the choice of the equipment that will undergo a thorough evaluation bearing in mind the following elements:
- improvement and reorganization of the emergency service as a consequence of actions tailored to assess the existing management status;
- reduction of mortality rates due to accidental causes by means of possible prevention actions;
- possibility of utilization and maintenance of equipment to be supplied in existing facilities and structures;
- accessibility to health services as a consequence of improved diagnosis and therapy related capability due to renewal and technological modernization of structures.

For the time being the programme envisages the availability of equipment and facilities agreed on the basis of preliminary agreements made at the time of missions carried out by the FOCSIV and successively evaluated by LTM experts in the emergency field.

Part of the above equipment may be replaced with other equipment deemed to be of greater priority, efficiency and easier to maintain.

Operating methodology

To run and manage the programme, and for the coordination of activities, two committees have been envisaged:

- a Steering Committee composed on both parts by a Chairman, a Programme Adviser and a Project Director;
- a Management Committee composed by the Project Directors, a representative of the Public Health Bureau of Da Xing An Ling Region and the Preparatory Office

for Establishing Da Xing An Ling Medical First Aid Centre, and the Italian Project staff.

The Steering Committee will meet twice a year and/or at the request of the Project Directors, with the purpose of:

a) defining guidelines for the planning of the Project's activities and approving the periodic plans of action;
b) providing technical advice to the Project Directors in order to guarantee optimal Project implementation;
c) reviewing and evaluating Project progress reports;
d) approving the selection of the Chinese candidates for scholarships and visits in Italy;
e) supervising the selection of medical equipment and machinery, before shipment to China, in accordance with the proposals jointly formulated by the Project Directors;
f) defining the composition of the evaluation team, examining and approving the work plan for the Project final evaluation.

The Management Committee will be responsible for:

a) the formulation of periodic Plans of Action covering a period of six months to be submitted for approval to the Steering Committee;
b) the selection of local candidates to be proposed for scholarships and visits in Italy;
c) the redaction, every half year, of Project progress reports to be transmitted to the Steering Committee;
d) the formulation of the evaluation work plan to be submitted to the approval of the Steering Committee;
e) the selection of medical equipment and machinery, to be submitted to the approval of the Steering Committee.

Monitoring

The monitoring of the programme will be carried out through the collection of data allowing to control the trend of those indicators measuring the objectives and expected benefits for the local population.

The Management Committee will send to the Steering Committee for approval a six month report. This report will contain: the provisional plan of action, the provisional budget and the updating of implemented activities and utilized resources. Indicators to monitor the implementation of activities will be also provided.

The indicators allowing to measure and assess the programme's impact and its expected benefits are the following:

1. Development index of MEC technical structures (index 100= before the intervention), and of diagnostic and managerial training.
    - Increase in the number of treated patients;
    - Increase in the number of diagnosis made by MECs in the following sectors: head, thorax and abdominal traumatology and cardiology emergencies;
    - Increase in the number of emergency organization protocols compared to actual local needs.

- Increase in the number of diagnostic and treatment interventions provided by the Jagedaqi MEC to peripheral dispensaries and out-patients' department.

2. Setting up of data bank in the Jageqi MEC together with 5 peripheral EDP centres for health statistics.
    - Incidence of hospital pathologies within the defined areas;
    - Distribution of pathology- inducing causes;
    - Number of individuals more exposed to pathologies and their geographical location.
3. Study of the geographical location of major natural disasters occurred in the past 50 years.
    - Publishing of the study's results.
    - Measures to be taken in order to minimize the risk and to make the health interventions successful and effective.
        - Prevention activity on the territory.
    - Size of the population involved in the prevention programme.
    - Number of issues and subjects treated in the course of prevention and civil protection activities which have turned into information tools to the benefit of the population.
    - Health education interventions.
        - Technical and medical staff training.
    - Number of scientific research programmes generated due to the inter-university collaboration activities.

Evaluation

Four regional evaluation seminars will be funded, organized and implemented. The responsible ones for the five concerned peripheral centres, and the responsible ones of the Project will participate in the seminars.

Special funds will also be allocated for the participation of a local representative of the Project to national seminars about any Project related issues. In this occasion, the Project representative could refer about Project relevant experiences.

Every six months, missions of the Italian Project supervisors will take place to support the evaluation activities of the Management Committee.

At the end of the programme a final evaluation will be carried out by comparing objectives and results.

Description of the actions to take and their articulation

1. Organization and qualification of the health system at regional level

Two technologies are required by the Chinese partner and they are undoubtedly viewed as the deserving priority : the CAT scan and ultrasounds.
With respect to the two above mentioned diagnostic aids the programme will envisage the training of local medical and technical staff. The medical staff will be trained in Italian or Chinese diagnostic centre according to what is required for the health management of the patient in critical conditions.

The training of the technical staff will envisage direct training provided by the diagnostic aid manufacturing companies (in Italy or abroad) or the sending of expert and skilled trainers.

In the peripheral stations the main problem is represented by connections and by the co-ordination of relief interventions with respect to the Jagedaqi hospital.

Since the existing health relief organization is structured with a view to provide on the spot a minimum degree of diagnosis and therapy -related services while transferring to the Jagedaqi MEC those cases requiring more health resources, the best objective appears to be the one of adjusting the organization itself to the carrying out of the tasks and actions in object.

The activities allowing the achievement of this goal will be preceded by the evaluation of the results provided by:

- the analysis of the hospital health service within the project's 5 peripheral stations intervening in emergency stations;
- the analysis of the territory, of the communication pathways and of the private or public structures that exist and operate in it.

The analysis of the health services will have to take into consideration the diagnostic and therapeutic aids available for emergencies and the service management in order to suggest complementary instrumental means and to improve the functional character of the services which should be in line with the principle of a rapid and technically qualified intervention.

The analysis of the territory, of its logistic means or its private/public structures will be instrumental to the preparation of a flow chart showing the rapid intervention actions to be taken in case of emergencies which might occur in peripheral areas and the consequent transportation of critical patients to the Jagedaqi MEC following the intervention by district or county hospital structures.

Evidence of a weak medical and administrative emergency management is to be gathered due to the request submitted by the Chinese partner to turn it into a specific co-operation objective.

In emergency cases medical care is a strongly innovative medical cases, so much so that in Western countries it has acquired the dignity of an independent discipline.

2. Identification of main medical emergency causes in the 5 areas envisaged by the project and in the Jagedaqi MEC

This activity will essentially entail the study and the possible preparation of new health statistics on morbidity and mortality diagnosis referred to patients hospitalized in the Jagedaqi centres and in the 5 peripheral areas.

The analysis of the statistics of the last 5 years should allow the identification of those areas that are at risk of developing the emergency pathology for which hospitalization is required, the type of prevailing pathology, its possible seasonal character, its sex and age distribution etc.

3. Prevention measures vis-à-vis of medical emergencies and natural (or man-made) disasters

One of the programme's specific objectives will be to develop all the activities -- at hospital or territorial level -- which may appear to be adequate to promote actual

interventions to prevent the onset of emergency pathologies as well as the ones due to natural disasters.

This activity will involve all public and private structures (in the health and non-health sector) existing in the 5 peripheral stations.

The above structures will take care of:

- the drawing up of public information programme to make known the reasons that cause medical emergencies and how to prevent them;
- the preparation of plans to set up control and early warning systems to the benefit of the population and the public structures which are supposed to provide health care in areas at risk of suffering from natural disasters;
- population evacuation plans in natural disaster risk areas;
- the promotion and implementation of public information campaigns, by the preparation of a video document and the elaboration of specific material.

4. Training programme

The training programme will envisage:

a) A training in China for physicians and technical staff concerning the organization of the health care centres and the necessary diagnostics basis, the use of equipment and their purpose and function, including information of similar services existing in regional university hospitals utilizing similar equipment or materials.
b) A training period in Italy for Chinese physicians and technical staff for a total of 27 man/months (during the entire programme) during which adequate support and assistance will be provided by qualified Italian hospitals, university hospitals and tutors.

For the training period to be carried out in China the reference centres will be the regional university hospitals. During this training period, Italian experts and technical staff will be sent to China. The technical profile of the Italian staff will be agreed upon by the partners.

The following training courses have been envisaged for:

- specialized health care staff (5 physicians from the Jagedaqi hospital and 10 physicians from the District hospitals, 30-day course);
- primary health care staff and social workers (30 participants, 2 courses lasting 10 days each every year);
- paramedical staff having to learn how to use equipment (15 participants, 3 courses lasting 10 days each);
- technical staff for the maintenance of the equipment (12 participants, 3 courses lasting 15 days each).

Evaluation and planning seminars at the regional level have also been envisaged (12 participants, 4 seminars) together with the participation of technical staff attending national seminars dealing with specific objectives envisaged by the programme.

For the training period in Italy Teaching hospitals will be chosen to carry out the training of Chinese staff while bearing in mind the specific learning requirements with respect to the Chinese health situation.

In conformity with the requests submitted by the Chinese partner, and after verification on the spot, the following scholarships have been envisaged for the Chinese staff coming to Italy:

Number	Title	Duration	Total man/months	Course
1	physician	3 months	3	emergency management
2	physician	4 months	8	diagnosis and therapy by instrumental techniques
2	electromedical equipment engineers	4 months	8	equipment maintenance and bioengineering
1	biotechnician	8 months	8	CAT scan use and maintenance

Resources

In order to carry out the programme the following structures, materials, equipment and staff have been identified:

- biomedical equipment;
- auxiliary equipment to carry out epidemiological surveys and prevention-oriented medical interventions on the territory;
- auxiliary equipment and facilities instrumental to the management and implementation of the programme and assuring the effectiveness of the expatriated staff;
- qualified Italian staff to run the activities to be implemented in China, and to train the local staff;
- references, technical-scientific aids at university level supporting the actions to be carried out;
- local consultants.

Electromedical equipment

The electromedical equipment will be supplied and provided at different stages:

- STAGE 1 - Development of the diagnostic potentiality of the Jagedaqi MEC;
- STAGE 2- Development of diagnostic and therapeutical activities within peripheral stations.

Stage 1 - Improvement of the diagnostic equipment of the Jagedaqi MEC.
At this stage the equipment requested by the Chinese partner will be provided. This equipment is consistent with the objective of developing the diagnostic capabilities of the Jagedaqi hospital in the presence of emergency cases.

The equipment possessing the required technical characteristics is the following:

- 1 CAT scan with laser system detector
- 1 Multidisciplinary ultrasonograph

- 2 Respirators for anaesthesia
- 1 Defibrillator
- 6 Bed-side monitor systems for six observation points
- 2 Equipped ambulances

Stage 2 - Implementation of diagnostic activities in the 5 first-aid peripheral centres. At this stage the 5 first-aid peripheral centres (i.e. Tahe, Mohe, Huma, Xin-lin, Huzon) will be supplied with diagnostic and therapeutical equipment complementary to the existing one. The equipment possessing the required technical characteristics is the following:

- 5 Electrocardiographs
- 5 X-ray unit for ward use
- 5 Defibrillators
- 5 Portable multiparameter monitors
- 5 Equipped ambulances

Auxiliary equipment to carry out epidemiological surveys.

In order to develop the study and analysis of territorial data, and to carry out the monitoring of performances, the following equipment has been envisaged:

- 1 COMPAQ DESKPRO 66/M Computer 8 MB RAM hard disk 340 MB
- 5 COMPAQ DESKPRO 4/33 Computers 8 MB RAM hard disk 210 MB
- 1 HP Laser jet 1L printer 4 pages/min. 1 MB RAM
- 5 HP ink jet printers 3 p/min. B/W, 7 min/p colour
- 6 Microfacs continuity groups

Equipment and facilities to manage and run the programme.

To run and manage the programme, and for the co-ordination of activities in China the following equipment has been envisaged:

- 1 TOSHIBA 1710, Xerox-copying machine with mobile support
- 1 TOSHIBA 1F132, Telefax
- 1 OLYMPIA B212, Calculating machine
- 1 DESKPRO 4/33 COMPAQ, 8 MB RAM hard disk 210 MB
- 1 Continuity group
- 1 Word for Windows Microsoft
- 1 Borland DB IV software
- 1 Office furniture
- 1 Toyota car

Reference structures in Italy

a) For emergency medicine interventions the collaboration of the S. Cuore Catholic University ("Universita' Cattolica del Sacro Cuore") Medicine and Surgery Faculty will be requested. The involved sectors are:

- Radiology : for diagnostic training with CAT scan and Ultrasonograph. The involved Chinese technical staff must include radiologists;

- Resuscitation: for the training in resuscitation techniques and vital functions' support. The involved Chinese staff must include anaesthesiologist and resuscitation experts;
- Emergency surgery; for training in clinical diagnosis techniques and surgical therapy. The involved Chinese staff must qualify as general surgeon, orthopaedic surgeon, neuro-surgeon;
- Cardiology: for training in emergency therapy in case of cardiovascular disease. The involved Chinese staff must qualify as cardiologist or internist.

b) The collaboration of "La Sapienza University" of Rome will be requested for interventions dealing with epidemiological surveys and preventive medicine programmes. The involved sectors will be the following:

- Statistics and Epidemiology: for all surveys dealing with the epidemiological situations of emergencies in the project's area.
- Human Ecology: for studies on natural and man-made disasters, and for preventive medicine interventions at territorial level.

Reference structures in China

Reference structures in China will be identified at co-ordination level and will take the form of university and hospital centres capable of providing valuable contributions to the project's activities.

Italian staff

The following professional figures have been envisaged:

- project-leader
- logistic/manager

Italian supervisors

Italian supervisors (at university level) to be utilized for short missions will be enrolled within university structures and/or other competent public structures.

Chinese staff

The participation of Chinese technical staff has been envisaged for different training courses to be held in China. The Chinese staff will support and complement the Italian staff sent to China.

Furthermore, 6 Chinese biotechnicians will be sent to Italy where they will attend a training programme for a total duration of 27 man/months.

The titles and qualifications of the health, medical and paramedical staff will be jointly defined with the Chinese partner at co-ordination and planning level.

Local technical delegation

A ten-day visit to Italian health institutions of a local technical delegation be composed by five health managers from health institutions of the Project area will be carried out.

Equipment

1. Diagnosic equipment of the Jagedaqi MEC

N. 1 CAT scan with laser system detector
N. 1 Multidisciplinary ultrasonograph
N. 2 Respirators for anaesthesia
N. 1 Defibrillator
N. 6 Bed-side monitor systems for six observation points
N. 2 Equipped ambulances

2. Diagnosic and therapeutical equipment for the five first-aid peripheral centres

N.5 Electrocardiographs
N.5 X-ray unit for ward use
N.5 Defibrillators
N.5 Portable multiparameters monitors
N.5 Equipped ambulances

3. Auxiliary equipment for the territorial activitives

N.1 COMPAQ DESKPRO 66/M Computer	8 MB RAM hard disk 340 MB
N.5 COMPAQ DESKPRO 4/33 Computers	8 MB RAM hard disk 210 MB
N.1 HP Laser jet 1L printer	4 pages/min. 1 MB RAM
N.5 HP ink jet printers	3 pages/min. B/W 7 min./page Colour
N.6 Microfacs continuity groups	

4. Equipment and facilities for the project's management and local co-ordination

N.1 TOSHIBA 1710	Xerox-copying machine with mobile support
N.1 TOSHIBA 1F132	Telefax
N.1 OLYMPIA B212	Calculating machine
N.1 DESKPRO 4/33 COMPAQ	8 MB RAM hard disk 210 MB
N.1 Continuity group	
N.1 Word for Windows Microsoft	
N.1 Borland DB IV software	
N.1 Office furniture	
N.1 Toyota car	

PROVISIONAL TIME TABLE

	I year				II year				III year			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Start-up mission	X											
Identification of the reference local institutions	X											
Evaluation of existing equipment and needs identification	X	X										
Data collection on natural disaster in the region	X	X										
Training of physicians in China		X		X								
Training of physicians in Italy			X		X							
Provision of the electromedical equipment		X		X								
Training of technical staff for the use of equipment			X			X				X		
Training of technical staff for the maintenance of equipment		X				X						
Training of health and social workers			2M X		X	X	X		X			
Elabor. of the map related to risk areas of medical emergencies				X								
Elaboration of the map related to natural disasters				X								
Elaboration of health prevention programmes			X									
Fulfilment of health prevention programmes				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluation of epidemiological data					X							
Regional seminars of evaluation		X			X			X			X	
National seminars of evaluation				X			X					X
Evaluation missions			X		X			X		X		X

ANNEX 2 - PROVISIONAL BUDGET (Italian liras x 1.000)

RIF.	EXPENSES	I YEAR	II YEAR	III YEAR	TOTAL
20.1	EXPATRIATE STAFF TRAINING	4.000	4.000		8.000
	TOTAL 1	**4.000**	**4.000**		**8.000**
20.2	EXPATRIATE STAFF				
20.2.1	LONG MISSION	175.420	183.520	78.560	437.500
20.2.2	SHORT MISSION	110.383	65.118	21.706	197.207
20.2.3	ITALIAN EXPERTS MANAGEMENT	13.600	12.000	6.000	31.600
	TOTAL 2	**299.403**	**260.638**	**106.266**	**666.307**
20.3	OTHER EXPENSES				
20.3.1	ITALIAN PERSONNEL				
	ITALIAN CONSULTANTS	45.200	45.200	45.200	135.600
	OTHER ITALIAN PERSONNEL	14.100	14.100	14.100	42.300
20.3.2	LOCAL PERSONNEL				
	ADMINISTRATIVE PERSONNEL	10.800	12.150	10.800	33.750
	CONSULTANTS	21.000	21.000	21.000	63.000
20.3.3	PROJECT ACTIVITIES				
	VIDEODOCUMENT		20.000		20.000
	INFORMATION MATERIALS	10.000	10.000	10.000	30.000
	PUBLIC INFORMATION CAMPAIGN		5.000	5.000	10.000
	OTHER ORGANIZATIONAL EXPENSES	21.500	20.000	15.000	56.500
	INFORMATION ACTIVITIES IN ITALY		12.640	10.000	22.640
	CHINESE DELEGATION IN ITALY		33.500		33.500
20.3.4	HEALTH EQUIPMENT	1.879.200			1.879.200
	SHIPMENT	18.000			18.000
20.3.5	EVALUATION				
	REGIONAL SEMINARS	7.353	14.706	7.353	29.412
	NATIONAL SEMINARS	666	667	667	2000
	NGO MISSIONS	21.706	21.706	21.706	65.118
20.3.6	TRAINING OF HEALTH				
	SPECIALISTS IN CHINA - SCHOLARSHIPS	33.450	21.950	21.950	77.350
	TRAINING OF HEALTH SPECIALISTS IN ITALY	182.346	39.215		221.561
	TOTAL 3	**2.265.321**	**291.834**	**182.776**	**2.739.931**
	TOTAL COST				
	tot.1+ tot. 2 + sub tot. 3	2.568.724	556.472	289.042	3.414.238
	FEASIBILITY STUDY 2% of total cost	68.518			68.518
	ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN ITALY 9.64% of tot.3	218.300	28.100	17.619	264.019
	ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN CHINA 3% of tot. 3	67.984	8.755	5.483	82.222
	INFLATION 4.075% of tot 3		11.673	7.677	19.350
	BANK INSURANCE WARRANTY	40.000			40.000
	TOTAL 4	**394.802**	**48.528**	**30.779**	**474.109**
	TOTAL	**2.963.526**	**605.000**	**319.821**	**3.888.347**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato:

"RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NELLA REGIONE DI DAXINGANLIN PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DI GRAVI STATI PATOLOGICI".

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito designato "il Governo Italiano" rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, di seguito designata DGCS,

e

Il Governo della Repubblica Popolare di Cina, di seguito designato "il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica,

- Desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il nuovo impegno di cooperazione tecnica per lo sviluppo umano in particolare per quanto riguarda la sanità e l'assistenza sociale;
- Nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra le Parti firmato a Roma il 13 luglio 1995;
- Considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel giugno 1993 tra gli esperti (tecnici) della DGCS ed i Rappresentanti dell'Ufficio Preparatorio per l'istituzione del Centro di medicina d'urgenza e di Pronto Soccorso di Daxinganling (D.A.L.);
- Considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti.
- Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato "Rafforzamento del Sistema sanitario nella Regione di D.A.L. per la prevenzione e la gestione di gravi stati patologici ", di seguito designato "il Progetto",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo I
Base della relazione

In conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti riconoscono che l'" Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi bilaterali, costituiscono la base della relazione tra le Parti nel presente Memorandum.

Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati.

Articolo II
Zona d'intervento

La regione di Da Xing An Ling, i Distretti di Jagedaqi, Xinlin, Huzong e le Contee di Tahe, Mohe, Huma. Le attività del progetto intese a migliorare i collegamenti tra le varie istituzioni sanitarie, saranno realizzate nel Centro Medico di Pronto soccorso di D.A.L a Jagedaqi ed in cinque posti di pronto soccorso medico (Xinlin, Huzong, Tahe, Mohe, Huma)

Articolo III
Obiettivi del progetto

Obiettivo globale:

Il progetto mira a rafforzare la capacità del sistema sanitario di ridurre la mortalità e l'invalidità tra la popolazione della Regione di D.A.L. mediante la prevenzione e la gestione di acuti stati patologici .

Obiettivi:

- Rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento della rete di unità sanitarie regionali per la prevenzione ed il trattamento di traumi, intossicazioni e patologie cliniche e chirurgiche in casi acuti;
- Individuare i fattori a rischio e le zone a rischio elevato per quanto riguarda le sopracitate patologie e promuovere specifiche misure preventive.
- Applicare le misure preventive individuate nelle zone pilota selezionate.
- Potenziare la capacità del personale sanitario e tecnico ai fini della prevenzione ed il trattamento di gravi stati patologici.

Articolo IV
Strategia del Progetto

La strategia del Progetto mira a conseguire un miglioramento generale del sistema di erogazione di assistenza sanitaria nella zona del Progetto. In particolare, il Progetto si propone quanto segue:

Partecipazione: le attività del Progetto saranno basate sul più ampio coinvolgimento possibile delle autorità regionali e locali e dei membri della Comunità per quanto riguarda l'individuazione dei rischi e dei problemi e la proposta di soluzioni appropriate.

Integrazione: Il Progetto prenderà in considerazione contemporaneamente i fattori a rischio per la salute, ambientali, sociali e comportamentali.

Coordinamento : rafforzamento dei collegamenti tra i vari livelli del sistema sanitario ed il sistema sanitario e gli altri settori pertinenti, come definito nell'enunciazione OMS del concetto di sistema sanitario locale.

Adeguatezza e sostenibilità : le attrezzature fornite nel corso del Progetto saranno individuate di comune accordo secondo gli standard nazionali, in base ad una valutazione delle priorità locali e compatibilmente con la capacità locale.

Scambi culturali: occasioni per lo studio reciproco di esperienze italiane e cinesi relative alle attività del Progetto.

Articolo V
Piano Operativo

Il Piano Operativo del Progetto é la versione inglese sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata dalla D.G.CS. (Annesso 1), da considerare come parte integrante del presente Memorandum

Nel quadro del Piano Operativo globale sarà successivamente elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo semestrale.

Le attività non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti gli importi stabiliti nel bilancio preventivo del Progetto saranno effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti.

Articolo VI
Gestione del Progetto

Il Progetto sarà realizzato sotto la responsabilità e la guida del Governo cinese.

Il Governo cinese affida la realizzazione delle attività del Progetto all'Ufficio di Sanità Pubblica della regione di Da Xin An Ling ed all'Ufficio Preparatorio per l'istituzione del Centro di medicina d'urgenza e di pronto soccorso di D.A.L.

La DSCS affida la realizzazione della attività illustrate nel Piano operativo alla ONG FOCSIV - Gruppo Laici Terzo Mondo (L.T.M.) che opererà sotto la responsabilità del Governo italiano ed in collaborazione con le sopra citate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e la sopra menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane.

Un consigliere per il Programma, nominato dal Governo cinese e basato presso il Ministero della Sanità a Pechino, sara incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto.

Un consigliere tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS e basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sara ugualmente incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana.

Un direttore del Progetto sara nominato ed inviato alla regione di D.A.L da FOCSIV-LTM ed operera in stretta collaborazione con il direttore del Progetto nominato dal Governo cinese.

Saranno effettuate ogni sei mesi periodiche revisioni delle attività del Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto. La formazione della squadra di valutazione ed il suo piano operativo dovranno essere definiti di comune accordo.

La corrispondenza ufficiale relativa alla realizzazione del Progetto dovrà essere indirizzata dalle Parti all'Ufficio di Sanità Pubblica della regione di Da Xing An Ling ed all'Ambasciata italiana a Pechino.

Articolo VII
Comitati misti

Per coordinare e sovraintendere le attività del Progetto, sarà istituito un " Comitato Direttivo" composto come segue, per entrambe le Parti:

- un Presidente
- un Consigliere al Programma
- un Direttore del Progetto

Su invito del Presidente, altri funzionari potrebbero partecipare in quanto osservatori, ai lavori del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunirà due volte l'anno e/o su richiesta dei Direttori del Progetto, allo scopo di:

a) definire le direttive per la pianificazione delle attività del Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza ai Direttori del Progetto e soluzioni per i problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto,
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite in Italia;

e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima che siano spediti alla Regione di D.A.L. in conformità con le proposte formulate di comune accordo dai Direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto.

Un "Comitato di Gestione " composto dai Direttori del Progetto, da un Rappresentante del Centro di Medicina d'urgenza D.A.L. a Jagedaqi, e dagli addetti italiani al Progetto sarà responsabile della realizzazione globale del Progetto.Inoltre, il Comitato di gestione sara incaricato:

a) della formulazione di Piani d'Azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
b) della selezione dei candidati locali da proporre per borse di studio e visite in Italia;
c) della stesura , ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato Direttivo;
d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione, da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione.

Articolo VIII
Impegni del Governo Cinese

Il Governo Cinese si impegna a fornire quanto segue:

a - Personale
- Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente come Consigliere Tecnico della programmazione e Direttore del Progetto;
- sarà designato il personale tecnico, amministrativo e di supporto secondo le esigenze della realizzazione del Progetto;
- é garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio nella rete di unità sanitarie della zona del Progetto;

Il personale cinese sarà pagato dalla Parte Cinese.

b- Locali e strutture
- uno spazio-ufficio gratuito sarà riservato alla Direzione del Progetto, munito di connessioni telefoniche indipendenti;
- saranno reperite soluzioni soddisfacenti per la sistemazione del personale del Progetto Italiano e degli esperti a breve termine;
- saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili necessarie per l'installazione dei macchinari con riferimento in particolare al Centro di Medicina d'urgenza di D.A.L di Jagedaqi;

- sara fornit un contributo alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci, i materiali d'informazione e didattici.

c-Varie
- Il Governo Cinese si farà carico dei costi relativi alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attività del Progetto facilitando l'accesso agli stessi, ed inoltre di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS;
- il Governo Cinese si farà carico del costo dell'utilizzazione e della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo Italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto;
- il Governo Cinese esonererà da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione del Progetto;
- al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascerà il nulla osta doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprira i costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro alla loro destinazione finale in conformità alla data prevista di installazione;
- la proprietà delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo il loro arrivo a destinazione, sara trasferita alle Autorità sanitarie locali cinesi. L'utilizzazione di dette attrezzature avverra dopo che l'installazione sara terminata, e successivamente alle prove preliminari ed alle procedure di avviamento. Il Governo Cinese si accerterà che l'utilizzazione e la manutenzione delle merci donate dal Governo italiano siano adeguate;
- il Governo cinese garantirà inoltre al personale tecnico italiano preposto al Progetto il trattamento piu favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati da Istituzioni internazionali;
- il Governo cinese esaminerà ed approverà in tempo utile i <u>curricula</u> dei candidati italiani agli incarichi nell'organico del Progetto che verranno presentati attraverso l'Ambasciata Italiana a Pechino.

Articolo IX
Impegni del Governo italiano

Il Governo Italiano s'impegna, nell'ambito delle limitazioni del bilancio preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire 3.888.347.000, a fornire quanto segue:

a) Personale italiano :
- Un medico italiano con una specializzazione post-laurea in sanità pubblica ed una vasta esperienza in materia di pianificazione sanitaria e/o gestione di progetti e ospedaliera, per un periodo di 36 mesi/persona - il quale sarà Direttore del Progetto e del Personale;

- un funzionario amministrativo italiano con un'ampia esperienza in gestione di progetti per un periodo di 24 mesi/persona - il quale sarà membro dell'organico;
- consulenti - professionisti italiani con qualifiche ed esperienza in varie specializzazioni cliniche ed in settori connessi con la sanità pubblica, per un periodo totale di 25 mesi/persona , comprese le missioni di valutazione.

Personale locale e consulenti a tempo determinato:
- personale d'ufficio e di supporto al progetto (segretari, autisti, contabili ecc.) per un periodo totale di 125 mesi/persona;
- per servizi professionali come traduzioni, formazione professionale, elaborazione di informazioni e di materiale didattico, ricerca operativa, elaborazione ed analisi di dati statistici, riparazione di attrezzature e manutenzione per un periodo totale di 126 mesi/persona.

b) Attrezzature biomediche e di altro genere:
- La lista delle attrezzature e specifiche tecniche connesse, contenuta nel Piano Operativo, sarà oggetto di un esame completo all'inizio della realizzazione del Progetto. La lista finale che dovrà essere conforme a criteri di durevolezza, di disponibilità locale, di assistenza tecnica, di pezzi di ricambio, e al tasso di rendimento (qualità-costo) più efficace, nonché di compatibilità con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo in questione, sara formalmente approvata da entrambe le Parti;
- le attrezzature saranno spedite nel più vicino porto in Cina e all'arrivo la loro proprietà sara trasferita al Governo Cinese. Una parte delle attrezzature (mobilia d'ufficio e autoveicoli) potrà essere direttamente utilizzata dal personale italiano del Progetto che sara responsabile del loro uso appropriato e della loro manutenzione per tutta la durata del Progetto;

I costi relativi all'installazione, alle prove preliminari ed all' entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico della DGCS.

c) Risorse finanziarie per servizi locali
- Vi sarà un fondo per far fronte ai costi locali per la Direzione del Progetto compreso il supporto logistico, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di formazione, le pubblicazioni ecc. come specificato nel Piano Operativo del Progetto. I Piani d'Azione elaborati durante la realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per l'uso delle risorse disponibili.

d) Supporto scientifico e tecnico in Italia
- I servizi professionali miranti a fornire un supporto tecnico all'organico del Progetto, saranno oggetto di contratti in Italia in vista di organizzare sia la formazione di

professionisti cinesi in Italia sia la visita, ad istituzioni sanitarie italiane, di una Delegazione cinese proveniente dalla Regione di D.A.L.

e) Borse di studio e visita alle istituzioni sanitarie italiane
- Nel quadro delle sopra citate attività di formazione professionale la DGCS fornirà borse di studio per laureati (comprese le spese di viaggio, di sistemazione e di formazione) per 6 professionisti sanitari provenienti da ospedali della zona del Progetto e partecipanti alle attività del Progetto, i quali saranno inviati in istituzioni sanitarie specializzate ed in ospedali in Italia. Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua inglese o italiana e le qualificazioni professionali richieste per i corsi di formazione professionale.

- Una delegazione locale composta da cinque direttori sanitari di istituzioni sanitarie del Progetto effettuerà una visita di dieci giorni alle istituzioni sanitarie italiane.

Articolo X
Altre disposizioni

Il presente Memorandum diverrà effettivo alla data alla quale le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali ed esso rimarrà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

Il presente Memorandum potrà essere emendato in qualsiasi momento e la sua validità potrà essere prorogata con il consenso reciproco delle Parti mediante uno Scambio di Lettere. Ciascuna delle Parti potrà porvi fine mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 7 Giugno 1996, in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

ALESSANDRO QUARONI
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia presso
la Repubblica Popolare di Cina

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

YIN HONG
Direttore Generale
Amministrazione per
i Finanziamenti Esteri
MOFTEC

ANNESSO 1

Titolo: " Potenziamento del sistema sanitario nella regione di Daxinganlin per la prevenzione e la gestione di gravi stati patologici"

Zone: JAGEDAQI, TAHE, MOHER, HUMA, XINLIN E HUZON

Agenzia operativa: ONG FOCSIV - GRUPPO LAICI TERZO MONDO (LTM)

Durata del progetto: 3 anni

Costo del Progetto: Lire 3,888,347,000

Agenzia finanziatrice:
MINISTERO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.C.S. - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali rientrano nell'ambito di una politica di cooperazione italo/cinese considerata prioritaria. Sostanzialmente gli obiettivi prevedono il miglioramento dei sistemi sanitari, dei potenziali e dei dispositivi esistenti ed il rafforzamento degli interscambi fornendo in tal modo il supporto richiesto per l'integrazione delle strutture esistenti ed adattando le stesse a seconda dei bisogni e dei requisiti.

Il progetto si presenta come un'opportunità unica per favorire e migliorare le relazioni e le comunicazioni orientate ad accrescere il valore delle esperienze comuni e consentire una comparazione tra gli aspetti culturali e sociali di particolare interesse.

In base ai requisiti del presente intervento gli obiettivi generali sono i seguenti:

- diminuire i tassi di mortalità e di invalidità dovuti a traumi, lesioni, intossicazioni e gravi stati patologici /chirurgici (che costituiscono oggigiorno il 32% dei casi nelle zone periferiche ed il 20% dei casi nell'ospedale di Jagedaqi) migliorando il servizio di emergenza gia esistente nella regione;
- diminuire il rischio di mortalità e di patologia tra la popolazione della regione di D.A.L. mediante azioni di prevenzione orientate a prevenire le conseguenze di incidenti, calamità naturali e gravi stati patologici/chirurgici

Obiettivi specifici

1. Organizzare il sistema sanitario a livello regionale in modo che possa far fronte, rapidamente e con efficacia, ai fabbisogni nei casi di emergenza.
2. Individuare le zone a rischio ed organizzare a livello regionale misure ed azioni in casi di calamità naturali o causate dall'uomo.
3. Individuare e suggerire misure di prevenzione per gli stati patologici di rilevante gravità.
4. Aggiornare il personale medico responsabile delle emergenze sanitarie e del trattamento delle patologie d'urgenza.

Strategia e metodologia generale del programma

In considerazione della particolare zona d'intervento, ed in assenza di altri elementi utili offerti da altre precedenti esperienze, l'importanza del. programma di cooperazione italo/cinese e dovuto al fatto che pur continuando a conformarsi ai criteri dei piani stabiliti ed a far fronte alle priorità ed alle esigenze, il programma sara svolto sulla base di una costante comparazione e dialogo con il partner cinese.

La strategia del programma mira a far fronte al problema delle emergenze sanitarie e delle patologie d'urgenza considerate come parte di un sistema integrato, nell'ambito del quale vari fattori aiutano a stabilire i rischi di invalidità e di mortalità (ad es. fattori territoriali, ambientali, culturali e inerenti alla salute).

Secondo il summenzionato sistema, la comunità rappresenta sia l'espressione dei bisogni sia l'utenza dei servizi. Quindi le varie azioni e misure previste dal programma saranno valutate preliminarmente e di comune accordo con la comunità tramite i dipartimenti regionali e distrettuali del Ministero della Sanità, il Ministero degli Affari Interni, il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dell'Istruzione.

In considerazione dell'elevata specificità del progetto, l'ONG organizzatrice potrà beneficiare della collaborazione dell'Università Italiana con riferimento ai due aspetti principali del progetto:
- servizio di medicina d'urgenza;
- promozione di azioni preventive per patologie e condizioni cliniche trattate da strutture sanitarie locali.
- Un altro aspetto inerente alla metodologia risiede nella scelta delle attrezzature, che sara oggetto di una valutazione completa in considerazione dei seguenti elementi:
- miglioramento e riorganizzazione dei servizi di emergenza dopo aver provveduto ad una valutazione dello stato attuale della gestione;
- riduzione del tasso di mortalità per cause incidentali grazie ad eventuali azioni preventive;
- possibilità di utilizzare e di provvedere alla manutenzione delle attrezzature che saranno fornite alle strutture esistenti;
- accesso agevolato al servizio sanitario grazie ad un migliore dispositivo diagnostico e terapeutico a seguito del rinnovamento e dell'ammodernamento tecnologico delle strutture.

Attualmente il programma prevede di mettere a disposizione le attrezzature ed i servizi che furono oggetto di accordi preliminari stipulati all'epoca delle missioni effettuate dal FOCSIV e valutati da esperti LTM nel campo dell'emergenza.

Una parte delle suddette attrezzature potrà essere sostituita con altre attrezzature ritenute prioritarie, di maggiore efficienza e piu facili da mantenere.

Metodologia operativa

Per gestire ed attuare la programmazione e coordinare le attività, due comitati sono stati previsti

un " Comitato direttivo" composto , per entrambe le Parti, da un presidente, un consigliere alla programmazione ed un direttore del Progetto;

un Comitato di gestione composto dai direttori del Progetto, da un rappresentante dell'Ufficio d' Igiene della Regione di Da Xing An Ling e dell'Ufficio preparatorio del centro di medicina d'urgenza e di pronto soccorso della regione di Da Xing An Ling, e dagli addetti italiani al Progetto .

Il Comitato direttivo si riunira due volte l'anno e/o su richiesta dei direttori del Progetto, allo scopo di:

a) definire le direttive per la pianificazione delle attività del Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza tecnica ai direttori del Progetto in vista di garantire la realizzazione ottimale del Progetto;
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
d) approvare la selezione di candidati cinesi per borse di studio e visite in Italia;
e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima della loro spedizione in Cina in conformità con le proposte formulate di comune accordo dai direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto.

Il Comitato di gestione sara incaricato:

a) della formulazione di Piani d'Azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
b) della selezione di candidati locali da proporre per borse di studio e visite in Italia;
c) della stesura , ogni sei mesi, di rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato direttivo;
d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione, da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione.

Monitoraggio

Il monitoraggio del programma sara effettuato mediante la raccolta di dati che consentano di controllare l'orientamento degli indicatori che misurano gli obiettivi ed i benefici previsti per la popolazione locale .

Il Comitato di gestione inviera al Comitato direttivo per approvazione un rapporto semestrale. Questo rapporto conterrà: un piano di azione provvisorio, il bilancio preventivo provvisorio e l'aggiornamento delle attività effettuate e delle risorse utilizzate. Saranno inoltre forniti indicatori per controllare se le attività sono state effettivamente svolte.

Gli indicatori che consentono di misurare e di valutare l'impatto del programma ed i suoi benefici previsti sono i seguenti:

1. Indice di sviluppo delle strutture tecniche del MEC (indice 100 = prima dell'intervento) e della formazione professionale in materia di diagnosi e di gestione.

   -Aumento del numero di pazienti sottoposti a trattamento
   - Aumento del numero di diagnosi effettuate dal MEC nei seguenti settori: casi d'urgenza in traumatologia della testa, del torace, addominale ed in cardiologia;
   - Aumento del numero di intese organizzative di emergenza comparate con i bisogni locali attuali.
   - Aumento del numero di diagnosi e di prestazioni terapeutiche fornite dal MEC di Jagedaqi ai dispensari periferici ed al dipartimento per pazienti esterni

2. Creazione di una banca dati nel MEC di Jagedaqi e di 5 centri periferici EDP per le statistiche sanitarie

   - Incidenza delle patologie da ricovero in determinate zone;
   - Ripartizione delle cause che inducono le patologie
   - Numero di individui piu esposti alle patologie e loro localizzazione geografica

3. Studio dei siti geografici dove sono avvenute le principali calamità naturali negli ultimi 50 anni.

   - Pubblicazione dei risultati dello studio
   - Misure da prendere in modo da minimizzare il rischio ed assicurare l'esito positivo degli interventi sanitari
   - Attività di prevenzione sul territorio
   - Dimensioni della popolazione coinvolta nel programma di prevenzione.
   - Numero dei punti e degli argomenti trattati durante le attività di prevenzione e di protezione civile che sono quindi divenuti strumenti d'informazione a vantaggio della popolazione.
   - Interventi di educazione sanitaria

   Formazione del personale medico e tecnico
   - Numero dei programmi di ricerca scientifica originati da attività di collaborazione inter-universitaria.

Valutazione

Saranno finanziati, organizzati e realizzati quattro seminari regionali di valutazione. Parteciperanno a tali seminari i responsabili dei cinque centri periferici interessati ed i responsabili del Progetto.

Saranno stanziati fondi speciali per la partecipazione di un rappresentante locale del Progetto ai seminari nazionali su questioni inerenti al Progetto. In tale occasione il rappresentante del Progetto potrebbe riferire in merito alle esperienze pertinenti del Progetto.

Ogni sei mesi, saranno effettuate missioni di sorveglianti italiani del Progetto per assistere le attività di valutazione del Comitato di gestione.

Alla fine del programma, sarà effettuata una valutazione finale mediante una comparazione degli obiettivi e dei risultati .

Descrizione delle azioni da realizzare e loro articolazione

1. Organizzazione e qualificazione del sistema sanitario a livello regionale

Due tecnologie, indubbiamente meritevoli di priorità, sono state richieste dal partner cinese: la Tomografia assiale computerizzata TAC e strumenti di diagnosi ecografica.

Per quanto riguarda i due strumenti diagnostici sopra citati, il programma prevede la formazione di personale medico e tecnico locale. Il personale medico ricevera una formazione professionale nei centri diagnostici italiani o cinesi a seconda di quanto richiesto per il trattamento sanitario del paziente che si trova in condizioni patologiche acute.

La formazione del personale tecnico prevederà un addestramento professionale fornita dalle società di fabbricazione dei mezzi diagnostici (in Italia o all'estero) oppure l'invio di insegnanti esperti e qualificati.

Nelle stazioni periferiche il problema principale consiste nel collegamento e coordinamento degli interventi di soccorso per quanto riguarda l'ospedale di Jagedaqi.

Poiché l'organizzazione di soccorso e strutturata per fornire in loco un livello minimo di servizi di diagnosi e di terapia, trasferendo al MEC di Jagedaqi i casi che necessitano di maggiori risorse sanitarie, sembra che l'obiettivo ottimale sia quello di riadattare l'organizzazione stessa in modo che possa svolgere i compiti e le azioni in oggetto .

A tal fine, si procederà ad una valutazione dei risultati derivanti da:

- un'analisi del servizio sanitario ospedaliero nell'ambito dei cinque posti periferici del progetto divenuti avamposti di emergenza;

- un'analisi del territorio, dei sentieri di comunicazione e delle strutture private o pubbliche esistenti che vi operano.

L'analisi dei servizi sanitari dovrà vertere sui presidi diagnostici e terapeutici disponibili per le emergenze e la gestione del servizio, e suggerire se del caso mezzi strumentali complementari per migliorare il carattere funzionale dei servizi, che dovrebbero in linea di massima essere conformi ad un principio di intervento rapido e tecnicamente qualificato.

L'analisi del territorio, dei suoi mezzi logistici o delle sue strutture private/pubbliche sara funzionale all' elaborazione di un organigramma indicante le azioni di pronto intervento da effettuare nei casi di emergenza che potrebbero verificarsi nelle zone periferiche, nonché il trasporto successivo dei pazienti gravi al MEC di Jagedaqi dopo l'intervento delle strutture ospedaliere distrettuali o della contea. Attualmente, a seguito di una richiesta presentata dalla Parte cinese che richiedeva di tramutarla in obiettivo specifico di cooperazione, la gestione delle emergenze e risultata debole dal punto di vista medico e amministrativo.

Nei casi di emergenza, le cure mediche rappresentano un'innovazione, tanto e vero che nei paesi occidentali esse hanno acquisito la dignità di una disciplina indipendente.

2. Individuazione dei principali casi di emergenza medica nelle 5 zone previste dal progetto e nel MEC di Jagedaqi.

Quest'attività comporta essenzialmente lo studio e l'eventuale preparazione di nuove statistiche sanitarie sulle diagnosi di patologia e di mortalità riferite ai pazienti ricoverati nei centri di Jagedaqi e nelle 5 zone periferiche.

L'analisi delle statistiche negli ultimi 5 anni dovrebbe consentire l'individuazione di zone a rischio per quanto riguarda lo sviluppo di patologie d'urgenza che necessitano il ricovero, nonché il tipo di patologia prevalente, il suo eventuale carattere stagionale, la distribuzione secondo il sesso e l'età.

3. Misure di prevenzione per le emergenze mediche e le calamità naturali (o causate dall'uomo).

Uno degli obiettivi specifici del programma sara di sviluppare tutte le attività a livello ospedaliero o territoriale - che possano sembrare atte a promuovere gli interventi per prevenire il verificarsi di patologie d'urgenza o dovute a calamità naturali.

Quest'attività comprenderà tutte le strutture pubbliche e private (nel settore sanitario e non) esistenti nelle 5 località periferiche.

Le sopra citate strutture provvederanno :

- ad elaborare un programma di informazione pubblica per divulgare le cause che sono alla base delle emergenze sanitarie ed i modi per prevenirle;
- alla preparazione di piani per approntare sistemi di controllo e di allerta a vantaggio della popolazione e delle strutture publiche che somministrano l'assistenza sanitaria nelle zone a rischio colpite da calamità naturali;
- ai piani di evacuazione della popolazione delle zone a rischio in caso di calamità naturali;
- alla promozione ed alla realizzazione di campagne d'informazione pubblica, mediante la preparazione di un documento video e l'elaborazione di materiale specifico.

4. Programma di formazione professionale

Il programma di formazione professionale comprenderà:

a) la formazione in Cina di medici e di personale tecnico ai fini dell'organizzazione di centri di cure sanitarie e di basi diagnostiche, dell'uso delle attrezzature, dei loro scopi e funzionamento, comprese le informazioni relative ai servizi analoghi esistenti in ospedali universitari regionali che utilizzano materiali o attrezzature analoghe.

b) Un periodo di formazione in Italia per i medici ed il personale tecnico Cinese per un totale di 27 mesi/persona (per tutto il Programma) durante il quale saranno forniti un adeguato supporto ed assistenza da parte di ospedali italiani qualificati, ospedali universitari ed insegnanti.

Per quanto riguarda il periodo di formazione da effettuare in Cina, i centri di riferimento saranno gli ospedali universitari regionali. Durante questo periodo di formazione, saranno inviati in Cina degli esperti e del personale tecnico italiani. Il profilo tecnico del personale italiano sarà stabilito di comune accordo tra i partners.

Sono previsti i seguenti corsi di formazione per:

- il personale medico specializzato (5 medici dell'ospedale di Jagedaqi e 10 medici degli ospedali distrettuali, durata del corso: 30 giorni),
- il personale per l'assistenza sanitaria primaria e per assistenti sociali (30 partecipanti, 2 corsi di durata di 10 giorni ciascuno ogni anno);
- il personale paramedico che deve apprendere come utilizzare le attrezzature (15 partecipanti, 3 corsi di 10 giorni ciascuno);
- il personale tecnico ai fini della manutenzione delle attrezzature (12 partecipanti, 3 corsi di 15 giorni ciascuno).

Sono altresì previsti seminari di valutazione e di pianificazione a livello regionale (12 partecipanti, 4 seminari) con la partecipazione del personale tecnico che frequenta i seminari nazionali vertenti sugli obiettivi specifici previsti dal programma.

Per il periodo di formazione professionale in Italia. Saranno selezionati degli ospedali nei quali si svolgerà la formazione professionale del personale cinese, in considerazione dei requisiti specifici di apprendimento per quanto riguarda la situazione sanitaria cinese.

In conformità con le richieste presentate dal partner cinese, e dopo una verifica **in loco**, sono previste le seguenti borse di studio per il personale cinese che soggiorna in Italia:

Numero	**Titolo**	**Durata**	**Totale mesi**	**Corso**
1	medico	3 mesi	3	emergenza gestione
2	medico	4 mesi	8	diagnosi e terapia con tecniche strumentali
2	ingegneri per attrezzature elettro-mediche	4 mesi	8	manutenzione delle attrezzature e bio ingegneria
1	biotecnico	8 mesi	8	uso e manutenzione della TAC

Risorse

Ai fini dello svolgimento del Programma sono state individuate le seguenti strutture, materiali, attrezzature e personale:

- attrezzature bio-mediche;
- attrezzature ausiliari per svolgere rilevazioni in materia di epidemiologia ed interventi sanitari orientati alla prevenzione sul territorio,
- attrezzature ausiliari ed agevolazioni in funzione della gestione e della realizzazione del programma per garantire un efficace servizio del personale espatriato;
- personale italiano qualificato per dirigere le attività da realizzare in Cina, ed addestrare il personale locale;
- riferimenti, mezzi tecnico-scientifici a livello universitario, di supporto alle azioni da realizzare;
- consulenti locali.

Apparecchiature elettro-sanitarie

Saranno fornite e distribuite in diverse fasi le seguenti aparecchiature elettro-sanitarie

- FASE 1 - Sviluppo del dispositivo diagnostico del MEC di Jagedaqi;
- FASE 2 - Sviluppo di attività diagnostiche e terapeutiche nelle località periferiche

FASE 1 - Miglioramento delle apparecchiature diagnostiche del MEC di Jagedaqi

In questa fase saranno fornite le apparecchiature richieste dal partner cinese. Tali apparecchiature rispondono all'obiettivo di sviluppare il dispositivo diagnostico dell'ospedale di Jagedaqi in presenza di casi d'urgenza.

Le apparecchiature con le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

- 1 Tomografia assiale computerizzata TAC con sistema di diagnosi laser
- 1 ecografo multidisciplinare
- 2 respiratori per anestesia
- 1 defibrillatore
- 6 sistemi monitor da capezzale per sei posti di osservazione
- 2 ambulanze attrezzate

FASE 2 - Svolgimento di attività diagnostiche nei 5 centri periferici di pronto soccorso. In questa fase i cinque centri periferici di pronto soccorso (i.e. Tahe, Mohe, Huma, Xin-lin, Huzon) riceveranno le attrezzature diagnostiche e terapeutiche complementari a quella esistente. Le apparecchiature con le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

- 5 apparecchi elettrocardiografici
- 5 unità mobiliari per raggi X
- 5 defibrillatori
- 5 monitor portatili multiparametri
- 5 ambulanze attrezzate

Attrezzature ausiliarie per effettuare rilevazioni epidemiologiche

Per sviluppare lo studio e l'analisi dei dati territoriali ed effettuare il monitoraggio delle prestazioni, si prevedono le seguenti attrezzature:

- 1 computer 66/M COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 340 MB
- 5 computer 4/33 COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 210 MB
- 1 stampante HP Laser jet 1L 4 pagine/min. 1MB RAM
- 6 microfacs con gruppi continui

Attrezzature e mezzi per eseguire e gestire il programma.

Per eseguire e gestire il programma ed ai fini del coordinamento delle attività in Cina, si prevedono le seguenti attrezzature :

- 1 macchina fotocopiatrice Xerox con supporto mobile- TOSHIBA 1710
- 1 telefax TOSHIBA 1F132 TELEFAX
- 1 calcolatrice OLYMPIA B 212
- 1 4/33 COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 210 MB
- 1 gruppo continuo.
- 1 Word per Windows Microsoft
- 1 Borland DBIV software
- 1 mobilia per ufficio
- 1 automobile Toyota

Strutture di riferimento in Italia

a) per gli interventi di medicina d'urgenza si richiede la collaborazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell''Università Cattolica del Sacro Cuore. I settori interessati sono:

- Radiologia: per la formazione diagnostica con Tomografia assiale c computerizzata TAC ed ecografi. Il personale tecnico interessato dovra' includere dei radiologi.
- Rianimazione : per la formazione in tecniche di rianimazione e di supporto delle funzioni vitali. Il personale cinese interessato dovrà includere degli esperti in anestesia e rianimazione.
- Chirurgia d'urgenza: per la formazione in tecniche di diagnosi clinica e di terapia chiurgica. Il personale cinese interessato dovrà avere la qualifica di chirurgo generico, chirurgo ortopedico, neuro-chirurgo;
- Cardiologia: per la formazione di terapie di emergenza nel caso di malattie cardiovascolari. Il personale cinese interessato deve avere la qualifica di cardiologo o d'internista.

b) Si chiede la collaborazione dell'Università "La Sapienza" di Roma per interventi connessi con le analisi epidemiologiche ed i programmi di medicina preventiva. I settori interessati sono i seguenti:

- Statistiche ed Epidemiologia: per tutte le rilevazioni relative a situazioni epidemiologiche di emergenza nella zona del progetto
- Ecologia umana: per gli studi sulle calamità naturali ed indotte dall'uomo, e per gli interventi di medicina preventiva a livello territoriale.

Strutture di riferimento in Cina

Le strutture di riferimento in Cina saranno individuate a livello di coordinamento e dovranno consistere in centri universitari ed ospedalieri capaci di fornire validi contributi alle attività del progetto.

Personale italiano

Sono previsti i seguenti profili professionali:
- direttore del progetto
- direttore logistica

Ispettori italiani

Ispettori italiani (a livello universitario) da utilizzare per brevi missioni saranno reclutati nell'ambito delle strutture universitarie o di altre strutture pubbliche competenti.

Personale cinese

La partecipazione del personale tecnico cinese e stata prevista per vari corsi di formazione professionale che si svolgeranno in Cina. Il personale cinese assisterà e completerà il perosnale Italiano invitato in Cina.

Inoltre, 6 bio-tecnici cinesi saranno inviati in Italia dove frequenteranno un programma di formazione per una durata totale di 27 mesi ognuno

I titoli e le qualificazioni del personale sanitario, medico e para-medico saranno definiti di comune accordo con il partner cinese, a livello di coordinamento e di pianificazione.

Delegazione tecnica locale
Sarà effettuata una visita di dieci giorni alle istituzioni sanitarie italiane da parte di una delegazione tecnica locale composta da cinque direttori sanitari delle istituzioni sanitarie della zona del Progetto.

ATTREZZATURE
- 1 Tomografia assiale computerizzata TAC con sistema di diagnosi laser
- 1 ecografo multidisciplinare
- 2 respiratori per anestesia
- 1 defibrillatore
- 6 sistemi monitor da capezzale per sei posti di osservazione
- 2 ambulanze attrezzate

2. Attrezzature diagnostiche e terapeutiche per i cinque centri periferici di pronto soccorso
- 5 apparecchi elettrocardiografici
- 5 unità mobiliari per raggi X
- 5 defibrillatori
- 5 monitor portatili multiparametri
- 5 ambulanze attrezzate

3. Attrezzature ausiliarie per le attività territoriali :
- 1 computer 66/M COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 340 MB
- 5 computer 4/33 COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 210 MB
- 1 stampante HP Laser jet 1L 4 pagine/min. 1MB RAM

- 6 microfacs con gruppi continui

4. Attrezzature e mezzi per la gestione del progetto ed il coordinamento locale.
- 1 macchina fotocopiatrice Xerox con supporto mobile- TOSHIBA 1710
- 1 Telefax TOSHIBA 1F132 TELEFAX
- 1 calcolatrice OLYMPIA B 212
- 1 4/33 COMPAQ DESKPRO 8 MB RAM disco rigido 210 MB
- 1 gruppo continuo
- 1 Word per Windows Microsoft
- 1 Borland DBIV software
- 1 mobilia per ufficio
- 1 automobile Toyota

SCADENZARIO PROVVISORIO

	I Anno				II Anno				III Anno			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Missione di avvio	X											
Individuazione delle istituzioni locali di riferimento	X											
Valutazione delle attrezzature esistenti e individuazione dei bisogni	X	X										
Raccolta di dati sulle calamità naturali nella regione	X	X										
Formazione di medici in Cina		X		X								
Formazione di medici in Italia			X		X							
Fornitura di attrezzature elettro-sanitarie		X		X								
Formazione di personale tecnico per l'uso delle attrezzature			X			X				X		
Formazione di personale tecnico per la manutenzione delle attrezzature		X				X						
Formazione di lavoratori sanitari e sociali			2M X		X	X	X		X			
Elaborazione di una mappa concernente le zone a rischio per le patologie d'urgenza				X								
Elaborazione di una mappa concernente le calamità naturali				X								
Elaborazione di programmi di prevenzione sanitaria			X									

(segue)

SCADENZARIO PROVVISORIO

	I Anno				II Anno				III Anno			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Compimento dei programmi di prevenzione sanitaria				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valutazione dei dati epidemiologici					X							
Seminari di valutazione regionali		X			X			X			X	
Seminari di valutazione nazionali				X			X					X
Missioni di valutazione			X		X			X		X		X

ANNESSO 2- BILANCIO PREVENTIVO (Lire Italiane X 1.000)

RIF. SPESE	1° Anno	2° Anno	3° Anno	TOTALE
20.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE ESPATRIATO	4.000	4.000		8.000
TOTALE 1	**4.000**	**4.000**		**8.000**
20.2 PERSONALE ESPATRIATO				
20.2.1 MISSIONE LUNGA	175.420	185.520	78.560	437.500
20.2.2 MISSIONE BREVE	110.383	65.228	21.706	197.207
20.2.3 GESTIONE ESPERTI ITALIANI	13.600	12.000	6.000	31.600
TOTALE 2	**299.403**	**260.638**	**106.266**	**666.307**
20.3 ALTRE SPESE				
20.3.1 PERSONALE ITALIANO				
CONSULENTI ITALIANI	45.200	45.200	45.200	135.600
ALTRO PERSONALE ITALIANO	14.100	14.100	14.100	42.300
20.3.2. PERSONALE LOCALE				
PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.800	12.150	10.800	33.750
CONSULENTI	21.000	21.000	21.000	63.000
20.3.3.ATTIVITA DEL PROGETTO				
VIDEO-DOCUMENTI		20.000		20.000
MATERIALE INFORMATIVO	10.000	10.000	10.000	30.000
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO		5.000	5.000	10.000
ALTRE SPESE ORGANIZZATIVE	21.500	20.000	15.000	56.500
ATTIVITA' INFORMATIVE IN ITALIA		12.640	10.000	22.640
DELEGAZIONE CINESE IN ITALIA		33.500		33.500
20.3.4 ATTREZZATURE				
SANITARIE	1.879.200			1.879.200
SPEDIZIONE	18.000			18.000
20.3.5 VALUTAZIONE				
SEMINARI REGIONALI	7.353	14.706	7.353	29.412
SEMINARI NAZIONALI	666	667	667	2.000
MISSIONI ONG	21.706	21.706	21.706	65.118
20.3.6 FORMAZIONE SANITARIA				
SPECIALISTI IN CINA - BORSE DI STUDIO	33.450	21.950	21.950	77.350
Formazione di specialisti sanitari in Italia	182.346	39.215		221.561
TOTALE 3	**2.265.321**	**291.834**	**182.776**	**2.739.931**

(segue)

ANNESSO 2- BILANCIO PREVENTIVO (Lire Italiane X 1.000)

SPESE	**1° Anno**	**2° Anno**	**3°Anno**	**TOTALE**
COSTO TOTALE (tot. 1 + tot.2 + sub tot 3)	2.568.724	556.472	289.042	3.414.238
STUDIO DI FATTIBILITA 2% del costo totale	68.518			68.518
STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN ITALIA 9.64% del tot 3	218.300	28.100	17.619	264.019
STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CINA 3% del tot 3	67.984	8.755	5.483	82.222
Inflazione 4.075% del tot. 3		11.673	7.677	19.350
GARANZIA ASSICURATIVA BANCARIA	40.000			40.000
Totale 4	**394.802**	**48.528**	**30.779**	**474.109**
TOTALE	**2.963.526**	**605.000**	**319.821**	**3.888.347**

594.

Amman 28 luglio/29 luglio 1996

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania per la concessione di un credito di aiuto di venti miliardi di lire italiane quale cofinanziamento del progetto della Banca Mondiale «Economic Reform and Development Program» (ERDP)

(Entrata in vigore: 8 luglio 1997)

Amman, July 28, 1996

Excellency,

I make reference to the Economic Reform and Development Loan (ERDL) made available by the International Bank for Reconstruction and Development to the Hashemite Kingdom of Jordan - Loan Agreement n. 3947 - JO signed on October 29, 1995 - to provide in support of the Government Economic Reform and Development Program (ERDP) financing of urgently needed imports required during the executing of the ERDP.

I am pleased to confirm the willingness of the Italian Government to adhere to the request for the cofinancing of such a Program.

The Italian Government will make available as a cofinancement a soft loan of twenty billion Italian liras (Lit. 20.000.000.000) in order to finance the CIF cost of eligible imports (annex 2) of made-in-Italy goods, by the private and public sectors, subject to the negative list of ineligible items (annex 1). The value of any one transaction - either by the private or the public sector - shall not exceed the amount of eight billion Italian Liras (Lit.8.000.000.000) and cannot have a value below ten million Italian Liras (Lit.10.000.000).

The soft loan will be disbursed at the nominal annual interest rate of 1% (onepercent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown, with 30 years repayment which includes a grace period of 12 years.

In case of private sector utilization, the procedures to be used for the disbursement of the soft loan shall be as follows:

- the applicant shall submit a proforma invoice or contract related to the transaction to an authorized Jordanian commercial bank or to the Central Bank of Jordan; the proforma invoice or the contract will have to be expressed in Italian Liras and must be valid at the time of presentation;

- the commercial bank shall control the reliability of the applicant and shall open the relevant letter of credit in favour of the Italian party;

- the Central Bank of Jordan shall send a copy of the transaction documents to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, and shall also send a copy to Mediocredito centrale to confirm the relevant disbursements;

- the Central Bank of Jordan will reimburse those letters of credits which have not been approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs because not in compliance with this agreement.

Procurement by the public sector of imports would be made in accordance with the Jordanian Government's public sector procurement procedures.

The Central Bank of Jordan will be responsible for the administration of the loan IN ITS CAPACITY AS THE EXECUTIVE AGENT FOR THE BORROWER, including the collection of relevant documentation and the submission of the related withdrawal applications.

IF YOUR EXCELLENCY AGREES ON WHAT HAS BEEN STATED ABOVE, THIS LETTER AND YOUR EXCELLENCY'S LETTER OF RESPONSE OF THE SAME CONTENT CONSTITUTES AN AGREEMENT BETWEEN OUR TWO GOVERNMENTS WHICH SHALL ENTER INTO FORCE AS FROM THE DATE OF THE SECOND OF THE TWO NOTIFICATIONS WITH WHICH THE TWO PARTIES SHALL HAVE NOTIFIED EACH OTHER THE COMPLETION OF THEIR RESPECTIVE RATIFICATION PROCEDURES.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador
(Francesco Cerulli)

encl. s: mentioned above

=====================

H.E. Dr. Rima Khalaf-Huneidi
Minister of Planning
A M M A N (Jordan)

Annex 1

LIST OF INELIGIBLE ITEMS

- Alcoholic Beverages

- Tobacco, unmanufactured, tabacco refuse

- Tobacco, manufactured (whether or not containing tobacco substitutes)

- Tobacco processing machinery

- Radioactive and associated materials

- Pearls, precious and semi-precious stones, unworked or worked

- Nuclear reactors, and parts thereof; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

- Jewelry of gold, silver or platinum group metals (except watches and watch cases) and goldsmiths' or silversmiths' wares (including set gems)

- Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

- GOODS INTENDED FOR A MILITARY OR PARA-MILITARY PURPOSE OR FOR LUXURY CONSUMPTION

- PETROLEUM PRODUCTS

- Environmentally hazardous goods

ANNEX 2

LIST OF ELIGIBLE ITEMS

Any import of goods not included in the Annex 1

بسم الله الرحمن الرحيم

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
MINISTRY OF PLANNING
AMMAN

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التخطيط
عمان

Ref. 5/1/17/4408 الرقم
Date 29/7/1996 التاريخ
الموافق

H.E. Mr. Francesco Cerulli
Ambassador
Embassy of the Republic of Italy

Excellency,

I have received your letter in today's date in which you informed me of the following :

" I make reference to the Economic Reform and Development Loan (ERDL) made available by the International Bank for Reconstruction and Development to the Hashemite Kingdom of Jordan - Loan Agreement N. 3947-Jo signed on October 29,1995-to provide in support of the Government Economic Reform and Development Program (ERDP) financing of urgently needed imports required during the executing of the ERDP .

I am pleased to confirm the willingness of the Italian Government to adhere to the request for the cofinancing of such a program .

The Italian Government will make available as a cofinancement a soft loan of twenty billion Italian Liras (Lit. 20.000.000.000) in order to finance the CIF cost of eligible imports (annex.2) of made-in-Italy goods, by the private and public sectors, subject to the negative list of ineligible items (annex 1) . The value of any one transaction-either by the private or the public sector-shall not exceed the amount of eight billion Italian Liras (Lit 8.000.000.000) and cannot have a value below ten million Italian Liras (Lit. 10.000.000) .

The soft loan will be disbursed at the nominal annual interest rate of 1% (one percent) payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown, with 30 years repayment which includes a grace period of 12 years.

In case of private sector utilization, the procedures to be used for the disbursement of the soft loan shall be as follows:-

- the applicant shall submil a proforma invoice or contract related to the transaction to an authorized Jordanian commercial bank or to the Central Bank of Jordan; the proforma invoice or the contract will have to be expressed in Italian Liras and must be valid at the time of presentation ;

- the commercial bank shall control the reliability of the applicant and shall open the relevant letter of credit in favour of the Italian party ;

- the Central Bank of Jordan shall send a copy of the transaction documents to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, and shall also send a copy to Mediocredito Centrale to confirm the relevant disbursements;

- the Central Bank of Jordan will reimburse those letters of credits which have not been approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs, because not in compliance with this agreement.

Procurement by the public sector of imports would be made in accordance with the Jordanian Government's public sector procurement procedures .

The Central Bank of Jordan will be responsible for the administration of the loan in its capacity as the executive agent for the Borrower, including the collection of relevant documentation and the submission of the related withdrawal applications

If Your Excellency agrees on what has been stated above, this letter and Your Excellency's letter of response of the same content constitutes an agreement between our two governments which shall enter into force as from the date of the second of the two notifications with which the two parties shall have notified each other the completion of their respective ratification procedures"

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, that I agree to the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration .

Dr Rima Khalaf Hunaidi
Minister of Planning

Annex 1

LIST OF INELIGIBLE ITEMS

- ALCOHOLIC BEVERAGES
- TOBACCO, UNMANUFACTURED, TOBACCO REFUSE
- TOBACCO, MANUFACTURED (WHETHER OR NOT CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES).
- TOBACCO PROCESSING MACHINERY
- RADIOACTIVE AND ASSOCIATED MATERIALS
- PETROLEUM PRODUCTS
- ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS PRODUCTS .
- GOODS INTENDED FOR A MILITARY OR PARA-MILITARY PURPOSES OR FOR LUXURY CONSUMPTION .
- NUCLEAR REACTORS AND PARTS THEREOF, FUEL ELEMENTS (CARTRIDGES), NON IRRADIATED, FOR NUCLEAR REACTORS .
- PEARLS, PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR WORKED .
- JEWELRY OR GOLD, SILVER OR PLATINUM GROUP METALS (EXCEPT WATCHES AND WATCH CASES) AND GOLDSMITH'S OR SILVERSMITH'S WARES (INCLUDING SET GEMS).
- GOLD, NON MONETARY (EXCLUDING GOLD ORES AND CONCENTRATES).

Annex 2

LIST OF ELIGIBLE ITEMS

- **ANY IMPORT OF GOODS NOT INCLUDED IN THE ANNEX 1.**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA
AMMAN

Amman, 28 luglio 1996

Eccellenza,

Si fa riferimento al Prestito per la Riforma Economica e lo Sviluppo (ERDL) messo a disposizione dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo a favore del Regno Hashemita di Giordania - Accordo di prestito n. 3947 - JO - firmato il 29 ottobre 1995, - che intende sostenere il Programma di Riforma Economica e di Sviluppo (ERDP) mediante il finanziamento di importazioni di merce urgentemente necessarie nell'esecuzione dell'ERDP.

Sono lieto di confermare la disponibilità del Governo italiano di aderire alla richiesta di co-finanziamento di detto Programma.

Il Governo italiano metterà a disposizione, a titolo di co-finanziamento, un prestito agevolato di venti miliardi di lire italiane (Lire 20.000.000.000) per finanziare i costi CIF delle importazioni ammesse (annesso 2) di merci di fabbricazione italiana del settore pubblico e privato, con l'esclusione delle importazioni di merci in base alla lista negativa (annesso 1)". Il valore di ogni transazione - del settore sia pubblico sia privato - non dovrà superare l'ammontare di otto miliardi di lire italiane (Lire 8.000.000.000) e non potrà avere un valore inferiore a dieci milioni di lire italiane (Lire 10.000.000).

Il prestito agevolato sarà erogato al tasso d'interesse nominale annuo dell'1% (uno per cento), pagabile al termine di ogni semestre successivo alla data di ciascun prelievo, con un rimborso trentennale inclusivo di un periodo di grazia di 12 anni.

Nel caso di utilizzazione da parte del settore privato, le procedure da seguire per l'esborso del prestito agevolato sono le seguenti:

- il richiedente dovrà presentare ad una banca commerciale giordana o alla Banca Centrale di Giordania una fattura pro-forma o un contratto relativi alla transazione; la fattura pro-forma o il contratto dovranno essere formulati in lire italiane ed essere validi al momento della presentazione;

- la banca commerciale verificherà l'affidabilità del richiedente e aprirà una lettera di credito a favore della parte Italiana;

- la Banca Centrale di Giordania farà pervenire copia della documentazione relativa alla transazione al Ministero Italiano degli Affari Esteri attraverso l'Ambasciata italiana ad Amman, e dovrà inoltre inviare una copia al Mediocredito centrale per confermare gli esborsi in questione.

- la Banca Centrale di Giordania rimborserà le lettere di credito che, in quanto non conformi al presente Accordo non siano state approvate dal Ministero Italiano degli Affari Esteri. .

La fornitura delle importazioni da parte del settore pubblico sarà effettuata in conformità con le procedure del Governo giordano relative all'approvigionamento per il settore pubblico.

La Banca Centrale di Giordania sarà responsabile dell'amministrazione del prestito nella sua capacità di AGENTE ESECUTIVO PER L'EMITTENTE, anche per quanto concerne la raccolta della documentazione pertinente e la presentazione delle richieste di prelievo.

SE VOSTRA ECCELLENZA CONCORDA CON QUANTO SOPRA DICHIARATO, LA PRESENTE LETTERA E LA LETTERA DI RISPOSTA DI VOSTRA ECCELLENZA SUL MEDESIMO ARGOMENTO COSTITUIRANNO UN ACCORDO TRA I NOSTRI DUE GOVERNI, CHE VERRA' POSTO IN VIGORE ALLA DATA DELLA SECONDA DELLE DUE NOTIFICHE CON LE QUALI LE DUE PARTI SI SARANNO RECIPROCAMENTE NOTIFICATE L'ADEMPIMENTO DELLE LORO RISPETTIVE PROCEDURE DI RATIFICA.

Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore
(Francesco Cerulli)

Annessi sopra menzionati

S.E. Dr. Rima Khalaf-Huneidi
Ministro della Pianificazione
AMMAN (Giordania)

Annesso 1

LISTA NEGATIVA DI MERCI

- Bevande alcoliche
- Tabacco, non manufatto, scarti di tabacco
- Tabacco, manufatto (contenente o non surrogati del tabacco)
- Macchinari per la lavorazione del tabacco
- Materiali radioattivi e connessi
- Perle, pietre preziose e semi-preziose, lavorate o non
- Reattori nucleari e loro parti; elementi per il carburante (cartuccie) non-irradiati, per i reattori nucleari)
- Gioielleria d'oro, metalli del gruppo argento o platino (ad eccezione degli orologi e delle casse di orologi) e merci di oreficeria o di argenteria (comprese le gemme incastonate)
- Oro, non monetario (ad esclusione del minerale e dei concentrati d'oro)
- MERCI INTESE PER SCOPI MILITARI O PARA MILITARI O PER CONSUMI DI LUSSO
- PRODOTTI DEL PETROLIO
- Merci dannose per l'ambiente

ANNESSO 2

LISTA POSITIVA DI MERCI
(Ogni importazione di merci non figurante nell'annesso I)

REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA

MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE
AMMAN

5.1.17.4408
Amman, 29 luglio 1996

S.E.Francesco Cerulli
Ambasciatore
Ambaciata della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho ricevuto in data odierna la Sua lettera con la quale mi informa di quanto segue:

"Si fa riferimento al Prestito per la Riforma Economica e lo Sviluppo (ERDL) messo a disposizione dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo a favore del Regno Hashemita di Giordania - Accordo di prestito n. 3947 - JO - firmato il 29 ottobre 1995, - che intende sostenere il Programma di Riforma Economica e di Sviluppo (ERDP) mediante il finanziamento di importazioni di merce urgentemente necessarie nell'esecuzione dell'ERDP.

Sono lieto di confermare la disponibilità del Governo italiano di aderire alla richiesta di co-finanziamento di detto Programma.

Il Governo italiano metterà a disposizione, a titolo di co-finanziamento, un prestito agevolato di venti miliardi di lire italiane (Lire 20.000.000.000) per finanziare i costi CIF delle importazioni ammesse (annesso 2) di merci di fabbricazione italiana del settore pubblico e privato, con l'esclusione delle importazioni di merci in base alla lista negativa (annesso 1). Il valore di ogni transazione - del settore sia pubblico sia privato - non dovrà superare l'ammontare di otto miliardi di lire italiane (Lire 8.000.000.000) e non potrà avere un valore inferiore a dieci milioni di lire italiane (Lire 10.000.000).

Il prestito agevolato sarà erogato al tasso d'interesse nominale annuo dell'1% (uno per cento), pagabile al termine di ogni semestre successivo alla data di ciascun prelievo, con un rimborso trentennale inclusivo di un periodo di grazia di 12 anni.

Nel caso di utilizzazione da parte del settore privato, le procedure da seguire per l'esborso del prestito agevolato sono le seguenti:

- il richiedente dovrà presentare ad una banca commerciale giordana o alla Banca Centrale di Giordania una fattura pro-forma o un contratto relativi alla transazione; la fattura pro-forma o il contratto dovranno essere formulati in lire italiane ed essere validi al momento della presentazione;

- la banca commerciale verificherà l'affidabilità del richiedente e aprirà una lettera di credito a favore della parte Italiana;

- la Banca Centrale di Giordania farà pervenire copia della documentazione relativa alla transazione al Ministero Italiano degli Affari Esteri attraverso l'Ambasciata italiana ad Amman, e dovrà inoltre inviare una copia al Mediocredito centrale per confermare gli esborsi in questione.

- la Banca Centrale di Giordania rimborserà le lettere di credito che, in quanto non conformi al presente Accordo non siano state approvate dal Ministero Italiano degli Affari Esteri.

La fornitura delle importazioni da parte del settore pubblico, sarà effettuata in conformità con le procedure del Governo giordano relative all'approvigionamento per il settore pubblico.

La Banca Centrale di Giordania sarà responsabile dell'amministrazione del prestito nella sua capacità di AGENTE ESECUTIVO PER L'EMITTENTE, anche per quanto concerne la raccolta della documentazione pertinente e la presentazione delle richieste di prelievo.

Se Vostra Eccellenza concorda con quanto sopra dichiarato, la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza sul medesimo argomento costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che verrà' posto in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le due Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle loro rispettive procedure di ratifica".

Ho l'onore di poterLe comunicare, per conto del Governo del Regno Hashemita di Giordania, la mia accettazione del contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Rima Khalaf-Huneidi
Ministro della Pianificazione

ANNESSO 1

LISTA NEGATIVA DI MERCI

- Bevande alcoliche
- Tabacco, non manufatto, scarti di tabacco
- Tabacco, manufatto (contenente o non surrogati del tabacco)
- Macchinari per la lavorazione del tabacco
- Materiali radioattivi e connessi
- Perle, pietre preziose e semi-preziose, lavorate o non
- Reattori nucleari e loro parti; elementi per il carburante (cartuccie) non-irradiati, per i reattori nucleari)
- Gioielleria d'oro, metalli del gruppo argento o platino (ad eccezione degli orologi e delle casse di orologi) e merci di oreficeria o di argenteria (comprese le gemme incastonate)
- Oro, non monetario (ad esclusione del minerale e dei concentrati d'oro)
- MERCI INTESE PER SCOPI MILITARI O PARA MILITARI O PER CONSUMI DI LUSSO
- PRODOTTI DEL PETROLIO
- Merci dannose per l'ambiente

ANNESSO 2

LISTA POSITIVA DI MERCI

Ogni importazione di merci non figurante nell'annesso I

595.

Roma, 3 settembre 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera

(Entrata in vigore: 1° settembre 1997)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, per facilitare la riammissione delle persone alla frontiera comune tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, hanno convenuto quanto segue.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Art. 1

1. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità', tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d'identità , inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più' di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.

3. La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Art. 2

1. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui e' comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché' questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità'.

Art. 3

L'obbligo di riammissione previsto dall art. 2 non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con la Parte contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, cosi' come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Art. 5

1. Le domande di riammissione presentate in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovra' specificare i dati relativi all'identita', ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorita'.

3. La Parte richiesta deve comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validita' di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Art. 6

Le Autorita' di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorita' di frontiera dello Stato richiedente e senza formalita', i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;

- o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso.

Art. 7

Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di cui e' domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO

Art. 8

1. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza l'ingresso o il transito sul suo territorio dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito puo' effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte contraente richiedente e' responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non puo' essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

1. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se e' necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito puo':
- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento.

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.
3. Se la scorta avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessita' e sulle modalita' del servizio di scorta.

Art. 10

1. La richiesta di transito e' trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identita', alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonche' la garanzia di ammissione nello Stato di destinazione finale, cosi' come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua le scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento puo' essere rifiutato:
- se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica;
- se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di destinazione, per fatti anteriori al transito;
- se lo straniero e' inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, cosi' come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali vengono permesse la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. Il presente accordo potra' essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

Fatto a Roma il 3 settembre 1996, in duplice copia, in lingua italiana e in lingua slovena, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

596.

Parigi, 4 ottobre 1996

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) per la realizzazione del Progetto «Rafforzamento del Ministero dell'Educazione e dell'Educazione superiore dell'Autorità Palestinese»

(Entrata in vigore: 4 ottobre 1996)

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

for the implementation of the project "Strengthening the Ministry of Education and Higher Education of the Palestinian Authority"

Whereas the Government of the Italian Republic is prepared to support the project "Strengthening the Ministry of Education and Higher Education of the Palestinian Authority", as described in the attached project document which forms an integral part of this co-operation agreement, for a total amount of US$ 2,000,000.

Whereas the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, hereinafter referred to as UNESCO, is prepared to accept responsibility for ensuring implementation of the project,

The Italian Government and UNESCO agree as follows:

1. The Italian Government contribution amounting to US$ 2,000,000 will cover the cost of a project aiming at strengthening the Ministry of Education and Higher Education of the Palestinian Authority, as mentioned in the project document. The contribution of the Italian Government will be duly noted in the project document.

2. The project will effectively start upon payment of the first instalment, and shall be implemented and monitored according to the project document and to the annual workplans to be jointly prepared by UNESCO, the Italian Government and the Palestinian Authority.

3. UNESCO will exercise the overall responsibility for the project execution, making every effort to ensure effectively and timely delivery of inputs and production of outputs.

4. The Italian Government contribution will not exceed US$ 2,000,000 and will cover the entire cost of the project plus an amount estimated at thirteen per cent (13%) of project expenditures to cover project support costs (overhead):

5. Funds due to UNESCO under this agreement shall be transferred in two instalments. The first disbursement shall be made upon completion of internal procedures by the Italian Government. The second disbursement shall be paid subject to the approval by the Italian Government of the annual progress report and the respective financial statement. Funds shall be utilized by UNESCO according to the agreed annual workplans. The funds shall be transferred to the Chase Manhattan Bank N.A., International Money Transfer Division, New York, N.Y. 10015, Account no. 949-1-191558, with specific instruction for deposit to project "Strengthening the Ministry of Education and Higher Education of the Palestinian Authority".

6. UNESCO shall not make any modification to the objectives, outputs, activities and workplans, as they appear in the attached project document, without approval from the Italian Government, which shall be provided within a reasonable time limit.

7. UNESCO shall submit to the Italian Government annual progress reports; upon completion of project activities, UNESCO shall also submit a Final Project Report, establishing that planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirement, UNESCO agrees to keep the Italian Government informed of key issues, progress or problems as they arise. Upon completion of the project, the Italian Government and UNESCO, together with the Palestinian Authority, will effect a joint evaluation.

8. UNESCO shall administer a separate account for the project funds in accordance with its financial regulations and other applicable rules and procedures. It shall submit to the Italian Government, by 31st May of the following year, a yearly financial statement covering the financial period 1 January-31 December, showing funds received and spent for the project. This statement will consist of an abstract from UNESCO accounts after they have been audited by External Auditors, whose certificates will appear in the UNESCO Annual Financial Report. At the end of the project, UNESCO shall submit a final financial statement certified by the responsible Financial Officer, showing a break-down of expenditures for each budget line, as approved in the initial budget.

9. This agreement shall enter into force upon signature thereof by both parties and remain in force until the completion of all project activities.

10. This agreement may be terminated by either party on ninety (90) days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of this agreement, UNESCO will continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion.

11. Any unspent balance that remains after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project will also be returned to the Italian Government.

12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the parties shall agree in writing.

13. For the implementation of this Co-operation Agreement the Italian Government and UNESCO appoint the following focal points who shall receive all communications and carry out all contacts:

For the Italian Government

Name:	
Title:	Capo Ufficio Multilaterale (Ufficio IV), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.)
Address:	Via Contarini, 25 - 00194 Rome (Italy)
Telephone:	(39)(6) 36914160 (or 36914120)
Fax:	(39)(6) 3235883

For UNESCO
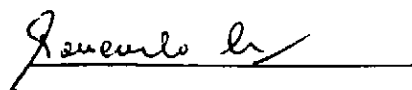
Name:	Mr Jacques Hallak
Title:	Assistant Director-General and Director of the International Institute of Education Planning (IIEP)
Address:	7-9, rue Eugène Delacroix - 75116 Paris
Telephone:	(33)(1) 45037700
Fax:	(33)(1) 40728366
Telex:	640032

The parties agree to inform each other of any change in the above focal points.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement.
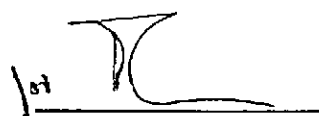
Signed in Paris on **04 OCT. 1996** in two copies in English

For the Government of the Italian Republic:

Permanent Representative

For UNESCO

Director General

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)

per l'attuazione del progetto "Rafforzamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore dell'Autorità Palestinese"

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana e disposto a sostenere il progetto "Rafforzamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore dell'Autorità Palestinese", di cui all'allegato documento di progetto, che costituisce parte integrante del presente accordo di cooperazione, per un importo totale pari a US$ 2.000.000;

Premesso che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata UNESCO, è disposta ad accettare la responsabilità di garantire l'attuazione del progetto,

il Governo Italiano e l'UNESCO hanno concordato quanto segue:

1. Il contributo del Governo italiano, che ammonta a US$ 2.000.000 , coprirà il costo di un progetto volto a rafforzare il Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore dell'Autorità Palestinese, come previsto dal documento di progetto. Il contributo del Governo italiano sarà debitamente annotato nel documento di progetto.
2. Il progetto avrà inizio effettivamente dopo il pagamento della prima rata, e sarà attuato e controllato in conformità con il documento di progetto ed ai piani di lavoro annuali che saranno redatti congiuntamente dall'UNESCO, dal governo italiano e dall'Autorità Palestinese.
3. L'UNESCO sarà responsabile globalmente dell'esecuzione del progetto, e si adopererà al massimo per garantire la puntualità della consegna degli input e della produzione dei risultati.
4. Il contributo del Governo italiano non superera i US$ 2.000.000 e coprirà l'intero costo del progetto, più un importo stimato al tredici percento (13%) delle spese del progetto, a copertura delle spese di supporto al progetto (spese generali).

5. I fondi dovuti all'UNESCO ai sensi del presente accordo saranno trasferiti in due rate. Il primo versamento avverra dopo l'avvenuto espletamento delle procedure interne da parte del Governo italiano. La seconda rata sarà versata dopo che il Governo italiano avrà approvato la relazione annuale sullo stato di avanzamento e le rispettive dichiarazioni finanziarie. I fondi saranno impiegati dall'UNESCO in conformità con i piani di lavoro annuali concordati. I fondi saranno trasferiti alla Chase Manhattan Bank N.A., Divisione Trasferimenti Monetari Internazionali, New York, N.Y. 10015, conto n. 949-1-191558, specificando che dovranno essere versati per il progetto "Rafforzamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore dell'Autorità Palestinese".
6. L'UNESCO non apporterà alcuna modifica agli obiettivi, ai risultati, alle attività ed ai piani di lavoro che figurano nell'allegato documento di progetto, senza l'approvazione del Governo Italiano, che dovrà pervenire entro un lasso di tempo ragionevole.
7. L'UNESCO presentera al Governo italiano relazioni annuali sullo stato di avanzamento; a completamento delle attivita del progetto, l'UNESCO presentera altresì una Relazione Finale sul Progetto, in cui si dichiarerà che le attivita programmate sono state realizzate. A parte i controlli e le relazioni, l'UNESCO concorda di tenere il Governo italiano al corrente delle questioni fondamentali, dei progressi e dei problemi a mano a mano che si presenteranno. A completamento del progetto, il Governo italiano e l'UNESCO, insieme con l'Autorità Palestinese, effettueranno una valutazione congiunta.
8. L'UNESCO amministrera un conto separato per i fondi del progetto, in conformità con i propri regolamenti finanziari e le altre norme e procedure applicabili. Entro il 31 maggio dell'anno successivo, presentera al Governo italiano una dichiarazione finanziaria annuale relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre, attestante i fondi ricevuti e spesi per il progetto. La dichiarazione consistera in una sintesi dei conti dell'UNESCO già esaminati dai Revisori Esterni, i cui certificati figureranno nella Relazione Finanziaria Annuale dell'UNESCO. Alla fine del progetto, l'UNESCO presenterà una dichiarazione finanziaria finale autenticata dal Funzionario responsabile delle questioni finanziarie, contenente la suddivisione delle spese per ogni linea di bilancio, approvata nel bilancio iniziale.
9. Il presente accordo entrerà in vigore alla firma delle parti e resterà in vigore fino a quando tutte le attività del progetto saranno state completate.
10. Il presente accordo può essere sospeso da una delle parti, previa notifica scritta con novanta (90) giorni di anticipo all'altra parte. Indipendentemente dalla sospensione del presente accordo, l'UNESCO manterrà il possesso di tutti i contributi non utilizzati fino a quando gli impegni e le passività non saranno stati onorati e le attività del progetto non avranno raggiunto una conclusione soddisfacente.

11. I saldi non spesi che resteranno dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività del progetto saranno restituiti al Governo italiano. Tutti gli interessi maturati sui saldi a credito temporanei dei fondi del progetto e/o dei fondi che resteranno a conclusione del progetto saranno anch'essi restituiti al Governo italiano.
12. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno composte tramite negoziati, ovvero con altri mezzi concordati per iscritto dalle parti.
13. Per l'attuazione del presente Accordo di Cooperazione, il Governo italiano e l'UNESCO hanno nominato i seguenti punti focali, che riceveranno tutte le comunicazioni e manterranno tutti i contatti:

Per il Governo italiano

Nome:
Titolo: Capo Ufficio Multilaterale (Ufficio IV), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.)
Indirizzo: Via Contarini, 25 - 00194 Roma (Italia)
Telefono: (39)(6) 36914160 (oppure 36914120)
Fax: (39)(6) 3235883

Per l'UNESCO:

Nome: M. Jacques Hallak
Titolo: Vice Direttore Generale e Direttore dell'Istituto Internazionale per la Pianificazione all'Educazione (IIEP)
Indirizzo: 7-9, rue Eugène Delacroix - 75116 Parigi
Telefono: (33)(1) 45037700
Fax: (33)(1) 40728366

Telex: 640032

Le parti concordano di scambiarsi informazioni su eventuali modifiche ai punti focali di cui sopra.

In fede di che il sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 4 ottobre 1996 in due copie in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana — Per l'UNESCO

(F.to: Giancarlo Leo) — (F.to: firma illeggibile)

597.

Roma, 25 ottobre 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sulle attività di cooperazione allo sviluppo nel settore delle risorse umane e dello sviluppo delle capacità

(Entrata in vigore: 25 ottobre 1996)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE UNITED NATIONS

ON DEVELOPMENT CO-OPERATION ACTIVITIES

IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCES AND CAPACITY BUILDING

WHEREAS the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Government) wishes to enhance its participation in development co-operation activities of international organizations;

WHEREAS the United Nations, through its Department for Development Support and Management Services (UN/DDSMS), has an extensive experience in human resources development and management and in capacity building for development;

HEREBY the Government and the United Nations agree to stipulate the following arrangements without prejudice to the Agreement between the Government of Italy and the United Nations concerning the Associate Expert scheme signed in September 1975, as well as the general trust fund agreement signed in August 1985 between the Government of Italy and the United Nations.

ARTICLE I.

1. The Government shall place at the disposal of the United Nations on a periodical basis voluntary contributions to execute mutually agreed activities in the field of human resources and capacity building as described below.

2. The United Nations, in accordance with its financial rules and regulations, shall establish a Technical Co-operation Trust Fund for the administration of the aforesaid contributions which shall be named "Special Purpose Voluntary Fund for Human Resources and Capacity Building".

3. Through exchange of correspondence and the convening of periodical meetings between Government officials and United Nations officials, proposals for activities in the field of human resources development and management and capacity building in international co-operation for development will be reviewed and agreed upon.

4. The United Nations will employ its best efforts to ensure that activities mutually agreed upon to be financed by the Fund are properly executed.

5. The United Nations will execute the above activities in accordance with its administrative and financial rules, regulations and directives.

ARTICLE II

The activities to be implemented under this Memorandum will be devoted to the enhancement of human resources and the strenghthening of capacity building programmes of developing countries and will include the following:

a) consultative services and operational support to the relevant Italian authorities in recruitment activities and administrative and financial management, including monitoring, evaluation, and follow-up, of junior professional officers, associate experts and other similar schemes;

b) dissemination of information to nationals in the public and private sectors, including the academic and scientific communities on opportunities for involvement with international organizations in the field of development co-operation and consultative services and operational support for the evaluation of candidates for positions in international organizations in the field of development co-operation;

c) promotion of co-operation between national institutions, including the private sector, the academic and scientific community and international development organizations in the field of human resources development and capacity building;

d) operational support to scolarship programmes, volunteers programmes and other similar schemes of the international organizations;

e) programmes and projects aimed at strengthening the institutional and administrative capacity of developing countries and at developing their human resources;

ARTICLE III

1. The United Nations will ensure to commit funds not in excess of the amount put at its disposal in the Fund referred to in Article I.2;

2. The Fund referred to in Article I.2. shall be subject to the internal and external auditing procedures of the United Nations;

3. In the event of unforeseen expenditures, the United Nations will submit a supplementary budget to the Government showing the required additional financing. If such additional financing is not available, the activities agreed upon under Article II of this agreement may be reduced, or, if necessary, terminated by the United Nations. Under no circumstances will the United Nations assume any liability in excess of the amount placed at its disposal in the Fund.

4. The Government shall deposit the contributions in the United Nations Technical Co-operation Activities Account, Chase Manhattan Bank, 825 UN Plaza, New York, New York, 10017, Account n.001-1-506888.

5. The United Nations will draw on the amount deposited as required to meet the costs incurred in connection with the activities mutually agreed upon with the Government as specified under article II.

6. Activities implemented within the framework of this Memorandum of Understanding will be subject to the programme support assessed at the UN standard rate for support services rendered. As an exception, for specific activities, a different rate may be agreed upon between the parties concerned. The existing arrangements on the financial management for the Italian Associate Experts, JPO, and other similar schemes continue to be in force.

7. Any interest income attributable to the contributions received from the Government shall be credited to the Fund.

ARTICLE IV

1. The United Nations will report periodically to the Government on the status of the implementation of the activities covered by this Memorandum and will submit yearly a financial statement of account showing the status of income, expenditures, assets and liabilities as of 31 December of each year.

2. The Government and the United Nations will review on-going and past activities at their annual, as well as ad hoc meetings.

3. Final reports on activities terminated will be submitted to the Government and joint evaluations may be carried out, if the Government so wishes.

ARTICLE V

1. Ownership of equipment, supplies and other property financed from the Fund shall rest in the United Nations.

2. Matters relating to the transfer of ownership shall be determined in accordance with the relevant policies and procedures of the United Nations.

ARTICLE VI

1. The present Memorandum of Understanding may be supplemented or amended by an exchange of letters between the Government and the United Nations.

2. The present Memorandum of Understanding shall enter into force upon its signature by both parties and may be terminated by either party upon six months written notice to the other party.

3. Any activity already agreed upon between the Government and the United Nations and initiated prior to the effective date of the termination shall not be affected by such termination and the implementation will be allowed to continue to completion including withdrawals from the Fund necessary for completion of such activities.

4. Any balance left in the Fund after commitments and liabilities have been satisfied shall be returned to the Government.

5. In witness thereof the undersigned Representatives, being duly authorized by their respective authorities, have agreed to sign this Memorandum of Understanding.

Done at Rome on 25/10/96 in two originals, in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the United Nations

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LE NAZIONI UNITE

SULLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

NEL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E

DELLA COSTRUZIONE DELLE CAPACITA'

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") desidera partecipare maggiormente alle attività di cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni internazionali;

PREMESSO CHE le Nazioni Unite, tramite il Dipartimento per i Servizi di Sostegno e di Gestione dello Sviluppo (UN/DDSMS) ha accumulato un'ampia esperienza nello sviluppo e nella gestione delle risorse, nonché nella costruzione delle capacità per lo sviluppo;

CON IL PRESENTE DOCUMENTO il Governo e le Nazioni Unite convengono di stipulare gli accordi seguenti, fermo restando l'Accordo fra il Governo Italiano e le Nazioni Unite relativo allo schema per gli Esperti Associati, firmato nel settembre 1975, nonché l'accordo generale sui fondi fiduciari, firmato nell'agosto del 1985 fra il Governo Italiano e le Nazioni Unite.

ARTICOLO I

1. Il Governo metterà periodicamente a disposizione delle Nazioni Unite contributi volontari per dare esecuzione ad attività, reciprocamente concordate, nel settore delle risorse umane e della costruzione delle capacità, qui di seguito descritte.

2. Le Nazioni Unite, in conformità con le proprie norme e regolamenti finanziari, istituiranno un Fondo Fiduciario di Cooperazione Tecnica per amministrare i summenzionati contributi, denominato "Fondo Volontario a Scopi Particolari per le Risorse Umane e la Costruzione delle Capacità".

3. Tramite scambio di corrispondenza e la convocazione di riunioni periodiche fra funzionari governativi e funzionari delle Nazioni Unite, saranno esaminate e concordate proposte per attività nel settore dello sviluppo e della gestione delle risorse umane e della costruzione di capacità nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

4. Le Nazioni Unite si adopereranno al meglio per garantire che le attività reciprocamente concordate, e finanziate con il Fondo, siano adeguatamente attuate.

5. Le Nazioni Unite daranno esecuzione alle attività di cui sopra in conformità con proprie le norme, regolamenti e direttive amministrative e finanziarie.

ARTICOLO II

Le attività di cui al presente Memorandum saranno attuate per promuovere le risorse umane e rafforzare i programmi di costruzione delle capacità dei paesi in via di sviluppo, e comprenderanno quanto segue:

a) servizi di consulenza e sostegno operativo alle autorità italiane competenti nelle attività di reclutamento e di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresi controllo, valutazione e seguiti, di giovani professionisti, esperti associati ed altri schemi analoghi;

b) divulgazione di informazioni ai cittadini nei settori pubblico e privato, ivi comprese le comunità accademiche e scientifiche, sulle opportunità di lavorare con le organizzazioni internazionali nei settori della cooperazione allo sviluppo e dei servizi di consulenza e supporto operativo per la valutazione dei candidati ai posti in organico presso le organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) promozione della cooperazione fra istituzioni nazionali, ivi compresi il settore privato, la comunità accademica e scientifica e le organizzazioni internazionali per lo sviluppo, nel settore dello sviluppo delle risorse umane e della costruzione delle capacità;

d) sostegno operativo ai programmi di borse di studio, di volontariato ed altri schemi analoghi delle organizzazioni internazionali:

e) programmi e progetti volti a rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa dei paesi in via di sviluppo ed a promuoverne le risorse umane;

ARTICOLO III

1. Le Nazioni Unite garantiranno che vengano impegnati fondi per un importo non superiore a quello messo a disposizione con il Fondo di cui all'Articolo 1.2.

2. Il Fondo di cui all'Articolo 1.2 sarà soggetto alle procedure di revisione interne ed esterne delle Nazioni Unite.

3. In caso di spese impreviste, le Nazioni Unite presenteranno un bilancio integrativo al Governo, che attesti i finanziamenti aggiuntivi necessari. Nel caso in cui tale finanziamento aggiuntivo non sia disponibile, le attività concordate ai sensi dell'Articolo II del presente accordo potranno essere ridimensionate o, ove necessario, sospese dalle Nazioni Unite. In nessun caso le Nazioni Unite si assumeranno la responsabilità per somme superiori a quelle messe a sua disposizione con il Fondo.

4. Il Governo verserà i contributi sul Conto per le Attività di Cooperazione Tecnica delle Nazioni Unite, Chase Manhattan Bank, 825 UN Plaza, New York, New York, 10017, Conto n. 001-1-506888.

5. Le Nazioni Unite preleveranno dall'importo versato quanto necessario per sostenere le spese relative alle attività concordate con il Governo, come specificato all'Articolo II.

6. Le attività attuate nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno soggette al sostegno al programma, valutato al tasso standard delle Nazioni Unite per i servizi di sostegno resi. In via eccezionale, per attività specifiche, le parti interessate potranno concordare un tasso diverso. Le disposizioni vigenti sulla gestione finanziaria per gli Esperti Associati italiani, i giovani professionisti ed altri schemi analoghi rimarranno in vigore.

7. Eventuali redditi sugli interessi imputabili ai contributi ricevuti dal Governo saranno versati sul Fondo.

ARTICOLO IV

1. Le Nazioni Unite riferiranno periodicamente al Governo sullo stato di attuazione delle attività previste dal presente Memorandum d'Intesa e presenteranno ogni anno un rendiconto finanziario attestante la situazione dei redditi, delle spese, delle attività e delle passività al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Governo e le Nazioni Unite esamineranno le attività in corso e quelle concluse nel corso di riunioni annuali e ah hoc.

3. Al Governo saranno presentate relazioni finali sulle attività concluse e, su richiesta del Governo, potranno aver luogo valutazioni congiunte.

ARTICOLO V

1. Il possesso di attrezzature, forniture ed altre proprietà sovvenzionate con il Fondo rimarrà alle Nazioni Unite.

2. Le questioni relative al trasferimento di proprietà saranno risolte in base alle politiche ed alle procedure delle Nazioni Unite in materia.

ARTICOLO VI

1. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere integrato o emendato con uno scambio di lettere fra il Governo e le Nazioni Unite.

2. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore al momento della firma delle due parti e potrà essere sospeso da una delle due parti previa notifica scritta con sei mesi di anticipo all'altra parte.

3. La sospensione non pregiudicherà le attività già concordate fra il Governo e le Nazioni Unite ed iniziate prima della data effettiva della sospensione stessa e la loro realizzazione potrà continuare fino a completamento; ciò si riferisce anche ai prelievi dal Fondo, necessari per completare le attività in questione.

4. Eventuali saldi rimasti nel Fondo dopo aver onorato gli impegni ed i debiti saranno restituiti al Governo.

5. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno concordato di firmare il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 25 ottobre 1996 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Rino Serri)

PER LE NAZIONI UNITE

(F.to: firma illeggibile)

598.

Roma, 13 novembre 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) per la produzione di cibo in appoggio della sicurezza alimentare

(Entrata in vigore: 13 novembre 1996)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO),

SPECIAL PROGRAMME ON FOOD PRODUCTION IN SUPPORT OF FOOD SECURITY

Memorandum of Understanding

between the Government of the Italian Republic (hereinafter called "the Government" or "Italy") and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (hereinafter called FAO), for the purpose of the Special Programme on Food Production in Support of Food Security (hereinafter called "the Programme")

WHEREAS:

(a) Italy and FAO, recognizing that there are 800 million people in the world today without adequate access to food and 200 million children under the age of five suffering from protein and calorie deficiency and that most of them are in food-deficit countries that lack the hard currency to buy enough food on the international market to make up the shortfall.

(b) The Director-General submitted his proposals for the Programme to the 106th Session of the FAO Council in May 1994, and received unanimous approval. The Programme, as approved by the Council, includes: focus on commodities and areas with good prospects for raising food production significantly; participatory validation and demonstration of available technologies and identification of constraints to their application on a large scale; a set of parallel actions including policy reform, capacity-building and investment, in order to remove specific obstacles hindering a sustainable increase in food production; and development of a national food security/sustainable agriculture programme by each participating LIFDC.

c) Italy has a long established tradition in providing financial and technical support to FAO programmes and projects related to food security, particularly prevention of post harvest losses, early warning and information systems for policy making.

NOW THEREFORE Italy and FAO have agreed as follows:

Article I

FRAMEWORK AND OBJECT

Section I Content

This programme sets out to help these countries to:

1. control water resources through microschemes that will protect them from the vagaries of the weather (drought and flooding) that cause serious fluctuations in annual output levels;

2. boost the crop, livestock and aquaculture productivity and production of small farmers so that they can feed their families and secure a surplus to increase earnings;

3. identify the socio-economic constraints on the production, marketing and processing of agricultural commodities;

4. develop economically viable production systems for each ecological zone that generate projects with attractive internal rates of return;

5. establish national sectoral agricultural programmes and investment plans ensuring both food security and a balanced diet for all.

Section II Implementation

Programme implementation comprises the following stages:

1. an exploratory mission to define the general framework, confirm the political commitment towards the programme and assess local technical and socio-economic conditions, together with the national authorities;

2. a two- to three-year pilot phase with three components:

- the design of site-specific water control systems and their implementation by the farmers using their normal work tools, such as draught animal power, wheelbarrows and spades, with a view to reducing costs per hectare, training the farmers and allowing them to maintain the systems;

on-farm demonstrations of more effective local or imported production techniques, that are environmentally sound and will safeguard natural resource potentials, in the fields of plant production (cereals, vegetable, fruit and floral crops, tubers), animal production (poultry, sheep, goats, pigs) and aquaculture (fish, shrimp);

- identification and analysis of the limiting factors, whether physical (roads, storage facilities...), social (land tenure systems, religious taboos...), economic (farmers' prices, marketing costs, credit, access to inputs...) or institutional (cooperatives, private sector, NGOs...).

The Programme will initially be implemented on one or two sites before subsequent extension to include each of the different ecological zones;

3. an expansion phase involving the preparation and implementation at national level of:

- a three-year, but annually adjustable, investment programme to remove the physical constraints on the production, marketing and processing of food commodities;

a sectoral agricultural programme to establish an enabling socio-economic environment.

Article II

CRITERIA FOR THE SELECTION OF PROJECTS

Section 2.01 Italy will provide support to the activities to be carried out in a selected number of countries during the Pilot Phase. This support will be based on the following methodological considerations.

Section 2.02 In the formulation of project proposals, particular attention will be paid to access to food crops by the poorest sections of the rural population and will be based on participatory approach. Due attention will be given to analysis of constraints to increased agricultural production and to water management practices.

Section 2.03 In order to seek efficient and balanced approaches to food security, two dimensions of the problem will have to be taken into account: the national level and the household level. In fact, an improved food availability at the country level does not imply an increased food security for the household. As it is well known, vulnerable individuals or groups may not have access to increased production even in net food exporter developing countries.

Section 2.04 In designing programmes for increased food production due attention will be paid to such issues as the macro-economic conditions, international trade, equity considerations, land tenure. Constraint analysis and water control practices will therefore be an essential feature of these programmes.

Section 2.05 Another important aspect which will be considered is the choice of the methodology for the implementation of the programmes. In addition to Farming Systems analysis, truly participatory methods should be the main tools to carry out the projects. A "down-top" approach will be used to stimulate local agricultural communities in participating in the rural development efforts. In this connection, a too rapid sequence of events should be avoided. Real participation is a process involving cultural change in farmers' behaviour.

Article III

GEOGRAPHICAL COVERAGE

Section 3.01 Italy has agreed to support the Special programme in Ethiopia, Eritrea, Mozambique, Senegal and Angola. Italy will also support a number of Special Programme pilot projects in other countries to be agreed upon by all concerned parties.

Article IV

FINANCIAL RESOURCES

Section 4.01 As a part of its substantial participation to the 1996-1999 Programme, Italy will make available, from the financial resources existing in the Italian general Income account GINC/INT/001/ITA, an amount of US $ 12 million.

Section 4.02 The activities of the Pilot Phases of the Programme shall be funded from single trust fund accounts (hereinafter called the "Trust Funds") to be established by FAO and Italy regarding those Programme activities to be undertaken under articles II and III above. The Trust Funds shall be administered in accordance with rules and regulations of FAO.

Section 4.03 All financial contributions made by Italy into the Trust Funds shall be deposited under a Side Letter to be signed by FAO, Italy and the participating country, indicating the amount of the contribution and the conditions and modalities, if any, specified by the donor with regard to the utilization of its contribution for the Programme. All FAO obligations under this Memorandum of Understanding shall be subject to the receipt of the necessary contributions from the donor and the availability of the necessary funds in the respective Trust Funds.

Section 4.04 The amounts made available by Italy shall be used by FAO to cover costs related to or arising from the implementation of the activities of the Pilot Phases of the Programme, taking into account any budgetary revisions or adjustments that may be required in the light of progress implementation and agreed upon by Italy with FAO as appropriate.

Section 4.05 FAO shall prepare and submit to Italy financial statements, relating to the expenditures under trust funds established for the Programme, in accordance with her rules, procedures and administrative practices.

Section 4.06 After consultations with Italy, FAO shall enter into specific agreements with the countries concerned in order to implement national activities to be funded with funds provided under this Memorandum of Understanding. These agreements shall normally be in the form of Plans of Operation.

Article V

TECHNICAL REPORTING

Section 5.01 Every six months FAO, shall furnish reports on the implementation and progress of the activities of the pilot phases funded by Italy. FAO shall prepare the final reports.

Article VI

MANAGEMENT FRAMEWORK FOR THE PROGRAMME

Section 6.01 Italy and FAO shall carry out consultations, and decisions will be made, within the framework of the existing institutional arrangements of the FAO/Italy Government Cooperative Programme, namely the FAO/Italy Consultative Committee on Development Cooperation and the FAO/Italy Technical Review and Monitoring Panel.

Article VII

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Section 7.01 This Memorandum shall enter into force and effect on the date of signature by Italy and FAO.

Section 7.02 This Memorandum may be amended or terminated by mutual consent between Italy and FAO. Termination shall take effect sixty days after receipt by either party of written notice from the other party. In the event of termination, the obligations already assumed by the parties shall remain in force to the extent necessary to permit the orderly withdrawal of the funds and assets of FAO and of personnel performing services on their behalf as well as the orderly winding-up of Programme activities.

Section 7.03 Italy and FAO may enter into such supplementary arrangements within the framework of this Memorandum as may be considered necessary.

Article VIII
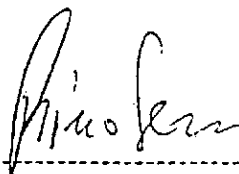
VARIA
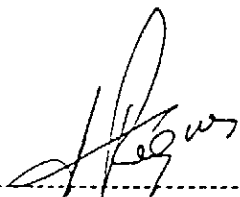
Section 8.01 The obligations of FAO under this Memorandum are subject to its constitutional, financial and budgetary rules and to any decision of the governing bodies.

Done at Rome on 13-11-1996 in two originals both in the English Language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)

PROGRAMMA SPECIALE SULLA PRODUZIONE ALIMENTARE
A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Memorandum d'Intesa

fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo" o "Italia") e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito denominata "FAO") ai fini del Programma Speciale sulla Produzione Alimentare a Sostegno della Sicurezza Alimentare (qui di seguito denominato "il Programma").

PREMESSO CHE:

(a) l'Italia e la FAO, riconoscendo che attualmente nel mondo 800 milioni di persone non hanno adeguato accesso al cibo e 200 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni soffrono per mancanza di proteine e di calorie, e che la maggior parte di loro vive in paesi con carenze alimentari, non disponendo di valuta pregiata per acquistare sul mercato internazionale generi alimentari sufficienti a sopperire alle carenze;

(b) il Direttore Generale, nel corso della 106ª Sessione del Consiglio della FAO del maggio 1994, ha presentato una proposta per il Programma, ricevendo l'approvazione unanime. Il Programma, approvato dal Consiglio, si incentra su: l'attenzione ai prodotti di base ed alle regioni con buone possibilità di incrementare sensibilmente la produzione alimentare; la convalida e la dimostrazione attiva delle tecnologie disponibili e l'individuazione degli ostacoli che si frappongono alla loro applicazione su vasta scala; una serie di iniziative parallele,

comprendenti riforme politiche, formazione delle capacità ed investimenti, volte ad eliminare gli ostacoli specifici che impediscono un aumento sostenibile della produzione alimentare; lo sviluppo di un programma nazionale di sicurezza alimentare/agricoltura sostenibile da parte di ciascun paese a basso reddito e con carenze alimentari (LIFDC);

(c) l'Italia vanta una solida e lunga tradizione di sostegno finanziario e tecnico ai programmi FAO ed ai progetti relativi alla sicurezza alimentare, in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle perdite post-raccolto ed i sistemi di allarme rapido e di informazione tempestiva per l'adozione di strategie politiche,

PERTANTO l'Italia e la FAO hanno concordato quanto segue:

Articolo I

AMBITO ED OBIETTIVO

Sezione I Contenuto

Il presente programma si prefigge di aiutare i paesi in questione a:

1. controllare le risorse idriche con microschemi che li proteggeranno dalle inclemenze atmosferiche (siccità e inondazioni) che provocano gravi fluttuazioni dei livelli di produzione annui;

2. aumentare la produttività dei raccolti, dell'allevamento del bestiame e dell'acquacultura ed i prodotti dei piccoli agricoltori, affinchè possano alimentare le proprie famiglie ed assicurarsi un'eccedenza per aumentare i guadagni;

3. individuare gli ostacoli socio-economici che si frappongono alla produzione, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli di base;

4. mettere a punto sistemi produttivi validi dal punto di vista economico per ciascuna zona ecologica che lancia progetti con tassi di profitto interni attraenti;

5. istituire programmi nazionali riguardanti il settore agricolo e piani di investimento che garantiscano sia la sicurezza alimentare che una dieta equilibrata per tutti.

Sezione II Attuazione

L'attuazione del programma comprende le fasi seguenti:

1. una missione esplorativa, volta a definire il quadro generale, a confermare l'impegno politico nei confronti del programma ed a valutare le condizioni tecniche e socio-economiche locali, insieme con le autorità nazionali;

2. una fase pilota di due o tre anni con tre componenti:

   - progettazione di sistemi di controllo idrico specifici per il luogo e loro applicazione da parte degli agricoltori che usano normali strumenti di lavoro, quali quelli trainati da animali, carriole e vanghe, al fine di ridurre i costi per ettaro, addestrare gli agricoltori e consentire loro di mantenere i sistemi;

   - dimostrazioni in loco di tecniche di produzione più efficaci, locali o importate, che siano sane dal punto di vista ambientale e proteggano il potenziale delle risorse naturali, nei settori della produzione vegetale (cereali, verdura, frutta e prodotti floreali, tuberi), della produzione animale (pollame, pecore, capre e maiali) e dell'acquacultura (pesci, gamberi);

   - individuazione ed analisi dei fattori limitanti, fisici (strade, strutture di conservazione...), sociali (sistemi di proprietà della terra, tabù religiosi...), economici (prezzi agli agricoltori, costi di immissione sul mercato, crediti, accesso ai mezzi di produzione...) o istituzionali (cooperative, settore privato, ONG...).

   Il Programma sarà attuato inizialmente in uno o due località, prima di passare a comprendere ciascuna delle varie zone ecologiche;

3. una fase di espansione, che consta della preparazione e dell'attuazione, al livello nazionale, di:

   - un programma di investimenti triennale, modificabile di anno in anno, volto ad eliminare gli impedimenti fisici alla produzione, alla commercializzazione ed alla lavorazione dei prodotti alimentari di base;

   - un programma agricolo settoriale, volto a creare un ambiente socio-economico promettente.

Articolo II

CRITERI PER LA SCELTA DEI PROGETTI

Sezione 2.01

L'Italia sosterrà le attività da svolgere in un numero selezionato di paesi durante la Fase Pilota. Tale sostegno si baserà sulle seguenti considerazioni metodologiche.

Sezione 2.02

Nella formulazione delle proposte per il progetto, si presterà un'attenzione particolare all'accesso ai raccolti alimentari da parte delle sezioni più povere della popolazione rurale, e ci si baserà su un'approccio di partecipazione. Si presterà la debita attenzione all'analisi degli ostacoli che si frappongono all'aumento della produzione agricola ed alle prassi di gestione idrica.

Sezione 2.03

Per cercare impostazioni efficienti ed equilibrate alla sicurezza alimentare, dovranno essere prese in considerazione due dimensioni del problema: il livello nazionale e quello familiare. In realtà, il miglioramento della disponibilità alimentare al livello di paese non implica l'aumento della sicurezza alimentare per i nuclei familiari. Come è ben noto, i singoli o i gruppi vulnerabili possono non avere accesso ad una maggiore produzione, anche nei paesi in via di sviluppo esportatori di generi alimentari.

Sezione 2.04

Nel progettare programmi volti ad incrementare la produzione alimentare, si dovrà prestare la debita attenzione a questioni quali le condizioni macroeconomiche, il commercio internazionale, le considerazioni in materia di parità, la proprietà della terra. L'analisi dei vincoli e le prassi di controllo delle acque saranno pertanto un elemento essenziale di questi programmi.

Sezione 2.05

Un altro aspetto importante da considerare è la scelta della metodologia per l'attuazione dei programmi. Oltre all'analisi dei Sistemi di Coltivazione, i metodi di partecipazione reali dovrebbero essere gli strumenti

principali per svolgere i progetti. Si ricorrerà ad un approccio "dal basso verso l'alto" per stimolare le comunità agricole locali a partecipare agli sforzi di sviluppo rurale. A tale riguardo, si dovrebbe evitare che gli eventi si susseguano troppo rapidamente. La partecipazione reale è un processo che comporta il cambiamento culturale dei comportamenti degli agricoltori.

Articolo III

COPERTURA GEOGRAFICA

Sezione 3.01

L'Italia conviene di sostenere il Programma Speciale in Etiopia, Eritrea, Mozambico, Senegal ed Angola. L'Italia sosterrà inoltre alcuni progetti pilota del Programma Speciale in altri paesi, con il consenso di tutte le parti interessate.

Articolo IV

RISORSE FINANZIARIE

Sezione 4.01

La notevole partecipazione dell'Italia al Programma 1996-1999, consisterà anche nella disponibilità di una somma pari a 12 milioni di dollari USA, prelevata dalle risorse finanziarie di cui al conto italiano GINC/INT/001/ITA.

Sezione 4.02

Le attività delle Fasi Pilota del Programma saranno finanziate con conti dei singoli fondi fiduciari (qui di seguito denominati "Fondi Fiduciari"), che saranno istituiti dalla FAO e dall'Italia in relazione alle attività del Programma da intraprendere ai sensi dei precedenti Articoli II e III. I Fondi Fiduciari saranno amministrati in conformità con le norme ed i regolamenti della FAO.

Sezione 4.03

Tutti i contributi finanziari erogati dall'Italia per i Fondi Fiduciari saranno versati come previsto da una Lettera di Accompagnamento firmata dalla FAO, dall'Italia

e dal paese interessato, indicante l'importo del contributo e le condizioni e le modalità eventualmente specificate dal donatore in relazione all'impiego del contributo per il Programma. Tutti gli obblighi della FAO previsti dal presente Memorandum d'Intesa dipenderanno dalla ricezione dei contributi necessari del donatore e dalla disponibilità dei fondi necessari, presenti nei rispettivi Fondi Fiduciari.

Sezione 4.04

Gli importi messi a disposizione dall'Italia saranno impiegati dalla FAO per coprire i costi relativi a o derivanti dalla realizzazione delle attività delle Fasi Pilota del Programma, tenendo conto di tutte le revisioni o gli aggiustamenti di bilancio eventualmente necessari, dovuti ai progressi compiuti in corso di realizzazione ed adeguatamente concordati dall'Italia e dalla FAO.

Sezione 4.05

La FAO preparerà e presenterà all'Italia dichiarazioni finanziarie relative alle spese effettuate con i fondi fiduciari istituiti per il Programma, in conformità con le sue norme, procedure e prassi amministrative.

Sezione 4.06

Previa consultazione con l'Italia, la FAO stipulerà accordi specifici con i paesi interessati, al fine di realizzare le attività nazionali da finanziare con i fondi previsti dal presente Memorandum d'Intesa. Tali accordi assumeranno di norma la forma di Piani Operativi.

Articolo V

RELAZIONI TECNICHE

Sezione 5.01

Ogni sei mesi la FAO redigerà relazioni sull'attuazione e lo stato di avanzamento delle attività delle fasi pilota finanziate dall'Italia. La FAO preparerà le relazioni finali.

Articolo VI

QUADRO GESTIONALE DEL PROGRAMMA

Sezione 6.01

L'Italia e la FAO terranno consultazioni ed adotteranno decisioni nell'ambito degli accordi istituzionali esistenti di cui al programma di Cooperazione FAO/Governo italiano, con particolare riferimento al Comitato Consultivo FAO/Italia sulla Cooperazione allo Sviluppo ed al Gruppo per la Revisione ed il Controllo Tecnico FAO/Italia.

Articolo VII

ENTRATA IN VIGORE E SOSPENSIONE

Sezione 7.01

Il presente Memorandum entrerà in vigore e sarà efficace alla data della firma dell'Italia e della FAO.

Sezione 7.02

Il presente Memorandum potrà essere emendato o sospeso con il consenso reciproco dell'Italia e della FAO. La sospensione avrà effetto sessanta giorni dopo che una delle due parti avrà ricevuto la notifica scritta dell'altra parte. In caso di sospensione, gli obblighi già assunti dalle parti resteranno in vigore nella misura necessaria a consentire l'ordinato ritiro dei fondi e dei beni della FAO e del personale che presta servizio per suo conto, nonché l'ordinata conclusione delle attività del Programma.

Sezione 7.03

Qualora lo si riterrà necessario, l'Italia e la FAO potranno stipulare accordi complementari nell'ambito del presente Memorandum.

Articolo VIII

VARIE

Sezione 8.01

Gli obblighi della FAO di cui al presente Memorandum sono soggetti alle norme costituzionali, finanziarie e di bilancio ed a tutte le decisioni degli enti di gestione.

Fatto a Roma il 13 novembre 1996 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Rino Serri)

PER L'ORGANIZZAZIONE
PER L'ALIMENTAZIONE E
L'AGRICOLTURA DELL'ONU

(A. Regnier)

599.

Varsavia, 6 febbraio 1997

Scambio di Note costituenti un Accordo di modifica del punto 2 dell'Accordo del 4 aprile 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia per l'esenzione dell'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno, così come modificato con scambio di Note del 14 luglio 1992

(Entrata in vigore: 13 febbraio 1997)

DKW-III-214-164-96

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie not Ambasady numer 4151/258 z dnia 21 pazdziernika 1996 roku oraz numer 4371/267 z dnia 7 listopada 1996 roku i w nawiązaniu do zawartych tam propozycji dotyczących wprowadzenia zmian do punktu 2 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Włoskiej, zawartego w drodze wymiany not z dnia 4 kwietnia 1991 roku i 14 lipca 1992 roku, ma zaszczyt zaproponowac dokonanie zmiany brzmienia tegoż punktu 2 poprzez dodanie następującego zapisu:

„Obie Strony zwalniają z obowiązku wizowego kierowców, posiadających obywatelstwo jednej lub drugiej Strony, którzy dokonują przewozu pasazerow i towarow".

A zatem zapis punktu 2 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Włoskiej z dnia 4 kwietnia 1991 roku i 14 lipca 1992 roku przyjmie następujące brzmienie:

„Obywatele włoscy i polscy posiadający ważne paszporty zwykłe mogą udać się na terytorium drugiego Państwa bez posiadania wizy i przebywać tam przez okres nie przekraczający 90 dni. Powyższe ułatwienia nie dotyczą wjazdu w celu podjęcia pracy na własny rachunek lub najemnej, jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, który to wjazd w dalszym ciągu podlega obowiązkowi wizowemu i jest regulowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym z obu Państw.

Ambasada
Republiki Włoskiej
w Warszawie

Obie Strony zwalniają z obowiązku wizowego kierowców, posiadających obywatelstwo jednej lub drugiej Strony, którzy dokonują przewozu pasazerow i towarów.

Zastosowanie tego ułatwienia nie zwalnia obywateli jednego i drugiego Państwa od obowiązku przestrzegania obowiązujących w obydwu Państwach przepisów prawnych dotyczących imigracji, pracy i handlu, w tym umow dwustronnych i wielostronnych w dziedzinie przewozu pasazerow i towarow."

Jeśli Rząd Republiki Włoskiej zgadza się z powyższym , Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota oraz nota z odpowiedzią Ambasady Republiki Włoskiej stanowiły porozumienie o zmianie zapisu punktu 2 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Włoskiej zawartego w drodze wymiany not z dnia 4 kwietnia 1991 roku i 14 lipca 1992 roku, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia otrzymania noty z odpowiedzią Ambasady Republiki Włoskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowic Ambasadzie Republiki Włoskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 6 lutego 1997 roku

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia ed ha l'onore di riferirsi alla nota verbale n. DKW-III-214-164-96 in data odierna con la quale il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia comunica quanto segue:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia ed ha l'onore di confermare di aver ricevuto le note dell'Ambasciata n. 4151/258 del 21 ottobre 1996 nonchè n. 5371/267 del 7 novembre 1996 e, in relazione alle proposte riguardanti l'introduzione di modifiche al punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana stipulato a seguito dello scambio di note del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992, ha l'onore di proporre a modifica del punto 2 la seguente aggiunta:

"Le due Parti concedono l'esenzione dall'obbligo del visto agli autisti aventi la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, che effettuano trasporti di passeggeri e merci".

Pertanto il testo del punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992 sarà ora il seguente:

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Polonia
V a r s a v i a

"I cittadini italiani e polacchi in possesso di valido passaporto ordinario possono recarsi nel territorio dell'altro Stato senza visto e soggiornarvi per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attività lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati secondo le norme vigenti in ciascun Stato.

Le due Parti concederanno l'esenzione dall'obbligo del visto agli autisti, aventi la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, che effettuano trasporti di passeggeri e merci.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascun Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio nonchè al sistema delle intese bilaterali e multilaterali in materia di trasporti di passeggeri e di merci".

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto sopra precede, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia propone che la presente nota nonchè la nota di risposta dell'Ambasciata della Repubblica Italiana costituiscano un accordo di modifica del punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana effettuato a seguito dello scambio di note del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992, che entrerà in vigore 7 giorni dopo la risposta da parte dell'Ambasciata della Repubblica Italiana.

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia comunica che il Governo della Repubblica Italiana accoglie la proposta presentata e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia i sensi della più alta considerazione.

Varsavia, 6 febbraio 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia e ha l'onore di confermare di aver ricevuto le note dell'Ambasciata n. 4151/258 del 21 ottobre 1996 nonchè n° 4371/267 del 7 novembre 1996 e, in relazione alle proposte riguardanti l'introduzione di modifiche al punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana stipulato a seguito dello scambio di note del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992, ha l'onore di proporre a modifica del punto 2 la seguente aggiunta:

"Le due Parti concedono l'esenzione dall'obbligo del visto agli autisti aventi la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, che effettuano trasporti di passeggeri e merci".

Pertanto il testo del punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Polacca e il Governo della Repubblica Italiana del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992 sarà ora il seguente:

"I cittadini italiani e polacchi in possesso di valido passaporto ordinario possono recarsi nel territorio dell'altro Stato senza visto e soggiornarvi per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attività lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati secondo le norme vigenti in ciascun Stato.

Ambasciata della
Repubblica Italiana in
Varsavia

Le due Parti concederanno l'esenzione dall'obbligo del visto agli autisti, aventi la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, che effettuano trasporti di passeggeri e merci.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascun Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio nonchè al sistema delle intese bilaterali e multilaterali in materia di trasporti di passeggeri e di merci".

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto sopra precede, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia propone che la presente nota nonchè la nota di risposta dell'Ambasciata della Repubblica Italiana costituiscano un accordo di modifica del punto 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana effettuato a seguito dello scambio di note del 4 aprile 1991 e 14 luglio 1992, che entrerà in vigore 7 giorni dopo la risposta da parte dell'Ambasciata della Repubblica Italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua alta considerazione.

Varsavia 6 febbraio 1997

600.

Roma, 17 aprile 1997

Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri di Italia e Romania sul partenariato strategico italo-rumeno

(Entrata in vigore: 17 aprile 1997)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DI ITALIA E ROMANIA SUL PARTENARIATO STRATEGICO ITALO-ROMENO

Consapevoli dei vincoli storici e delle affinità di cultura e di lingua che legano i nostri popoli e le nostre nazioni;

desiderosi di concorrere alla costruzione di un'Europa dei cittadini, nella quale ogni individuo, ogni comunità ed ogni minoranza vedano riconosciuti i propri diritti;

impegnati a costruire un futuro di stabilità e di sviluppo per l'Europa fondato sulla piena realizzazione dei processi di integrazione sovranazionale;

ben conoscendo le aspirazioni della Romania, che l'Italia è pronta a sostenere, ad una rapida integrazione nell'Unione Europea e nelle strutture di sicurezza euro-atlantiche ;

noi, Ministri degli Esteri di Italia e Romania, riuniti oggi a Roma, abbiamo deciso di conferire alle relazioni tra i nostri Paesi un carattere speciale e di dare vita ad un partenariato strategico fondato su una approfondita collaborazione nei settori qui di seguito elencati.

1. Collaborazione politica

- L'Italia appoggia le aspirazioni della Romania ad una rapida integrazione nella NATO e nell'Unione Europea.
- L'Italia si impegna a valorizzare, nei suoi contatti bilaterali con Stati terzi e nei fori multilaterali ai quali partecipa, i progressi realizzati e gli sforzi intrapresi dalla Romania per realizzare le necessarie riforme nei campi giuridico, economico e militare in vista dell'obiettivo di far parte del primo nucleo di Paesi che saranno ammessi alla NATO e all'Unione Europea.
- L'Italia mette a disposizione della Romania la propria esperienza di stato membro della NATO e dell'Unione Europea per aiutarla nei processi di adesione.
- Oltre a quanto previsto dal Trattato bilaterale di Amicizia, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991, Italia e Romania terranno regolari consultazioni politiche a livello di alti funzionari, con cadenza semestrale, per approfondire temi di reciproco interesse, con

particolare riguardo alla situazione nell'Europa centro-meridionale, alla cooperazione regionale, al rispettivo contributo alle istituzioni e agli altri fori multilaterali di cui i due Paesi fanno parte.

- Nel complesso, Italia e Romania si sforzeranno di perseguire l'obiettivo di una sempre più ampia convergenza delle politiche estere dei due Paesi e delle rispettive posizioni in seno ai fori internazionali cui partecipano, in primo luogo nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e dell'INCE.

2. Collaborazione economica

Verranno istituiti - nell'ambito di tale collaborazione, fra Italia e Romania - due Gruppi di Lavoro, in sostituzione della Commissione Mista prevista dall'Accordo di Cooperazione Economica del 1973:

A) Il Gruppo di Lavoro per le Questioni Economiche e gli Affari Generali curerà gli aspetti di impulso e di coordinamento relativi a tutti i settori della cooperazione bilaterale, nonché le problematiche concernenti lo sviluppo dei rapporti bilaterali. Questo Gruppo sarà presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e per parte romena da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e sarà composto di esponenti delle varie Amministrazioni competenti per le questioni di volta in volta trattate in seno al gruppo stesso.

B) Il Gruppo di Lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica ed Industriale curerà lo sviluppo della Collaborazione economica, industriale e tecnica, nonché dei relativi scambi, promuovendo l'elaborazione e l'esecuzione dei relativi progetti, nonché elaborando le soluzioni più idonee per prevenire e superare eventuali contenziosi tra le imprese dei due Paesi. Questo Gruppo sarà presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio Estero e per parte romena da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio e sarà composto prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

Il summenzionato Gruppo di Lavoro per le questioni economiche e gli Affari Generali - riunendosi con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le

Amministrazioni statali competenti nei due Paesi per i rapporti economici reciproci ed invitando altresì esponenti delle rispettive imprenditorie pubbliche e private - assumerà ogniqualvolta così deciso di comune accordo dai due Governi, la veste di Foro bilaterale di concertazione in materia di cooperazione economica. Il Foro avrà il compito di:

- individuare progetti di cooperazione economica di reciproco interesse nel settore delle infrastrutture, soprattutto se suscettibili di integrarsi sinergeticamente con le iniziative avviate nei fori di cooperazione regionale come INCE, SECI e Cooperazione del Mar Nero, con particolare riferimento ai piani di sviluppo del porto di Costanza e a quelli di rinnovamento e potenziamento delle industrie petrolifera, elettrica, nucleare e del turismo;

- determinare le potenziali fonti di finanziamento, pubbliche o private, dei suddetti progetti;

-studiarne la possibile realizzazione sotto il profilo normativo - regolamentare romeno, anche per prevenire l'insorgere di contenziosi in materia di società miste e di garanzia degli investimenti;

- selezionare i progetti di interesse comune da presentare alle istanze dell'Unione Europea.

3. Collaborazione nel settore della formazione professionale

L'Italia e la Romania intendono promuovere una stretta collaborazione in materia di formazione professionale, individuando appropriati strumenti di intervento onde facilitare la partecipazione di qualificati operatori romeni a corsi mirati nei settori seguenti:

- della Pubblica Amministrazione, soprattutto in tema di adeguamento delle normative interne ai principi e alle disposizioni dell'Unione Europea;
- della promozione e protezione degli investimenti stranieri, soprattutto in relazione alla costituzione e funzionamento di società miste;
- della lotta alla criminalità organizzata.

4. Collaborazione nel settore della cultura

Italia e Romania si impegnano ad approfondire le possibilità di collaborazione culturale, con particolare riferimento allo studio e alla diffusione della lingua italiana in Romania e di quella romena in Italia.

I due Paesi intendono favorire la conoscenza delle rispettive tradizioni ed espressioni culturali; particolare impulso sarà dato alle nuove tendenze nel campo del cinema, anche incentivando la sottotitolatura delle pellicole in ambedue le lingue.

La radio e la televisione costituiranno un valido sostegno all'interscambio linguistico - culturale, sia mediante l'invio di programmi finalizzati all'apprendimento delle lingue sia promovendo l'utilizzazione della tecnologia satellitare.

Le iniziative congiunte in campo editoriale potranno essere sviluppate attraverso dei programmi che prevedano la traduzione delle rispettive opere letterarie e scientifiche nei due Paesi, fornendo anche opportuni contributi a tale scopo, nelle forme previste dalla normativa interna di ciascun Paese.

Italia e Romania s'impegnano a sostenere le attività dei rispettivi Istituti di Cultura nel territorio dell'altro Stato e a favorirne il funzionamento e lo sviluppo.

5. Collaborazione nel campo della difesa

Italia e Romania intendono sviluppare, anche nella prospettiva dell'ampliamento della NATO, la cooperazione in ambito militare. Tale cooperazione, secondo quanto già previsto dal Trattato bilaterale di Amicizia e Collaborazione e dall'Accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore della difesa, si concreterà nello scambio di visite tra le rispettive Forze Armate, in consultazioni tra le pertinenti istituzioni, nella realizzazione di manovre congiunte, nello studio di soluzioni appropriate in tema di adeguamento agli standards militari NATO, nella conversione di industrie di armamenti, nella elaborazione della politica militare, con particolare riferimento ai rapporti tra Forze Armate e società civile.

6. Collaborazione nel campo della giustizia e dell'immigrazione
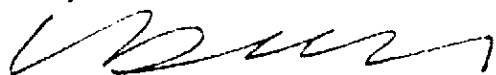
Italia e Romania intendono avviare una cooperazione tra le rispettive istituzioni di polizia e di giustizia per la repressione della criminalità organizzata, del riciclaggio di denaro illecito e del traffico di droga. Esse intendono altresì dare corso ad una cooperazione in materia di circolazione delle persone e di immigrazione. Incontri regolari tra funzionari dei Ministeri degli Interni e della Giustizia saranno previsti.

7. Collaborazione nel settore socio-sanitario
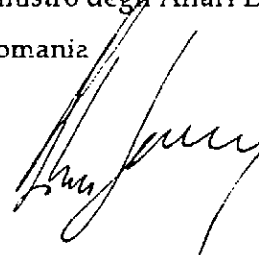
Italia e Romania si impegnano a collaborare nel settore socio-sanitario. L'Italia effettuerà una missione di ricognizione per valutare i bisogni della Romania in tale settore e studiare il tipo di assistenza da fornire. Particolare attenzione sarà dedicata ai problemi degli orfanotrofi.

Firmato a Roma, il 17 aprile 1997, in duplice esemplare in lingua italiana e romena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
di Romania

601.

Vaticano-Roma, 10 aprile/30 aprile 1997

Scambio di Note con Allegati 1 e 2 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984

(Entrata in vigore: 30 aprile 1997)

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e si onora di far riferimento all'attività della Commissione Paritetica Italia-Santa Sede, che fu istituita, a suo tempo, per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici di cui al Protocollo del 15 novembre 1984, e che ha concluso i propri lavori in data 24 febbraio 1997 sottoscrivendo il "Documento Conclusivo" e la "Relazione Finale", qui uniti in fotocopia (allegati N. 1 e N. 2).

Qualora il Governo italiano concordi, la presente Nota Verbale - con i predetti allegati che ne fanno parte integrante - e la relativa Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscono un'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984.

Detta intesa entrerà in vigore alla data di risposta della predetta Missione Diplomatica.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 10 aprile 1997

SEGRETERIA DI STATO ✠ RAPPORTI CON GLI STATI ✠

+ Jean-Louis Tauran

Jean-Louis Tauran
Segretario per i Rapporti con gli Stati

AMBASCIATA D'ITALIA
PRESSO LA SANTA SEDE
11 APR. 1997
N° 1401 Pos. A 11-2 Italia

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo
Viale delle Belle Arti, 2

00196 ROMA

(con allegati)

ALLEGATO N. 1
alla Nota verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997

DOCUMENTO CONCLUSIVO

I

La Commissione paritetica istituita su richiesta della Santa Sede (nota della Segreteria di Stato del 5 ottobre 1995) accolta dal Governo della Repubblica italiana (nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1995) ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, (richiamato dall'art. 3 del Protocollo del 15 novembre 1984) ha esaminato alcune questioni di interpretazione e di applicazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici approvate con il Protocollo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 15 novembre 1984 cit.:

La Commissione paritetica ha raggiunto un'amichevole soluzione delle questioni che le sono state sottoposte, riconoscendo che le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 devono essere interpretate ed applicate, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, secondo le precisazioni di seguito indicate:

II

EDILIZIA DI CULTO

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte in cui dispongono l'abrogazione di leggi statali concernenti il finanziamento dell'edilizia di culto (articolo 74), riguardano la cessazione del finanziamento previsto dalle leggi 18 dicembre 1952, n.2522 nonché 18 aprile 1962, n.168 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme predette, pertanto, non hanno effetti sulle leggi dello Stato, delle Regioni ordinarie e speciali e delle Province autonome che prevedono finanziamenti a favore dell'edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici (tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, interventi conseguenti a calamità naturali, interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione, etc.).

Le medesime norme non pongono altresì divieti a iniziative a sostegno dell'edilizia di culto da parte dei Comuni per il soddisfacimento di esigenze locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni.

III

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.

Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non puo dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta, salvo che per gli enti di cui all'articolo 2, primo comma, delle norme citate, che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine gli enti

ecclesiastici debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette - ad esempio il patrimonio - sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 24 febbraio 1997

ALLEGATO N. 2
alla Nota verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA ITALIA - SANTA SEDE ISTITUITA PER LA SOLUZIONE DI QUESTIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE DELLE NORME RELATIVE AI BENI E AGLI ENTI ECCLESIASTICI APPROVATE CON IL PROTOCOLLO DEL 15 NOVEMBRE 1984

I

Con nota del 5 ottobre 1995 la Segreteria di Stato della Santa Sede, pur dando atto al Governo italiano dell'attuazione positiva e costruttiva che si era offerta, fino ad allora, all'Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense e al successivo Protocollo del 15 novembre dello stesso anno, osservava che, in materia di *edifici di culto* e di *enti ecclesiastici*, erano venute manifestandosi, nell'ordinamento italiano, talune linee interpretative ed applicative sulle quali la Santa Sede riteneva di non poter convenire.

Con riferimento agli *edifici di culto* la Santa Sede osservava che doveva ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia (e con l'attuazione che alla stessa era stata offerta nell'ordinamento statale) l'orientamento interpretativo che aveva condotto a negare la operatività, nell'ordinamento italiano, a disposizioni rivolte a finanziare l'edilizia del culto cattolico distrutta o danneggiata da calamità naturali.

Non poteva condividersi, inoltre, l'affermazione secondo cui, in conseguenza del nuovo assetto pattizio, doveva considerarsi venuta meno la potestà delle Regioni di provvedere al sostegno dell'edilizia di culto sia pure nell'ambito di iniziative preordinate alla cura di interessi pubblici regionali.

Con riguardo poi agli *enti ecclesiastici* la Santa Sede lamentava che l'Amministrazione italiana, in più occasioni, avesse, ai fini del riconoscimento, richiesto il possesso, per gli enti medesimi, di requisiti concernenti le persone giuridiche disciplinate dal codice civile e di acquisire documenti non

necessari (ad esempio quelli relativi ai mezzi finanziari dell'ente).

La nota concludeva chiedendo al Governo italiano - in applicazione dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, richiamato dall'articolo 3 del Protocollo del 15 novembre 1984 - la costituzione di una Commissione paritetica per la ricerca di un'amichevole soluzione delle questioni indicate.

Con nota del 13 novembre 1995, indirizzata alla Segreteria di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di concordare sulla istituzione di una Commissione paritetica incaricata, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (e dell'art. 3 del Protocollo), di ricercare un'amichevole soluzione in ordine alle difficoltà interpretative e applicative rappresentate dalla Santa Sede.

Con successiva nota verbale del 18 novembre 1995 il Governo italiano comunicava alla Santa Sede che la Commissione paritetica, per la parte italiana, sarebbe stata composta dai signori:

Dott. Alberto DE ROBERTO — Presidente
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di istituzione della Commissione)

Componente

Prof. Umberto LEANZA
Professore nell'Università di Roma Tor Vergata - Capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri — Componente

Prof. Alberto ROCCELLA
Professore nell'Università di Milano

Dott.ssa Anna NARDINI — Segretario
Funzionario del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con nota verbale del 21 dicembre 1995 la Santa Sede comunicava che la Commissione, per la parte vaticana, risultava così composta:

S.E. Mons. Attilio NICORA — Presidente
Vescovo di Verona, incaricato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i problemi di attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato

Mons. Agostino DE ANGELIS — Componente
Capo dell'Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma

Dott. Cesare TESTA Responsabile dell'Organizzazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero	Componente
Mons. Luigi TRIVERO Direttore dell'Ufficio per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana	Segretario

La Commissione paritetica si insediava in Roma il 16 maggio 1996.

Dopo aver dato atto della propria competenza a pronunciarsi sulle questioni sottopostele, la Commissione procedeva, nella stessa seduta, ad una generale ricognizione dei punti in contestazione.

Nelle successive riunioni (tenute a Roma nei giorni 29 maggio, 19 e 20 giugno, 12 luglio, 23 settembre, 11 ottobre; a Verona il 31 ottobre; di nuovo, a Roma il 28 novembre, il 6 e il 12 dicembre 1996, il 20 gennaio, il 13 e il 14 febbraio 1997) si provvedeva ai necessari approfondimenti.

In data 24 febbraio 1997 la Commissione paritetica ha terminato i suoi lavori e sottoscritto, in Roma, nella sala della Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la presente relazione e l'annesso documento conclusivo: su ogni punto ed aspetto di entrambi i documenti le Parti hanno raggiunto un amichevole, completo accordo.

La presente relazione viene articolata - come la diversità della materia richiede - in due distinte parti: la prima dedicata alle questioni concernenti gli *edifici di culto*, la seconda relativa agli *enti ecclesiastici*.

II

Vanno esaminate per prime le questioni concernenti *l'edilizia di culto*.

Per una migliore comprensione delle problematiche poste è utile ricordare che le nuove norme pattizie in materia di edilizia di culto si inseriscono all'interno di una disciplina di non agevole ricostruzione anche perché frutto di stratificazioni normative non sempre rispondenti ad un disegno unitario.

A partire dal secondo dopoguerra, alla originaria norma che prevedeva l'accollo obbligatorio sui Comuni delle spese occorrenti alla "conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi" (articolo 91, lettera I, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383), erano venute aggiungendosi ulteriori disposizioni rivolte ad assicurare un più ampio e incisivo sostegno all'edilizia di culto.

In via di larga approssimazione le norme via via inserite nell'ordinamento italiano nella materia possono essere raccolte nei seguenti due gruppi:

a) norme attributive di aiuti all'edilizia di culto *al solo fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di*

carattere religioso curati dalla Chiesa cattolica;

b) norme miranti *ad offrire*, invece, *sostegno a interessi dello Stato italiano* suscettibili di venire soddisfatti attraverso interventi disposti a favore dell'edilizia di culto.

Nel primo gruppo si collocano la legge 18 dicembre 1952, n. 2522 e la successiva legge 18 aprile 1962, n. 168 contemplanti, entrambe, l'erogazione di contributi finanziari statali per la costruzione di edifici del culto cattolico.

Si inseriscono, invece, nel secondo gruppo i provvedimenti legislativi con i quali si è accordato sostegno all'edilizia di culto di interesse storico, monumentale, artistico (legge 21 dicembre 1961, n. 1552; legge 14 marzo 1968, n. 292, ecc.).

Nello stesso novero vanno pure ricondotte le numerose leggi con le quali si è prevista la ricostruzione e riparazione dell'edilizia di culto colpita da eventi calamitosi di carattere straordinario (D.L.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 35, ratificato, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto cattolico danneggiati e distrutti dalla guerra; legge n. 168 del 1962 cit. nella parte in cui prevede la riparazione degli edifici distrutti dal terremoto del 1908; D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, relativa al terremoto del Friuli).

Pure nel secondo gruppo si pone la particolare disciplina di sostegno dell'edilizia di culto che ha preso avvio con la

introduzione dell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rivolta a ricondurre tra le opere di urbanizzazione secondaria "le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi".

La detta normativa è rivolta a far gravare, sia pure in parte, sui lottizzanti (legge 6 agosto 1967, n. 765) e, dopo la introduzione in via generale della concessione edilizia onerosa (legge 28 gennaio 1977, n. 10), su tutti i soggetti che svolgano attività di trasformazione del suolo, gli oneri di urbanizzazione (e, perciò, anche quelli relativi all'*edilizia di culto* ricadente tra le opere di urbanizzazione secondaria).

Si accorda, così, sostegno all'edilizia di culto (e non solo a quella del culto cattolico), per assicurare le infrastrutture necessarie alla vita della comunità territoriale (scuole, impianti sportivi, centri sociali, *chiese ed altri edifici per servizi religiosi*, etc.).

Il Protocollo del 15 novembre 1984 ha fatto venire meno ogni sostegno finanziario statale a favore dell'edilizia di culto ove l'aiuto stesso non risulti in funzione della realizzazione di interessi dello Stato italiano (soppressione dei sostegni di cui alla lettera a).

Una soluzione che trova spiegazione nel fatto che alla realizzazione e manutenzione dell'edilizia di culto - quando l'obiettivo perseguito è solo quello di carattere specificamente confessionale - è, ormai, chiamata direttamente la Chiesa cattolica che può avvalersi, oggi, a questi fini, anche della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF attribuitole sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.

La soppressione di ogni sostegno pubblico, in questa ipotesi, risulta testualmente sancita dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che dispone - in esecuzione del Protocollo del 15 novembre 1984 - l'abrogazione delle leggi n. 2522 del 1952 e n. 168 del 1962 (leggi che prevedono il concorso statale ai fini della costruzione di nuove chiese del culto cattolico) e di ogni altra disposizione incompatibile.

Naturalmente, all'abrogazione delle disposizioni ora riferite si accompagna pure il divieto per lo Stato italiano di dare vita, in avvenire, a discipline che ricalchino quella espunta dalla nuova normativa pattizia.

Nulla dispongono, invece, le norme pattizie per quanto attiene agli aiuti alla edilizia di culto tendenti a consentire la realizzazione di interessi anche dello Stato italiano nella pluralità delle sue articolazioni (v. lettera b).

Un silenzio da interpretare quale indifferenza del Protocollo del 1984 per tali forme d'intervento, lasciate così alle libere, unilaterali determinazioni dell'ordinamento italiano.

Debbono, conseguentemente, ritenersi non influenzate dalla disciplina pattizia (e dalle disposizioni con le quali alla stessa si è data attuazione) le norme che prevedono aiuti, nell'interesse pubblico, all'edilizia di culto.

Al regime d'indifferenza della disciplina pattizia per gli interventi da ultimo ricordati (sostegno dell'edilizia di culto per il soddisfacimento di pubblici interessi) deroga solo l'art. 53 delle norme approvate con il Protocollo nel punto in cui contempla il mantenimento in vita della vigente normativa in

tema di utilizzazione a favore dell'edilizia di culto - in percentuali da definirsi con legge regionale - dei contributi di concessione edilizia.

In questo caso le Parti contraenti hanno inteso, in sede di Protocollo - in deroga al generale principio secondo cui gli aiuti, nell'interesse pubblico, all'edilizia di culto dipendono solo da decisioni unilaterali dello Stato italiano - vincolare quest'ultimo a *tener ferma* l'attuale disciplina che pone a carico, sia pure in parte, della mano pubblica gli oneri per le infrastrutture religiose occorrenti agli insediamenti territoriali.

Alla stregua dei principi sopra enunciati diviene agevole offrire risposta ai quesiti proposti.

Le norme fin qui in vigore, recanti finanziamenti a favore dell'edilizia di culto, distrutta o danneggiata da eventi calamitosi di carattere straordinario, non possono ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia.

Trattasi, infatti, di sostegni accordati alla edilizia di culto non per finalità di carattere confessionale ma, nell'interesse pubblico, per porre riparo, in tutto o in parte, ai danni provocati da eventi naturali.

E' da riconoscere ovviamente al legislatore italiano la facoltà di dar vita, in via unilaterale, anche in avvenire, a nuovi interventi a favore dell'edilizia di culto danneggiata o distrutta da siffatti eventi.

E', pure, da ammettere che le Regioni possano offrire sostegno finanziario all'edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici ricadenti nelle competenze regionali.

Le leggi delle Regioni che, prima e dopo la disciplina pattizia, hanno previsto il finanziamento, con tali obiettivi, dell'edilizia di culto non possono perciò considerarsi abrogate o costituzionalmente illegittime.

Va considerato, a questo riguardo, da un lato, che nessun divieto risulta posto dalle norme approvate con il Protocollo a sostegni offerti nell'interesse pubblico all'edilizia di culto dalla Repubblica italiana e dalle istituzioni in cui essa si articola (ad es. le Regioni) e, dall'altro, che risultano pienamente ipotizzabili - nella logica del riparto costituzionale - aiuti accordati alla edilizia di culto in aree di competenza regionale (urbanistica, turismo etc...) per la realizzazione di interessi pubblici affidati alle Regioni.

Le stesse norme approvate con il Protocollo prevedono, d'altra parte, espressamente (all'art. 53 secondo comma) l'ipotesi di edifici di culto e di pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali (oltre che comunali), stabilendo che tali edifici non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

E' appena il caso di soggiungere che, anche nella vigenza della nuova disciplina, deve ritenersi consentito ai Comuni - oggi investiti di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale (articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142) - la facoltà di assumere iniziative per l'edilizia di culto rivolte a soddisfare specifici interessi locali.

Per quanto attiene agli enti ecclesiastici, la Santa Sede lamenta, sostanzialmente, che l'Amministrazione italiana abbia, in più di una occasione, richiesto per il riconoscimento degli enti ecclesiastici il possesso di requisiti che sono propri delle persone giuridiche espresse dall'ordinamento italiano, senza considerare che gli enti ecclesiastici sono istituzioni che sorgono nell'ordinamento canonico conservando, in quello italiano, gli originari caratteri.

Rileva, anzitutto, la Commissione paritetica che la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art.7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico".

Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia).

Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito alla Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento.

E' evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre - con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri - ad una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano.

Sempre con riferimento alle questioni che sono state proposte va osservato che, ai fini del *riconoscimento* degli enti ecclesiastici, l'Amministrazione italiana è chiamata, in relazione agli enti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n.222 del 1985, ad accertare la sussistenza del fine di religione o di culto quale fine costitutivo ed essenziale dell'ente: una verifica che, seppur sprovvista di momenti di vera e propria discrezionalità, può condurre, in talune ipotesi, a valutazioni di qualche complessità in considerazione della difficoltà di stabilire, in presenza di una pluralità di fini perseguiti dall'ente, se quello di religione o di culto è effettivamente il fine costitutivo ed essenziale.

Gli enti interessati dovranno produrre - per consentire all'Amministrazione italiana di effettuare tale accertamento - ogni documento utile (e in primo luogo le norme statutarie ove il diritto canonico ne prescriva il possesso).

A tale adempimento non sono, invece, tenuti gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari, in relazione ai quali il fine di religione o di culto è presunto *juris et de jure* (art. 2, primo comma, della legge n.222 del 1985).

In questa logica, correttamente, il secondo comma, lett.d), dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 1987, n.33 impone all'ente interessato di allegare all'istanza di riconoscimento i documenti (provenienti, di regola, da autorità ecclesiastiche) da cui risultino i fini dello stesso.

Il Prefetto potrà acquisire eventuali ulteriori elementi, in vista dell'accertamento del fine, con richiesta rivolta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione (art. 4 d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33).

Si conviene, pure, con la Santa Sede nell'assunto secondo cui l'ente ecclesiastico può esimersi dall'esibire prescrizioni formalmente racchiuse nello statuto ma prive di rilievo ai fini del riconoscimento (ad esempio disposizioni concernenti le pratiche religiose, il regime degli appartenenti alla istituzione etc ...).

La Commissione paritetica concorda in ordine all'insussistenza di una normativa pattizia che imponga, in via generale, ai fini del riconoscimento, di conferire rilievo - come talora si è preteso da parte italiana - alle risorse patrimoniali di cui dispone l'ente ecclesiastico.

Una valutazione a questo riguardo risulta prevista solo nei confronti degli istituti religiosi di diritto diocesano, delle chiese aperte al culto pubblico e delle fondazioni di culto.

La legge n.222 del 1985 stabilisce infatti che gli *istituti religiosi di diritto diocesano* debbono disporre di risorse che garantiscano la loro stabilità (art. 8); le *chiese aperte al culto pubblico* di mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura (art. 11); le *fondazioni di culto* dei mezzi occorrenti per il raggiungimento dei loro fini (art. 12).

Agli effetti, peraltro, della iscrizione nel registro delle persone giuridiche (un adempimento da eseguire *a riconoscimento avvenuto* a tutela dei terzi che entrano in rapporto con l'istituzione) ogni ente ecclesiastico dovrà - insieme agli altri elementi di cui agli articoli 33 e 34 del codice civile - indicare il proprio patrimonio.

Rileva la Commissione paritetica che una parte almeno delle incomprensioni manifestatesi nella materia trae origine dalla presenza, nell'ordinamento italiano, della norma regolamentare (art. 2, lett. e del D.P.R. n. 33 del 1987), che ha imposto - in occasione della presentazione della domanda di riconoscimento - la produzione di documenti rilevanti, invece, solo agli effetti della iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Non possono, pertanto, non avanzarsi riserve in ordine alla conformità alla normativa pattizia in tema di riconoscimento della citata disposizione regolamentare nel tratto in cui richiede la produzione, in allegato alla domanda

di riconoscimento, di ogni "documentazione" rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro predetto.

Roma, 24 febbraio 1997

N. 1304

N O T A   V E R B A L E

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota Verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997, del seguente tenore:

"La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e si onora di fare riferimento all'attività della Commissione Paritetica Italia-Santa Sede, che fu istituita, a suo tempo, per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni ed agli enti ecclesiastici di cui al Protocollo del 15 novembre 1984, e che ha concluso i propri lavori in data 24 febbraio 1997 sottoscrivendo il "Documento Conclusivo" e la "Relazione Finale", qui uniti in fotocopia (allegati n. 1 e n. 2).

Qualora il Governo italiano concordi, la presente Nota Verbale - con i predetti allegati che ne fanno parte integrante - e la relativa Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscono un'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984.

Detta Intesa entrerà in vigore alla data di risposta della predetta Missione Diplomatica.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione".

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Nota sopradescritta.

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione.

(L'Ambasciatore d'Italia)

Roma, 30 APR. 1997

All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
CITTA' DEL VATICANO

602.

Roma, 23 aprile/7 maggio 1997

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese previsto dalla riserva francese all'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 per il caso del cittadino marocchino Nour Eddine Hanine

(Entrata in vigore: 7 maggio 1997)

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE

L'Ambassadeur

N° 113

Rome, le 23 avril 1997

Monsieur le Ministre,

Le dénommé Nour Eddine Hanine a été arrêté par la police italienne en vue de son extradition demandée par le Gouvernement français.
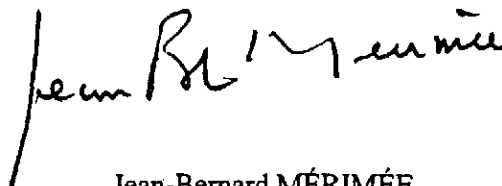
La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit à son article 5 que l'extradition peut être accordée en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, s'il en a été ainsi décidé entre les parties contractantes pour chaque infraction.

Le Gouvernement français a formulé une réserve à l'article 5 de la Convention europeenne d'extradition du 13 décembre 1957 selon laquelle l'extradition sera accordée à condition qu'il en soit ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.

J'ai l'honneur de vous proposer que cette disposition soit mise en oeuvre en ce qui concerne le nommé Nour Eddine Hanine.

Dans l'hypothèse où vous voudrez bien donner votre accord à cette proposition, votre réponse constituerait, avec la présente correspondance, l'échange de lettres prévu par les dispositions précitées de la Convention européenne d'extradition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération./.

Jean-Bernard MÉRIMÉE

Monsieur Lamberto DINI
Ministre des Affaires Etrangères

PALAIS DE LA FARNESINA

Ministero degli Affari Esteri

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Roma, 033/2774
07 MAG. 1997

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 23 aprile 1997, il cui testo è il seguente:

"Nour Eddine Hanine è stato tratto in arresto dalla Polizia italiana in previsione della sua estradizione richiesta dal Governo francese.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'art.5 che l'estradizione possa essere concessa in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, se così e stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione.

Il Governo francese ha formulato una riserva all'art.5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 in base alla quale l'estradizione sarà accordata a condizione che venga così disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso.

Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per il nominato Nour Eddine Hanine.

Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera, lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni soprarichiamate della Convenzione europea di estradizione."

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Italiano alle disposizioni di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, che entrerà in vigore in data odierna.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(Min. Plen. Giovanni Caracciolo di Vietri)

S.E.
Jean Bernard Mérimée
Ambasciatore della Repubblica Francese
ROMA

603.

Vienna, 7 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Republica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo Industriale (UNIDO) per il progetto in Egitto «Unità per la promozione degli investimenti Itália/UNIDO» con Allegato documento del Progetto [1]

(Entrata in vigore: 7 maggio 1997)

[1] L'Allegato documento non si pubblica per motivi tecnici.

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

WHEREAS the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "the Donor" and the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") have agreed to cooperate in the implementation of a Project in Egypt entitled "UNIDO/Italian Investment Promotion Unit", which Project is fully described in the Project Document TF/EGY/96/001 dated 14 January 1997, which has been signed by the Government of Egypt and, which is attached as Annex A hereto and made an integral part hereof;

WHEREAS the Donor has informed UNIDO of its willingness to contribute funds to meet the costs of the Project;

WHEREAS it has been agreed between the Donor and UNIDO that UNIDO shall be responsible under the terms of this Agreement and the UNIDO financial regulations and rules for the management of the funds contributed by the Donor for the Project.

NOW THEREFORE, the Donor and UNIDO hereby agree as follows:

ARTICLE I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of UNIDO the sum of US$ 1,905,500.= which is duly noted in the Project Document and UNIDO shall use such funds to meet the costs of the Project, including programme support costs.

2. The Donor, in accordance with the Schedule of Payments which will be set out by exchange of letters upon completion of donor's internal administrative procedures for the Government approval of funds and which will constitute Annex B of this agreement, shall deposit the aforesaid funds in convertible currency of unrestricted use, to UNIDO Funds in Trust Account Number 570-337-410, Bank of Austria AG, Vienna International Centre, A-1400 Vienna, quoting the Project Number TF/EGY/96/001.

3. UNIDO shall establish a trust fund under its financial regulations and rules for the administration of the aforesaid funds, including interest accruing.

4. The trust fund and the activities financed therefrom shall be administered by UNIDO in accordance with its applicable regulations, rules and administrative instructions and directives.

Accordingly personnel shall be engaged and administered; equipment, supplies and services purchased, and contracts entered into in accordance with the provisions of such regulations, rules and directives.

5. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars and there shall be no accounting or reporting in other currencies. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations accounting rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

Article II

The trust fund shall be utilized by UNIDO for the purpose of meeting the actual costs of the Project at Annex A, and to finance the costs of the programme support services provided by UNIDO in the implementation of the project, and calculated at 9% as specified in the Project Document.

Article III

1. UNIDO shall commence and continue to conduct operations under this Agreement upon receipt of a copy of this Agreement signed by both Parties and funds in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by UNIDO.

2. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the Project Document in Annex A, and UNIDO undertakes not to make any commitment for services not specified in the Project Document without approval, in writing, of the Donor.

3. If UNIDO considers that changes between components and/or additional services, not foreseen in the Project Document, are required, UNIDO will submit a revised budget for approval by the Donor showing the required changes in inputs and/or adjusted financing that will be necessary.

Article IV

Ownership of equipment, materials, supplies and all other property financed from this trust fund shall vest in UNIDO. Unless otherwise provided in the Project Document, following operational completion of the Project, ownership of equipment, of materials and supplies, as well as other property necessary for operation of the

Project, shall be transferred to the Government of Egypt or to an entity nominated by it.

Article V

A joint evaluation of the activities financed from this trust fund shall be jointly undertaken by the Donor and UNIDO as specified in the Project Document.

Article VI

The trust fund shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules and administrative instructions and directives of UNIDO.

Article VII

In addition to any reports specified in Annex A, UNIDO shall provide the Donor with the following statements and reports in the format normally followed by UNIDO for accounting and special reporting:

a) An annual financial statement showing income, expenditures for the year, and assets and liabilities as of 31 December with respect to the funds provided by the Donor;

b) A certified final financial statement within six months from the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by UNIDO, showing a break-down of expenditure for each item of the approved budget.

Article VIII

UNIDO shall notify to the Donor when the activities for which the trust fund was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operational completion of the Project. This Agreement shall continue in force for the purposes stated in Article X.

ARTICLE IX

This Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice to the other party, subject to the continuance in force of Article X for the purposes stated therein.

Article X

On operational completion of the Project as specified in Article VIII, or termination of this Agreement as specified in Article IX, the trust fund shall remain open until all expenditures incurred into by UNIDO have been satisfied.

Upon submission of a final financial statement in accordance with Article VII (b), any surplus remaining in the trust fund, after satisfying all project commitments and liabilities, shall be returned to the Donor. Any interest accrued from temporary credit balances of the Project funds and/or funds remaining after the completion of the project shall also be returned to the Donor.

Article XI

Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through consultations or negotiations.

Article XII

This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until operational completion of the project according to Article VIII and save continuation in force for the purposes stated in Article X.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed the present Agreement.
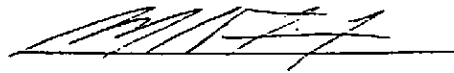
Done in Vienna, on 7 - V - of 1997

For the Government of the Italian Republic	For the United Nations Industrial Development Organization
The Permanent Representative of Italy	The Director General

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Donatore") e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (qui di seguito denominata "UNIDO") hanno concordato di collaborare all'attuazione di un Progetto in Egitto, intitolato "Unità per la Promozione degli Investimenti Italia/UNIDO", la cui descrizione completa figura nel Documento di Progetto TF/EGY/96/001 del 14 gennaio 1997, firmato dal Governo Egiziano ed annesso al presente Accordo come Allegato A, di cui forma parte integrante;

PREMESSO CHE il Donatore ha informato l'UNIDO di essere disposto a versare un contributo per sostenere i costi del Progetto;

PREMESSO CHE il Donatore e l'UNIDO hanno concordato che, ai sensi del presente Accordo e dei regolamenti e delle norme finanziarie dell'UNIDO, quest'ultima sara responsabile della gestione dei fondi erogati dal Donatore per il Progetto;

PERTANTO il Donatore e l'UNIDO hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, nelle modalità di cui al successivo paragrafo 2, metterà a disposizione dell'UNIDO la somma di 1.905.500 dollari USA, debitamente annotata nel Documento di Progetto, e l'UNIDO utilizzerà tali fondi per sostenere i costi del Progetto, ivi compresi i costi di sostegno al programma.

2. Il Donatore, in conformità con la Tabella dei Pagamenti, che sarà definita con uno scambio di lettere una volta espletate le procedure amministrative interne di approvazione governativa dei fondi, e che costituirà l'Allegato B al presente Accordo, versera i fondi sopra menzionati in valuta convertibile di uso illimitato a favore dei Fondi UNIDO sul Conto Fiduciario numero 570-337-410 presso la Banca d'Austria AG, Vienna International Centre, A-1400 Vienna, citando il Numero del Progetto TF/EGY/96/001.

3. L'UNIDO, in conformità con le sue norme e regolamenti finanziari, creerà un fondo fiduciario per amministrare i fondi di cui sopra, ivi compresi gli interessi che matureranno.

4. Il fondo fiduciario e le attività con esso finanziate saranno amministrate dall'UNIDO in conformità con le norme ed i regolamenti applicabili, nonché con le istruzioni e le direttive amministrative. Di conseguenza, il personale sarà assunto ed amministrato, le attrezzature, forniture e servizi saranno acquistati, ed i contratti saranno stipulati in conformità con le disposizioni di tali regolamenti, norme e direttive.

5. Tutti i resoconti e le dichiarazioni finanziarie saranno espressi in dollari USA, e non ci saranno contabilità o resoconti in altre valute. Ai fini della registrazione di ricevute e/o pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio contabile ufficiale delle Nazioni Unite applicabile alla data di ricevuta e/o pagamento.

ARTICOLO II

Il fondo fiduciario sarà utilizzato dall'UNIDO allo scopo di sostenere i costi reali del Progetto di cui all'Allegato A e finanziare i costi dei servizi di sostegno al programma, forniti dall'UNIDO in attuazione del progetto, calcolati al 9%, come specificato nel Documento di Progetto.

ARTICOLO III

1. L'UNIDO avvierà e continuerà a condurre le operazioni di cui al presente Accordo dopo aver ricevuto una copia dello stesso, firmata dalle due Parti, ed i fondi di cui all'Articolo I. Resta inteso che non potrà essere realizzata nessuna delle attività di cui al presente Progetto se l'UNIDO non avrà precedentemente ricevuto i fondi necessari per quella attività.

2. Il Donatore si impegna a sostenere i costi reali dei servizi specificati nel Documento di Progetto di cui all'Allegato A, e l'UNIDO a non assumere alcun impegno per i servizi non specificati nel Documento del Progetto senza approvazione scritta del Donatore.

3. Nel caso in cui l'UNIDO riterrà necessario apportare modifiche alle componenti e/o servizi aggiuntivi, che non siano previste dal Documento di Progetto, l'UNIDO sottoporra all'approvazione del Donatore una revisione di bilancio, che evidenzi le modifiche degli input richieste e/o gli aggiustamenti finanziari che si renderanno necessari.

ARTICOLO IV

Le attrezzature, i materiali, le forniture e tutti gli altri beni acqiostati con il fondo fiduciario saranno di proprietà dell'UNIDO. A meno che il Documento del Progetto non disponga altrimenti, una volta completatate le operazione di cui al progetto, la proprietà di attrezzature, materiali e forniture, nonché degli altri beni necessari alla realizzazione del Progetto, sarà trasferita al Governo di Egitto, ovvero ad una entità da esso nominata.

ARTICOLO V

Il Donatore e l'UNIDO effettueranno una valutazione congiunta delle attività finanziate con il fondo fiduciario, come specificato nel Documento di Progetto.

ARTICOLO VI

Il fondo fiduciario sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione contabile interne ed esterne enunciate nelle norme e regolamenti finanziari e nelle istruzioni e direttive amministrative dell'UNIDO.

ARTICOLO VII

Oltre alle relazioni di cui all'Allegato A, l'UNIDO fornirà al Donatore le seguenti dichiarazioni e relazioni nel formato normalmente applicato dall'UNIDO per la contabilità e le relazioni speciali:

a) una dichiarazione finanziaria annuale in cui figurino le entrate e le uscite dell'anno, nonché le voci attive e passive al 31 dicembre, relative ai fondi erogati dal Donatore;
b) una dichiarazione finanziaria finale autenticata, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'UNIDO ha effettuato l'ultimo versamento di fondi per il progetto, attestante la ripartizione delle spese per ogni voce del bilancio approvato.

ARTICOLO VIII

L'UNIDO comunicherà al Donatore il momento in cui le attività per cui è stato istituito il fondo fiduciario sono state completate. Si riterrà che la data di tale notifica sia quella del completamento operativo del progetto. Il presente Accordo resterà in vigore ai fini di cui all'Articolo X.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo può essere sospeso da una delle parti con novanta giorni di preavviso scritto all'altra parte, fermo restando che resterà in vigore ai fini enunciati dall'Articolo X.

ARTICOLO X

Nel momento in cui verranno completate le operazioni del Progetto, come specificato nell'Articolo VIII, ovvero il presente Accordo verra sospeso, come specificato nell'Articolo IX, il fondo fiduciario resterà acceso fino a quando non saranno state onorate tutte le spese sostenute dall'UNIDO.

Previa presentazione di una dichiarazione finanziaria finale, secondo quanto stabilito all'Articolo VII (b), qualunque eccedenza rimasta sul fondo fiduciario dopo che tutti gli impegni e le passività del progetto saranno stati onorati, sarà restituita al Donatore. Gli eventuali interessi maturati sui saldi attivi temporanei dei fondi del Progetto e/o i fondi rimasti a completamento del progetto saranno anch'essi restituiti al Donatore.

ARTICOLO XI

Le eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione di ogni disposizione del presente Accordo saranno composte tramite consultazioni o negoziati.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore fino a completamento del progetto, come specificato all'Articolo VIII, pur restando in vigore ai fini di cui all'Articolo X.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna il 7 maggio 1997.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Il Rappresentante Permanente per l'Italia

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo Industriale

Il Direttore Generale

604.

New York, 14 maggio 1997

Memorandum d'Intesa tra le Nazioni Unite e il Governo Italiano relativo ai contributi al sistema degli accordi di «Standby» delle Nazioni Unite con Annesso

(Entrata in vigore: 14 maggio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE UNITED NATIONS
AND
THE GOVERNMENT OF ITALY

CONCERNING

CONTRIBUTIONS TO THE UNITED NATIONS STANDBY ARRANGEMENTS SYSTEM

THE SIGNATORIES TO THE PRESENT MEMORANDUM

H.E. MR. FRANCESCO PAOLO FULCI
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
PERMANENT REPRESENTATIVE OF ITALY TO THE UNITED NATIONS, REPRESENTING THE ITALIAN GOVERNMENT

AND

MR. BERNARD MIYET
UNDER-SECRETARY-GENERAL
FOR PEACEKEEPING OPERATIONS, REPRESENTING THE UNITED NATIONS

RECOGNIZING THE NEED TO EXPEDITE THE PROVISION OF CERTAIN RESOURCES TO THE UNITED NATIONS IN ORDER TO EFFECTIVELY IMPLEMENT, IN A TIMELY MANNER, THE MANDATE OF THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS AUTHORIZED BY THE SECURITY COUNCIL,

FURTHER RECOGNIZING THAT THE ADVANTAGES OF PLEDGING RESOURCES FOR PEACEKEEPING OPERATIONS CONTRIBUTES TO ENHANCING FLEXIBILITY AND LOW COSTS,

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

I. PURPOSE

THE PURPOSE OF THE PRESENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IS TO IDENTIFY THE RESOURCES WHICH THE GOVERNMENT OF ITALY HAS INDICATED THAT IT WILL PROVIDE TO THE UNITED NATIONS FOR USE IN PEACE-KEEPING OPERATIONS UNDER THE SPECIFIED CONDITIONS.

II. DESCRIPTION OF RESOURCES

1. THE DETAILED DESCRIPTION OF THE RESOURCES TO BE PROVIDED BY THE GOVERNMENT OF ITALY IS SET OUT IN THE ANNEX TO THE PRESENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING.

2. IN THE PREPARATION OF THE ANNEX, THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS HAVE FOLLOWED THE GUIDELINES FOR THE PROVISION OF RESOURCES FOR UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS.

III. CONDITION OF PROVISION

THE FINAL DECISION WHETHER TO ACTUALLY DEPLOY THE RESOURCES BY THE GOVERNMENT OF ITALY REMAINS AN ITALIAN NATIONAL DECISION.

IV. ENTRY INTO FORCE

THE PRESENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SHALL ENTER INTO FORCE ON THE DATE OF ITS SIGNATURE.

V. MODIFICATION

THE PRESENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, INCLUDING THE ANNEX, MAY BE MODIFIED AT ANY TIME BY THE SIGNATORIES THROUGH EXCHANGE OF LETTERS

VI. TERMINATION

THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MAY BE TERMINATED AT ANY TIME BY EITHER SIGNATORY, SUBJECT TO A PERIOD OF NOTIFICATION OF NOT LESS THAN THREE MONTHS TO THE OTHER SIGNATORY.

IN WITNESS THEREOF, THE UNDERSIGNED REPRESENTATIVES, DULY AUTHORIZED, HAVE SIGNED THE PRESENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING.

DONE IN NEW YORK ON 14 MAY 1997, IN TWO ORIGINALS IN ENGLISH.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

H. E. MR. FRANCESCO PAOLO FULCI
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy
to the United Nations

FOR THE UNITED NATIONS

MR. BERNARD MIYET
Under-Secretary-General
for Peacekeeping Operations

ANNEX TO MOU
BETWEEN THE UNITED NATIONS AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

tional mber	Description	Structure	Means and weapons	Response time	Remarks
1	Mechanized Infantry Regiment	-1 rgt command -1 command and supply coy -3 x infantry coy -1 support weapons coy	-18 reconnaissance vehicles -23 multi role vehicles -50 medium trucks -80 vcc/vtc -3 heavy trucks -1 tank truck -1 mobile crane -4 tank transport vehicles -1 recovery tank -12 anti tank systems -8 x 120 mm mortars	30 days	Strength: 946 Number: 1 or 2 Rgt's reinforced by signal, engineers and light aviation units
2	Light Infantry Regiment	-1 rgt command -1 command and supply coy -3 x rifle coy -1 armored vehicles coy -1 heavy mortars coy	-11 reconnaissance vehicle -126 multi role vehicles -20 medium trucks -29 light armored vehicles -3 heavy trucks -1 tank truck -1 mobile crane -26 anti tank systems -8 heavy mortars -24 light mortars	30 days	Strength: 842 Number: 1 or 2 Rgt's reinforced by signal, engineers and light aviation units
3	Logistic Battalion	-1 command -1 command and supply coy -1 replenishment coy -1 maintenance coy -1 transport coy -1 harbour supply pl -1 security coy -1 transmission nucleus	-25 reconnaissance vehicles -20 multi role vehicles -145 medium trucks -48 heavy trucks -6 light trucks -2 tank transport vehicles -6 tank trucks -2 technical mobile means -6 mobile cranes -1 recovery vehicle	45 days	Strength: 2 100 Suitable to support the force reported here
4	Field Hospital	-1 command -1 command and supply coy	-6 reconnaissance -44 medium trucks -7 light trucks -8 heavy ambulances -13 light ambulances -1 tank truck	45 days	Strength: 600

ANNEX TO MOU
BETWEEN THE UNITED NATIONS AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

National number	Description	Structure	Means and Weapons	Response time	Remarks
5	Amphibious vessel	N.A.	N.A.	5 days	Number: 1 or 2 Crew: 157 (12 off) each Primary role: Transport
6	Escort Frigate	N.A.	N.A.	5 days	Number: 1 or 2 Crew:221 (22 off) each Primary role: Escort
7	Air transportation	N.A.	N.A.	48 hrs	8 x C-130 Crew+ support personnel: 100
8	SAR helicopters	N.A.	N.A.	72 hrs	5 x AB 212 + 5 x HH3F Crew + support: 10

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

FRA

LE NAZIONI UNITE
E
IL GOVERNO ITALIANO

SUI CONTRIBUTI AL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE PER GLI ACCORDI DI STANDBY

I FIRMATARI DEL PRESENTE MEMORANDUM

S. E. FRANCESCO PAOLO FULCI
AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO
RAPPRESENTANTE PERMANENTE DELL'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE,
IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO ITALIANO

E

BERNARD MIYET
SOTTO-SEGRETARIO GENERALE
PER LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE.
IN RAPPRESENTANZA DELLE NAZIONI UNITE

RICONOSCENDO CHE, AL FINE DI ATTUARE EFFICACEMENTE E TEMPESTIVAMENTE IL MANDATO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE DELLE NAZIONI UNITE, AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA, E' NECESSARIO FAR PERVENIRE PIU' CELERMENTE DETERMINATE RISORSE ALLE NAZIONI UNITE,

RICONOSCENDO INOLTRE CHE, TENENDO IMPEGNATE DELLE RISORSE PER LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, SI CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA FLESSIBILITA' ED A RIDURRE I COSTI.

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

I. OBIETTIVO

OBIETTIVO DEL SEGUENTE MEMORANDUM D'INTESA E' QUELLO DI INDIVIDUARE LE RISORSE CHE IL GOVERNO ITALIANO HA MOSTRATO DI VOLER FORNIRE ALLE NAZIONI UNITE PER LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, ALLE CONDIZIONI SECIFICATE.

II. DECRIZIONE DELLE RISORSE

1. LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE RISORSE CHE FORNIRA' IL GOVERNO ITALIANO SI TROVA IN ALLEGATO AL PRESENTE MEMORANDUM D'INTESA.

2. NEL PREPARARE L'ALLEGATO. IL GOVERNO ITALIANO E LE NAZIONI UNITE HANNO SEGUITO LE LINEE GUIDA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE.

III. CONDIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO

LA DECISIONE FINALE RELATIVA ALL'EFFETTIVO DISPIEGAMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO RESTA UNA DECISIONE NAZIONALE ITALIANA.

IV. ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE MEMORANDUM D'INTESA ENTRERA' IN VIGORE ALLA DATA DELLA FIRMA.

V. EMENDAMENTI

IL PRESENTE MEMORANDUM D'INTESA. ALLEGATO COMPRESO. POTRA' ESSERE EMENDATO DAI FIRMATARI TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE.

VI. SOSPENSIONE

IL MEMORANDUM D'INTESA PUO' ESSERE SOSPESO IN QUALUNQUE MOMENTO DA UNA DELLE DUE PARTI. PREVIA NOTIFICA NON INFERIORE A TRE MESI ALL'ALTRA PARTE.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE MEMORANDUM D'INTESA.

FATTO A NEW YORK IL 14 MAGGIO 1997 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA INGLESE.

PER IL GOVERNO ITALIANO

S.E. FRANCESCO PAOLO FULCI
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente dell'Italia

PER LE NAZIONI UNITE

BERNARD MIYET
Sotto-Segretario Generale
per le Operazioni di Mantenimento della Pace

ALLEGATO AL MEMORANDUM D'INTESA FRA LE NAZIONI UNITE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nr.	Nazionale Descrizione	Struttura	Mezzi e armi	Tempo di risposta	Osservazioni
1	Reggimento di fanteria meccanizzato	1 comando rgt. 1 comp. Comando e approvvigionam. 3 comp. Fanteria 1 comp. Armi di supporto	18 veicoli ricognizione 23 veicoli multi-ruolo 50 camion medi 80 vcc/vtc 3 camion pesanti 1 autocisterna 1 gru mobile 4 veicoli trasporto carri 1 carro da recupero 12 sistemi anticarro 8 mortai x 120 mm.	30 gg.	Effettivi: 946 Numero: 1 o 2 Rgt. Rinforzato da unità di genio collegamenti, genio e aviazione leggera
2	Reggimento di fanteria leggera	1 comando rgt. 1 comp. Comando e approvvigionamenti 3 comp. Artiglieria 1 comp. Veicoli corazzati 1 comp. Mortai pesanti	11 veicoli da ricognizione 126 veicoli multi-ruolo 20 camion medi 29 veicoli corazz. leggeri 3 camion pesanti 1 autocisterna 1 gru mobile 26 sistemi anticarro 8 mortai pesanti 24 mortai leggeri	30 gg.	Effettivi: 842 Numero: 1 o 2 Rgt. Rinforzato da unità di genio collegamenti, genio e aviazione leggera
3	Battaglione logistico	1 comando 1 comp. Comando e approvvigionamenti 1 comp. Rifornim. 1 comp. Manutenz. 1 comp. Trasporti 1 p. fornit. Portuali 1 comp. Sicurezza 1 nucleo trasmiss.	25 veicoli ricognizione 20 veicoli multi-ruolo 145 camion medi 48 camion pesanti 6 camion leggeri 2 veicoli trasporto carri 6 autocisterne 2 mezzi tecnici mobili 6 gru mobili 1 veicolo da recupero	45 gg.	Effettivi: 2100 Adatto al supporto della forza qui riportata
4	Ospedale da campo	1 comando 1 comp. Comando e approvvigionamenti	6 ricognitori 44 camion medi 7 camion leggeri 8 ambulanze pesanti 13 ambulanze leggere 1 autocisterna	45 gg.	Effettivi: 600

5	Natanti anfibi	- -	- -	5 gg.	Numero: 1 o 2 Equipaggio: 157 ciascuno (12 fuori servizio) Ruolo primario: trasporto
6	Fregata scorta	- -	- -	5 gg.	Numero: 1 o 2 Equipaggio: 221 ciascuna (22 fuori servizio) Ruolo primario: scorta
7	trasporto aereo	- -	- -	48 ore	8 x C-130 Equipaggio + personale di supporto: 100
8	Elicotteri SAR	- -	- -	72 ore	5 x AB 212 + 5 x HH3F Equipaggio + supporto: 100

605.

Roma, 15 maggio 1997

Memorandium d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Georgia sulla cooperazione tecnica bilaterale per gli anni 1997-1998

(Entrata in vigore: 15 maggio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA - ON BILATERAL TECHNICAL CO-OPERATION OVER THE YEARS 1997-1998

In order to improve co-operation between the Italian Republic and Georgia, the Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic, Lamberto Dini, and the Minister of Foreign Affairs of Georgia, Irakli Menagarishvili, agreed to sign the present Memorandum on technical co-operation.

Article 1

The Parties agreed that the Italian Republic shall support projects agreed upon by Italian non profit organizations and Georgian partners through the concession of a substantial contribution to the related costs.

Article 2

The supported projects shall concentrate on technical assistance, including training and pre-feasibility and feasibility studies in following areas:

-promotion of small and medium size enterprises;
-enterprise privatisation, conversion and restructuring, enterprise management(production, foreign trade and financing), training and retraining of manpower also aimed at employment in joint ventures and in small and medium sized enterprises;
-agriculture, food processing and marketing;
-health services, environment protection, safe production of energy;
-telecommunications and transport;
-culture, information, education and research;
-science and technology.

Article 3

The Georgian Authorities shall submit, through the Italian Embassy, project proposals to the Italian Authorities in the above mentioned areas for an economic and technical evaluation and possibile admission to contributions.

The proposals should be detailed and clearly define the objectives to be reached by each project in a finite timescale and the related costs.

Article 4

The Georgian Party undertakes to give priority in its request for funding through bilateral as well as multilateral channels to the implementation of projects for which the Italian Authorities are requested to support pre-feasibility studies and/or technical assistance.

Article 5

Project proposals that fall outside the areas described above are only eligible for approval by the Italian Authorities if the Georgian Authorities attach special priority to the execution of such project proposals and notify the Italian Authorities to this end through the diplomatic channels. These project proposals shall have to correspond to the general aims of the Italian co-operation policy.

Article 6

In order to ensure that the projects have the greatest possible effect and, furthermore, to ensure that the project proposals will not overlap with other projects conducted by other donors, the Georgian Party designates the Ministry of Foreign Affairs as the channel of communication to exchange and negotiate proposals with the Italian Ministry of Foreign Affairs.

Done in Rome on May 15th, 1997, in two originals in the English language. Each signatory received one of them.

For the Government of the Italian Republic

Fino Fassino

For the Government of Georgia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA SULLA COOPERAZIONE TECNICA BILATERALE PER GLI ANNI 1997-1998

Allo scopo di migliorare la cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Georgia, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Lamberto Dini, ed il Ministro degli Affari Esteri di Georgia, Irakli Menagarishvili, hanno concordato di firmare il presente Memorandum di cooperazione tecnica.

Articolo 1

Le Parti convengono che la Repubblica italiana sosterrà i progetti concordati dalle organizzazioni italiane non a scopo di lucro ed i partner georgiani, con la concessione di un sostanzioso contributo per le relative spese.

Articolo 2

I progetti da sostenere si incentreranno sull'assistenza tecnica, ivi compresi la formazione e studi di pre-fattibilità e di fattibilità nei settori seguenti:

- promozione delle piccole e medie imprese;
- privatizzazione, conversione e ristrutturazione delle imprese, gestione delle imprese (produzione, commercio estero e finanziamenti), formazione e riqualificazione della manodopera, mirata anche all'impiego in joint ventures ed in piccole e medie imprese;
- agricoltura, lavorazione e marketing alimentare;
- servizi sanitari, salvaguardia ambientale, produzione di energia sicura;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia;

Articolo 3

Le Autorità georgiane, tramite l'Ambasciata Italiana, presenteranno alle Autorità italiane proposte di progetti nei settori sopra elencati, per ottenere una valutazione economica e tecnica e l'eventuale ammissione ai contributi.

Le proposte saranno dettagliate e dovranno definire chiaramente gli obiettivi che ogni progetto intende conseguire in un lasso di tempo definito ed i relativi costi.

Articolo 4

La Parte georgiana, nella sua richiesta di finanziamento tramite i canali bilaterali e multilaterali, si impegna a dare priorità all'attuazione di progetti per i quali si chiede alle Autorità italiane di sostenere studi di prefattibilità e/o assistenza tecnica.

Articolo 5

Le proposte di progetto che non rientrano nell'ambito dei settori sopra descritti potranno essere approvate dalle Autorità italiane solo se le Autorità georgiane attribuiranno una priorità particolare all'esecuzione di tali proposte di progetto e ne daranno notifica alle Autorità italiane attraverso i canali diplomatici. Tali proposte di progetto dovranno corrispondere agli obiettivi generali della politica di cooperazione italiana.

Articolo 6

Per far sì che i progetti siano quanto più efficaci possibile, e per assicurare che le proposte di progetto non si sovrappongano ad altri progetti gestiti da altri donatori, la Parte georgiana designerà il Ministero degli Affari Esteri quale canale di comunicazione per scambiare e negoziare proposte con il Ministero degli Affari Esteri italiano.

Fatto a Roma il 15 maggio 1997 in due originali in lingua inglese. Ogni firmatario ne ha ricevuta una copia.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo di Georgia
(F.to: Piero Franco Fassino)	(F.to: firma illeggibile)

606.

Roma, 23 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù di consolidamento del debito del Perù (Club di Parigi del 20 luglio 1996)

(Entrata in vigore: 16 luglio 1997)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU
FOR THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF PERU

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italian Government") and the Government of the Republic of Peru (hereinafter referred to as "Peruvian Government"), in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on July 20, 1996 (the " Paris Agreement ") by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) 100% of the commercial credits, for both principal and interest, due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the "Peruvian Government" or its public sector or covered by a guarantee of the "Peruvian Government" or of its public sector, within the period from April 1, 1996 up to December 31, 1996 inclusive and not paid, relating to contracts concluded before January 1, 1983 with an original maturity of more than one year;

b) 100% of the debts, for interest (excluding late interest), due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from April 1, 1996 up to December 31, 1996 inclusive and not paid, relating to the consolidation Agreement concluded on September 2, 1992 between the "Peruvian Government" and the "Italian Government" according to the Agreed Minute dated September 17, 1991, excluding repayments due according to Article II, paragraph 2. C/ and to Article III, paragraph 8. of the said Agreed Minute;

c) 85% of the same debts specified in previous paragraph b), for interest, due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from January 1, 1997 up to December 31, 1997 inclusive and not paid;

d) 50% of the same debts specified in previous paragraph b), for interest, due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 inclusive and not paid;

e) 50% of the same debts specified in previous paragraph b), for interest, due to "SACE" from the "Peruvian Government", accrued within the period from November 16, 1998 up to December 31, 1998 inclusive and not paid;

f) 100% of the debts, for interest (excluding late interest), due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from April 1, 1996 up to December 31, 1996 inclusive and not paid, relating to the consolidation Agreement concluded on December 20, 1994 between the "Peruvian Government" and the "Italian Government" according to the Agreed Minute dated May 4, 1993, excluding repayments due according to Article II, paragraph 2. C/ and to Article III, paragraph 8. a) of the said Agreed Minute;

g) 85% of the same debts specified in previous paragraph f), for interest, due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from January 1, 1997 up to December 31, 1997 inclusive and not paid;

h) 50% of the same debts specified in previous paragraph f), for interest, due to "SACE" from the "Peruvian Government", within the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 inclusive and not paid;

i) 100% of the debts, for principal, due to "SACE" from the "Peruvian Government", falling due on or after January 1, 1999, relating to the consolidation Agreement concluded on September 2, 1992 between the "Peruvian Government" and the "Italian Government" according to the Agreed Minute dated September 17, 1991, excluding repayments due according to Article II, paragraph 2. C/ and to Article III, paragraph 8. of the said Agreed Minute.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes attached to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that all other amounts due by the "Peruvian Government" and not covered by this Article will be paid on due dates except the remaining 50% of interest mentioned in previous paragraph e) accrued within the period from November 16, 1998 up to December 31, 1998 that will be paid on January 31, 1999.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I a), b), c), d), e), f), g) and h) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "Peruvian Government", through the "Dirección General De Crédito Público Del Ministerio De Economía Y Finanzas "(hereinafter referred to as "DGCP") to "SACE" as follows:

- 0,40% on June 30, 1999;
- 0,40% on December 31, 1999;
- 0,70% on June 30, 2000;
- 0,70% on December 31, 2000;
- 0,90% on June 30, 2001;
- 0,90% on December 31, 2001;
- 1,15% on June 30, 2002;
- 1,15% on December 31, 2002;
- 1,40% on June 30, 2003;
- 1,40% on December 31, 2003;
- 1,65% on June 30, 2004;
- 1,65% on December 31, 2004;
- 2,00% on June 30, 2005;
- 2,00% on December 31, 2005;
- 2,45% on June 30, 2006;
- 2,45% on December 31, 2006;
- 2,95% on June 30, 2007;
- 2,95% on December 31, 2007;
- 3,45% on June 30, 2008;
- 3,45% on December 31, 2008;
- 4,20% on June 30, 2009;
- 4,20% on December 31, 2009;
- 4,70% on June 30, 2010;
- 4,70% on December 31, 2010;
- 5,20% on June 30, 2011;
- 5,20% on December 31, 2011;
- 5,70% on June 30, 2012;
- 5,70% on December 31, 2012;
- 6,20% on June 30, 2013;
- 6,20% on December 31, 2013;
- 3,50% on June 30, 2014;
- 3,50% on December 31, 2014;
- 3,45% on June 30, 2015;
- 3,45% on December 31, 2015.

ARTICLE III

1) The debts referred to in previous Article I 1) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "Peruvian Government", through the "DGCP", to "SACE" as follows:

- 1,50% on June 30, 1999;	- 1,50% on December 31, 1999;
- 2,25% on June 30, 2000;	- 2,25% on December 31, 2000;
- 2,50% on June 30, 2001;	- 2,50% on December 31, 2001;
- 2,70% on June 30, 2002;	- 2,70% on December 31, 2002;
- 2,70% on June 30, 2003;	- 2,70% on December 31, 2003;
- 2,88% on June 30, 2004;	- 2,88% on December 31, 2004;
- 2,88% on June 30, 2005;	- 2,88% on December 31, 2005;
- 2,88% on June 30, 2006;	- 2,88% on December 31, 2006;
- 3,00% on June 30, 2007;	- 3,00% on December 31, 2007;
- 3,00% on June 30, 2008;	- 3,00% on December 31, 2008;
- 3,00% on June 30, 2009;	- 3,00% on December 31, 2009;
- 3,50% on June 30, 2010;	- 3,50% on December 31, 2010;
- 4,00% on June 30, 2011;	- 4,00% on December 31, 2011;
- 4,25% on June 30, 2012;	- 4,25% on December 31, 2012;
- 4,50% on June 30, 2013;	- 4,50% on December 31, 2013;
- 2,48% on June 30, 2014;	- 2,48% on December 31, 2014;
- 2,00% on June 30, 2015;	- 1,96% on December 31, 2015.

2) Provided that the condition envisaged in Section IV, 3. f. 1) of the "Paris Agreement" have been fulfilled, the repayments indicated in previous paragraph 1) as from June 30, 2001 will be made as follows and will not be further modified:

- 3,00% on June 30, 2001;	- 3,00% on December 31, 2001;
- 3,24% on June 30, 2002;	- 3,24% on December 31, 2002;
- 3,24% on June 30, 2003;	- 3,24% on December 31, 2003;
- 3,45% on June 30, 2004;	- 3,45% on December 31, 2004;
- 3,45% on June 30, 2005;	- 3,45% on December 31, 2005;
- 3,46% on June 30, 2006;	- 3,46% on December 31, 2006;
- 3,60% on June 30, 2007;	- 3,60% on December 31, 2007;
- 3,60% on June 30, 2008;	- 3,60% on December 31, 2008;
- 3,60% on June 30, 2009;	- 3,60% on December 31, 2009;
- 4,20% on June 30, 2010;	- 4,20% on December 31, 2010;
- 4,80% on June 30, 2011;	- 4,80% on December 31, 2011;
- 5,10% on June 30, 2012;	- 5,10% on December 31, 2012;
- 1,50% on June 30, 2013;	- 1,52% on December 31, 2013.

3) Provided that the condition envisaged in Section IV, 3. f. 2) of the "Paris Agreement" have been fulfilled, the repayments indicated in previous paragraph 1) as from June 30, 2002 will be made as follows and will not be further modified:

- 3,24% on June 30, 2002;	- 3,24% on December 31, 2002;
- 3,24% on June 30, 2003;	- 3,24% on December 31, 2003;
- 3,45% on June 30, 2004;	- 3,45% on December 31, 2004;
- 3,45% on June 30, 2005;	- 3,45% on December 31, 2005;
- 3,46% on June 30, 2006;	- 3,46% on December 31, 2006;
- 3,60% on June 30, 2007;	- 3,60% on December 31, 2007;
- 3,60% on June 30, 2008;	- 3,60% on December 31, 2008;
- 3,60% on June 30, 2009;	- 3,60% on December 31, 2009;
- 4,20% on June 30, 2010;	- 4,20% on December 31, 2010;
- 4,80% on June 30, 2011;	- 4,80% on December 31, 2011;
- 5,10% on June 30, 2012;	- 5,10% on December 31, 2012;
- 2,00% on June 30, 2013;	- 2,02% on December 31, 2013.

4) Provided that the condition envisaged in Section IV, 3. f. 3) of the "Paris Agreement" have been fulfilled, the repayments indicated in previous paragraph 1) as from June 30, 2003 will be made as follows and will not be further modified:

- 3,24% on June 30, 2003;	- 3,24% on December 31, 2003;
- 3,45% on June 30, 2004;	- 3,45% on December 31, 2004;
- 3,45% on June 30, 2005;	- 3,45% on December 31, 2005;
- 3,46% on June 30, 2006;	- 3,46% on December 31, 2006;
- 3,60% on June 30, 2007;	- 3,60% on December 31, 2007;
- 3,60% on June 30, 2008;	- 3,60% on December 31, 2008;
- 3,60% on June 30, 2009;	- 3,60% on December 31, 2009;
- 4,20% on June 30, 2010;	- 4,20% on December 31, 2010;
- 4,80% on June 30, 2011;	- 4,80% on December 31, 2011;
- 5,10% on June 30, 2012;	- 5,10% on December 31, 2012;
- 2,54% on June 30, 2013;	- 2,56% on December 31, 2013.

ARTICLE IV

1) The "Peruvian Government", through "DGCP", undertakes to pay to "SACE" interest on the debts rescheduled in accordance with previous Articles II and III pursuant to paragraph 2) below.

2) Interest will accrue from the maturity date - for debts referred to in previous Article I a), b), c), d), f), g) and h) - and from January 1, 1999 -- for debts referred to in previous Article I e) and i) -- until payment in full, at the rate of 7,07% p.a. as regards debts denominated in US Dollars and at the rate of 7,92 % p.a. as regards debts denominated in Italian Lire.

3) The said interest will be paid, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly (on June 30 and December 31), beginning on June 30, 1997.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "Peruvian Government", through "DGCP", shall thereafter pay to "SACE" interest calculated at the respective rates indicated in previous Article IV, paragraph 2), increased by 0,40 percentage point p.a..

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1997 up to December 31, 1997 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3. b) of the "Paris Agreement", have been fulfilled.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3. c) of the "Paris Agreement", have been fulfilled.

ARTICLE VIII

The rescheduling of debts referred in previous Article I, i) will be applied provided that the conditions envisaged in Section IV 3. e) of the "Paris Agreement" have been fulfilled.

ARTICLE IX

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the "Paris Agreement" null and void in accordance with its terms.

ARTICLE X

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE XI

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties, may apply the provisions of Section II, 4 of the "Paris Agreement" (Debt swaps).
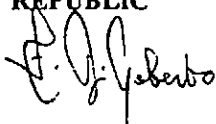
ARTICLE XII

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties communicate officially that their respective constitutional procedures have been completed.
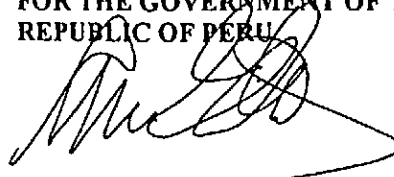
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome on May 23, 1997 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PERU'

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo italiano") ed il Governo della Repubblica del Perù (qui di seguito denominato il "Governo peruviano"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 luglio 1996 (l'"Accordo di Parigi") dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento:

(a) del 100% dei crediti commerciali, per il capitale e per gli interessi, dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") dal Governo peruviano, o dal suo settore pubblico, ovvero coperti da garanzia del Governo peruviano o del suo settore pubblico, nel periodo fra il 1 aprile 1996 ed il 31 dicembre 1996 compresi, e non regolati, relativi a contratti conclusi precedentemente al 1 gennaio 1983, con scadenza originaria superiore ad un anno;

(b) del 100% dei debiti per gli interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti alla SACE dal Governo peruviano, nel periodo fra il 1 aprile 1996 al 31 dicembre 1996 compresi e non regolati, relativi all'Accordo di consolidamento concluso il 2 settembre 1992 fra il Governo peruviano ed il Governo italiano, in conformità con il Processo Verbale del 17 settembre 1991, ad esclusione di rimborsi dovuti ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 2.C/ e dell'Articolo III, paragrafo 8. di detto Processo Verbale;

(c) dell'85% dei debiti di cui al precedente paragrafo (b), per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo peruviano nel periodo fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 compresi, e non regolati;

(d) del 50% dei debiti di cui al precedente paragrafo (b), per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo peruviano nel periodo fra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati;

(e) del 50% dei debiti di cui al precedente paragrafo (b), per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo peruviano e maturati nel periodo fra il 16 novembre 1998 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati;

(f) del 100% dei debiti per gli interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti dal Governo peruviano alla SACE nel periodo fra il 1 aprile 1996 ed il 31 dicembre 1996 compresi, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento concluso il 20 dicembre 1994 fra il Governo peruviano ed il Governo italiano in base al Processo Verbale del 4 maggio 1993, ad esclusione dei rimborsi dovuti in conformità all'Articolo II, paragrafo 2.C/ ed all'Articolo III, paragrafo 8.a) di detto Processo Verbale;

(g) dell'85% degli stessi debiti di cui al precedente paragrafo f), per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo peruviano nel periodo fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 compresi, e non regolati;

(h) del 50% degli stessi debiti di cui al paragrafo f) per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo peruviano, nel periodo fra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati;

(i) del 100% dei debiti per il capitale, dovuti alla SACE dal Governo peruviano, con scadenza 1 gennaio 1999, ovvero successiva a tale data, relativi all'Accordo di Consolidamento concluso il 2 settembre 1992 fra il Governo peruviano ed il governo italiano, in conformità con il Processo Verbale del 17 settembre 1991, ad esclusione dei rimborsi dovuti in conformità all'Articolo II, paragrafo 2.C/ ed all'Articolo III, paragrafo 8. di detto Processo Verbale.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

Resta inteso che tutti gli altri importi dovuti dal Governo peruviano e non menzionati nel presente Articolo saranno corrisposti alle date di scadenza, ad eccezione del rimanente 50% degli interessi di cui al precedente paragrafo e), maturati nel periodo compreso fra il 16 novembre 1998 ed il 31 dicembre 1998, che saranno versati il 31 gennaio 1999.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I a), b), c), d), e), f), g) e h) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo peruviano tramite la Dirección General De Crédito Público Del Ministerio De Economia Y Finanzas (qui di seguito denominato "DGCP") alla SACE come segue:

lo 0,53% il 30 giugno 1999 - lo 0,65% il 31 dicembre 1999
lo 0,77% il 30 giugno 2000 - lo 0,89% il 31 dicembre 2000
l'1,03% il 30 giugno 2001 - l'1,17% il 31 dicembre 2001
l'1,32% il 30 giugno 2002 - l'1,47% il 31 dicembre 2002
l'1,64% il 30 giugno 2003 - l'1,81% il 31 dicembre 2003
l'1,99% il 30 giugno 2004 - il 2,18% il 31 dicembre 2004
il 2,38% il 30 giugno 2005 - il 2,59% il 31 dicembre 2005
il 2,81% il 30 giugno 2006 - il 3,04% il 31 dicembre 2006
il 3,28% il 30 giugno 2007 - il 3,53% il 31 dicembre 2007
il 3,80% il 30 giugno 2008 - il 4,07% il 31 dicembre 2008
il 4,38% il 30 giugno 2009 - il 4,67% il 31 dicembre 2009
il 4,98% il 30 giugno 2010 - il 5,31% il 31 dicembre 2010
il 5,66% il 30 giugno 2011 - il 6,02% il 31 dicembre 2011
il 6,40% il 30 giugno 2012 - il 6,79% il 31 dicembre 2012
il 7,21% il 30 giugno 2013 - il 7,65% il 31 dicembre 2013

ARTICOLO III

1) I debiti di cui al precedente Articolo I i) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo peruviano alla SACE tramite la "DGCP", come segue:

l'1,50% il 30 giugno 1999 - l' 1,50% il 31 dicembre 1999
il 2,55% il 30 giugno 2000 - il 2,25% il 31 dicembre 2000
il 2,50% il 30 giugno 2001 - il 2,50% il 31 dicembre 2001
il 2,70% il 30 giugno 2002 - il 2,70% il 31 dicembre 2002
il 2,70% il 30 giugno 2003 - il 2,70% il 31 dicembre 2003
il 2,88% il 30 giugno 2004 - il 2,88% il 31 dicembre 2004
il 2,88% il 30 giugno 2005 - il 2,88% il 31 dicembre 2005
il 2,88% il 30 giugno 2006 - il 2,88% il 31 dicembre 2006
il 3,00% il 30 giugno 2007 - il 3,00% il 31 dicembre 2007
il 3,00% il 30 giugno 2008 - il 3,00% il 31 dicembre 2008
il 3,00% il 30 giugno 2009 - il 3,00% il 31 dicembre 2009
il 3,50% il 30 giugno 2010 - il 3,50% il 31 dicembre 2010
il 4,00% il 30 giugno 2011 - il 4,00% il 31 dicembre 2011
il 4,25% il 30 giugno 2012 - il 4,25% il 31 dicembre 2012
il 4,50% il 30 giugno 2013 - il 4,50% il 31 dicembre 2013
il 2,48% il 30 giugno 2014 - il 2,48% il 31 dicembre 2014
il 2,00% il 30 giugno 2015 - l'1,96% il 31 dicembre 2015

2) A condizione che siano state soddisfatte le condizioni previste alla Sezione IV, 3.f.1) dell'"Accordo di Parigi", i rimborsi di cui al precedente paragrafo 1), a decorrere dal 30 giugno 2001, saranno effettuati come segue e non saranno modificati ulteriormente:

il 3,00% il 30 giugno 2001 - il 3,00% il 31 dicembre 2001
il 3,24% il 30 giugno 2002 - il 3,24% il 31 dicembre 2002
il 3,24% il 30 giugno 2003 - il 3,24% il 31 dicembre 2003
il 3,45% il 30 giugno 2004 - il 3,45% il 31 dicembre 2004
il 3,45% il 30 giugno 2005 - il 3,45% il 31 dicembre 2005
il 3,46% il 30 giugno 2006 - il 3,46% il 31 dicembre 2006
il 3,60% il 30 giugno 2007 - il 3,60% il 31 dicembre 2007
il 3,60% il 30 giugno 2008 - il 3,60% il 31 dicembre 2008
il 3,60% il 30 giugno 2009 - il 3,60% il 31 dicembre 2009
il 4,20% il 30 giugno 2010 - il 4,20% il 31 dicembre 2010
il 4,80% il 30 giugno 2011 - il 4,80% il 31 dicembre 2011
il 5,10% il 30 giugno 2012 - il 5,10% il 31 dicembre 2012
l' 1,50% il 30 giugno 2013 - l' 1,52% il 31 dicembre 2013

3) A condizione che siano state soddisfatte le condizioni previste alla Sezione IV, 3.f.2) dell'"Accordo di Parigi", i rimborsi di cui al precedente paragrafo 1), a decorrere dal 30 giugno 2002, saranno effettuati come segue e non saranno modificati ulteriormente:

il 3,24% il 30 giugno 2002 - il 3,24% il 31 dicembre 2002
il 3,24% il 30 giugno 2003 - il 3,24% il 31 dicembre 2003
il 3,45% il 30 giugno 2004 - il 3,45% il 31 dicembre 2004
il 3,45% il 30 giugno 2005 - il 3,45% il 31 dicembre 2005
il 3,46% il 30 giugno 2006 - il 3,46% il 31 dicembre 2006
il 3,60% il 30 giugno 2007 - il 3,60% il 31 dicembre 2007
il 3,60% il 30 giugno 2008 - il 3,60% il 31 dicembre 2008
il 3,60% il 30 giugno 2009 - il 3,60% il 31 dicembre 2009
il 4,20% il 30 giugno 2010 - il 4,20% il 31 dicembre 2010
il 4,80% il 30 giugno 2011 - il 4,80% il 31 dicembre 2011
il 5,10% il 30 giugno 2012 - il 5,10% il 31 dicembre 2012
il 2,00% il 30 giugno 2013 - il 2,02% il 31 dicembre 2013

4) A condizione che siano state soddisfatte le condizioni previste alla Sezione IV, 3.f.3) dell'"Accordo di Parigi", i rimborsi di cui al precedente paragrafo 1), a decorrere dal 30 giugno 2003, saranno effettuati come segue e non saranno modificati ulteriormente:

il 3,24% il 30 giugno 2003 - il 3,24% il 31 dicembre 2003
il 3,45% il 30 giugno 2004 - il 3,45% il 31 dicembre 2004
il 3,45% il 30 giugno 2005 - il 3,45% il 31 dicembre 2005
il 3,46% il 30 giugno 2006 - il 3,46% il 31 dicembre 2006
il 3,60% il 30 giugno 2007 - il 3,60% il 31 dicembre 2007
il 3,60% il 30 giugno 2008 - il 3,60% il 31 dicembre 2008
il 3,60% il 30 giugno 2009 - il 3,60% il 31 dicembre 2009
il 4,20% il 30 giugno 2010 - il 4,20% il 31 dicembre 2010
il 4,80% il 30 giugno 2011 - il 4,80% il 31 dicembre 2011
il 5,10% il 30 giugno 2012 - il 5,10% il 31 dicembre 2012
il 2,54% il 30 giugno 2013 - il 2,56% il 31 dicembre 2013

ARTICOLO IV

1) Il Governo peruviano, tramite la "DGCP", si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti riscadenzati in base ai precedenti Articoli II e III, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza -per i debiti di cui al precedente Articolo I, a), b), c), d), f), g) e h) - e dal 1 gennaio 1999 - per i debiti di cui al precedente Articolo I, e) e i) - fino a completa estinzione, al tasso del 7,07% annuo, per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA ed al tasso del 7,92% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in lire italiane.

3) Detti interessi saranno corrisposti semestralmente (il 30 giugno ed il 31 dicembre), nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, a partire dal 30 giugno 1997.

ARTICOLO V

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il Governo peruviano, tramite la "DGCP", corrisponderà successivamente alla SACE gli interessi calcolati ai rispettivi tassi previsti al precedente Articolo IV, paragrafo 2), incrementati di 0,4 punti percentuali annui.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. b) dell'Accordo di Parigi.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. c) dell'Accordo di Parigi.

ARTICOLO VIII

Il riscadenzamento dei debiti di cui al precedente Articolo I, i) si applicherà a condizione che siano stati soddisfatti i termini previsti alla Sezione IV 3. e) dell'Accordo di Parigi.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicate a meno che i Paesi Creditori Partecipanti non dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e privo di validità, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO X

Tranne che per quanto specificamente disciplinato dal presente Accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti ed i doveri dei singoli creditori di cui ai contratti originali.

ARTICOLO XI

Le due Parti potranno applicare le disposizioni della Sezione II, 4 dell'"Accordo di Parigi" volontariamente e bilateralmente.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le due Parti contraenti avranno ufficialmente notificato l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 maggio 1997 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
(F.to: F. Di Roberto)	(F.to: Firma illeggibile)

607.

Roma, 26 maggio 1997

Memorandium d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sui termini e le condizioni relative all'attuazione del programma di cooperazione italiana

(Entrata in vigore: 26 maggio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
THE GOVERNMENT of the ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT of the SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
on
THE TERMS AND CONDITIONS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE ITALIAN COOPERATION PROGRAM

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italy") and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as "Viet Nam")

Whereas Viet Nam and Italy desire to maintain the friendly relations between them and to advance further their cooperation in the socio-economic and technical areas of Viet Nam's development ;

Whereas Viet Nam and Italy desire to establish favourable conditions for their cooperation toward the definition and the implementation of a sustainable socio-economic and technical development program;

Whereas Italy has renewed its offer to Viet Nam to finance development projects and programs for an amount up to one hundred billion Italian Lira through concessional loans during the November '96 visit of the Italian Vice Minister of Foreign Affairs, Senator Patrizia Toia, later on confirmed at the Donor's Group Co-ordination Meeting held in Hanoi in December '96;

Whereas Italy's above mentioned offer has been submitted through a document named "Italian Aid Loans" supplemented by the additional information contained in the Italian Verbal Note no. 0228 dated 05 March 1997 as per the request of the Vietnamese Ministry of Planning and Investment's (MPI) Verbal Note no. 176 BKH/KTDN, dated 08/01/1997;

Whereas projects/programs eligible for being financed will be those requested by the Vietnamese side, fully appraised by the "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" (DGCS) and approved by the DGCS Steering Committee;

Have reached the following:

ARTICLE I
General Provisions

1. Each single soft loan shall be utilised to finance approved individual development projects and/or programs. Each project/program will be financed by a single allocation on the basis of an agreed implementation plan and shall be regulated by a Financial Convention defining terms and conditions of the loan;

2. The Financial Convention will be signed, after the approval of the soft loan by the Steering Committee, between Mediocredito Centrale which is the Italian Financial Institution responsible for the disbursement and administration of the Italian soft loans and the Ministry of Finances of Viet Nam;

3. The MPI and the Italian Ministry of Foreign Affairs (MAE), the latter through the DGCS, shall hold regular yearly consultations to identify and agree upon projects and programmes eligible for financing and relevant approaches to ensure a smooth implementation of these projects and programmes within the scope of this Memorandum of Understanding.

4. In accordance with the national priorities of Viet Nam and the Eleven Development Programs outlined in its strategic plan 1996-2000, the priority sectors within which the projects/programs will be selected are the following: food and agriculture/fishery production and processing, infrastructures, development of human resources and employment, health and education, environmental protection, natural resources exploitation and processing.

ARTICLE II
Terms and conditions of the Italian Soft Loans

1. The soft loans shall be denominated in Italian Lira.

2. The terms and conditions of the soft loans are the following:

repayment period:35 years;
grace period: 14 years;
interest rate: 0,5%.

These terms will remain valid for two years from the date of the signature of this Memorandum of Understanding. Afterwards they will be reviewed by the Italian side in line with the trend of the Italian Commercial Interest Reference Rates (CIRRs).

3. Outstanding arrears in repayment of loans in excess of the equivalent of USD 500.000 or dating back to more than six months shall prevent any further disbursement on all aid loans, unless otherwise deliberated by concerned Italian Ministries.

4. The approved single loan shall be used to finance contracts for the supply of goods and services of Italian origin. Expenses to be disbursed locally and/or in a third developing country shall be admitted up to fifteen percent of the project value.

5. After a full appraisal is conducted a project / programme is submitted to the DGCS Steering Committee. In case approval is granted, a loan agreement between MPI and MAE can be signed if so requested by the Vietnamese side.

6. In case of project aid, after the above mentioned approval, the contract award shall be defined through a competitive bidding procedure restricted to Italian Companies. The bidding procedure shall be in accordance with the Vietnamese law. The Vietnamese side agrees to keep the DGCS fully informed on the tendering activities by previously submitting to DGCS:

(i) the draft tender documents before their finalization;

(ii) the procedures and criteria that intends to follow in floating to tender, and , among others, particularly the advertising, the time allowed for bid preparation, as well as the criteria to be adopted for bid evaluation;

(iii) the proposal for contract award.

After the completion of the tender the DGCS, before asking the Ministry of Treasury to issue the financial Decree (that authorises Mediocredito Centrale to disburse the loan), will verify that:

(i) the scope of the contracts to be financed is in accordance with the appraisal document as indicated in the financing proposal submitted to the DGCS Steering Committee;

(ii) the prices of the contracts to be financed by Italy are in accordance with market prices.

7. Goods procured under contracts financed by Italian aid loans shall be exempt from all import duties in Viet Nam in accordance with the Vietnamese tax law and regulations.

8. Each loan will be secured with a sovereign guarantee by the Vietnamese Government.

ARTICLE III
Dispute

Any difference arising out of the interpretation of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation..

ARTICLE IV
Entry into force, termination

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force at the date of its signature and it shall remain in force unless amended or denounced by either Party upon three months prior written notice to the other Party.

In witness thereof the undersigned Representatives duly authorised have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Rome on May 25th in two originals in the English language.

For the Government of the
Italian Republic

For the Government of the
Socialist Republic of Viet Nam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM SU I TERMINI E LE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "Italia") ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam (qui di seguito definito "Viet Nam"),

Premesso che il Viet Nam e l'Italia desiderano mantenere le relazioni amichevoli esistenti fra loro ed incrementare ulteriormente la loro cooperazione nei settori socio-economico e tecnico dello sviluppo del Viet Nam;

Premesso che il Viet Nam e l'Italia desiderano creare condizioni favorevoli alla loro cooperazione, allo scopo di definire ed attuare un programma di sviluppo socio-economico e tecnico sostenibile;

Premesso che, nel corso della visita del Vice Ministro degli Affari Esteri Italiano, Senatore Patrizia Toia, svoltasi nel novembre 1996, l'Italia ha rinnovato l'offerta rivolta al Viet Nam di finanziare progetti e programmi di sviluppo per un importo pari a cento miliardi di lire italiane, con crediti agevolati, come successivamente confermato nella Riunione di Coordinamento del Gruppo di Donatori svoltasi ad Hanoi nel dicembre 1996;

Premesso che l'offerta italiana sopra menzionata è stata presentata con un documento intitolato "Crediti di Aiuto italiani", corredato dalle informazioni aggiuntive di cui alla Nota Verbale italiana n. 0228 del 5 marzo 1997; come richiesto con Nota Verbale n. 176 BKH/KTDN del Ministero Vietnamita per la Pianificazione e gli Investimenti, in data 8 gennaio 1997;

Premesso che i progetti/programmi che potranno essere finanziati saranno quelli richiesti dalla parte vietnamita, analizzati approfonditamente dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) ed approvati dal Comitato Direzionale della DGCS;

Hanno concluso quanto segue:

ARTICOLO I
Disposizioni generali

1. Ogni singolo credito di aiuto sarà utilizzato per finanziare progetti e/o programmi di sviluppo singolarmente approvati. Ciascun progetto/programma sarà finanziato con un unico stanziamento, sulla base di un piano di attuazione concordato, e sara regolamentato da una Convenzione Finanziaria che definisce i termini e le condizioni del credito.

2. Dopo che il Comitato Direzionale avrà approvato il credito di aiuto, la Convenzione Finanziaria sarà firmata dal Mediocredito Centrale, che è l'Istituto Finanziario italiano responsabile dell'erogazione ed amministrazione dei crediti di aiuto italiani, e dal Ministero delle Finanze del Viet Nam,.

3. Il MPI ed il Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) - tramite la DGCS - terranno regolari consultazioni annuali per individuare e concordare progetti e programmi passibili di finanziamento e le relative modalità, atte a garantire una regolare attuazione di tali progetti e programmi, nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.

4. In conformità con le priorità nazionali del Viet Nam e con gli Undici Programmi di Sviluppo delineati nel piano strategico 1996-2000, i settori prioritari nell'ambito dei quali saranno scelti i progetti/programmi sono i seguenti: alimentazione ed agricoltura/ produzione e lavorazione nel settore della pesca, infrastrutture, sviluppo delle risorse umane e occupazione, sanità e istruzione, salvaguardia ambientale, sfruttamento e lavorazione delle risorse naturali.

ARTICOLO II
Termini e condizioni dei crediti di aiuto italiani

1. I crediti di aiuto saranno denominati in lire italiane.

2. I termini e le condizioni dei crediti agevolati sono i seguenti:

   periodo di restituzione: 35 anni;
   periodo di grazia: 14 anni;
   tasso di interesse: 0,5%.

   Tali termini avranno una validità di due anni dalla data della firma del presente Memorandum d'Intesa. Successivamente, essi saranno riesaminati dalla parte italiana, seguendo l'andamento dei Tassi di Interesse Commerciale di Riferimento italiani (CIRRs).

3. Gli arretrati insoluti relativi alla restituzione dei crediti per un importo superiore all'equivalente di 500.000 dollari USA, ovvero che risalgono a piu di sei mesi, bloccheranno ulteriori erogazioni di tutti i crediti di aiuto, a meno che i Ministeri italiani interessati non decidano diversamente.

4. Il singolo credito approvato sarà usato per finanziare contratti per la fornitura di beni e servizi di origine italiana. Le spese da effettuare localmente e/o in un paese terzo in via di sviluppo saranno ammesse per un massimo del quindici per cento del valore del progetto.

5. Dopo aver subito una valutazione approfondita, il progetto/programma sara presentato al Comitato Direzionale della DGCS. Nel caso in cui venga concessa l'approvazione, il MPI ed il MAE potranno firmare un accordo di credito, se così richiederà la parte vietnamita.

6. Nel caso di aiuto progetto, dopo l'approvazione di cui sopra, l'aggiudicazione del contratto sarà definita tramite procedura di gara d'appalto limitata alle società italiane. La procedura di gara sarà conforme alla legislazione vietnamita. La parte vietnamita conviene di tenere la DGCS pienamente informata delle attività di gara presentando preventivamente alla DGCS:

   (i) la bozza dei documenti di gara prima della loro finalizzazione;
   (ii) le procedure e i criteri che intende seguire per bandire la gara e, tra gli altri ed in particolare, la pubblicità, il tempo concesso per la preparazione dell'offerta, nonché i criteri da adottare per la valutazione delle offerte;
   (iii) la proposta relativa all'aggiudicazione del contratto.

   A conclusione della gara la DGCS, prima di chiedere al Ministero del Tesoro di emanare il Decreto finanziario (che autorizza il Mediocredito Centrale ad erogare il credito), verificherà che:

   (i) il contenuto dei contratti da finanziare sia conforme al documento di valutazione, come indicato nella proposta di finanziamento presentata al Comitato Direzionale della DGCS;
   (ii) i prezzi dei contratti che l'Italia dovrà finanziare siano conformi ai prezzi di mercato.

7. I beni acquistati ai sensi dei contratti finanziati con i crediti di aiuto italiani saranno esenti da tutti i dazi sulle importazioni in Viet Nam, in conformità con la legislazione ed i regolamenti vietnamiti in materia fiscale.

8. Ciascun credito sarà coperto da garanzia sovrana del governo vietnamita.

ARTICOLO III
Controversie

Qualunque controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa sarà composta amichevolmente tramite negoziati.

ARTICOLO IV
Entrata in vigore e sospensione

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore a meno che non venga emendato o denunciato da una delle Parti previa notifica scritta con tre mesi di anticipo all'altra Parte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 26 maggio 1997 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: firma illeggibile)

Per il Governo
della Repubblica Socialista del Viet Nam

(F.to: firma illeggibile)

608.

Pechino, 5 giugno 1997

Scambio di Note costituente un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina relativo allo status del Consolato Generale d'Italia di Hong Kong dopo il 1° luglio 1997

(Entrata in vigore: 1° luglio 1997)

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, e tenuto conto delle relazioni amichevoli esistenti tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Popolare di Cina ed al fine di rafforzare le relazioni consolari bilaterali, in conformità con quanto previsto dalla Sezione XI dell'Annesso I della Dichiarazione Congiunta tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla questione di Hong Kong ed in base all'art. 157 della Legge Fondamentale della Repubblica Popolare di Cina relativa alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha l'onore di proporre la seguente intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina:

I. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente al mantenimento, da parte del Governo della Repubblica Italiana del suo Consolato Generale nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina.

II. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina prende atto delle funzioni consolari attualmente esercitate dal Governo della Repubblica Italiana sul Territorio di Macao tramite il Consolato Generale d'Italia ad Hong Kong e consente alla continuita' di queste funzioni dopo che il Governo della Repubblica Popolare di Cina avra' riassunto la sovranita' su Macao a partire da 20 dicembre 1999.

III. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina accordera', nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 e relative leggi e regolamenti della Repubblica Popolare di Cina, ogni necessaria assistenza e facilitazione al Consolato Generale della Repubblica Italiana nell'espletamento delle funzioni consolari.

IV. Secondo quanto previsto dall'art. 73 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, al Consolato Generale d'Italia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina si applicheranno anche le seguenti disposizioni :

1. Esenzioni fiscali dei locali consolari

i. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni:

(a) i locali dell' Ufficio consolare e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi;

(b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'Ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in altro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il possesso e la manutenzione dei beni predetti.

ii. Le disposizioni di cui al punto i) del paragrafo 1 non si applicano a:

(a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante.

2. Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite.

i. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'Ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della liberta' personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e' verificato, specificandone le ragioni.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare con loro nella lingua dello Stato di invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale.

Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al punto i) del presente paragrafo, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

iii. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai punti i) e ii) del presente paragrafo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

iv. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento.

v. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente paragrafo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente paragrafo.

3. Assistenza ai cittadini dello Stato di invio

i. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita' competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la localita' in cui si trovano. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

iii. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l' Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorita' competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

iv. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.

4. I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.

5. Inviolabilita' personale del capo dell'Ufficio consolare e dei funzionari consolari.

i. La persona del Capo dell'Ufficio consolare e' inviolabile e non puo' essere sottoposta ne' ad arresto ne' a detenzione.

ii. Ai funzionari consolari, diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a cinque anni di reclusione ed a seguito di decisione dell'Autorita' giudiziaria competente;

(b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a) del presente paragrafo, non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della liberta' personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;

(c) sono tenuti a presentarsi dinanzi alle Autorita' competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno

possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze menzionate alla lettera a) si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel piu' breve termine.

iii. Lo Stato ricevente accorda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualita' e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, liberta' e dignita' non subiscano violazioni di sorta;

iv. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell' Ufficio consolare diverso dal Capo dell'Ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente e' tenuto ad avvisare al piu' presto il Capo dell'Ufficio consolare.

6. Immunita' da giurisdizione

i. Il Capo dell'Ufficio consolare gode dell'immunita' dalla giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresi' dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

(a) di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell' Ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato di invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;

(b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'Ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato di invio;

(c) di una azione concernente una attivita' professionale o commerciale esercitata dal Capo dell' Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;

(d) di una azione intentata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

ii. Nessuna misura di esecuzione puo' essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui ai punti (a), (b), (c), (d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita' della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza.

iii. I membri dell'Ufficio consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:

(a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'Ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare

che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato di invio; oppure

(b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

V. Le materie non espressamente regolate dal presente scambio di note, saranno regolate dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. Gli affari consolari saranno trattati su base di eguaglianza e reciproco vantaggio ed in uno spirito cooperativo ed amichevole.

Se suddetta proposta verra' confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina la cui entrata in vigore e' fissata al 1 luglio 1997.

Pechino, 5 giugno 1997

AMBASCIATA D'ITALIA PECHINO

MINISTERO AFFARI ESTERI

REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

中 华 人 民 共 和 国 外 交 部

(97)部领五字第99号

意大利共和国驻华大使馆：

中华人民共和国外交部向意大利驻华大使馆致意并荣幸地收到大使馆一九九七年六月 五 日第1660号照会，内容如下：

“意大利驻华大使馆向中华人民共和国外交部致意。考虑到意大利共和国政府和中华人民共和国政府之间业已存在的友好关系和为了进一步加强双边领事关系，依据《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》附件一第十一部分的规定，根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百五十七条，现谨代表意大利共和国政府建议意大利共和国政府和中华人民共和国政府达成谅解如下：

一、中华人民共和国政府同意意大利共和国政府在中华人民共和国香港特别行政区保留总领事馆

二、中华人民共和国政府注意到目前意大利在澳门执

行领事职务的情况,并同意自一九九九年十二月二十日中华人民共和国恢复对澳门行使主权之日起继续执行上述职务。

三、中华人民共和国政府将根据一九六三年四月二十四日《维也纳领事关系公约》及中华人民共和国有关法律和规章,为意大利共和国驻香港特别行政区总领事馆执行领事职务提供一切必要的协助和便利。

四、根据《维也纳领事关系公约》第七十三条的规定,对意大利驻中华人民共和国香港特别行政区的总领事馆还实行下列规定:

(一)领馆馆舍的免税

1、接受国应免除下列项目的一切捐税:

(1)以派遣国或其代表名义购买、租用、建造的领馆馆舍和领馆馆长的住宅及其有关的契据;

(2)专用于公务目的而拥有的、租赁的或以其他合法方式占有的领馆设备和领馆交通工具以及这些财产的获得、占有或维修

2、本款第1项的规定不适用于:

(1)对特定服务的收费;

(2)与派遣国或其代表订立契约的人按照接受国法律

规章应缴纳的捐税。

（二）逮捕、拘留或驱逐通知和探视

1、遇有派遣国国民在领区内被逮捕、被拘留或以其他方式被限制人身自由时，接受国主管当局应在发生上述情况后七天内通知领馆，并说明原因。

2、领事官员有权探视被逮捕、拘留、以其他方式限制人身自由或监禁的派遣国国民，用派遣国或接受国语言同其交谈或通讯，并为其提供法律协助。接受国主管当局对领事官员的探视请求应在本款第1项的通知后两日内作出安排，以后每月应提供不少于两次的探视机会。领事官员可旁听任何法律诉讼的公开部分。

3、接受国主管当局应立即将本款第1、2两项规定的权利通知被逮捕、拘留、以其他方式限制人身自由或监禁的派遣国国民，并不迟延地转递领馆和该国民间的任何通信。

4、遇有派遣国国民在领区内被接受国当局宣布强迫离境或驱逐时，接受国当局应事先通知领馆。因公共秩序和国家安全的重大理由需要驱逐和离境时，通知可在采取措施的同时进行。

5、领事官员在行使本款所规定的权利时，应遵守接受国的有关法律规章。但此项法律规章务使本款所规定的权

利的目的得以充分实现。

（三）协助派遣国国民

1、领事官员有权了解派遣国国民在接受国的居留和工作情况，并向他们提供必要的协助。

2、领事官员有权请求接受国主管当局协助查寻派遣国国民的下落。接受国的主管当局应尽可能提供有关情况。

3、接受国主管当局在获悉造成派遣国国民死亡、失踪、重伤的意外事故后，应迅即通知领馆。领事官员有权要求接受国主管当局提供有关事故的情况，并采取必要措施保护受害的国民的权益。

4、在与接受国法律规章不相抵触的情况下，领事官员有权接受、临时保管和寄出派遣国国民的证件，现款和贵重物品。

（四）领事官员只能在领区内执行职务。经接受国同意，领事官员也可在领区外执行职务。

（五）领馆馆长和领事官员人身不得侵犯

1、领馆馆长人身不得侵犯，不得被逮捕或拘留。

2、领馆馆长以外的领事官员实行下列规定：

（1）除根据接受国法律被判不少于五年徒刑的犯罪并依主管司法机关裁决执行外，不得被逮捕和拘留；

(2)除本项第(1)所规定的情形外,不得被监禁或以其他方式被限制人身自由,但执行司法最终判决者除外;

(3)如对其提起刑事诉讼,他须到主管机关出庭。惟进行诉讼程序时,应顾及他所担任的职务予以适当的尊重,并应尽量减少妨碍领事职务的执行。遇本项第(1)所述情形确有拘留领事官员的必要时,对其进行的诉讼应在尽短的时间内开始。

3、接受国应对领事官员予以适当的尊重,并采取一切必要措施防止其人身、自由和尊严受到侵犯。

4、遇有领馆馆长以外的领馆成员被逮捕或被拘留或对其进行刑事诉讼时,接受国应尽速通知领馆馆长。

(六)管辖豁免

1、领馆馆长对接受国的刑事管辖享有豁免。除下列案件外,领馆馆长对接受国的民事及行政管辖也享有豁免:

(1)关于接受国境内私有不动产的诉讼,但其代表派遣国为执行领事职务所有的不动产不在此列;

(2)关于领馆馆长以私人身份并不代表派遣国为遗嘱执行人,遗产管理人,继承人或受遗赠人的继承方面的诉讼;

(3)关于领馆馆长在接受国内在公务范围外所从事的

专业或商务活动的诉讼；

(4)因车辆、船舶或航空器在接受国内造成损害，第三者要求损害赔偿的诉讼。

2、对领馆馆长不得采取执行措施，但对本款第1项第(1)、(2)、(3)、(4)所列案件除外。对上述案件采取执行措施时，应不损害领馆长的人身和住宅不得侵犯权。

3、领馆馆长以外的领馆成员对其执行职务的行为免受接受国的管辖，但下列民事诉讼除外：

(1)因领馆馆长以外的领馆成员未明示或默示以派遣国代表订立契约所引起的诉讼；

(2)因车辆、船舶或航空器在接受国内造成损害，第三者要求损害赔偿的诉讼。

五、本照会未明确规定的事项将根据一九六三年四月二十四日《维也纳领事关系公约》予以规范。领事事务将本着友好合作的精神在平等互利的基础上予以处理。

如蒙中华人民共和国外交部以照会的形式确认上述建议，本照会和外交部的答复照会将构成意大利共和国政府和中华人民共和国政府间的协议。本协议将自一九九七年七月一日起生效。”

中华人民共和国外交部谨代表中华人民共和国政府确

认,同意上述照会内容。

顺致最崇高的敬意。

一九九七年六月 五 日于北京

TRADUZIONE

(97)B.L.W.Z.N.99

L'Ambasciata della Repubblica Italiana in Cina:

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Cina ed ha l'onore di aver ricevuto la Nota Verbale N. 1660 di Codesta Ambasciata del 5 giugno 1997, il contenuto e' seguente:

" L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, e tenuto conto delle relazioni amichevoli esistenti tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Popolare di Cina ed al fine di rafforzare le relazioni consolari bilaterali, in conformita' con quanto previsto dalla Sezione XI dell'Annesso I della Dichiarazione Congiunta tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla questione di Hong Kong ed in base all'art. 157 della Legge Fondamentale della Repubblica Popolare di Cina relativa alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha l'onore di proporre la seguente intesa tra il Governo della 'Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina:

1. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente al mantenimento,da parte del Governo della Repubblica Italiana del suo Consolato Generale nella Regione Amminisrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina.

II. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina prende atto delle funzioni consolari attualmente esercitate dall' Italia sul Macao e consente alla continuita' di queste funzioni dopo che il Governo della Repubblica Popolare di Cina avra' riassunto la sovranita' su Macao a partire da 20 dicembre 1999.

III. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina accordera' , nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 e relative leggi e regolamenti della Repubblica Popolare di Cina,ogni necessaria assistenza e facilitazione al Consolato Generale della Repubblica Italiana nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina nell'espletamento delle funzioni consolari.

IV. Secondo quanto previsto dall'art. 73 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, al Consolato Generale d'Italia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong kong della Repubblica Popolare di Cina si applicheranno anche le seguenti disposizioni:

1. Esenzioni fiscali dei locali consolari

i. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni:

(a) i locali dell'Ufficio consolare e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi;

(b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'Ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in altro modo

legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il possesso e la manutenzione dei beni predetti.

ii. Le disposizioni di cui al punto i) del paragrafo I non si applicano a :

(a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante.

2. Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite.

i. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'Ufficio consolare i casi di arresto, fermo, o di altre misure limitative della liberta' personale di cittadini dello Stato di invio nella circoscrizione consolare entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e' verificato,specificandone le ragioni.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto,fermo,o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare con loro nella lingua dello Stato di invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l' assistenza legale .Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al punto i) del presente paragrafo, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno

due volte al mese. Il funzionario puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

iii. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo,o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai punti i) e ii) del presente paragrafo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

iv. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti.Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento.

v. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente paragrafo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente paragrafo.

3. Assistenza ai cittadini dello Stato di invio

i. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita' competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la localita' in cui si trovano. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

iii. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le autorita' competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

iv. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia

temporaneamente e spedire documenti,denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.

4. I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della prpria circoscrizione consolare. con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.

5. Inviolabilita' personale del capo dell'Ufficio consolare e dei funzionari consolari.

i. La persona del Capo dell'Ufficio consolare e' inviolabile e non puo' essere sottoposta ne' ad arresto ne' a fermo.

ii. Ai funzionari consolari, diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, si applicano le seguenti disosizioni:

(a) non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a cinque anni di reclusione ed a seguito di decisione dell'Autorita' giudiziaria compentente;

(b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a) del presente paragrafo, non possono essere incarcarati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della liberta' personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;

(c) sono tenuti a presentarsi dinanzi alle Autorita' competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro

di essi. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale. in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze menzionate alla lettera a) si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel piu' breve termine.

iii. Lo Stato ricevente accorda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualita' e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, liberta' e dignita' non subiscano violazioni.

iv. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell'Ufficio consolare diverso dal Capo dell'Ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente e' tenuto ad avvisare al piu' presto il Capo dell'Ufficio consolare.

6.Immunita' da giurisdizione

i. Il Capo dell'Ufficio consolare gode dell'immunita' dalla giurisdizione penale nello Stato ricevente Gode altresi dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

(a)di una azione concernene un immobile privato sito nel territorio dello stato ricevene,salvo il caso che il Capo

dell'Ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato di invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;

(b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'Ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato di invio;

(c) di una azione concernente una attivita' professionale o commerciale esercitata dal Capo dell'Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;

(d) di una azione intentata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

ii. Nessuna misura di esecuzione puo' essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui ai punti (a), (b), (c), (d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita' della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza.

iii. I membri dell'Ufficio consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:

(a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'Ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o ımplicitamente quale mandatario dello Stato di invio ;

(b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

V. Le materıe non espressamente regolate dal presente scambio di note, saranno regolate dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprıle 1963. Gli affari consolari saranno trattati su base di eguaglianza e reciproco vantaggıo ed in uno spirito cooperativo ed amcihevole.

Se suddetta proposta verra' confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costıtuiranno un accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina la cui entrata in vigore e' fissata al 1 luglio 1997. "

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare diCina ,a nome del Governo della Repubblica Popolare di Cina, ha l'onore di confermare il suo consenso del contenuto della Nota suddetta.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare di Cina si avvale dell'occasione per rınnovare all'Ambasciata

della Repubblica italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.

Timbro del Ministero degli affari esteri

Repubblica Popolare di Cina

Pechino, 5 giugno 1997

609.

Bonn, 30 aprile/11 giugno 1997

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNV (United Nations Volunteers) modificativo dell'Accordo del 19 dicembre 1995

(Entrata in vigore: 23 maggio 1997)

Volontaires des Nations Unies
United Nations Volunteers

Programme des Nations Unies pour le Développement

United Nations Development Programme

URL: http://www.unv.org
Fax: +49 228 8152001
Tel: +49 228 8152000
Email: hq@unv.org

Postfach 260111
D-53153, Bonn
Germany

Ref: ITA - 613

30 April, 1997

Dear Mr. Ambassador,

I have the honour to refer to the Agreement between the Governement of Italy and the UNV/UNISTAR Programme on the promotion of technical support for enterpreneurship in developing countries signed on 19 December 1995 and entered into force on 23 May 1996, after completion of procedures from both parties.

As you are aware, activities related to the above-mentioned Agreement effectively started in November 1996, after the actual trasfer of funds from the Italian Government. Taking into consideration this date and referring to the possibility of extension of the duration of the Agreement, we would like to request such extention until 31 December 1997. It will be understood that implementation of activities already agreed upon prior to this date will be allowed to continue to completion.

Moreover, South Africa expressed its the desire to also benefit from the UNISTAR Programme. Considering our common interest in the cooperation with this country, we would like to propose that South Africa be included in the countries targeted by the above-mentioned Agreement.

The present letter and its formal reply from your Government will constitute an amendment to the Agreement between the Italian Government and the UNV/UNISTAR programme.

Please accept, dear Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration and my most sincere gratitude for the valuable support of your Government to the UNV Programme.

Yours sincerely,

Bernard Fery
Officer-in-Charge

H.E. Ambassador Enzo Perlot
Italian Embassy
Bonn, Germany

cc: Minister Paolo Bruni
General Director DGCS
Ministry of Foreign Affairs
Rome, Italy

AMBASCIATA D'ITALIA
L'Ambasciatore

Bonn, 11. 6. 97

Dear Sir,

I have the honour to refer to your letter dated 30 April 1997, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement between the Government of Italy and the UNV/UNISTAR Programme on the promotion of technical support for enterpreneurship in developing countries signed on 19 December 1995 and entered into force on 23 May 1996, after completion of procedures from both parties.

As you are aware, activities related to the above-mentioned Agreement effectively started in November 1996, after the actual transfer of funds from the Italian Government. Taking into consideration this date and referring to the possibility of extention of the duration of the Agreement, we would like to request such extention until 31 Dicember 1997. It will be understood that implementation of activities already agreed upon prior to this date will be allowed to continue to completion.

Moreover, South Africa expressed its the desire to also benefit from the UNISTAR Programme. Considering our common interest to the cooperation with this country, we would like to propose that South Africa be included in the countries targeted by the above-mentioned Agreement.

The present letter and its formal reply from your Government will constitute an amendment to the Agreement between the Italian Government and the UNV/UNISTAR programme.

Please accept, dear Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration and my most sincere gratitude for the valuable support of your Government to the UNV Programme".

I have the honour to inform you that the Italian Government agrees on the contents of the above-mentioned letter.

Yours sincerely.

(Enzo Perlot)

Mr. Bernard Fery
UNDP - UNV
BONN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

UNDP **Volontari delle Nazioni Unite**

Rif: ITA -613 30 aprile 1997

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma UNV/UNISTAR sulla promozione del sostegno tecnico all'imprenditorialità nei paesi in via di sviluppo, firmato il 19 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 23 maggio 1996, a completamento delle procedure di entrambe le parti.

Come Lei sa, le attività relative all'Accordo di cui sopra hanno avuto inizio in realtà nel novembre 1996, dopo l'effettivo trasferimento di fondi da parte del Governo italiano. Tenendo conto di tale data e con riferimento alla possibilità di prorogare la durata dell'Accordo, desideriamo chiedere la proroga al 31 dicembre 1997. Resta inteso che la realizzazione delle attività già concordate precedentemente a tale data potrà proseguire fino a completamento.

Inoltre, il Sud Africa ha espresso il desiderio di avvalersi del Programma UNISTAR. Considerando l'interesse comune che nutriamo nella cooperazione con tale paese, vorremmo proporre di includere il Sud Africa fra i paesi a cui si rivolge l'Accordo sopra citato.

La presente lettera e la risposta formale del Suo Governo costituiranno un emendamento all'Accordo fra il Governo Italiano ed il programma UNV/UNISTAR.

Egregio Ambasciatore, la prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione e la mia più sincera gratitudine per il valido supporto del Suo Governo al Programma UNV.

Con i migliori saluti.

Bernard Fery
Funzionario Incaricato

S.E. Ambascaitore Enzo Perlot
Ambasciata d'Italia
Bonn, Germania

p.c.: Ministro Paolo Bruni
Direttore Generale DGCS
M.A.E. Roma, Italia

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciatore

Bonn, 11 giugno 1997

Egregio Signor Féry,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 30 aprile 1997, il cui testo è il seguente:

"ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma UNV/UNISTAR sulla promozione del sostegno tecnico all'imprenditorialità nei paesi in via di sviluppo, firmato il 19 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 23 maggio 1996, a completamento delle procedure di entrambe le parti.

Come Lei sa, le attività relative all'Accordo di cui sopra hanno avuto inizio in realtà nel novembre 1996, dopo l'effettivo trasferimento di fondi da parte del Governo italiano. Tenendo conto di tale data e con riferimento alla possibilità di prorogare la durata dell'Accordo, desideriamo chiedere la proroga al 31 dicembre 1997. Resta inteso che la realizzazione delle attività gia concordate precedentemente a tale data potrà proseguire fino a completamento.

Inoltre, il Sud Africa ha espresso il desiderio di avvalersi del Programma UNISTAR. Considerando l'interesse comune che nutriamo nella cooperazione con tale paese, vorremmo proporre di includere il Sud Africa fra i paesi a cui si rivolge l'Accordo sopra citato.

Egregio Ambasciatore, la prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione e la mia più sincera gratitudine per il valido supporto del Suo Governo al Programma UNV."

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano concorda sul contenuto della lettera sopra citata.

Distinti saluti.

Enzo Perlot

Sig. Bernard Féry
UNDP -UNV
B O N N

610.

Berna, 4 giugno/19 giugno 1997

Scambio di Note costituente un Accordo tra l'Italia e Svizzera in materia di procedure agevolate nel traffico aereo per i velivoli in servizio di Stato e di Governo ed in materia di traffico da e per Lugano-Agno

(Entrata in vigore: 21 luglio 1997)

AMBASCIATA D'ITALIA

N° 2382

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione tenutasi il 7 febbraio 1997 a Berna, presso l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, fra i rappresentanti della Confederazione svizzera e della Repubblica Italiana, per definire le linee generali dell'Accordo fra le due Parti in materia di procedure agevolate nel traffico aereo per velivoli in servizio di Stato e di Governo, nonché in materia di traffico aereo da e per Lugano-Agno, in cui si è convenuto quanto segue:

"1 - La Svizzera e l'Italia, su base di reciprocità, concordano che i velivoli qualificati di Stato dai rispettivi Governi (con immatricolazione civile o militare) con a bordo, in missione ufficiale, se italiani, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affari Esteri, oppure, se svizzeri, uno dei Consiglieri Federali, saranno trattati con priorità dai rispettivi Enti di Controllo del traffico aereo.

Eccezionalmente, quando superiori ragioni di Stato lo dovessero esigere, la Svizzera e l'Italia potranno richiedere lo stesso trattamento anche per altre Autorità, nazionali o straniere.

I velivoli italiani interessati ai predetti trasporti saranno identificati con uno dei seguenti codici, che fungono anche da nominativo radio:

I-9001 I-9002 I-9003 I-9004

I velivoli svizzeri saranno identificati con i codici:

STAC 001, 002, 003, 004, 005, 041, 042, 043, 044, 781, 783

I predetti codici saranno inseriti nel piano di volo in aggiunta a quanto già previsto da EUROCONTROL.

Il trattamento di priorità permarrà anche in caso di sciopero o di situazioni di limitazioni di flusso.

AL DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
BERNA

Le facilitazioni non saranno operanti, limitatamente agli atterraggi e ai decolli, durante il periodo di chiusura notturna degli aeroporti.

L'accordo sarà valido per tutti gli aeroporti, così come definito nell'autorizzazione annuale.

Dopo la stipula dell'accordo Svizzera e Italia potranno avviare una iniziativa similare a livello europeo (anche presso EUROCONTROL)

2 - Premesso che i normali servizi di controllo del traffico aereo, per i voli diretti dall'Italia verso la Svizzera e dalla Svizzera verso l'Italia, sono sempre garantiti, da parte dei rispettivi enti ACC durante il sorvolo dei rispettivi spazi aerei, su richiesta della Svizzera, si concorda che, in presenza di scioperi dei controllori di volo italiani, il servizio di controllo del traffico aereo per tutti i voli diretti o provenienti dall'aeroporto di Lugano-Agno, inclusi quelli in decollo o in atterraggio sul predetto aeroporto, è garantito, alla condizione che i predetti voli non interessino aeroporti italiani soggetti a sciopero.

I nominativi dei responsabili operativi saranno comunicati tramite contatti diretti fra le due Parti.

La presente Intesa sarà valida a tempo indeterminato, salva la facoltà di revisione del suo contenuto che una delle Parti potrà avanzare per iscritto con un preavviso di sei mesi. Un'eventuale denuncia decorrerà dal primo giorno del sesto mese successivo all'avvenuta notifica di tale intendimento manifestato da una delle Parti contraenti."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre, qualora codesto Dipartimento Federale degli Affari Esteri concordi, che il contenuto della presente Nota Verbale e la risposta di codesto Dipartimento, di identico contenuto, costituiscano un Accordo fra i due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione della Nota Verbale di conferma di codesto Dipartimento.

L'Ambasciata d'Italia a Berna si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera gli atti della sua più alta considerazione.

Berna, 4 giugno 1997

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

P.653.81-ITALIA

Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di riferirsi alla nota 2382 del 4 giugno 1997 del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione tenutasi il 7 febbraio 1997 a Berna, presso l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, fra i rappresentanti della Confederazione svizzera e della Repubblica Italiana, per definire le linee generali dell'Accordo fra le due Parti in materia di procedure agevolate nel traffico aereo per velivoli in servizio di Stato e di Governo, nonché in materia di traffico aereo da e per Lugano-Agno, in cui si e convenuto quanto segue:

" 1 - La Svizzera e l'Italia, su base di reciprocità, concordano che i velivoli qualificati di Stato dai rispettivi Governi (con immatricolazione civile o militare) con a bordo, in missione ufficiale, se italiani, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro degli Affari Esteri, oppure, se svizzeri, uno dei Consiglieri Federali, saranno trattati con priorita dai rispettivi Enti di Controllo del traffico aereo.

Eccezionalmente, quando superiori ragioni di Stato lo dovessero esigere, la Svizzera e l'Italia potranno richiedere lo stesso trattamento anche per altre Autorità, nazionali o straniere.

I velivoli italiani interessati ai predetti trasporti saranno identificati con uno dei seguenti codici, che fungono anche da nominativo radio:

I-9001 I-9002 I-9003 I-9004

I velivoli svizzeri saranno identificati con i codici:

STAC 001, 002, 003, 004, 005, 041, 042, 043, 044, 781, 783

I predetti codici saranno inseriti nel piano di volo in aggiunta a quanto già previsto da EUROCONTROL.

Il trattamento di priorità permarrà anche in caso di sciopero o di situazioni di limitazioni di flusso.

Le facilitazioni non saranno operanti, limitatamente agli atterraggi e ai decolli, durante il periodo di chiusura notturna degli aeroporti.

L'accordo sarà valido per tutti gli aeroporti, così come definito nell'autorizzazione annuale.

Dopo la stipula dell'accordo Svizzera e Italia potranno avviare una iniziativa similare a livello europeo (anche presso EUROCONTROL).

All'Ambasciata d'Italia
Berna

2 - Premesso che i normali servizi di controllo del traffico aereo, per i voli diretti dall'Italia verso la Svizzera e dalla Svizzera verso l'Italia, sono sempre garantiti, da parte dei rispettivi enti ACC durante il sorvolo dei rispettivi spazi aerei, su richiesta della Svizzera, si concorda che, in presenza di scioperi dei controllori di volo italiani, il servizio di controllo del traffico aereo per tutti i voli diretti o provenienti dall'aeroporto di Lugano-Agno, inclusi quelli in decollo o in atterraggio sul predetto aeroporto, è garantito, alla condizione che i predetti voli non interessino aeroporti italiani soggetti a sciopero.

I nominativi dei responsabili operativi saranno comunicati tramite contatti diretti fra le due Parti.

La presenta Intesa sarà valida a tempo indeterminato, salva la facoltà di revisione del suo contenuto che una delle Parti potrà avanzare per iscritto con un preavviso di sei mesi. Un'eventuale denuncia decorrerà dal primo giorno del sesto mese successivo all'avvenuta notifica di tale intendimento manifestato da una delle Parti contraenti."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre, qualora codesto Dipartimento Federale degli Affari Esteri concordi, che il contenuto della presente Nota Verbale e la risposta di codesto Dipartimento, di identico contenuto, costituiscano un Accordo fra i due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione della Nota Verbale di conferma di codesto Dipartimento.

L'Ambasciata d'Italia a Berna si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera gli atti della sua piu alta considerazione."

Il Dipartimento ha l'onore di comunicare che le Autorità svizzere concordano su quanto precede. Il presente Accordo entrerà pertanto in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della presente Nota Verbale da parte dell'Ambasciata.

Il Dipartimento si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia gli atti della sua alta considerazione.

Berna, 19 giugno 1997

97A7662

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652428) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. **125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 4 1 0 9 7 *

L. 34.500